Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 38 del 15 febbraio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 20

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1995.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A-1, 740/T, 740/U e dei modelli aggiuntivi 740/A e 740/B concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché del modello 740/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 740/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, e della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da presentare nell'anno 1995.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 1995.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A-1, 740/T, 740/U e dei modelli aggiuntivi 740/A e 740/B concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché del modello 740/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 740/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, e della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da presentare nell'anno 1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati;

Visto l'art. 3, quarto comma, dello stesso decreto presidenziale, in base al quale con il citato decreto ministeriale puo essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell' Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Attesa la opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A-1, 740/T, 740/U, e i modelli aggiuntivi 740/A e 740/B, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell' imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e per il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché il modello 740/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il modello 740/W, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, da presentare nell'anno 1995 e la busta da utilizzare per tale presentazione. I modelli devono essere prodotti in due esemplari identici.

2. È altresì approvata la scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione probatoria degli oneri di cui agli articoli 10, lettera *b)*, e 13-*bis*, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché l'altra documentazione richiesta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli di cui all' art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore blu di quadricromia. I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore blu di quadricromia.

Art. 3.

1. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. I modelli di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al precedente art. 2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero o il colore blu di quadricromia;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

7. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

8. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 3, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con stampanti laser su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 3;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampante laser dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa della busta di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. Sul bordo della stessa deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione la busta deve essere privata delle bande laterali di trascinamento».

2. La busta di cui al precedente comma deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al precedente art. 2;

conformità di struttura e sequenza con la busta approvata con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

3. Le dimensioni della busta, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento e dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 30,2 - massima cm 32,5;

altezza minima cm 21,5 - massima cm 23,5.

Art. 6.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono inviare le dichiarazioni di cui all'art. 1 anche su supporti magnetici.

2. I dati da registrare su detti supporti, le caratteristiche tecniche nonché le modalità e i termini di consegna saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

MODELLO 740/95 REDDITI 1994
MINISTERO DELLE FINANZE
DICHIARAZIONE
DELLE PERSONE FISICHE
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ministero delle Finanze **ISTRUZIONI GENERALI** Modello 740

1
LE NOVITA' DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Mod.740/95, relativa ai redditi del 1994, presenta alcune novità, tra cui in particolare:

- la detraibilità dei contributi versati a fondi pensione complementari;
- la deducibilità dei versamenti effettuati a favore delle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione verificatasi nel novembre 1994;
- il premio di assunzione per i datori di lavoro che hanno aumentato la base occupazionale;
- la detassazione dei redditi di impresa reinvestiti;
- l'esclusione dalla dichiarazione degli utili distribuiti dalle società ammesse alle quotazioni nei mercati regolamentati in Italia per i quali il contribuente ha scelto l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta;
- la rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari dei terreni.

2
CONTRIBUENTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione, se non rientrano nelle condizioni di esonero indicate al paragrafo successivo, coloro che hanno conseguito redditi nell'anno 1994 e in particolare:

- contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (imprenditori ed esercenti arti e professioni). Tali contribuenti devono presentare la dichiarazione anche se non hanno conseguito redditi nel corso del 1994;
- lavoratori dipendenti che hanno conseguito redditi da più datori di lavoro (certificati con più mod. 101 o 201) se l'imposta corrispondente al reddito complessivo risulta superiore all'ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico;
- lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall'INPS o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale di qualsiasi ammontare;
- lavoratori dipendenti che devono restituire detrazioni d'imposta riconosciute dal sostituto d'imposta ma non spettanti in via definitiva (anche se in possesso di un solo Mod. 101 o di un solo Mod. 201);
- lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (ad es. autisti, giardinieri, portieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa);
- contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione, come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- contribuenti che hanno conseguito plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva da indicare nel quadro T;
- contribuenti non residenti in Italia, per i redditi prodotti nel territorio nazionale non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Non sono tassabili le somme percepite da tali soggetti in Italia a titolo di borsa di studio anche se pagate da soggetti residenti.

3
CONTRIBUENTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

I contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito indicate sono in ogni caso esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione anche se risultano in possesso di redditi che andrebbero assoggettati al contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
I contribuenti esonerati possono comunque presentare la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1994 o derivanti da acconti versati nello stesso anno.

L'esonero dalla dichiarazione spetta a coloro che possiedono:

- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro a dipendenti che abbiano chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 8.552.000 se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno.

LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

TABELLA A - Limiti di reddito per i lavoratori dipendenti e pensionati per i quali le detrazioni spettano per l'intero anno

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	
8.552.000	(senza figli a carico)	12.152.000	(senza figli a carico)
8.965.000	(con 1 figlio a carico)	12.979.000	(con 1 figlio a carico)
9.384.000	(con 2 figli a carico)	13.811.000	(con 2 figli a carico)
9.797.000	(con 3 figli a carico)	14.500.000	(con 3 figli a carico)
10.215.000	(con 4 figli a carico)	14.700.000	(con 4 figli a carico)
10.629.000	(con 5 figli a carico)	15.075.000	(con 5 figli a carico)
11.047.000	(con 6 figli a carico)	15.753.000	(con 6 figli a carico)
11.461.000	(con 7 figli a carico)	16.427.000	(con 7 figli a carico)
11.875.000	(con 8 figli a carico)	17.105.000	(con 8 figli a carico)

TABELLA B - Limiti di reddito per i contribuenti senza redditi di lavoro dipendente o di pensione per i quali le detrazioni per familiari a carico spettano per l'intero anno

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	
		7.620.000	(senza figli a carico)
1.115.000	(con 1 figlio a carico)	8.447.000	(con 1 figlio a carico)
2.035.000	(con 2 figli a carico)	9.279.000	(con 2 figli a carico)
2.945.000	(con 3 figli a carico)	10.111.000	(con 3 figli a carico)
3.865.000	(con 4 figli a carico)	10.943.000	(con 4 figli a carico)
4.775.000	(con 5 figli a carico)	11.775.000	(con 5 figli a carico)
5.695.000	(con 6 figli a carico)	12.606.000	(con 6 figli a carico)
6.605.000	(con 7 figli a carico)	13.438.000	(con 7 figli a carico)
7.343.000	(con 8 figli a carico)	14.270.000	(con 8 figli a carico)

Ai fini dell'esonero dalla dichiarazione, sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente le borse di studio e i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;

- solo reddito di lavoro dipendente (corrisposto anche da più datori di lavoro, ma certificato dall'ultimo datore di lavoro) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso (ad esempio, nel caso di coniugi comproprietari al 50 per cento dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è di lire 500.000 per ciascun coniuge);

- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da più datori di lavoro) e altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, e non soggetti a Ilor, per i quali la differenza tra l'imposta corrispondente al reddito complessivo e la somma delle detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico non è superiore a L. 20.000. Nella **Tabella A** sono indicati i limiti di reddito per l'esonero nei casi in cui le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno (nel caso di detrazioni spettanti solo per parte di anno, il contribuente dovrà calcolare il limite di esonero seguendo le istruzioni contenute nel paragrafo 22);

- solo redditi diversi dal lavoro dipendente e da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e artistiche o professionali, e non soggetti a Ilor, per i quali la differenza tra l'imposta corrispondente al reddito complessivo e le detrazioni per familiari a carico non è superiore a L. 20.000. Nella **Tabella B** sono indicati i limiti di reddito per l'esonero nei casi in cui le detrazioni per familiari a carico spettano per l'intero anno (nel caso di detrazioni spettanti solo per parte di anno, il contribuente dovrà calcolare il limite di esonero seguendo le istruzioni contenute nel paragrafo 22);

- solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale ed alla quota di possesso;

- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000 (al lordo della deduzione fino ad un milione di lire attribuita per l'abitazione principale e le sue pertinenze);

- solo redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità e assegni erogati dal ministero dell'interno ai ciechi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sui titoli del debito pubblico). Sono altresì esenti le borse di studio corrisposte a studenti universitari e quelle erogate in base alla legge 30 novembre 1989, n. 390. Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail, vedere in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";

- solo redditi derivanti da nuove iniziative produttive svolte in regime fiscale sostitutivo, vedere in Appendice la voce "Regime fiscale sostitutivo".

Sono comunque esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e con redditi non soggetti ad Ilor, per i quali l'imposta corrispondente al reddito complessivo non è superiore a L. 20.000.

4 LA DICHIARAZIONE MODELLO 740

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle Finanze.

La dichiarazione è composta:

- **dal modello 740 base** per indicare i dati anagrafici, i redditi dei terreni, dei fabbricati e di lavoro dipendente, gli oneri sostenuti, le imposte e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, i versamenti effettuati e i crediti spettanti;

- **dai modelli aggiuntivi** per indicare gli altri redditi (v. in Appendice la voce "Modelli aggiuntivi").

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazione di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi modelli nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (v. in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Nel modello 740 base è contenuto anche il modello per il "coniuge dichiarante". Tale modello ha struttura analoga al modello base del dichiarante e deve essere compilato solo in caso di dichiarazione congiunta.

I modelli di dichiarazione possono essere ritirati presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate e sono composti di due esemplari:

- originale per l'Ufficio;

- copia per il contribuente.

Nel compilare la dichiarazione occorre, inoltre, tenere presente che:

- i genitori devono includere nella dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale, per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale". I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo);

- i residenti in Italia sono tenuti alla presentazione della dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero salve le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate con i Paesi esteri;

- per la determinazione in lire dei redditi, spese e oneri in valuta estera va utilizzato il cambio del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo o, qualora non sia stato fissato, in tali giorni, il cambio del mese.

ATTENZIONE
I lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno presentato il modello 730 e che si trovano nella necessità di integrare o rettificare la dichiarazione possono farlo presentando il modello 740 con le modalità indicate in Appendice alla voce "Integrazione del modello 730". Nella stessa voce sono contenute informazioni riguardanti i contribuenti per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro prima che il sostituto abbia effettuato il rimborso dell'Irpef e/o del Cssn risultante dal prospetto di liquidazione del Mod. 730.

5 LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, possono presentare dichiarazione congiunta. Questa dichiarazione, che comporta la determinazione unitaria dell'Irpef nel modello base del dichiarante, consente la compensazione del debito d'imposta di un coniuge con l'eventuale credito dell'altro.

I contribuenti che hanno interesse ad effettuare la dichiarazione congiunta possono, per ulteriori precisazioni, consultare in Appendice le voci "Dichiarazione congiunta", "Conto fiscale" e "Redditi dei coniugi".

6 LA DICHIARAZIONE PRESENTATA DALL'EREDE

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Nel modello base devono essere indicati i dati anagrafici e i redditi del deceduto.

L'erede deve compilare e sottoscrivere l'apposito quadro nel modello del "coniuge dichiarante".
Per ulteriori precisazioni circa le modalità di compilazione vedere in Appendice la voce "Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal dichiarante".
Per le persone decedute nel 1994 o nel mese di gennaio del 1995, la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (1° maggio - 30 giugno 1995). Per le persone decedute nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 giugno 1995, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 novembre 1995 per i versamenti e il 30 dicembre 1995 per la presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE
Se nel 1994 la persona deceduta aveva presentato il Mod. 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella presente dichiarazione indicandolo nel rigo N 20 del quadro N. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Credito risultante dal Mod. 730 non rimborsato dal sostituto d'imposta".

7
DOCUMENTAZIONE

Alla dichiarazione dei redditi va allegata solo la documentazione espressamente indicata nelle presenti istruzioni e in quelle relative ai modelli aggiuntivi, riepilogata in Appendice alla voce "Allegati". Non c'è obbligo di allegare nessun altro documento, anche se previsto da precedenti disposizioni di legge. Il contribuente ha comunque la facoltà di allegare alla dichiarazione i documenti ritenuti opportuni.

ATTENZIONE
Tutta la documentazione non allegata alla dichiarazione (o allegata in fotocopia) deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2000, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta o del minore rimborso risultanti dal controllo della dichiarazione.

8
VERSAMENTI

A partire **dal 1° maggio 1995** i contribuenti devono versare presso una qualsiasi banca autorizzata, o un qualsiasi ufficio postale o presso il Concessionario della riscossione competente per territorio, le imposte e il Cssn dovuti a saldo.
I versamenti devono essere eseguiti entro il **31 maggio**, ma possono essere effettuati entro il **20 giugno** maggiorando le imposte e il contributo dovuti dello 0,50 per cento.
Entro gli stessi termini e con le stesse modalità sopra descritte deve essere versata la prima rata di acconto delle imposte e del contributo al Cssn dovuti per il 1995 e il Tributo straordinario a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del novembre 1994. Per le modalità di calcolo degli acconti e del Tributo straordinario vedere in Appendice, rispettivamente, le voci "Acconti delle imposte e del Cssn dovuti per i redditi del 1995" e "Tributo straordinario".

ATTENZIONE
I versamenti non vanno effettuati se gli importi da versare a saldo, al netto della eventuale maggiorazione, non superano ciascuno lire 20.000.

I residenti all'estero possono effettuare i versamenti anche presso una qualsiasi banca del luogo di residenza tramite bonifico in lire a favore di uno banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico occorre indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale e l'anno di riferimento del versamento. Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

9
VERSAMENTI E RIMBORSI TRAMITE CONTO FISCALE

I titolari di reddito di lavoro autonomo in possesso di partita Iva e gli imprenditori commerciali titolari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle imposte presso un'azienda di credito o il concessionario della riscossione, utilizzando appositi modelli di pagamento sui quali va indicato il numero del conto fiscale. Il conto può essere utilizzato anche per richiedere direttamente al concessionario il rimborso di imposte risultanti dalla dichiarazione.
Per ulteriori informazioni, vedere in Appendice la voce "Conto fiscale".

10
COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata nel periodo compreso tra il **1° maggio ed il 30 giugno 1995** al Comune di residenza anagrafica del dichiarante.
Per i contribuenti residenti all'estero, per i contribuenti che hanno domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria e per i contribuenti che hanno cambiato comune di residenza da meno di 60 giorni vedere in Appendice la voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza".

La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata senza ricevuta di ritorno al competente Centro di servizio oppure, se questo non è istituito, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente risiede. In Appendice alla voce "Centri di servizio" sono elencati i Centri sinora istituiti.

I contribuenti che nel 1994 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare anche il modulo 740/W disponibile presso i comuni e le rivendite autorizzate. Se sussiste l'obbligo della presentazione del modello 740, il modulo 740/W deve essere allegato a tale dichiarazione. Nel caso in cui il contribuente sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o abbia presentato il mod. 730, il modulo 740/W deve essere presentato autonomamente entro il termine previsto per la presentazione del modello 740. Se vengono presentati i modelli 101 o 201 ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, il modulo 740/W può essere unito a questi.

ATTENZIONE
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta (approvata con decreto del Ministro delle Finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

I dipendenti dello Stato o degli enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'ufficio di appartenenza.

Particolari modalità di presentazione della dichiarazione sono previste nel caso di:

- contribuenti deceduti;
- persone legalmente incapaci (minori ed interdetti);
- imprese individuali in liquidazione;
- contribuenti falliti;
- eredità giacente devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
- accettazione dell'eredità giacente.

Per informazioni vedere in Appendice le voci "Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal dichiarante" e "Accettazione dell'eredità giacente".

ATTENZIONE
La dichiarazione va completata con la firma del contribuente o di chi ne ha la legale rappresentanza (ad esempio, tutore).

SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione e per le violazioni più importanti vedere in Appendice la voce "Sanzioni".

12 COME SI COMPILA IL MODELLO

Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale per l'ufficio, in modo da poter correggere eventuali errori.
La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello).
Si consiglia di conservare la "copia ad uso del contribuente" necessaria (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1995 e per autocertificare" il proprio reddito.

Per semplificare la compilazione del modello base e dei quadri aggiuntivi è possibile indicare taluni dati solo in caso di variazioni rispetto a quelli della precedente dichiarazione. Il contribuente può comunque indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta per lui più agevole.

13 ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario, ad esempio 1.501 diventa 2.000, 1.500 diventa 1.000, 1.499 diventa 1.000.
Sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

14 CODICE FISCALE E DATI ANAGRAFICI

Il **codice fiscale** è rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.
Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle imposte per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.
Il cognome ed il nome vanno indicati **senza** alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.), le donne devono indicare solo il cognome da nubile.
Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA).
Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.
La casella "**Eventi eccezionali**" deve essere utilizzata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini per gli adempimenti fiscali a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione o dei termini per il versamento dell'acconto a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994. Per la compilazione della casella vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

15 DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica, per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia, a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese.
La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Se i contribuenti non effettuano alcuna scelta, la quota d'imposta non attribuita sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse, le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.
Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. Può essere espressa una sola scelta.
Gli imprenditori che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata da un Centro autorizzato di assistenza alle imprese o da un professionista alle stesse condizioni dei centri di assistenza, per esprimere la scelta devono utilizzare, in luogo del relativo riquadro del modello, l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni. La scheda deve essere consegnata al soggetto che presta l'assistenza in una normale busta di corrispondenza, recante l'indicazione "MOD 740 - SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF", dopo averla chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura. La medesima scheda può essere utilizzata dai contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione in quanto nel 1994 hanno posseduto solo redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, e non soggetti a Ilor, per i quali:
- l'imposta corrispondente al reddito complessivo non è superiore a L. 20.000;
- l'imposta corrispondente al reddito complessivo diminuita delle detrazioni per lavoro dipendente e per i familiari a carico non è superiore a L. 20.000.

In tali casi la scheda può essere presentata al comune di residenza o inviata al centro di servizio o all'ufficio delle imposte competente utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura. La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF" e il codice fiscale, il cognome e il nome.

16 VARIAZIONI ANAGRAFICHE E DEI FAMILIARI A CARICO

■ RESIDENZA

La **residenza anagrafica** deve essere indicata se è variata rispetto alla dichiarazione del 1994 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.
Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica e per i residenti all'estero vedere le istruzioni contenute in Appendice alla voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza".
Per i contribuenti che hanno la nazionalità estera vedere in Appendice la voce "Nazionalità estera".

■ FAMILIARI A CARICO

Il riquadro va compilato se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1994 (ad esempio figli nati nel 1994 o familiari non più a carico) oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In tali casi indicare i dati di **tutti** i familiari rimasti a carico (compresi quelli per i quali non si sono verificate variazioni).

Sono **considerati a carico**, se nel 1994 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a **L. 5.300.000:**
- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli minori** o permanentemente inabili al lavoro, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- i **figli di età non superiore a 26 anni** dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- gli **altri familiari di cui all'art. 433 del codice civile**, purché conviventi con il contribuente o percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, al riguardo vedere in Appendice la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile".

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non risiedono in Italia.

ATTENZIONE
Rientrano nella categoria degli "altri familiari a carico" anche il figlio maggiorenne e il figlio studente di età superiore ai 26 anni con reddito complessivo non superiore a lire 5.300.000.

17 TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

Se i redditi dei terreni e dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1994, è possibile utilizzare i **righi A1 e/o B1** del presente riquadro, senza dover compilare i successivi quadri A e B.
I dati dei terreni e dei fabbricati si considerano variati quando i redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di pos

sesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, immobili in ristrutturazione, utilizzo dell'immobile come abitazione principale, ecc.).Non si considera invece variazione la rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari rispettivamente del 37 e del 32 per cento.

ATTENZIONE
Non è possibile utilizzare i righi del presente riquadro e occorre, quindi, compilare i successivi quadri A e B, quando:
- la dichiarazione viene presentata per la prima volta;
- si sono verificate variazioni rispetto alla precedente dichiarazione, anche in relazione ad uno solo dei terreni e dei fabbricati;
- nel corso del 1993 e/o del 1994 uno o più terreni sono stati concessi in affitto in regime vincolistico;
- si richiede, per uno o più fabbricati, la deduzione per il piano energetico nazionale.

I redditi dominicali ed agrari dei terreni devono essere indicati rivalutando gli importi, rispettivamente del 37 e del 32 per cento.

Nel **rigo A1** indicare:
- a **colonna 1** l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nella precedente dichiarazione (rigo A13, colonna 4 del modello 740 oppure rigo 1 del modello 730-3), moltiplicato per 1,37;
- a **colonna 2**, l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nella precedente dichiarazione (rigo A13, colonna 5 del modello 740 oppure rigo 2 del modello 730-3), moltiplicato per 1,32.

Nel **rigo B1** indicare il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicato nella precedente dichiarazione (rigo B15 dei modello 740 oppure rigo 3 del modello 730-3).

18

QUADRO A - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

Il quadro A va utilizzato per dichiarare i redditi dominicali e agrari dei terreni in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1994 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In tali casi vanno indicati i dati di tutti i terreni compresi quelli che non hanno subito variazioni; non vanno indicati i terreni ceduti nel 1993.

ATTENZIONE
Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il **rigo A1**.

Questo quadro deve essere compilato:

a) da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;

b) dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata **corrisponde** a quella risultante dal catasto.
Se la coltura effettivamente praticata **non corrisponde** a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni".Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

I redditi così ottenuti vanno rivalutati:
del 37% (redditi dominicali);
del 32% (redditi agrari).

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario e non vanno pertanto dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore;
- i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione e riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel **Quadro L**.

■ COME SI COMPILA IL QUADRO A

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale va dichiarato compilando un singolo rigo del quadro.

Nelle **colonne 1 e 2**, indicare il reddito dominicale e agrario di ciascun terreno, rivalutati, rispettivamente, del 37 e del 32 per cento.

Nella **colonna 3**, per i seguenti casi particolari, indicare:
- il codice **1** per i terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone.
- il codice **2** in caso di mancata coltivazione;
- il codice **3** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;

In presenza di tali casi particolari vedere in Appendice la voce "Riduzione dei reddito dei terreni", contenente anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle colonne 4 e 5.
Nelle **colonne 4 e 5** indicare rispettivamente la quota di reddito dominicale ed agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.
In caso di conduzione associata, nella **colonna 5** deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente ed esibire a richiesta dell'ufficio, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.
Queste modalità di dichiarazione non devono essere seguite quando il fondo è condotto da società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ovvero da società di fatto, in quanto in tali casi il socio dovrà dichiarare la quota del reddito complessivo della società a lui spettante nell'apposito modello aggiuntivo 740/H.

Nel **rigo A12** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicali ed agrari dei terreni indicati nei righi da A2 ad A11.

Agli agricoltori obbligati alla installazione del registratore di cassa dal 1° gennaio 1993 compete un credito di imposta, da indicare nel **rigo N16** del quadro N, pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni di lire.

Le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel **rigo N17** del quadro N. Questi contributi non sono tassabili quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

19

QUADRO B - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI

Il quadro B va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1994 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In tali casi vanno indicati i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni; non vanno indicati i fabbricati ceduti nel 1993.

ATTENZIONE
Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il **rigo B1**.

Questo quadro deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 740

Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art 540 del Codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato

ATTENZIONE
I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a lire 50 000

Le persone che esercitano arti e professioni o attività di impresa devono indicare in questo quadro gli immobili posseduti, utilizzati "in modo promiscuo" per l'esercizio delle loro attività e per l'uso personale e familiare, non devono, invece, indicare gli immobili utilizzati esclusivamente per la loro attività

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es IACP, ex INCIS, ecc)

Non danno luogo a reddito dei fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate

- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, e quelle aventi caratteristiche di lusso, per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali",
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata,
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio,
- i fabbricati per i quali il contribuente è titolare della sola "nuda proprietà" o sui quali altri contribuenti esercitano il diritto di abitazione

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel **Quadro L**

■ COME SI COMPILA IL QUADRO B

Compilare un rigo per ogni unità immobiliare tenendo presente che per quelle che non hanno subito variazioni è sufficiente compilare solo la colonna 7

Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta In caso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice la voce "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico"

Nella **colonna 2** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno)

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore

Nella **colonna 3** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero).

Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso

La **colonna 4** va utilizzata se il fabbricato è dato in locazione indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone) L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa, quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare

Nella **colonna 5** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale (si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente),
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione"),
- **3** unità immobiliare locata,
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone,
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc) se iscritta in catasto con autonoma rendita,
- **6** unità immobiliare utilizzata in parte come abitazione principale e in parte come immobile strumentale,
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari

- **1** fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici, ed esclusi per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato),
- **2** fabbricati per i quali sono state sostenute spese per il contenimento dei consumi energetici per le quali si richiede la deduzione dal reddito complessivo, vedere in Appendice la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale"

Nella **colonna 7** va indicata la quota di reddito imponibile determinata come segue

Se il contribuente è l'unico proprietario per tutto l'anno nella colonna 7 indicare

- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo "Utilizzo" di col 5),
- l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di col 5),
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 4, se il fabbricato è locato (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col 5),
- l'importo di colonna 4, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col 5)

Se il contribuente non è l'unico proprietario o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso, in particolare

- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) diviso 365,
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso

Nel **rigo B12** riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da B2 a B11

◆ Deduzione per l'abitazione principale

Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze va sottratta una deduzione fino a 1 milione di lire

La deduzione, da indicare nel **rigo B13**, va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale ed alla quota di possesso **La deduzione non può essere superiore all'ammontare complessivo del reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze** A tal fine

sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).
La deduzione non compete ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.

Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale spetta secondo particolari modalità nei seguenti casi:
- nel corso dell'anno il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale;
- la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
- la quota e il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla quota e dal periodo di possesso delle relative pertinenze;
- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o professione;
- l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione.

In tali casi vedere in Appendice la voce "Deduzione per l'abitazione principale - casi particolari".

Nel **rigo B14** indicare la differenza tra l'importo indicato nel **rigo B12** e quello indicato nel **rigo B13**.

20 QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il **quadro C** va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati.
In Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.
Il quadro C è articolato in tre Sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che godono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda vanno dichiarati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni; nella terza vanno indicati i dati per il calcolo del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Se i righi del quadro non sono sufficienti ad indicare tutti i redditi posseduti, sommare i dati relativi ai redditi della stessa specie (pensioni, stipendi, ecc.) ed indicare gli importi così ottenuti nelle rispettive colonne.

■ SEZIONE I - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa Sezione vanno indicati, nei **righi da C1 a C4:**
- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comunemente erogate;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente;
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari e gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
- le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers).

ATTENZIONE
I lavoratori dipendenti, che hanno chiesto al datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante precedenti rapporti, devono indicare i dati risultanti dal Mod. 101 rilasciato dall'ultimo datore di lavoro.

Nella **colonna 2** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 del Mod. 101 o del Mod. 201).
Nella **colonna 3** indicare l'importo delle ritenute (punto 10 del Mod. 101 o del Mod. 201).

Nel **rigo C5** riportare il totale dei redditi e delle ritenute indicati nei righi da C1 a C4.

Nel **rigo C6** indicare il numero di giorni (365 per l'intero anno) compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro o di pensione che hanno dato diritto alle retribuzioni indicate nei righi precedenti e per i quali è stata concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, quali le mensilità aggiuntive, etc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
In particolare, se è stato compilato un solo rigo e il reddito è certificato dal Mod. 101 si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 11 dello stesso modello. Se il reddito è certificato dal Mod. 201 e la pensione è stata percepita per l'intero anno indicare 365, altrimenti si può fare riferimento al numero dei giorni indicato nelle Annotazioni di tale modello.
In presenza di più righi compilati, indicare nel **rigo C6** il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola.
In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'Inps o da altri enti e di borse di studio.

■ SEZIONE II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

In questa sezione, nei **righi da C7 a C9**, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (e le relative ritenute) e cioè:
- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposti dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità percepite per l'attività parlamentare, per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), e quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Nel rigo **C10** riportare il totale dei redditi e delle ritenute indicati nei righi da C7 a C9.

■ SEZIONE III - DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Nel **rigo C11** indicare:
- a **colonna 1** il totale degli importi indicati al punto 33 dei modelli 101 e/o 201;
- a **colonna 2** il totale degli importi indicati al punto 34 dei modelli 101.

21 QUADRO P - ONERI

Nel **quadro P** vanno indicati nella **sezione I** gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 27 per cento e nella **sezione II** gli oneri deducibili dal reddito complessivo. La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti dal dichiarante nel 1994 nell'interesse proprio e non sono stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Le spese mediche, i premi di

assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria sono detraibili anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico
Le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo P17** sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari compresi tra quelli elencati in Appendice alla voce "Familiari indicati nell'art 433 del codice civile"
Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico
I soci di società semplici hanno diritto di dedurre dal proprio reddito complessivo (ovvero di fruire della corrispondente detrazione di imposta in luogo della deduzione) alcuni degli oneri sostenuti dalla società nella proporzione stabilita dall'art 5 del Tuir Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici"

■ SEZIONE I - ONERI PER I QUALI E RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 27 PER CENTO

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 27 per cento

◆ Spese mediche

Nel **rigo P1** indicare le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo
Sono tali
- le spese per prestazioni chirurgiche,
- le spese sostenute per analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni,
- le spese per prestazioni specialistiche rese da medico specialista,
- le spese per l'acquisto (o l'affitto) di protesi sanitarie,
- le spese per i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti

Informazioni più dettagliate in merito sono contenute in Appendice alla voce "Spese mediche"

ATTENZIONE
Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo P1 anche le erogazioni, indicate al punto 12 del Mod 101, effettuate dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, a fronte di spese sanitarie

Nel **rigo P2** indicare le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede lire 500 mila Sono tali
- le prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica),
- i ricoveri e le degenze, quando queste ultime non siano collegate ad un'operazione chirurgica (per le prestazioni specialistiche rese nell'ambito della degenza spetta invece la detrazione per l'intero importo),
- i medicinali, compreso - in caso di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale - il ticket pagato

Va indicata soltanto la parte delle spese mediche che eccede lire 500 000 (ad esempio se sono state sostenute spese per un ammontare complessivo di lire 800 000 nel rigo P2 va indicato l'importo di lire 300 000)
Non vanno indicate nei righi P1 e P2 le spese mediche sostenute nel 1994 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto Si considerano invece rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 27 per cento, ovvero per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta)

ATTENZIONE
I contribuenti sono obbligati ad allegare la documentazione relativa a tutte le spese mediche indicate nei righi P1, P2 e nel successivo P17 ad eccezione degli importi relativi alle erogazioni effettuate dal datore di lavoro e indicate al punto 12 del Mod 101 In Appendice alla voce "Spese mediche" sono contenuti chiarimenti sul tipo di documentazione da allegare anche per le eventuali spese mediche sostenute all'estero

◆ Interessi passivi

Vanno indicate esclusivamente le somme pagate nell'anno 1994 indipendentemente dalla scadenza della rata

Nel **rigo P3** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale
Per i contratti di mutuo stipulati dal **1° gennaio 1993:**
- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo,
- la detrazione si calcola su un importo massimo di 7 milioni di lire In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo relativi all'acquisto dello stesso immobile il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla propria abitazione principale possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno),
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale Il diritto alla detrazione non si perde se la variazione della abitazione principale dipende da trasferimento per motivi di lavoro,
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della Unione europea

Per i contratti di mutuo stipulati **anteriormente al 1993:**
- la detrazione si calcola su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell'anno il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro

Nel **rigo P4** indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993

ATTENZIONE
Se l'ammontare di rigo P3 è maggiore o uguale a 4 milioni di lire, nel rigo P4 non può essere indicato alcun importo Se, invece, l'importo di rigo P3 è inferiore a 4 milioni di lire, la somma degli importi indicati nei righi P3 e P4 non può superare lire 4 milioni

Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo P3) L 5 000 000, interessi passivi relativi a residenza secondaria L 2 000 000, nel rigo P4 non va indicato alcun importo

Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo P3) L 2 500 000, interessi passivi relativi a residenza secondaria L 2 000 000, nel rigo P4 indicare L 1 500 000

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo P3)
Nel rigo P3 o nel rigo P4 vanno anche indicate le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari ancora indivisi
Ai fini della detraibilità delle somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento al momento dell'assegnazione dell'alloggio anziché a quello dell'acquisto
In caso di accollo di mutuo avvenuto successivamente al 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo, in questi casi per data di

stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1° gennaio 1993, permane il diritto a godere della detrazione spettante, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimasti invariati le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.
Tra gli oneri accessori da indicare nel rigo P3 o nel rigo P4 sono comprese anche le somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta.
Non sono detraibili gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad es.: per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad es.: per l'acquisto di una residenza secondaria);
- aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.

Non sono comunque detraibili gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
In caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ognuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile imputarsi la quota dell'altro, anche se fiscalmente a carico.

Nel **rigo P5** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti o mutui agrari di ogni specie per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

◆ Premi di assicurazione

Nel **rigo P6** vanno indicati i premi di assicurazione sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a lire **2.500.000**.
La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.
Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria, il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

ATTENZIONE
Vanno comprese nell'importo da indicare in tale rigo anche le erogazioni per premi di assicurazioni versati dal datore di lavoro indicate al punto 13 del Mod. 101.

◆ Contributi per previdenza complementare

Nel **rigo P7** indicare i contributi versati ai fondi pensione previsti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, indicati nel punto 14 del Mod. 101.
La somma degli importi indicati nei righi P6 e P7 non può risultare superiore all'importo di lire 2.500.000. Tale limite è elevato a lire 3.000.000 solo se nel rigo P7 è indicato un importo non inferiore a 500.000 lire.

Esempio 1: Contributi volontari (rigo P6) L. 2.500.000; contributi per previdenza complementare L. 300.000; nel rigo P7 non va indicato alcun importo.

Esempio 2: Contributi volontari (rigo P6) L. 2.500.000; contributi per previdenza complementare L. 600.000; nel rigo P7 indicare L. 500.000.

◆ Spese funebri

Nel **rigo P8** vanno indicate le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile" e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a 1.000.000 di lire.

◆ Spese di istruzione

Nel **rigo P9** vanno indicate le spese sostenute nel 1994, anche se riferibili a più anni, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali.

◆ Altri oneri detraibili

Nel **rigo P10** vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righi della sezione I (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo).
In Appendice, alla voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione", sono contenute informazioni sugli oneri in questione.

Nel **rigo P11** va indicato il totale degli importi indicati nei righi da P1 a P10 sul quale determinare la detrazione.

■ SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione vanno indicati gli oneri per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo.

◆ Contributi obbligatori

Nel **rigo P12** vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali versati a seguito di disposizioni imperative di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette. Rientrano in questa voce anche i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1994 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (c.d. "tassa sulla salute"), esclusi quelli trattenuti direttamente dal datore di lavoro.
In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempreché la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati.

◆ Contributi alle Comunità ebraiche

Nel **rigo P13** vanno indicati i contributi annuali versati, ai sensi dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, alle Comunità ebraiche dai propri appartenenti, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati. Tali contributi sono deducibili fino a concorrenza del 10 per cento del reddito complessivo di rigo N1 e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire **7.500.000**. I contribuenti interessati devono conservare l'attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure la quietanza liberatoria rilasciata dalla Comunità ebraica di appartenenza.

◆ Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo P14** vanno indicate le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, e cioè:
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese.

Ciascuna delle predette erogazioni è deducibile fino ad un importo di **2.000.000** di lire.
I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

◆ Deduzione per il piano energetico nazionale

Nel **rigo P15** vanno indicate le spese sostenute per gli interventi atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici.
In Appendice alla voce "Deduzione per il piano energetico nazionale" sono contenute informazioni in merito al limite e alle modalità previsti per fruire della deduzione.

◆ Contributi per i Paesi in via di sviluppo

Nel **rigo P16** vanno indicati i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo di rigo N1.
I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

◆ Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap

Nel **rigo P17** va indicata la parte che eccede le 500 000 lire delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dalle persone handicappate.

ATTENZIONE
Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie e per i mezzi di deambulazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I al rigo P1.

◆ Altri oneri deducibili

Nel **rigo P18** vanno indicati tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti righi (in particolare 50 per cento delle imposte arretrate, assegni periodici corrisposti al coniuge, rendite, vitalizi ed assegni alimentari, canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili, indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento, versamenti effettuati a favore delle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione).
In Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili", sono contenute informazioni sugli oneri in questione.
Nel **rigo P19** va indicato il totale degli importi indicati nei righi da P12 a P18 da riportare nel **Quadro N al rigo N4**.

QUADRO N - IRPEF

Indicare al **rigo N1** il reddito complessivo ottenuto sommando i redditi risultanti dai vari quadri del Modello base e degli eventuali modelli aggiuntivi. A tale scopo può essere utilizzato lo schema di calcolo dell'Irpef riportato in allegato.

ATTENZIONE
Se dall'attività di lavoro autonomo o di impresa sono derivate perdite, il loro ammontare, da indicare nel riepilogo con il segno meno, va sottratto dall'importo degli altri redditi.
I redditi del Quadro M vanno sommati solo se il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria.
Se il totale delle perdite è superiore al totale dei redditi la differenza da indicare al rigo N1 deve essere preceduta dal segno meno.

Il **rigo N2** deve essere compilato solo da coloro che vantano crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri **F, G, H, I e M**.

Il **rigo N3** deve essere compilato solo dai contribuenti che possiedono perdite d'impresa a contabilità ordinaria degli anni precedenti da portare in diminuzione dal reddito complessivo. L'ammontare delle perdite da indicare deve essere rilevato nell'apposito prospetto della dichiarazione presentata nel 1994, tenendo presente che l'importo di rigo N3 non può essere superiore alla somma dei righi N1 e N2.

Nel **rigo N4** riportare l'importo di rigo **P19** del quadro P.

Nel **rigo N5**, in assenza di crediti di imposta sui dividendi (rigo N2) e di eccedenza di perdite di impresa (rigo N3), indicare la differenza fra l'importo del reddito complessivo di **rigo N1** e l'importo degli oneri deducibili di **rigo N4** (negli altri casi indicare la differenza tra la somma degli importi dei **righi N1 e N2** e la somma degli importi dei **righi N3 e N4**).

ATTENZIONE
Il reddito imponibile non può essere negativo, se l'importo di rigo N5 risulta minore di zero indicare zero ai righi N5, N6 ed N14 e proseguire nell'indicazione degli altri dati.

■ COME SI CALCOLA L'IMPOSTA

Al **rigo N6** va indicata l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di **rigo N5**, che va calcolata applicando agli scaglioni di reddito le aliquote previste per ciascuno di essi. Per il calcolo vedere la **Tabella C** ovvero utilizzare il metodo pratico riportato in Appendice alla voce "Metodo pratico per il calcolo dell'Irpef".

■ DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Nei **righi N7, N8 e N9** indicare le detrazioni per familiari a carico (familiari che nel 1994 hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a L. 5 300 000). L'importo delle detrazioni va rapportato ai mesi dell'anno per i quali i familiari sono rimasti a carico (ad es. per un figlio nato il 27 luglio 1994 la detrazione spetta per 6 mesi).

La detrazione non spetta neppure in parte se nel corso dell'anno il reddito del familiare ha superato il limite di L. 5 300 000.

ATTENZIONE
Non possono essere considerati a carico coloro che hanno chiesto di usufruire del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.

• CONIUGE A CARICO

La detrazione per coniuge a carico è di L. 791 588 per l'intero anno (nel **rigo N7** indicare l'importo arrotondato pari a L. 792 000). In caso di matrimonio, decesso, separazione, divorzio o annullamento del matrimonio nel corso dell'anno la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico (ad es. in caso di matrimonio avvenuto nel mese di aprile la detrazione da indicare al rigo N7 è pari ai 9/12 di L. 791 588 = L. 593 691 arrotondate a L. 594 000).

ATTENZIONE
La detrazione spetta a favore di uno soltanto dei coniugi, anche nel caso in cui entrambi possiedono redditi di ammontare non superiore a L. 5 300 000.

• FIGLI A CARICO

La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati) spetta in uguale misura a entrambi i genitori, anche se sono separati.
La detrazione per figli a carico spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nelle ipotesi descritte in Appendice alla voce "Detrazione per figli a carico".
Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando l'altro genitore manca (perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato e negli altri casi descritti in Appendice alla voce "Detrazione per figli a carico".

Tabella C - Calcolo dell'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a lire 7 200 000	10	10% sull'intero importo
da lire 7 200 001 a lire 14 400 000	22	720 000 + 22% parte eccedente 7 200 000
da lire 14 400 001 a lire 30 000 000	27	2 304 000 + 27% parte eccedente 14 400 000
da lire 30 000 001 a lire 60 000 000	34	6 516 000 + 34% parte eccedente 30 000 000
da lire 60.000 001 a lire 150 000 000	41	16 716 000 + 41% parte eccedente 60 000 000
da lire 150 000 001 a lire 300 000 000	46	53.616 000 + 46% parte eccedente 150 000 000
oltre lire 300 000 000	51	122 616 000 + 51% parte eccedente 300 000 000

Nel **rigo N8** indicare l'importo rilevato nella **Tabella D.** Se un figlio risulta a carico per una sola parte dell'anno la detrazione va proporzionalmente ridotta (ad es. per un figlio nato ad ottobre 1994 e a carico di entrambi i genitori la detrazione da indicare al rigo N8 è pari a 3/12 di L. 91.438 = L. 22.859 arrotondate a L. 23.000).

• ALTRI FAMILIARI A CARICO

Nel **rigo N9** indicare l'importo della detrazione per gli altri familiari a carico, pari a L. 126.445 per ciascuno di essi. Se più contribuenti hanno l'obbligo del mantenimento la detrazione va ripartita tra gli obbligati proporzionalmente all'onere sostenuto (ad es. per i figli maggiorenni non dediti allo studio o al tirocinio gratuito, a carico di entrambi i genitori per l'intero anno, spetta una detrazione di L. 63.222 per ciascun genitore; importo arrotondato L. 63.000).

■ DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi dichiarati nel **Quadro C Sez. I**.
Nel **rigo N10** indicare l'importo totale di tali detrazioni rilevandolo dalla **Tabella E**, nella quale è riportato l'ammontare complessivo della detrazione e della ulteriore detrazione per lavoro dipendente spettante per l'intero anno.
Se il periodo di lavoro o di pensione nell'anno è inferiore a 365 giorni, la detrazione va ridotta in relazione al numero di giorni indicato al rigo C6 del quadro C (ad es. per un periodo di lavoro nell'anno di 200 giorni e un reddito di lavoro dipendente di L. 20.000.000, la detrazione da indicare al rigo N10 è pari a L. 759.715 x 200/365 = L. 416.282 arrotondate a L. 416.000).

■ DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA

La detrazione per lavoro autonomo e/o impresa spetta per i soli redditi dichiarati nel **Quadro E**, nel **Quadro G** e nel **Quadro H** (escluse le partecipazioni in imprese a contabilità ordinaria).
Nel **rigo N11** indicare l'importo della detrazione rilevandolo dalla **Tabella F**.

ATTENZIONE
In caso di contemporanea presenza di redditi di lavoro autonomo e/o impresa e di redditi di lavoro dipendente o di pensione le detrazioni non sono cumulabili; il contribuente deve quindi compilare o il rigo N10 o il rigo N11.

■ DETRAZIONE IN LUOGO DEGLI ONERI

Nel **rigo N12** indicare l'importo della detrazione per gli oneri indicati al rigo P11 del Quadro P.
La detrazione è pari al **27 per cento** dell'importo di **rigo P11**.

Nel rigo **N13** indicare la somma degli importi dei righi **N7, N8, N9, N10, N11 e N12**.

Nel **rigo N14** indicare la differenza tra l'importo di **rigo N6** e quello di rigo **N13**. Se l'importo di rigo N13 è maggiore di quello di rigo N6, nel rigo N14 indicare zero.

ATTENZIONE
Nel caso di dichiarazione congiunta l'imposta Irpef è unica. I righi da N15 a N25, contenuti solo nel modello base del dichiarante, devono essere compilati sommando i dati sia del dichiarante che del coniuge dichiarante.

Nel **rigo N15** indicare la somma degli importi di **rigo N14** del dichiarante e del coniuge dichiarante.

Nel **rigo N16** indicare la somma dei crediti di imposta del dichiarante e del coniuge dichiarante diversi da quelli da indicare al rigo N19, quali i crediti d'imposta sui dividendi, quelli per i registratori di cassa e quelli per le imposte pagate all'estero. Chiarimenti in ordine alle modalità di determinazione del credito per imposte pagate all'estero sono riportati in Appendice alla voce "Credito per le imposte pagate all'estero".

ATTENZIONE
Se il contribuente ha percepito utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina dell'articolo 96-bis del Tuir (c.d. "dividendi comunitari") prima di compilare il rigo N16 consultare in Appendice la voce "Dividendi comunitari".

Nel **rigo N17** indicare la somma delle ritenute del dichiarante e del coniuge dichiarante. Se il contribuente ha solo redditi di lavoro dipendente e/o terreni e fabbricati, l'importo da indicare è direttamente rilevabile dalle ritenute indicate nel **Quadro C**. In tutti gli altri casi utilizzare lo schema di calcolo dell'Irpef riportato in allegato alle presenti istruzioni.

Nel **rigo N18** indicare la differenza tra l'importo di rigo **N15** e gli importi dei righi **N16 e N17**. Se la somma degli importi dei righi N16 e N17 è maggiore dell'importo di rigo N15, nel rigo N18 indicare la differenza tra la predetta somma e l'importo di rigo N15, preceduta dal segno meno.

Nel **rigo N19** indicare il credito di imposta utilizzato per il pagamento dell'Irpef dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi,

Tabella D - Detrazioni per figli a carico

Figli a carico		Figli a carico in mancanza del coniuge	
per 1 figlio	L. 91.438	per 1 figlio	L. 791.588
per 2 figli	L. 182.875	per 2 figli (compreso il primo)	L. 974.463
per 3 figli	L. 274.313	per 3 figli (compreso il primo)	L. 1.157.339
per 4 figli	L. 365.750	per 4 figli (compreso il primo)	L. 1.340.213
per 5 figli	L. 457.188	per 5 figli (compreso il primo)	L. 1.523.089
per 6 figli	L. 548.625	per 6 figli (compreso il primo)	L. 1.705.983
per 7 figli	L. 640.063	per 7 figli (compreso il primo)	L. 1.888.839
per 8 figli	L. 731.500	per 8 figli (compreso il primo)	L. 2.071.713
per ogni altro figlio	L. 91.438	per ogni altro figlio	L. 182.876

Tabella E - Detrazioni per lavoro dipendente

Reddito di lavoro dipendente		
fino a L. 14.500.000		L. 996.930
oltre L. 14.500.000	e fino a L. 14.600.000	L. 960.440
oltre L. 14.600.000	e fino a L. 14.700.000	L. 887.430
oltre L. 14.700.000	e fino a L. 14.825.000	L. 805.305
oltre L. 14.825.000		L. 759.715

Tabella F - Detrazioni per lavoro autonomo e/o impresa

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		
fino a L. 7.900.000		L. 197.505
oltre L. 7.900.000	e fino a L. 8.000.000	L. 156.750
oltre L. 8.000.000	e fino a L. 8.200.000	L. 75.240
oltre L. 8.200.000		L. 0

dalle piccole e medie imprese, dalle imprese di distribuzione di carburanti, dalle imprese venditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici, dalle imprese operanti nei bacini minerari, dagli esercenti servizio taxi e noleggio, nonché il credito di imposta ("premio di assunzione") utilizzato dalle imprese e dai professionisti che hanno incrementato la base occupazionale dei dipendenti Per la determinazione del credito di imposta nelle ipotesi sopra indicate, consultare le istruzioni al **Quadro U**

Nel **rigo N20** indicare l'importo dell'eccedenza Irpef che il contribuente, nella precedente dichiarazione, ha scelto di portare in diminuzione dall'imposta dovuta per la dichiarazione di quest'anno (rigo N24 del Mod 740/94) I contribuenti che nel 1994 si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e per i quali il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Mod 730-3 possono indicare nel rigo N20 il credito non rimborsato (punto 31 del Mod 101 o importo indicato nelle annotazioni del Mod 201) Per ulteriori informazioni vedere in Appendice "Credito risultante dal Mod 730 non rimborsato dal sostituto d'imposta"
Se il contribuente vanta dalla precedente dichiarazione una eccedenza Ilor (rigo O10 del Mod 740/94) e non possiede quest'anno redditi soggetti ad Ilor indicare, nel rigo N20, la somma delle eccedenze Irpef ed Ilor

ATTENZIONE
Il contribuente che possiede redditi soggetti ad Ilor ed intende effettuare la compensazione tra le imposte a debito e le imposte a credito o ha già utilizzato le imposte a credito in sede di versamento dell'acconto, prima di proseguire la compilazione del Quadro N deve consultare in Appendice la voce "Compensazione delle imposte a debito e a credito"

Nel **rigo N21** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuato a maggio o giugno dello scorso anno, nel **rigo N22** l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1994 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per il ritardato versamento

I contribuenti che per l'anno precedente hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta devono indicare
- gli importi trattenuti da quest'ultimo nei righi **N21 e N22**,
- la sigla "**Mod. 730**" nello spazio riservato al codice

Se il dichiarante e il coniuge dichiarante hanno effettuato versamenti di acconto distinti, al **rigo N21** indicare la somma degli importi versati a titolo di prima rata e al **rigo N22** la somma degli importi versati a titolo di seconda rata, se i versamenti di ciascuna rata sono stati eseguiti in date diverse, indicare gli estremi dell'ultimo versamento effettuato In caso di versamento integrativo di altro precedente, sommare i due importi e indicare i dati relativi all'ultimo versamento
In Appendice sotto la voce "Dichiarazione presentata separatamente" sono contenute informazioni per la separazione della eccedenza Irpef risultante dalla precedente dichiarazione congiunta e dei versamenti effettuati congiuntamente dai coniugi che quest'anno presentano separate dichiarazioni dei redditi

Se l'importo di rigo N18 è negativo deve essere sommato a quello dei righi N19, N20, N21 e N22 e il totale riportato al **rigo N24** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione) oppure al **rigo N25** (se intende richiederne il rimborso)
L'imposta non è rimborsabile se non supera L 20 000

Se l'importo di rigo N18 è maggiore della somma degli importi dei righi N19, N20, N21 e N22, riportare la differenza tra l'importo di rigo N18 e tale somma nel **rigo N23** insieme agli estremi del versamento
L'imposta non è dovuta se non supera L 20 000

Se invece l'importo del rigo N18 è minore della somma degli importi dei righi N19, N20, N21 e N22, riportare la differenza tra tale somma e l'importo del rigo N18 al **rigo N24** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione) oppure al **rigo N25** (se intende, richiederne il rimborso)
L'imposta non è rimborsabile se non supera L 20 000

ATTENZIONE
Se il contribuente intende utilizzare il credito Irpef per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e richiedere il rimborso dell'importo residuo deve indicare nel rigo N24 l'importo da utilizzare per gli acconti e nel rigo N25 l'importo residuo di cui chiede il rimborso

Per le modalità di calcolo degli acconti dovuti per il 1995 vedere in Appendice la voce "Acconti delle imposte e del Cssn dovuti per i redditi del 1995"

QUADRO O - ILOR

Nel **rigo O1** indicare il totale dei redditi soggetti all'Ilor, ottenuti sommando i singoli redditi indicati nei vari quadri del modello di dichiarazione, i quali non possono in alcun caso essere negativi
Si ricorda che non sono più soggetti ad Ilor i redditi dei terreni e dei fabbricati

Nel **rigo O2** indicare il totale delle deduzioni spettanti ai fini dell'Ilor le quali **non possono mai superare i relativi redditi**

Nel **rigo O3** indicare la differenza tra l'importo di **rigo O1** e l'importo di **rigo O2**
Nel **rigo O4** va indicata l'imposta dovuta, calcolata con l'aliquota del **16,2 per cento** dell'importo del **rigo O3**

Nel **rigo O5** indicare il credito d'imposta utilizzato per il pagamento dell'Ilor dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, dalle piccole e medie imprese, dalle imprese di distribuzione di carburanti, dalle imprese venditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici, dalle imprese operanti nei bacini minerari, dagli esercenti servizio taxi e noleggio, nonché il credito di imposta ("premio di assunzione) utilizzato dalle imprese e dai professionisti che hanno incrementato la base occupazionale dei dipendenti Per la determinazione del credito di imposta nelle ipotesi sopra indicate, consultare le istruzioni al **Quadro U.**

Nel **rigo O6** indicare l'importo dell'eccedenza Ilor che il contribuente, nella precedente dichiarazione, ha scelto di portare in diminuzione dall'imposta dovuta per la dichiarazione di quest'anno (rigo O10 del Mod 740/94)

ATTENZIONE
Se il contribuente vanta dalla precedente dichiarazione una eccedenza Irpef e intende effettuare la compensazione tra le imposte a debito e le imposte a credito o ha già utilizzato le imposte a credito in sede di versamento dell'acconto, prima di proseguire la compilazione del Quadro O, deve consultare in Appendice la voce "Compensazione delle imposte a debito e a credito"

Nel **rigo O7** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuato a maggio o a giugno dello scorso anno, nel **rigo O8** l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1994 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per il ritardato versamento

Se l'importo di **rigo O4** è maggiore della somma degli importi dei **righi O5, O6, O7 e O8** riportare la differenza tra l'importo di **rigo O4** e tale somma al **rigo O9**, insieme agli estremi del versamento
L'imposta non è dovuta se non supera L 20 000
Se invece l'importo del **rigo O4 è minore della somma degli importi dei righi O5, O6, O7 e O8** riportare la differenza tra tale somma e l'importo del **rigo O4** al **rigo O10** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione) oppure al **rigo O11** (se intende richiederne il rimborso)
L'imposta non è rimborsabile se non supera L 20 000

ATTENZIONE
Se il contribuente intende utilizzare il credito Ilor per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e richiedere il rimborso del credito residuo, deve indicare nel **rigo O10** l'importo da utilizzare per gli acconti e nel **rigo O11** l'importo residuo di cui chiede il rimborso

Per le modalità di calcolo degli acconti dovuti per il 1995 vedere in Appendice la voce "Acconti delle imposte e del Cssn dovuti per i redditi del 1995"

24

QUADRO V - CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il quadro V va compilato per determinare il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, che deve essere versato negli stessi termini e con le stesse modalità dell'Irpef.

Devono compilare questo quadro:
- i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di altri redditi oltre quelli di lavoro dipendente e di pensione;
- gli artigiani e gli esercenti attività commerciali;
- gli esercenti arti e professioni;
- i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- i contribuenti non tenuti all'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza, per i quali la partecipazione contributiva all'assistenza è regolata dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (cosiddetti cittadini non mutuati, ad esempio: titolari di soli redditi di partecipazione o di capitale, ereditieri e casalinghe con redditi propri e non a carico previdenziale di altri soggetti);
- i cittadini stranieri residenti iscritti obbligatoriamente all'assicurazione al Servizio Sanitario Nazionale.

Non devono compilare questo quadro:
- i contribuenti che hanno un reddito complessivo lordo (rigo N1) pari o inferiore a zero;
- i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso unicamente di redditi di terreni, di fabbricati e di capitale di importo complessivo non superiore a lire 4.000.000;
- i lavoratori dipendenti e pensionati, in possesso di altri redditi, il cui imponibile ai fini del Cssn indicato al rigo C11 colonna 1 è superiore o uguale a lire 150.000.000;
- i contribuenti in possesso solo di redditi già assoggettati al contributo;
- gli stranieri residenti in Italia, ma iscritti facoltativamente all'assicurazione al Servizio Sanitario Nazionale.

I contribuenti previdenzialmente a carico di altri devono indicare nel quadro V soltanto il codice fiscale del familiare del quale sono a carico; se presentano dichiarazione congiunta con il coniuge del quale sono previdenzialmente a carico non devono indicare neanche tale dato (per la verifica delle condizioni per il riconoscimento di familiare previdenzialmente a carico, vedere la **Tabella G** sottostante).

Tabella G - Condizioni per il riconoscimento di familiare previdenzialmente a carico

CATEGORIE DI FAMILIARI	ETA	LIMITI DI REDDITO ANNUO PER IL 1994	ALTRE CONDIZIONI
FIGLI ED EQUIPARATI	• fino al 18° anno • fino al 21° anno se studente o apprendista • fino al 26° anno se studente universitario nei limiti del corso legale di laurea • senza limiti di età se permanentemente inabile al lavoro	• per ciascun figlio L. 10.239.600	• figli per i quali il capo famiglia provvede abitualmente al loro mantenimento.
CONIUGE		• L. 10.239.600	• anche se separato legalmente, purché il contribuente sia obbligato a corrispondere un assegno alimentare • per il coniuge divorziato, fino alla data di annotazione della sentenza sui registri dello stato civile
GENITORI ED EQUIPARATI	• superiore ai 60 anni (uomo) • superiore ai 55 anni (donna) • oppure invalido permanentemente al lavoro	• per un genitore L. 10.239.600 • per entrambi i genitori L. 17.918.600	• quando il contribuente concorre al mantenimento in maniera continuativa ed in misura sufficiente
FRATELLI SORELLE NIPOTI	• fino al 18° anno • fino al 21° anno se studente o apprendista • fino al 26° anno se studente universitario nei limiti del corso legale di laurea • senza limiti di età se permanentemente inabile al lavoro	• per ciascun familiare L. 10.239.600	• a condizione che non siano mantenuti dai rispettivi genitori • in caso di morte, invalidità permanente al lavoro, disoccupazione non indennizzata o abbandono del loro padre, • che il contribuente provveda abitualmente al loro mantenimento

ATTENZIONE
I contribuenti iscritti obbligatoriamente negli elenchi degli artigiani e dei commercianti o negli albi dei liberi professionisti e i lavoratori dipendenti non possono mai essere considerati previdenzialmente a carico.
Si ricorda che nei limiti di reddito per essere considerati previdenzialmente a carico non rientrano le pensioni di guerra, gli assegni e le indennità per causa di guerra, gli assegni per decorazioni al valore militare, le indennità di accompagnamento concesse, ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili. Inoltre dai redditi dei figli vanno escluse le pensioni concesse ai ciechi civili, le borse di studio e gli assegni di studio.

Il contributo deve essere determinato con riferimento al reddito complessivo lordo ai fini dell'Irpef relativo all'anno al quale il contributo stesso si riferisce.
Sono esclusi dalla base imponibile del contributo, oltre ai redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef (redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ed emolumenti che non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali), i seguenti altri redditi:

- redditi già assoggettati al contributo quali i redditi di lavoro dipendente e i trattamenti pensionistici, comprese le somme percepite a titolo di arretrato, e i compensi erogati da terzi, per i quali il contributo dovuto non è determinato in sede di dichiarazione dei redditi (vedi circolare n. 9/XI/107850 del 14 febbraio 1995 del ministero del tesoro);
- redditi di lavoro dipendente e di pensione di fonte estera;
- pensioni di importo complessivo non superiori a 18 milioni di lire;
- redditi dominicali ed agrari, redditi di fabbricati e di capitale per la parte di importo complessivo non superiore a lire 4.000.000; tale franchigia non spetta ai cittadini "non mutuati";
- assegni alimentari corrisposti al coniuge separato o divorziato quando questi continua ad essere previdenzialmente a carico (al riguardo vedi la **Tabella G**).

ATTENZIONE
La franchigia di L. 4.000.000 spetta interamente a coloro che sono iscritti a forme obbligatorie di previdenza anche per una parte dell'anno. Il diritto alla franchigia può spettare anche in assenza dell'obbligo di dichiarare il reddito di lavoro dipendente, come nel caso di titolari di pensioni sociali o di altre indennità esenti dall'Irpef ai sensi della vigente normativa, di dipendenti dello Stato Vaticano, delle ambasciate o di organizzazioni internazionali i cui redditi di lavoro dipendente non concorrono alla base imponibile dell'Irpef; tali contribuenti devono dichiarare di trovarsi nelle suddette condizioni nell'apposito spazio relativo alle Annotazioni. Al contrario, il diritto alla franchigia non sussiste per i soggetti non iscritti a forme obbligatorie di previdenza che hanno percepito, ad esempio, in qualità di eredi, redditi di lavoro dipendente che ai fini fiscali mantengono la qualificazione che avrebbero avuto se fossero stati percepiti dal defunto

Sono esclusi altresì dalla base imponibile del contributo, indipendentemente dalla loro rilevanza a fini fiscali, i redditi derivanti da prestazioni previdenziali e assistenziali quali ad esempio indennità di malattia, maternità e per congedo matrimoniale, integrazioni salariali, trattamento speciale di disoccupazione e mobilità, assegni corrisposti ai donatori di sangue, somme corrisposte dalla cassa marittima e dalla cassa edile Tali redditi, non compresi nell'ammontare del reddito imponibile assoggettato al Cssn indicato nella certificazione del sostituto d'imposta non devono essere dichiarati nel quadro V
Inoltre, sono irrilevanti ai fini del Cssn il reddito d'impresa e quello di lavoro autonomo dei soggetti che si sono avvalsi del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive (art 1 del D L 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla L 3 agosto 1994, n 489)

ATTENZIONE
Per calcolare il contributo occorre determinare le fasce di reddito imponibile da assoggettare alle aliquote fissate per la contribuzione per i redditi imponibili fino a 40 000 000 di lire si applica l'aliquota del 5,6 per cento, oltre tale reddito e fino a 150 000 000 di lire, l'aliquota del 4,6 per cento A tale scopo è necessario ricostruire l'imponibile tenendo conto anche dei redditi già assoggettati alla contribuzione al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali

Si ricorda che è ridotta al 50 per cento la quota di contributo relativa ai redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al D P R 29 settembre 1973, n 601 e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art 15 della legge 27 dicembre 1977, n 984

■ COME SI CALCOLA IL REDDITO IMPONIBILE

Se il contribuente rientra nella categoria dei cosiddetti "non mutuati", cioè non è iscritto a forme obbligatorie di previdenza, l'imponibile ai fini del contributo da indicare al rigo **V1** e pari all'importo di rigo **N1**, se quest'ultimo e superiore a 150 milioni di lire, nel rigo **V1** vanno indicati 150 milioni
Negli altri casi, per determinare il reddito imponibile da assoggettare al Cssn, occorre calcolare la differenza tra il reddito complessivo ai fini Irpef, aumentato per i lavoratori dipendenti e i pensionati dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi dal reddito complessivo Irpef), e il totale, fino a un massimo di 4 milioni di lire, dei redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale Da tale differenza, eventualmente abbattuta a 150 milioni se superiore a questo importo, vanno sottratti i redditi già assoggettati al contributo (imponibile di lavoro dipendente assoggettato al Cssn indicato alla colonna 1 del rigo C11, redditi diversi da quelli di lavoro dipendente comunque già assoggettati, anche se in forma forfetaria, quali ad esempio quelli percepiti dai lavoratori autonomi dello spettacolo, compensi corrisposti da terzi e non ancora assoggettati, indicati a colonna 2 del rigo C11)

Per calcolare il reddito imponibile può essere utilizzato l'apposito schema riportato in allegato alle presenti istruzioni, che può, essere conservato come propria documentazione

■ COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

Se non si possiedono redditi già assoggettati al contributo e l'imponibile di rigo V1 non supera lire 40 milioni, il contributo dovuto da indicare al **rigo V2** è pari al 5,6 per cento dell'importo di rigo V1 Se l'imponibile di rigo V1 supera lire 40 milioni, calcolare il 5,6 per cento dei primi 40 milioni e il 4,6 per cento dell'importo residuo, il contributo dovuto da indicare al **rigo V2** è dato dalla somma dei due importi così calcolati

Se si possiedono redditi già assoggettati al contributo e questi superano lire 40 milioni, il contributo dovuto da indicare al **rigo V2** è pari al 4,6 per cento dell'importo di rigo V1
Se i redditi già assoggettati non superano lire 40 milioni

- calcolare il 5,6 per cento del minore importo tra l'imponibile di rigo V1 e la differenza tra 40 milioni e l'importo dei redditi già assoggettati,
- calcolare il 4,6 per cento dell'importo residuo dell'imponibile indicato **al rigo V1**

Il contributo dovuto da indicare al **rigo V2** è dato dalla somma dei due importi così determinati

Anche per calcolare il contributo dovuto può essere utilizzato lo schema riportato in allegato alle presenti istruzioni

Al **rigo V3** indicare l'eventuale credito risultante dalla precedente dichiarazione (rigo V7 del mod 740 del 1994) I contribuenti che nel 1994 si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e per i quali il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Mod 730-3 possono indicare nel rigo V3 il credito non rimborsato (punto 32 del modello 101 o importo indicato nelle Annotazioni del modello 201) Per ulteriori informazioni vedere in Appendice "Credito risultante dal Mod 730 non rimborsato dal sostituto d'imposta"

Al **rigo V4** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuata a maggio o a giugno dello scorso anno, al **rigo V5** l'importo del versamento relativo alla seconda rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1994 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposto a titolo di sanzione per il ritardato versamento

I contribuenti che nell'anno 1994 hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta devono indicare
- gli importi trattenuti da quest'ultimo nei **righi V4 e V5**,
- la sigla **"Mod. 730"** nel relativo spazio riservato al codice

In caso di versamento integrativo di altro precedente, sommare i due importi e indicare i dati relativi all'ultimo versamento

Al **rigo V6** indicare la differenza tra l'importo di rigo V2 e la somma degli importi dei righi V3, V4 e V5, insieme agli estremi del versamento
Il contributo non è dovuto se l'importo non è superiore a L 20 000

Se l'importo di rigo V2 è minore della somma degli importi dei righi V3, V4 e V5, indicare la differenza tra tale somma e l'importo di rigo V2 al **rigo V7** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione del contributo dovuto per la successiva dichiarazione) oppure al **rigo V8** (se intende richiederne il rimborso)
Il contributo non è rimborsabile se l'importo non e superiore a lire 20 000

ATTENZIONE
Se il contribuente intende utilizzare il credito del contributo per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e chiedere il rimborso del credito residuo, deve indicare al rigo V7 l'importo da utilizzare per gli acconti ed al rigo V8 l'importo residuo del contributo di cui si chiede il rimborso

Per le modalità di calcolo degli acconti dovuti per il 1995 vedere in Appendice la voce "Acconti delle imposte e del Cssn dovuti per i redditi del 1995"

PROSPETTO DELLE PERDITE D'IMPRESA A CONTABILITA' ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

Vedere in Appendice la voce "Perdite d'impresa a contabilità ordinaria"

TRIBUTO STRAORDINARIO

Indicare, nell'apposito spazio, l'importo e gli estremi di versamento del tributo straordinario istituito per l'anno 1994 dall'art 11 del D L 19 dicembre 1994, n 691, recante Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"
Sono tenuti al versamento del tributo i contribuenti in possesso di un reddito complessivo lordo ai fini dell'Irpef di importo superiore a lire 100 milioni, anche se esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
Per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce «Tributo straordinario»

Nessuna indicazione deve essere fornita dai contribuenti esonerati dal predetto pagamento

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 740

Abbreviazioni

Art.: Articolo
Caaf: Centro autorizzato di assistenza fiscale
C.c.: Codice civile
Cssn: Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
D.L.: Decreto legge
D.M.: Decreto Ministeriale
D.P.C.M.: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica
GEIE: Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U.: Gazzetta Ufficiale
Ici: Imposta comunale sugli immobili
Iciap: Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
Ilor: Imposta locale sui redditi
Invim: Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
Irpef: Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg: Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva: Imposta sul valore aggiunto
Lett.: Lettera
Mod.: Modello
Tosap: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tuir: Testo unico delle imposte sui redditi
UE: Unione Europea

■ Accettazione dell'eredità giacente

In base all'articolo 19, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'erede che ha accettato l'eredità, se in precedenza è stato nominato un curatore dell'eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, deve allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione un prospetto dal quale risultino:
- la data della cessazione della curatela o dell'amministrazione;
- l'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante;
- l'eventuale volontà di esercitare, per ciascuno degli anni per i quali i redditi dei cespiti ereditari sono stati, in via provvisoria, tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, la facoltà di non avvalersi della tassazione separata.

Nello stesso dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

■ Acconti delle imposte e del Cssn dovuti per l'anno 1995

Gli acconti delle imposte e del contributo dovuti per i redditi del 1995 vanno effettuati dai contribuenti sulla base delle istruzioni di seguito riportate.

• Acconto Irpef

Se l'importo di rigo N18:
- non supera lire 100.000 non è dovuto acconto;
- supera lire 100.000 è dovuto acconto nella misura del 98 per cento dell'importo di rigo N18.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione nel mese di novembre 1995, se l'importo è inferiore a lire 502.000;
- in due rate, se l'importo è pari o superiore a lire 502.000, di cui:
  - la prima entro maggio 1995, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;
  - la seconda nel mese di novembre 1995, nella restante misura del 60 per cento.

• Acconto Ilor

Se l'importo del rigo O4:
- non supera lire 40.000 non è dovuto acconto;
- supera lire 40.000 è dovuto acconto nella misura del 98 per cento dell'importo di rigo O4.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione nel mese di novembre 1995, se l'importo è inferiore a lire 502.000;
- in due rate, se l'importo è pari o superiore a lire 502.000, di cui:
  - la prima entro maggio 1995, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;
  - la seconda nel mese di novembre 1995, nella restante misura del 60 per cento.

• Acconto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale

Se l'importo di rigo V2:
- non supera lire100.000, non è dovuto acconto;
- supera lire 100.000, è dovuto acconto nella misura del 98 per cento dell'importo di rigo V2.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- se l'importo è inferiore a lire 502.000, in unica soluzione nel mese di novembre 1995;
- se l'importo è pari o superiore a L. 502.000, in due rate.
  - la prima entro maggio 1995, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;
  - la seconda nel mese di novembre 1995 nella restante misura del 60 per cento

---

Attenzione: *La prima rata di acconto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale può essere versata anche entro il 20 giugno 1995, con una maggiorazione dello 0,50 per cento.*
Il contribuente può dedurre dagli acconti da versare i relativi crediti indicati ai righi N24 (Irpef), O10 (Ilor) e V7 (Cssn); in tal caso gli importi della prima rata di acconto vanno versati anche se non sono superiori a lire 200.000.

Se il contribuente prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti nel 1995) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

■ Allegati

Alla dichiarazione dei redditi Mod. 740 va obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

• 740 base

- Documentazione di tutte le spese mediche indicate nei righi P1, P2 e P17 ad esclusione di quelle risultanti al punto 12 del modello 101.
- Distinta concernente il credito per le imposte pagate all'estero; vedere la voce "Credito per le imposte pagate all'estero".
- Prospetto previsto dall'articolo 19, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; vedere la voce "Accettazione dell'eredità giacente".

• Modelli aggiuntivi 740

Quadro E:
- Prospetto delle quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza relative ai dipendenti ed ai collaboratori.

Quadro F:
- Bilancio
- Prospetto dei crediti previsto dal comma 6 dell'art. 71 del Tuir.

Quadro M:
- Certificazione dell'impresa di assicurazione attestante l'ammontare della ritenuta operata sulle somme corrisposte in caso di riscatto nel quinquennio delle polizze di assicurazione sulla vita.

■ Altri oneri deducibili

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo P18, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1994 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42/1988);
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio, nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinato al coniuge da quello per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare;
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del C.c. (vedere l'apposita voce nella presente Appendice);
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;
- i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti, individuati con decreto dei prefetti delle province interessate, effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994;
- la differenza, maggiorata del 6 per cento, tra il reddito dei fabbricati dichiarato per il periodo d'imposta 1992 e quello (minore) calcolato per il medesimo anno applicando le tariffe d'estimo e le rendite determinate a seguito dell'esito favorevole dei ricorsi presentati dai Comuni. Al riguardo, in linea generale, si precisa che:

a) se il fabbricato non era locato la deduzione spettante è pari alla differenza, maggiorata del 6 per cento, tra la rendita catastale già dichiarata e quella determinata applicando le nuove

tariffe d'estimo In caso di immobile a disposizione per il quale è stata applicata la maggiorazione di un terzo, la differenza va calcolata maggiorando di un terzo anche la nuova rendita,

b) se il fabbricato era locato in regime non vincolistico e per il 1992 è stato dichiarato quale reddito imponibile il reddito effettivo (canone di locazione al netto della deduzione, anche forfetaria, per spese di manutenzione, riparazioni e per ogni altra spesa effettivamente sostenuta) non spetta, di fatto, alcuna deduzione Se, invece, per il 1992 e stata dichiarata quale reddito imponibile la rendita catastale, perche superiore al reddito effettivo, e la rendita determinata applicando le nuove tariffe d'estimo risulta inferiore al suddetto reddito effettivo, la deduzione è pari alla differenza, maggiorata del 6 per cento, tra la rendita ed il reddito effettivo dichiarati per il 1992,

c) se il fabbricato era locato in regime vincolistico ovvero si trattava di fabbricato non di lusso adibito a dimora abituale del possessore e per il 1992 e stato dichiarato quale reddito imponibile il reddito effettivo (pari al 75 per cento del canone di locazione ovvero dell'equo canone teoricamente ritraibile) non spetta, di fatto, alcuna deduzione Se, invece, per il 1992 è stata dichiarata quale reddito imponibile la rendita catastale, per i fabbricati adibiti a dimora abituale del possessore vale quanto detto alla precedente lettera a), mentre per i fabbricati locati in regime vincolistico vale quanto precisato alla precedente lettera b)

Attenzione: *in ogni caso la deduzione va calcolata tenendo conto del periodo e della percentuale di possesso del fabbricato dichiarato per il 1992*

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare nel rigo P10, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo

- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L 1° giugno 1939, n 1089 e del D P R 30 settembre 1963, n 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati, di tentata esportazione non autorizzata dei beni L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali da immediata comunicazione al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi,
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art 1 della L 1° giugno 1939, n 1089 e nel D P R 30 settembre 1963, n 1409, comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse Questi termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, allo Stato,
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, e per la produzione nei vari settori dello spettacolo Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, allo Stato,
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti e per la produzione nei vari settori dello spettacolo Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, allo Stato

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura,

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno,

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir

Centri di servizio

Sono stati istituiti undici Centri di Servizio cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti

Contribuenti con domicilio fiscale in comuni delle region	Centro di servizio delle imposte dirette
ABRUZZO	PESCARA
BASILICATA	BARI
CALABRIA	SALERNO
CAMPANIA	SALERNO
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA	VENEZIA
LAZIO	ROMA
LIGURIA	GENOVA
LOMBARDIA (solo Comuni della prov Milano)	MILANO
MARCHE	PESCARA
MOLISE	PESCARA
PIEMONTE	TORINO
PUGLIA	BARI
SICILIA	PALERMO
TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO
VALLE D'AOSTA	TORINO
VENETO	VENEZIA

Compensazione tra imposte a debito e a credito

E consentita la compensazione tra i crediti e i debiti Irpef e Ilor risultanti dalla dichiarazione

L'eventuale credito residuo dopo la compensazione puo essere portato in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione

Attenzione: *In caso di dichiarazione congiunta il credito Irpef può essere portato in diminuzione dall'Ilor a debito sia del dichiarante che del coniuge dichiarante, mentre il credito Ilor, sia del dichiarante che del coniuge dichiarante, non può in alcun caso essere utilizzato a compensazione dell'Irpef a debito*

• Compensazione in sede di versamento di acconto

In presenza di un'eccedenza Irpef risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (rigo N24 del Mod 740/94) se il contribuente ha utilizzato (a maggio o novembre 1994) parte dell'eccedenza in diminuzione dell'acconto Ilor dovuto, indicare al rigo O6 la parte di eccedenza utilizzata per il versamento dell'acconto Ilor e al rigo N20 l'eccedenza Irpef residua

Viceversa, in presenza di un'eccedenza Ilor risultante dalla dichiarazione dell anno precedente (rigo O10 del Mod 740/94) se il contribuente ha utilizzato parte dell'eccedenza in diminuzione dell'acconto Irpef dovuto, indicare al rigo N20 la parte di eccedenza utilizzata per il versamento di acconto dell Irpef e al rigo O6 l'eccedenza Ilor residua

Esempio

eccedenza Irpef	L	200 000
quota utilizzata per l'acconto Ilor	L	50 000
importo da indicare al rigo N20	L	150 000
importo da indicare al rigo O6	L	50 000

• Compensazione in sede di versamento a saldo

Per effettuare la compensazione tra le imposte a debito e quelle a credito il contribuente deve calcolare preventivamente l'Irpef e l'Ilor a debito e/o a credito

Calcolo dell'Irpef a debito o a credito

Se l'importo del rigo N18 e maggiore della somma degli importi dei righi N19, N20, N21 e N22 la differenza tra l'importo di rigo N18 e la predetta somma costituisce l imposta Irpef a debito Se l'importo di rigo N18 e negativo il relativo importo sommato a quello dei righi N19, N20, N21 e N22 costituisce l'imposta Irpef a credito, ugualmente se l'importo di rigo N18 è inferiore alla

somma degli importi dei righi N19, N20, N21 e N22 la differenza tra tale somma e l'importo di rigo N18 costituisce l'imposta Irpef a credito.

Calcolo dell'Ilor a debito o a credito

Se l'importo del rigo O4 è maggiore della somma degli importi dei righi O5, O6, O7 e O8 la differenza tra l'importo di rigo O4 e la predetta somma costituisce l'imposta Ilor a debito.
Se invece l'importo di rigo O4 è inferiore alla somma degli importi dei righi O5, O6, O7 e O8 la differenza tra tale somma e l'importo di rigo O4 costituisce l'imposta Ilor a credito.

Compensazione tra Irpef a credito e Ilor a debito

Se l'importo dell'Irpef a credito è superiore a quello dell'Ilor a debito non è dovuta Ilor da versare a saldo e la differenza tra l'Irpef a credito e l'Ilor a debito va indicata al rigo N24 (se il contribuente intende portare il credito residuo Irpef in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovuti per la successiva dichiarazione), ovvero al rigo N25 (se intende richiederne il rimborso).
Se l'importo dell'Irpef a credito è inferiore a quello dell'Ilor a debito il contribuente deve limitarsi alla compilazione del Quadro N fino al rigo N22 e indicare la differenza tra l'importo dell'Ilor a debito e quello dell'Irpef a credito al rigo O9, unitamente agli estremi di versamento.

Esempio:

Differenza (rigo N18)	L.	-855.000
Irpef a credito	L.	855.000
Ilor dovuta (rigo O4)	L.	1.112.000
Acconti versati (righi O7 e O8)	L.	1.090.000
Ilor a debito	L.	22.000
importi da indicare:		
al rigo N24 o N25	L.	833.000
al rigo O9		nessun importo

Compensazione tra Irpef a debito e Ilor a credito

Se l'importo dell'Ilor a credito è superiore a quello dell'Irpef a debito non è dovuta Irpef da versare a saldo e la differenza tra l'Ilor a credito e l'Irpef a debito va indicata al rigo O10 (se il contribuente intende portare il credito residuo in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovuti per la successiva dichiarazione), ovvero al rigo O11 (se intende richiederne il rimborso).
Se l'importo dell'Ilor a credito è inferiore a quello dell'Irpef a debito il contribuente deve indicare la differenza tra l'Irpef a debito e l'Ilor a credito al rigo N23 unitamente agli estremi di versamento e limitarsi alla compilazione del Quadro O fino al rigo O8.

Esempio:

Differenza (rigo N18)	L.	2.800.000
Acconti versati (righi N2 e N22)	L.	2.744.000
Irpef a debito	L.	56.000
Ilor a credito	L.	25.000
importi da indicare:		
nel rigo N23	L.	31.000
nei righi O10 e O11		nessun importo

■ Conto fiscale

Il conto fiscale è uno strumento a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita Iva per facilitare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, attivo presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Il numero di codice per accedere al proprio conto è dato dall'unione del numero di codice della concessione con il codice fiscale del soggetto intestatario.
Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, tutte le operazioni di apertura e chiusura dei conti sono affidate agli uffici dell'Iva, ai quali il contribuente dovrà rivolgersi sia se non ha ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto, sia se ha ricevuto tale comunicazione e ritenga di non esserne legittimamente destinatario. Sul conto fiscale vengono annotati i versamenti relativi all'Irpef, all'Irpeg, all'Ilor, all'Iva, alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (ravvedimento operoso) e alle ritenute alla fonte.
L'intestatario del conto fiscale ha facoltà di effettuare i versamenti da annotare sul proprio conto non solo presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) ma anche presso una qualsiasi azienda di credito, purché ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario competente.
Altra importante agevolazione riconosciuta agli intestatari è la possibilità di chiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario, compilando un apposito modello. Il rimborso viene effettuato senza particolari formalità se l'importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto a partire dal 1° gennaio 1994; mentre se supera tale limite è dovuta, per la parte eccedente, una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa della durata di cinque anni.
La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda, è richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso è stata presentata.
Per il 1995 la richiesta di rimborso non può essere superiore a L. 60.000.000; se il credito è di ammontare superiore, la differenza sarà restituita dall'Ufficio competente con le ordinarie procedure o potrà essere richiesta al concessionario nel 1996 (fino ad un importo di L. 80.000.000). Il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta per eseguire il rimborso, se ha disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio.
Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.
Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti e ai rimborsi chiesti ed ottenuti nell'anno precedente.
I titolari di conto fiscale che intendono presentare la dichiarazione congiuntamente con il coniuge devono, invece, effettuare l'eventuale versamento dell'Irpef utilizzando i canali ordinari di versamento e non possono richiedere l'eventuale rimborso tramite conto fiscale.

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario, dai familiari conviventi a loro carico o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.
Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre devono sussistere le seguenti condizioni:

- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati; se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo e risultante dalla dichiarazione annuale Iva del 1994 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo esposto nel rigo N1 della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno;
- se il dichiarante è un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva il suo volume di affari si presume pari a 10 milioni di lire.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse.
Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali, o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione: *Le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali non si considerano produttive di reddito dei fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.*

■ Credito per le imposte pagate all'estero

Al rigo N16 va indicato, unitamente agli altri eventuali crediti d'imposta:

- l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati, nella presente dichiarazione, ai quadri C, E, F, G, I, L ed M (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);
- la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir e dai GEIE, cui il dichiarante partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da allegare alla dichiarazione devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:

- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva, nell'anno 1994, relative ai redditi 1994;
- l'eventuale minor reddito estero del 1994 cui l'imposta si riferisce;
- la misura massima del credito d'imposta, determinato per effetto dell'articolo 15 del Tuir come di seguito descritto.

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero x imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Va, tuttavia, precisato che se è stato compilato il rigo N3, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta l'imposta italiana da indicare nel rapporto deve essere rideterminata con riferimento al solo rigo N1 (art. 5 D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42).
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.
Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 1994 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.
Può perciò accadere che nel 1994 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati,

oppure che non sia stata pagata alcuna imposta
In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva
Se nel 1994 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nell'anzidetta distinta
In questa, ai fini della misura del credito d imposta devono essere indicati il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana corrispondente, tali dati si rilevano dalla dichiarazione dell'anno in cui sono stati indicati i redditi esteri ai quali si riferisce l'imposta pagata in via definitiva nel 1994
Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, e prevista una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (cfr ad esempio art 24 paragrafo 3 Convenzione con l'Argentina o art 23 paragrafo 3 Convenzione con il Brasile)

Credito risultante dal Mod. 730 non rimborsato dal sostituto di imposta

Se il contribuente, nel precedente anno, si e avvalso dell'assistenza fiscale ed è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro prima che il sostituto procedesse in tutto od in parte al rimborso del credito spettante, detto credito può essere portato in diminuzione dall'imposta e/o dal Cssn dovuti per la presente dichiarazione
Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito può essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto
Gli importi spettanti da indicare al rigo N20 per il credito Irpef e al rigo V3 per il credito Cssn sono rilevabili, rispettivamente, dai punti 31 e 32 del Mod 101 o dalle Annotazioni del Mod 201

Deduzione per il piano energetico nazionale

La deduzione dal reddito complessivo delle spese sostenute per gli interventi (non finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico) atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici spetta nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore dell'immobile La deduzione è proporzionata alla quota di possesso per il periodo di imposta in cui e stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo e non può essere superiore (per ciascun periodo d'imposta) al reddito della unità immobiliare nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi calcolati senza applicare la maggiorazione di un terzo di cui al comma 1 dell'art 38 del Tuir e al lordo della deduzione di cui all'art 34, comma 4-quater, del Tuir La deduzione che riguarda sia il prezzo di acquisto del materiale, sia le spese, al netto dell'Iva, relative alla installazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato, si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994
Gli interventi ammessi a fruire dell'agevolazione sono indicati nel D M 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro delle Finanze, pubblicato nella G U n 107 del 9 maggio 1992
Tra questi sono compresi, ad esempio, la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, le opere di coibentazione, la sostituzione di scaldaacqua elettrici con altri alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari
Le modalità e le condizioni richieste, ivi compresa la documentazione da conservare a cura del contribuente, sono specificate nel predetto decreto ministeriale L'agevolazione compete per le sole unita immobiliari produttive di reddito fondiario e non e concessa per le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini

Deduzione per l'abitazione principale Casi particolari

Per il calcolo della deduzione, in presenza di alcuni casi particolari si deve tener conto delle seguenti modalita

• Percentuale di possesso relativa all'abitazione principale variata nel corso dell'anno

Se nel corso dell anno è variata la percentuale di possesso relativa all abitazione principale la deduzione deve essere calcolata in base alla percentuale media di possesso Tale percentuale va calcolata sommando il prodotto delle diverse percentuali per i relativi giorni di possesso e dividendo il risultato per i giorni di possesso totali

Esempio abitazione posseduta al 100 per cento per 200 giorni ed al 50 per cento per 165 giorni
Percentuale media

$$\frac{(100 \times 200) + (50 \times 165)}{365} = 77{,}39 \text{ per cento}$$

Deduzione lire 1 000 000 x 77,39 per cento = 773 900, arrotondate a 774 000

• Abitazione principale utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e della professione

Se l'abitazione principale e utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e della professione la deduzione, calcolata nei modi gia illustrati deve essere ridotta al 50 per cento

• Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e concessa in locazione per la rimanente parte

In caso di unita immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell anno e nella rimanente parte concessa in locazione la deduzione spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 4 l unita e assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale
In tale ultimo caso, nella colonna 5, indicare il codice 1 Viceversa se l unita è assoggettata a tassazione sulla base del canone di locazione indicare il corrispondente codice relativo alle unità immobiliari locate

• Trasferimento dell'abitazione principale da una unità immobiliare ad un'altra

Se nel corso dell'anno il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale da una unità immobiliare ad un'altra la deduzione di un milione spetta fino a concorrenza della somma dei redditi delle due unita immobiliari adibite ad abitazione principale

• Abitazione principale e relative pertinenze con diverse quote e periodi di possesso

Se quota e periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi da quota e periodo di possesso delle relative pertinenze, per la determinazione della deduzione spettante si deve far riferimento alla sola abitazione principale e non alle sue pertinenze

Detrazione per figli a carico

La detrazione per i figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l altro genitore e fiscalmente a suo carico e nei seguenti casi
- figli del contribuente rimasto vedovo/a che risposatosi, non si e poi legalmente ed effettiva mente separato,
- figli che nei casi di divorzio, di annullamento, scioglimento del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi sono rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente a condizione che cio risulti dalla sentenza
- figli adottivi affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non e legalmente ed effettivamente separato,
- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi esclusivamente a carico del genitore contribuente,
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi è coniugato (anche con persona diversa dall altro genitore),
- figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati o divorziati esclusivamente a carico del genitore contribuente

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando l'altro genitore manca (perche deceduto) e il contribuente non si e risposato o, se risposato, si e legalmente ed effettivamente separato, e nei seguenti casi
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi non è coniugato o, se coniugato (anche con persona diversa dall'altro genitore), si e poi, legalmente ed effettivamente separato,
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non e coniugato o è legalmente ed effettivamente separato,
- figli adottivi affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e coniugato o è legalmente ed effettivamente separato

La sussistenza della condizione di "esclusivamente a carico" dei propri figli potra risultare da copia della sentenza o essere attestata, se richiesta dall'Amministrazione finanziaria, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la situazione che giustifica la sussistenza di tale condizione Andra quindi attestato, ad esempio, che il contribuente è vedovo oppure che esiste una sentenza di separazione o di divorzio dalla quale risulta che i figli sono stati posti esclusivamente a carico di uno dei genitori
Per il riconoscimento della condizione di figli naturali, adottivi, affidati o affiliati "esclusivamente a carico" di un genitore non assume alcuna rilevanza la condizione reddituale dell'altro genitore

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 740

Dichiarazione congiunta

La dichiarazione congiunta comporta la determinazione unitaria dell'Irpef da versare per entrambi i coniugi e quindi consente anche la compensazione del debito Irpef di un coniuge con l'eventuale credito vantato dall'altro; consente, inoltre, la compensazione dell'Ilor a debito di uno o di entrambi i coniugi con l'Irpef a credito. Non è consentita, invece, la compensazione dell'Irpef risultante a debito con l'Ilor per la quale uno o entrambi i coniugi risultino a credito.
Ai fini dell'Ilor, invece, le posizioni dei coniugi rimangono sempre distinte, sia nella liquidazione, sia nel versamento dell'imposta.
Il coniuge dichiarante deve sottoscrivere, oltre al proprio modello, anche il modello base del dichiarante.
Presentando congiuntamente la dichiarazione, ciascuno dei due coniugi è responsabile in solido dell'Irpef da esso risultante e delle eventuali soprattasse e sanzioni poste a carico dell'altro a seguito della dichiarazione stesso.
La dichiarazione congiunta non può essere presentata:
- dai coniugi che, avendo presentato congiuntamente la dichiarazione nel 1994, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto Irpef;
- dai coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto Irpef in quanto, separando le rispettive posizioni nel momento in cui avrebbero dovuto effettuarli, hanno fruito dell'esonero da tali versamenti;
- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se gli acconti di imposta per il 1994 sono stati versati congiuntamente o è stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.

In tutti i casi precedentemente descritti, se viene ugualmente presentata la dichiarazione congiunta, quest'ultima non potrà avere gli effetti suoi propri e l'imposta sarà riliquidata dall'Ufficio senza i relativi benefici.
La dichiarazione congiunta va presentata al Comune di domicilio fiscale del marito, o spedita al competente Centro di Servizio o Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del medesimo.
Se il marito è residente all'estero la dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio di domicilio fiscale della moglie.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal dichiarante

In caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.
I soggetti che presentano la dichiarazione devono compilare il Mod 740 base e gli eventuali quadri aggiuntivi indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
Deve inoltre essere compilato il relativo riquadro del modello "coniuge dichiarante" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, firmando nell'apposito spazio. La firma va apposta anche nel modello base e negli eventuali quadri aggiuntivi, indicando la qualità di erede, di curatore fallimentare, ecc. Gli eredi, i rappresentanti legali, il curatore fallimentare o dell'eredità e il liquidatore non possono dichiarare i propri redditi unitamente a quelli dei soggetti per i quali presentano la dichiarazione.

Dichiarazione presentata separatamente

- **Eccedenza Irpef risultante dalla precedente dichiarazione.**

Se nel 1994 è stata presentata dichiarazione congiunta e da questa risultava un'eccedenza Irpef, ciascun coniuge deve riportare nel rigo N 20 della propria dichiarazione la quota di eccedenza proporzionale alla propria imposta individuale.
L'imposta individuale è pari all'imposta netta di ciascun coniuge (rigo N14 del Mod. 740/94) diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.
Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, l'eccedenza deve essere attribuita per intero a quest' ultimo. Se una quota del credito è stata utilizzata dal coniuge a debito in diminuzione dei versamenti di acconto dallo stesso dovuti, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni previste per i casi di carente versamento dell'acconto, è opportuno che il coniuge a credito indichi nel rigo N20 l'importo del credito diminuito di detta quota.
Se, infine, una parte dell'eccedenza Irpef è stata utilizzata per il pagamento dell'acconto Ilor, prima di calcolare la quota di eccedenza proporzionale all'imposta individuale occorre sottrarre l'eventuale parte utilizzata per il versamento del proprio acconto Ilor.
Ciascun coniuge deve, quindi, sommare alla quota di eccedenza proporzionale alla propria imposta la parte utilizzata per il versamento del proprio acconto Ilor.

- **Versamenti di acconto effettuati congiuntamente dai coniugi**

Se nel 1994 è stata presentata dichiarazione congiunta e sono stati effettuati versamenti congiunti a titolo di Irpef, i contribuenti che intendono presentare dichiarazioni separate devono calcolare ciascuno la propria parte di acconti proporzionale all'imposta individuale dovuta nel 1994 ed indicarla nei righi N21 e N22.
Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a credito ed uno a debito, i versamenti di acconto effettuati congiuntamente vanno attribuiti per intero al coniuge che risulta a debito.

Dividendi comunitari

Se il reddito complessivo del contribuente è costituito anche da utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina dell'art 96-bis del Tuir (cosiddetti "dividendi comunitari"), occorre verificare quale importo deve essere indicato al rigo N16, per tener conto di quanto previsto nel comma 4 di tale articolo (ai sensi del quale le disposizioni degli articoli 17, comma 3, e 94 non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito d'imposta di cui all'art 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1).
A tal fine, se l'importo di rigo N14 è inferiore a quello del credito d'imposta sui "dividendi comunitari" evidenziato nei quadri F G, H, I, M, deve essere calcolata la differenza fra l'importo di rigo N14 e l'ammontare dei crediti sui "dividendi comunitari".
Indicare al rigo N16, unitamente agli altri eventuali crediti spettanti, l'ammontare dei crediti di rigo N2 diminuito della differenza calcolata come sopra descritto.

Nel caso di presentazione di dichiarazione congiunta, il calcolo sopraindicato deve essere effettuato distintamente per ciascun coniuge.
Si fornisce qui di seguito un esempio illustrativo.

Esempio:

Dividendi ordinari	3.000.000
Credito d'imposta (9/16)	1.687.000
Dividendi comunitari	12.000.000
Credito d'imposta sui dividendi comunitari (9/16)	6.750.000
Altri redditi	6.563.000
Reddito complessivo (rigo N1)	21.563.000
Credito d'imposta sui dividendi (Rigo N2)	8.437.000
Reddito imponibile (Rigo N5)	30.000.000
Imposta lorda (Rigo N6)	6.516.000
Totale detrazioni d'imposta (Rigo N13)	1.219.000
Imposta netta (Rigo N14)	5.297.000
Differenza tra l'importo del credito sui dividendi comunitari e l'imposta netta (importo da sottrarre a quello di rigo N2)	1.453.000
Importo di rigo N16 8.437.000 - 1.453.000 =	6.984.000

Domicilio fiscale diverso dalla residenza

Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi:

- **Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni.**

La variazione del Comune di residenza comporta la variazione del domicilio fiscale e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto, se al momento della presentazione della dichiarazione non sono ancora trascorsi 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica, la dichiarazione deve essere presentata all'ufficio finanziario competente in base alla precedente residenza anagrafica; quest'ultima va tenuta presente anche in sede di versamento delle imposte cui sono tenuti i titolari di conto fiscale.
In tal caso nel relativo riquadro va indicata la nuova residenza anagrafica e deve essere barrata la **casella 1** nel riquadro "Domicilio fiscale".

- **Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria**

Se il domicilio fiscale è stato attribuito con provvedimento dall'Amministrazione Finanziaria, la dichiarazione deve essere presentata al Comune o spedita al Centro di Servizio o all'Ufficio delle imposte competente secondo il suddetto domicilio fiscale. Il provvedimento ha effetto dal periodo d imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.
In tal caso barrare la **casella 2** nel riquadro "Residenza anagrafica" e indicare il domicilio risultante dal provvedimento nello spazio riservato alle annotazioni d[illegible]ello 740 base

- **Contribuenti residenti all'estero**

I contribuenti non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia
Tali contribuenti devono barrare la casella del riquadro residenti all'estero e, in caso di variazione rispetto alla dichiarazione presentata nel 1994, devono indicare nel riquadro residenza anagrafica" il domicilio fiscale in Italia e nel riquadro "residenti all'estero" il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, lo Stato estero di residenza ed il codice numerico di identificazione di tale Stato (risultante dall elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle presenti istruzioni), la località di residenza e l'indirizzo

■ Eventi eccezionali

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice
1 - dai contribuenti che esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi anche al di fuori dell esistenza di un vincolo associativo per il perseguimento di un ingiusto profitto Per le vittime delle suddette richieste estorsive l art 4 bis del D L 27 settembre 1993, n 382, convertito dalla L 18 novembre 1993, n 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell evento lesivo
2 - dai contribuenti che hanno fruito del differimento dei termini relativi al versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte e del Cssn ai sensi del D L 24 novembre 1994 n 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n 22, recante disposizioni per interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994
Gli elenchi dei comuni ricompresi nelle zone colpite sono contenuti nei D P C M del 26 novembre 1994 e del 29 novembre 1994 pubblicati, rispettivamente nelle G U del 26 novembre 1994 n 277 e del 30 novembre 1994, n 280

■ Familiari indicati nell'art. 433 del Codice civile

Sono indicati nell'art 433 del codice civile
- il coniuge,
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali,
- i genitori e, in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali,
- gli adottanti,
- i generi e le nuore,
- il suocero e la suocera,
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali

■ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'art 3 della L 1° giugno 1939 n 1089 e successive modificazioni ed integrazioni la rendita da indicare deve essere determinata mediante l applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato

Se gli immobili in questione sono concessi in locazione devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione

■ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione
- cassa integrazione guadagni,
- mobilità
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc),
- malattia,
- maternità ed allattamento,
- TBC e post tubercolare
- donazione di sangue,
- congedo matrimoniale

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod 740

■ Integrazione del Mod. 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell assistenza fiscale possono integrare o rettificare i dati risultanti dal modello 730 mediante la presentazione del modello 740 In tal modo e possibile anche esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili in tutto o in parte non indicati nel modello 730 I contribuenti che presentano il modello 740 ad integrazione del modello 730 devono provvedere ad effettuare il versamento delle maggiori imposte e del maggior contributo al Servizio Sanitario Nazionale eventualmente dovuti Se dal modello 740 risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta
Se dal modello 740 risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all importo del credito o del debito risultante dal modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l anno successivo
I versamenti ed i rimborsi che risultano dalla liquidazione del modello 730 (che continuano ad essere effettuati dal sostituto di imposta) non devono essere indicati nel modello 740 Il contribuente avrà cura di indicare, nelle Annotazioni poste in calce al modello 740 o in apposito allegato, che intende modificare ed integrare il modello 730 a suo tempo presentato e di evidenziare, in modo sintetico, le rettifiche apportate (nuovi redditi imponibili, maggiori o minori oneri deducibili o detraibili, maggiori o minori imposte, acconti o contributi che ne scaturiscono) Il contribuente che presenta un modello 740 sostitutivo del modello 730 è tenuto a rispettare tutte le modalità di presentazione previste per il modello 740, compreso l'obbligo di allegare la documentazione indicata alla voce Allegati
Si ricorda, che il modello 740 può essere presentato, dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell assistenza anche nei casi in cui e intervenuta la cessazione del rapporto con il sostituto di imposta al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione In tal caso il contenuto del modello 740 sarà sostanzialmente analogo a quello del modello 730 In una nota in calce al modello 740 o su apposito allegato il contribuente deve indicare che la dichiarazione viene presentata ai sensi dell'art 5, comma 1, ultimo periodo, del D P R 4 settembre 1992, n 395, (in caso di assistenza fornita dal sostituto d'imposta) ovvero ai sensi dell'art 17, comma 3, ultimo periodo, dello stesso D P R (in caso di assistenza fornita da un Caaf)
Si fa presente, comunque, che il credito può essere vantato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Mod 740 integrativo Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi in caso di decesso del contribuente

■ Metodo pratico per il calcolo dell'IRPEF

Per il calcolo dell'IRPEF possono essere utilizzate le tabelle poste nelle due pagine successive, tenendo presente le modalità di seguito descritte

PER I REDDITI IMPONIBILI FINO A 60 000 000
- individuare la Tabella in cui tale reddito e compreso
  Tabella H per redditi imponibili fino a 7 200 000,
  Tabella I per redditi imponibili compresi tra 7 200 000 e 14 400 000,
  Tabella L per redditi imponibili compresi tra 14 400 000 e 30 000 000,
  Tabella M per redditi imponibili compresi tra 30 000 000 e 60 000 000,
- rilevare nell ambito della stessa tabella l'imposta corrispondente alla fascia di reddito immediatamente inferiore all'importo del reddito imponibile e successivamente l'imposta corrispondente alla parte residua rispetto all'importo di tale fascia,
- sommare i due importi così ottenuti, il cui totale costituisce l'imposta da indicare al rigo N6 (per la somma utilizzare l apposito schema inserito in ogni tabella)

Esempio per un reddito di lire 12 416 000
individuare la tabella in cui tale reddito è compreso (Tabella I)
- individuare l'imposta corrispondente alla fascia di reddito immediatamente inferiore (12 400 000), pari a lire 1 864 000,
- individuare l'imposta corrispondente all'importo residuo di lire 16 000, pari a lire 4 000,
  determinare l'imposta totale da indicare nel rigo N6 sommando i due importi (1 864 000 + 4 000 = 1 868 000)

PER I REDDITI IMPONIBILI SUPERIORI A 60 000 000
individuare nella Tabella N la riga in cui tale reddito e compreso l'imposta si calcola sommando all'importo di colonna 4 l'importo ottenuto moltiplicando l'aliquota percentuale di colonna 3 per la parte di reddito imponibile eccedente l importo di colonna 1

Esempio per un reddito di lire 71 598 000
individuare la riga in cui il reddito e compreso (1ª riga),
determinare la parte di reddito eccedente l'importo di colonna 1 (71 598 000 60 000 000 = 11 598 000)
moltiplicare la parte di reddito eccedente per l'aliquota di colonna 3 (11 598 000 x 41 per cento = 4 755 180)
determinare l imposta da indicare nel rigo N6 sommando al risultato così ottenuto l'importo di colonna 4 (4 755 180 + 16 716 000 = 21 471 180 arrotondata a 21 471 000)

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 740

TABELLA H
redditi fino a 7.200.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE	CONIUGE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+ 000	+ 000
IMPORTO RESIDUO	+ 000	+ 000
IMPOSTA	= 000	= 000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO		
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da	a	IMPORTO
0	0	2 000 000	200 000	4 000 000	400 000	6 000 000	600 000	0	5 000	0
100 000	10 000	2 100 000	210 000	4 100 000	410 000	6 100 000	610 000	6 000	15 000	1 000
200 000	20 000	2 200 000	220 000	4 200 000	420 000	6 200 000	620 000	16 000	25 000	2 000
300 000	30 000	2 300 000	230 000	4 300 000	430 000	6 300 000	630 000	26 000	35 000	3 000
400 000	40 000	2 400 000	240 000	4 400 000	440 000	6 400 000	640 000	36 000	45 000	4 000
500 000	50 000	2 500 000	250 000	4 500 000	450 000	6 500 000	650 000	46 000	55 000	5 000
600 000	60 000	2 600 000	260 000	4 600 000	460 000	6 600 000	660 000	56 000	65 000	6 000
700 000	70 000	2 700 000	270 000	4 700 000	470 000	6 700 000	670 000	66 000	75 000	7 000
800 000	80 000	2 800 000	280 000	4 800 000	480 000	6 800 000	680 000	76 000	85 000	8 000
900 000	90 000	2 900 000	290 000	4 900 000	490 000	6 900 000	690 000	86 000	95 000	9 000
1 000 000	100 000	3 000 000	300 000	5 000 000	500 000	7 000 000	700 000	96 000	100 000	10 000
1 100 000	110 000	3 100 000	310 000	5 100 000	510 000	7 100 000	710 000			
1 200 000	120 000	3 200 000	320 000	5 200 000	520 000					
1 300 000	130 000	3 300 000	330 000	5 300 000	530 000					
1 400 000	140 000	3 400 000	340 000	5 400 000	540 000					
1 500 000	150 000	3 500 000	350 000	5 500 000	550 000					
1 600 000	160 000	3 600 000	360 000	5 600 000	560 000					
1 700 000	170 000	3 700 000	370 000	5 700 000	570 000					
1 800 000	180 000	3 800 000	380 000	5 800 000	580 000					
1 900 000	190 000	3 900 000	390 000	5 900 000	590 000					

TABELLA I
redditi compresi tra 7.200.000 e 14.400.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE	CONIUGE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+ 000	+ 000
IMPORTO RESIDUO	+ 000	+ 000
IMPOSTA	= 000	= 000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO		
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da	a	IMPORTO
7 200 000	720 000	9 200 000	1 160 000	11 200 000	1 600 000	13 200 000	2 040 000	0	2 000	0
7 300 000	742 000	9 300 000	1 182 000	11 300 000	1 622 000	13 300 000	2 062 000	3 000	6 000	1 000
7 400 000	764 000	9 400 000	1 204 000	11 400 000	1 644 000	13 400 000	2 084 000	7 000	11 000	2 000
7 500 000	786 000	9 500 000	1 226 000	11 500 000	1 666 000	13 500 000	2 106 000	12 000	15 000	3 000
7 600 000	808 000	9 600 000	1 248 000	11 600 000	1 688 000	13 600 000	2 128 000	16 000	20 000	4 000
7 700 000	830 000	9 700 000	1 270 000	11 700 000	1 710 000	13 700 000	2 150 000	21 000	25 000	5 000
7 800 000	852 000	9 800 000	1 292 000	11 800 000	1 732 000	13 800 000	2 172 000	26 000	29 000	6 000
7 900 000	874 000	9 900 000	1 314 000	11 900 000	1 754 000	13 900 000	2 194 000	30 000	34 000	7 000
8 000 000	896 000	10 000 000	1 336 000	12 000 000	1 776 000	14 000 000	2 216 000	35 000	38 000	8 000
8 100 000	918 000	10 100 000	1 358 000	12 100 000	1 798 000	14 100 000	2 238 000	39 000	43 000	9 000
8 200 000	940 000	10 200 000	1 380 000	12 200 000	1 820 000	14 200 000	2 260 000	44 000	47 000	10 000
8 300 000	962 000	10 300 000	1 402 000	12 300 000	1 842 000	14 300 000	2 282 000	48 000	52 000	11 000
8 400 000	984 000	10 400 000	1 424 000	12 400 000	1 864 000			53 000	56 000	12 000
8 500 000	1 006 000	10 500 000	1 446.000	12 500 000	1 886 000			57 000	61 000	13 000
8 600 000	1 028 000	10 600 000	1 468 000	12 600 000	1 908 000			62 000	65 000	14 000
8 700 000	1 050 000	10 700 000	1 490 000	12 700 000	1 930 000			66 000	70 000	15 000
8 800 000	1 072 000	10 800 000	1 512 000	12 800 000	1 952 000			71 000	75 000	16 000
8 900 000	1 094 000	10 900 000	1 534 000	12 900 000	1 974 000			76 000	79 000	17 000
9 000 000	1 116 000	11 000 000	1 556 000	13 000 000	1 996 000			80 000	84 000	18 000
9 100 000	1 138 000	11 100 000	1 578 000	13 100 000	2 018 000			85 000	88 000	19 000
								89 000	93 000	20 000
								94 000	97 000	21 000
								98 000	100 000	22 000

TABELLA L
redditi compresi tra 14.400.000 e 30.000.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE	CONIUGE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+ 000	+ 000
IMPORTO RESIDUO	+ 000	+ 000
IMPOSTA	= 000	= 000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO		
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da	a	IMPORTO
14 400 000	2 304 000	18 400 000	3 384 000	22 400 000	4 464 000	26 400 000	5 544 000	0	1 000	0
14 500 000	2 331 000	18 500 000	3 411 000	22 500 000	4 491 000	26 500 000	5 571 000	2 000	5 000	1 000
14 600 000	2 358 000	18 600 000	3 438 000	22 600 000	4 518 000	26 600 000	5 598 000	6 000	9 000	2 000
14 700 000	2 385 000	18 700 000	3 465 000	22 700 000	4 545 000	26 700 000	5 625 000	10 000	12 000	3 000
14 800 000	2 412 000	18 800 000	3 492 000	22 800 000	4 572 000	26 800 000	5 652 000	13 000	16 000	4 000
14 900 000	2 439 000	18 900 000	3 519 000	22 900 000	4 599 000	26 900 000	5 679 000	17 000	20 000	5 000
15 000 000	2 466 000	19 000 000	3 546 000	23 000 000	4 626 000	27 000 000	5 706 000	21 000	24 000	6 000
15 100 000	2 493 000	19 100 000	3 573 000	23 100 000	4 653 000	27 100 000	5 733 000	25 000	27 000	7 000
15 200 000	2 520 000	19 200 000	3 600 000	23 200 000	4 680 000	27 200 000	5 760 000	28 000	31 000	8 000
15 300 000	2 547 000	19 300 000	3 627 000	23 300 000	4 707 000	27 300 000	5 787 000	32 000	35 000	9 000
15 400 000	2 574 000	19 400 000	3 654 000	23 400 000	4 734 000	27 400 000	5 814 000	36 000	38 000	10 000
15 500 000	2 601 000	19 500 000	3 681 000	23 500 000	4 761 000	27 500 000	5 841 000	39 000	42 000	11 000
15 600 000	2 628 000	19 600 000	3 708 000	23 600 000	4 788 000	27 600 000	5 868 000	43 000 -	46 000	12 000
15 700 000	2 655 000	19 700 000	3 735 000	23 700 000	4 815 000	27 700 000	5 895 000	47 000	50 000	13 000
15 800 000	2 682 000	19 800 000	3 762 000	23 800 000	4 842 000	27 800 000	5 922 000	51 000 -	53 000	14 000
15 900 000	2 709 000	19 900 000	3 789 000	23 900 000	4 869 000	27 900 000	5 949 000	54 000 -	57 000	15 000
16 000 000	2 736 000	20 000.000	3 816 000	24 000 000	4 896 000	28.000.000	5 976 000	58 000	61 000	16 000
16 100 000	2 763 000	20 100 000	3 843 000	24 100 000	4 923 000	28 100 000	6 003 000	62 000	64 000	17 000
16 200 000	2 790 000	20 200 000	3 870 000	24 200 000	4 950 000	28 200 000	6 030 000	65 000	68 000	18 000
16 300 000	2 817 000	20 300 000	3 897 000	24 300 000	4 977 000	28 300 000	6 057 000	69 000	72 000	19 000
16 400 000	2 844 000	20 400 000	3 924 000	24 400 000	5 004 000	28 400 000	6 084 000	73 000	75 000	20 000
16.500 000	2 871 000	20 500 000	3 951 000	24 500 000	5 031 000	28 500 000	6 111 000	76 000	79 000	21 000
16 600 000	2 898 000	20 600 000	3 978 000	24 600 000	5 058 000	28 600 000	6 138 000	80 000	83 000	22 000
16 700 000	2 925 000	20 700 000	4 005 000	24 700 000	5 085 000	28 700 000	6 165 000	84 000	87 000	23 000
16 800 000	2 952 000	20 800 000	4 032 000	24 800 000	5 112 000	28 800 000	6 192 000	88 000	90 000	24 000
16 900 000	2 979 000	20 900 000	4 059 000	24 900 000	5 139 000	28 900 000	6 219 000	91 000	94 000	25 000
17 000 000	3 006 000	21 000 000	4 086 000	25.000 000	5 166 000	29 000 000	6 246 000	95 000	98 000	26 000
17 100 000	3 033 000	21 100 000	4 113 000	25 100 000	5 193 000	29 100 000	6 273 000	99 000	100 000	27 000
17 200 000	3 060 000	21 200 000	4 140 000	25 200 000	5 220 000	29 200 000	6 300 000			
17 300 000	3 087 000	21 300 000	4 167 000	25 300 000	5 247 000	29 300 000	6 327 000			
17 400 000	3 114 000	21 400 000	4 194 000	25 400 000	5 274 000	29 400 000	6 354 000			
17 500 000	3 141 000	21 500 000	4 221 000	25 500 000	5 301 000	29 500 000	6 381 000			
17 600 000	3 168 000	21 600 000	4 248 000	25 600 000	5 328 000	29 600 000	6 408 000			
17 700 000	3 195 000	21 700 000	4 275 000	25 700 000	5 355 000	29 700 000	6 435 000			
17 800 000	3 222 000	21 800 000	4 302 000	25 800 000	5 382 000	29 800 000	6 462 000			
17 900 000	3 249 000	21 900 000	4 329 000	25 900 000	5 409 000	29 900 000	6 489 000			
18 000 000	3 276 000	22 000.000	4 356 000	26 000 000	5 436 000					
18 100 000	3 303 000	22 100 000	4 383 000	26 100 000	5 463 000					
18 200 000	3 330 000	22 200 000	4 410 000	26 200 000	5 490 000					
18 300 000	3 357 000	22 300 000	4 437 000	26 300 000	5 517 000					

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 740

TABELLA M redditi compresi tra 30.000.000 e 60.000.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE	CONIUGE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+ 000	+ 000
IMPORTO RESIDUO	+ 000	+ 000
IMPOSTA	= 000	= 000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO

IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO
30 000 000	6 516 000	38 000 000	9 236 000	46 000.000	11 956 000	54 000 000	14 676 000
30 100 000	6 550 000	38 100 000	9 270 000	46 100 000	11 990 000	54 100 000	14 710 000
30 200 000	6 584 000	38 200 000	9 304 000	46 200 000	12 024 000	54 200 000	14 744 000
30 300 000	6 618 000	38 300 000	9 338 000	46 300 000	12 058 000	54 300 000	14 778 000
30 400 000	6 652 000	38 400 000	9 372 000	46 400 000	12 092 000	54 400 000	14 812 000
30 500 000	6 686 000	38 500 000	9 406 000	46 500 000	12 126 000	54 500 000	14 846 000
30 600 000	6 720 000	38 600 000	9 440 000	46 600 000	12 160 000	54 600 000	14 880 000
30 700 000	6 754 000	38 700 000	9 474 000	46 700 000	12 194 000	54 700 000	14 914 000
30 800 000	6 788 000	38 800 000	9 508 000	46 800 000	12 228 000	54 800 000	14 948 000
30 900 000	6 822 000	38 900 000	9 542 000	46 900 000	12 262 000	54 900 000	14 982 000
31 000 000	6 856 000	39 000 000	9 576 000	47 000 000	12 296 000	55.000 000	15 016 000
31 100 000	6 890 000	39 100 000	9 610 000	47 100 000	12 330 000	55 100 000	15 050 000
31 200 000	6 924 000	39 200 000	9 644 000	47 200 000	12 364 000	55 200 000	15 084 000
31 300 000	6 958 000	39 300 000	9 678 000	47 300 000	12 398 000	55 300 000	15 118 000
31 400 000	6 992 000	39 400 000	9 712 000	47 400 000	12 432 000	55 400 000	15 152 000
31 500 000	7 026 000	39 500 000	9 746 000	47 500 000	12 466 000	55 500 000	15 186 000
31 600 000	7 060 000	39 600 000	9 780 000	47 600 000	12 500 000	55 600 000	15 220 000
31 700 000	7 094 000	39 700 000	9 814 000	47 700 000	12 534 000	55 700 000	15 254 000
31 800 000	7 128 000	39 800 000	9 848 000	47 800 000	12 568 000	55 800 000	15 288 000
31 900 000	7 162 000	39 900 000	9 882 000	47 900 000	12 602 000	55 900 000	15 322 000
32.000.000	7 196 000	40 000 000	9 916 000	48.000 000	12 636 000	56 000 000	15 356 000
32 100 000	7 230 000	40 100 000	9 950 000	48 100 000	12 670 000	56 100 000	15 390 000
32 200 000	7 264 000	40 200 000	9 984 000	48 200 000	12 704 000	56 200 000	15 424 000
32 300 000	7 298 000	40 300 000	10 018 000	48 300 000	12 738 000	56 300 000	15 458 000
32 400 000	7 332 000	40 400 000	10 052 000	48 400 000	12 772 000	56 400 000	15 492 000
32 500 000	7 366 000	40 500.000	10 086 000	48 500 000	12 806 000	56 500 000	15 526 000
32 600 000	7 400 000	40 600 000	10 120 000	48 600 000	12 840 000	56 600 000	15 560 000
32 700 000	7 434 000	40 700 000	10 154 000	48 700 000	12 874 000	56 700 000	15 594 000
32 800 000	7 468 000	40 800 000	10 188 000	48 800 000	12 908 000	56 800 000	15 628.000
32 900 000	7 502 000	40 900 000	10 222 000	48 900 000	12 942 000	56 900 000	15 662 000
33.000 000	7 536 000	41 000 000	10 256 000	49 000 000	12 076 000	57 000 000	15 696 000
33 100 000	7 570 000	41 100 000	10 290 000	49 100 000	13 010 000	57 100 000	15 730 000
33 200 000	7 604 000	41 200 000	10 324 000	49 200 000	13 044 000	57 200 000	15 764 000
33 300 000	7 638 000	41 300 000	10 358 000	49 300 000	13 078 000	57 300 000	15 798 000
33 400 000	7 672 000	41 400 000	10 392 000	49 400 000	13 112 000	57 400 000	15 832 000
33 500 000	7 706 000	41 500 000	10 426 000	49 500 000	13 146 000	57 500 000	15 866 000
33 600 000	7 740 000	41 600 000	10 460 000	49 600 000	13 180 000	57 600 000	15 900 000
33 700 000	7 774 000	41 700 000	10 494 000	49 700 000	13 214 000	57 700 000	15 934 000
33 800 000	7 808 000	41 800 000	10 528 000	49 800 000	13 248 000	57 800 000	15 968 000
33 900 000	7 842 000	41 900 000	10 562 000	49 900 000	13 282 000	57 900 000	16 002 000
34 000 000	7 876 000	42 000 000	10 596 000	50 000 000	13 316 000	58.000 000	16 036 000
34 100 000	7 910 000	42 100 000	10 630 000	50 100 000	13 350 000	58 100 000	16 070 000
34 200 000	7 944 000	42 200 000	10 664 000	50 200 000	13 384 000	58 200 000	16 104 000
34 300 000	7 978 000	42 300 000	10 698 000	50 300 000	13 418 000	58 300 000	16 138 000
34 400 000	8 012 000	42 400 000	10 732 000	50 400 000	13 452 000	58 400 000	16 172 000
34 500 000	8 046 000	42 500 000	10 766 000	50 500 000	13 486 000	58 500 000	16 206 000
34 600 000	8 080 000	42 600 000	10 800 000	50 600 000	13 520 000	58 600 000	16 240 000
34 700 000	8 114 000	42 700 000	10 834 000	50 700 000	13 554 000	58 700 000	16 274 000
34 800 000	8 148 000	42 800 000	10 868 000	50 800 000	13 588 000	58 800 000	16 308 000
34 900 000	8 182 000	42 900 000	10 902 000	50 900 000	13 622 000	58 900 000	16 342 000
35.000 000	8 216 000	43.000.000	10 936 000	51 000 000	13 656 000	59.000.000	16 376 000
35 100 000	8 250 000	43 100 000	10 970 000	51 100 000	13 630 000	59 100 000	16 410 000
35 200 000	8 284 000	43 200 000	11 004 000	51 200 000	13 724 000	59 200 000	16 444 000
35 300 000	8 318 000	43 300 000	11 038 000	51 300 000	13 758 000	59 300 000	16 478 000
35 400 000	8 352 000	43 400 000	11 072 000	51 400 000	13 792 000	59 400 000	16 512 000
35 500 000	8 386 000	43 500 000	11 106 000	51 500 000	13 826 000	59 500 000	16 546 000
35 600 000	8 420 000	43 600 000	11 140 000	51 600 000	13 860 000	59 600 000	16 580 000
35 700 000	8 454 000	43 700 000	11 174 000	51 700 000	13 894 000	59 700 000	16 614 000
35 800 000	8 488 000	43 800 000	11 208 000	51 800 000	13 928 000	59 800 000	16 648 000
35 900 000	8 522 000	43 900 000	11 242 000	51 900 000	13 962 000	59 900 000	16 682 000
36.000.000	8 556 000	44.000 000	11 276 000	52.000.000	13 996 000		
36 100 000	8 590 000	44 100 000	11 310 000	52 100 000	14 030 000		
36 200 000	8 624 000	44 200 000	11 344 000	52 200 000	14 064 000		
36 300 000	8.658 000	44 300 000	11 378 000	52 300 000	14 098 000		
36 400 000	8 692 000	44 400 000	11 412 000	52 400 000	14 132 000		
36 500 000	8 726 000	44 500 000	11 446 000	52 500 000	14 166 000		
36 600 000	8 760 000	44 600 000	11 480 000	52 600 000	14 200 000		
36 700 000	8 794 000	44 700 000	11 514 000	52 700 000	14 234 000		
36 800 000	8 828 000	44 800 000	11 548 000	52 800 000	14 268 000		
36 900 000	8 862 000	44 900 000	11 582 000	52.900 000	14 302 000		
37.000 000	8 896 000	45.000.000	11 616 000	53 000.000	14 336 000		
37 100 000	8 930 000	45 100 000	11 650 000	53 100 000	14 370 000		
37 200 000	8 964 000	45 200 000	11 684 000	53 200 000	14 404 000		
37 300 000	8 998 000	45 300 000	11 718 000	53 300 000	14 438 000		
37 400 000	9 032 000	45 400 000	11 752 000	53 400 000	14 472 000		
37 500 000	9 066 000	45 500 000	11 786 000	53 500 000	14 506 000		
37 600 000	9 100 000	45 600 000	11 820 000	53 600 000	14 540 000		
37 700 000	9 134 000	45 700 000	11 854 000	53 700 000	14 574 000		
37 800 000	9 168.000	45 800 000	11 888 000	53 800 000	14 608 000		
37 900 000	9 202 000	45 900 000	11 922 000	53 900 000	14 642 000		

IMPORTO RESIDUO

IMPONIBILE da	IMPONIBILE a	IMPORTO
0	1 000	0
2 000	4 000	1 000
5 000	7 000	2 000
8 000	10 000	3 000
11 000	13 000	4 000
14 000	16 000	5 000
17 000	19 000	6 000
20 000	22 000	7 000
23 000	25 000	8 000
26 000	27 000	9 000
28 000 -	30 000	10 000
31 000	33 000	11 000
34 000 -	36 000	12 000
37 000	39 000	13 000
40 000	42 000	14 000
43 000 -	45 000	15 000
46 000	48 000	16 000
49 000 -	51 000	17 000
52 000	54 000	18 000
55 000 -	57 000	19 000
58 000	60 000	20 000
61 000 -	63 000	21 000
64 000	66 000	22 000
67 000	69 000	23 000
70 000	72 000	24 000
73 000 -	75 000	25 000
76 000	77 000	26 000
78 000	80 000	27 000
81 000 -	83 000	28 000
84 000	86 000	29 000
87 000	89 000	30 000
90 000	92 000	31 000
93 000 -	95 000	32 000
96 000	98 000	33 000
99 000 -	100 000	34 000

TABELLA N redditi superiori a 60.000.000

REDDITO IMPONIBILE PER SCAGLIONI 1 DA	2 A	3 ALIQUOTA	4 IMPOSTA DELLO SCAGLIONE INFERIORE
60 000 000	150 000 000	41%	16 716 000
150 000 000	300 000 000	46%	53 616 000
oltre 300 000 000	-	51%	122 616 000

23

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 740

Modelli aggiuntivi

I modelli aggiuntivi sono contenuti in due fascicoli separati; il primo contiene i modelli 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I-T, 740/U, 740/W e 740/K, il secondo contiene i modelli 740/L, 740/M e 740/A1, di minore utilizzazione, e i quadri A e B aggiuntivi (da utilizzare per dichiarare i redditi dei terreni e dei fabbricati se i righi del quadro A e del quadro B del modello base non sono sufficienti).
I modelli aggiuntivi devono essere utilizzati:
- per dichiarare i redditi: di lavoro autonomo (quadro E), d'impresa in regime ordinario (quadro F), d'impresa a contabilità semplificata (quadro G); di partecipazione (quadro H), di capitale (quadro I), diversi (quadro L), a tassazione separata (quadro M), di allevamento (quadro A1);
- per la tassazione dei Capital gain (quadro T);
- per l'utilizzo dei crediti d' imposta concessi: alle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, alle piccole e medie imprese, ai datori di lavoro che incrementano la base occupazionale (premio ai assunzione), agli esercenti servizio taxi e noleggio, alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici, alle imprese distributrici di carburante, alle imprese che operano nei bacini minerari, e per la richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM (quadro U);
- per i movimenti di capitale da e verso l'estero (modulo W);
- per la determinazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese (modello K).

Attenzione: *in caso di presentazione di dichiarazione congiunta, ciascun coniuge deve compilare distintamente gli eventuali quadri aggiuntivi necessari ad esporre i propri redditi.*

Nazionalità estera

La nazionalità estera deve essere indicata da coloro che godono dei diritti di cittadinanza in base alla legge di un Paese estero; questi dovranno indicare, nell'apposito spazio del frontespizio, il codice numerico di identificazione di tale Paese, risultante dall'elenco riportato in allegato alle presenti istruzioni. Coloro che godono dei diritti di cittadinanza in più Paesi devono indicare la cittadinanza del Paese di nascita, così come devono fare gli apolidi nati all'estero; se tra i Paesi nei quali il contribuente ha i diritti di cittadinanza vi è l'Italia, non si deve compilare tale campo.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:
- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi;
- versamenti a favore di fondazioni, delle assicurazioni e degli enti, individuali con decreto dei prefetti delle provincie interessate, effettuati a favore delle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 27 per cento per i seguenti oneri:
- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a 4 milioni complessivi per l'acquisto di immobili per mutui stipulati prima del 1° gennaio 1993;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Perdite di impresa a contabilità ordinaria

Il prospetto è riservato alle persone fisiche che nel periodo dal 1990 al 1994 hanno subito delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali a contabilità ordinaria (indicate nel Quadro F) e ai soci di società commerciali di persone a contabilità ordinaria (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società fiscalmente equiparate) per la parte di perdita delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
Il prospetto va compilato solo quando l'ammontare delle perdite sopradescritte ha superato nel suddetto periodo l'ammontare dei redditi prodotti nei rispettivi anni; in tal caso la differenza negativa può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto. Si precisa che se la differenza negativa si riferisce a uno o più degli anni dal 1990 al 1994 la stessa può essere portata in diminuzione, in tutto o in parte, dal reddito complessivo del contribuente relativo all'anno 1994, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo stesso.
Può essere riportata altresì in diminuzione dal reddito complessivo relativo all'anno 1994 anche l'eccedenza formatasi nel 1989, che non ha trovato capienza nel reddito complessivo entro il 1993 e che non potrà più essere riportata in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi al 1994.
Nelle ipotesi sopradescritte, l'ammontare complessivo delle eccedenze relative ai suddetti periodi d'imposta dovrà figurare nel prospetto.
Se la suddetta differenza negativa è stata completamente compensata nella presente dichiarazione, non dovrà essere compilato il prospetto; qualora, invece, solo una parte di essa sia stata portata in diminuzione dal reddito complessivo dell'anno 1994, in quanto quest'ultimo risulta insufficiente a compensarla integralmente, nel prospetto, agli anni relativi, dovrà essere indicata la parte residuale che potrà essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi fino al 1995 per l'eccedenza relativa al 1990, fino al 1996 per l'eccedenza relativa al 1991, fino al 1997 per l'eccedenza relativa al 1992, fino al 1998 per l'eccedenza relativa al 1993.
Ai fini del riporto negli anni successivi della differenza tra le perdite d'impresa a contabilità ordinaria relative all'anno 1994 e l'ammontare degli altri redditi prodotti nello stesso anno il contribuente dovrà effettuare la somma algebrica dei redditi che vanno a confluire nel reddito complessivo (rigo N1) aumentato dei crediti d'imposta sui dividendi (rigo N2) ed operare nel seguente modo:
- se il risultato di detta somma è superiore o uguale a zero, il campo 5 del prospetto non va compilato;
- se il risultato è negativo, in detto campo 5, deve essere riportato il minore importo, in valore assoluto (es. fra 50.000 e 30.000 bisogna considerare -30.000), tra il risultato stesso e la perdita indicata nel rigo F51 del quadro F.

Il prospetto dovrà essere anche compilato dai soggetti che hanno cessato l'attività d'impresa in periodi d'imposta precedenti al 1994, e, dalle imprese minori che in periodi d'imposta precedenti a detto anno erano in regime di contabilità ordinaria relativamente alle perdite residue.

Periodo di lavoro - casi particolari

In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.
Ad esempio ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 16 febbraio 1994 e terminato il 25 marzo 1994, per complessivi 38 giorni nei quali vi sono 28 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il calcolo dei giorni di detrazione per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, complessivamente pari a 10, andrà così operato:

10 x (20/28) = 7,14 arrotondato a 8

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C6 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C6 è quello compreso nel periodo assunto ai fini dell'erogazione delle borse di studio (anche se relativo ad anni precedenti). Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.
Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel modello 740/M sez. I.

Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti C.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 C.c.), per la quota che compete a ciascuno.
Le norme del Codice civile individuano l'oggetto della comunione in un complesso di beni i cui redditi sono attribuiti a ciascun coniuge, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del C.c..

Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Mod 750, se vi e esercizio in società fra i coniugi (ad es coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e successivamente, da ciascun coniuge per la quota di rispettiva spettanza, nel Mod 740/H Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i modelli 740/A1, 740/F o 740/G, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indichera la quota di sua pertinenza nel Mod 740/H

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent n 387 del 4 11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualita di allievo ufficiale e/o di *ufficiale di complemento, di sottufficiale (militari di* leva promossi sergenti nella fase terminale del sevizio), le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato nel corpo della Guardia di Finanza e nel corpo dei Vigili del Fuoco sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante ed in dipendenza del servizio di leva

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario in base alla legge 2 dicembre 1991, *n 390, agli studenti universitari e quelle* corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo,
- le borse di studio corrisposte dalle universita e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge 30 novembre 1989 n 398 per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero

Le rendite Inail, esclusa l indennita giornaliera per inabilita temporanea assoluta non costituiscono reddito e *quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali*

Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti

Regime fiscale sostitutivo

L'articolo 1 del D L 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, ha previsto per i giovani e per altri contribuenti che iniziano un attività economica in proprio la possibilita di chiedere l'applicazione di un particolare regime fiscale sostitutivo, che dura per tre anni (cfr anche circolare del Dipartimento delle Entrate n 181/E del 27 ottobre 1994)

Questo regime puo essere chiesto da

- giovani di eta inferiore a 32 anni che avviano per la prima volta un attività artigiana o una professione,
- disoccupati, cassaintegrati o portatori di handicap, di qualunque eta
- chiunque, anche senza trovarsi nelle condizioni indicate in precedenza, inizia un'attività in settori importanti per la salvaguardia dell'ambiente, ed in particolare efficienza energetica e promozione di fonti rinnovabili di energia, agricoltura naturale, biologica e biodinamica, raccolta differenziata o riciclaggio di rifiuti, risanamento idrogeologico del territorio ripristino ambientale progettazione di interventi per la riqualificazione, manutenzione o restauro dei centri storici, produzioni ecologiche

E necessario che si tratti realmente di nuove attivita perche il regime sostitutivo non e applicabile alle persone che alla data del 12 giugno esercitavano attività già esistenti o vi sono subentrati

Il regime fiscale sostitutivo comporta la possibilità di versare le imposte in misura forfetaria, ed in particolare

- *due milioni per l'anno in cui ha inizio l'attività*,
- tre milioni per il secondo anno,
- quattro milioni per il terzo anno

L'imposta a forfait deve essere versata con le modalità previste per il versamento dell'Iva entro il 5 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce Il mancato versamento entro il termine previsto comporta la perdita di efficacia fin dall'inizio del regime fiscale sostitutivo e l'applicabilità delle sanzioni previste per coloro che non osservano gli adempimenti stabiliti dalla legge per ciascuna delle imposte sostituite

L'imposta a forfait sostituisce

- l'Irpef e l'Ilor sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo,
- l'Ici sugli immobili relativi all'attività esercitata,
- l'Iciap,
- la Tosap,
- la tassa di concessione governativa per la partita Iva,
- l'imposta sul patrimonio netto delle imprese

Per queste imposte il nuovo imprenditore o lavoratore autonomo e anche esentato da tutti i relativi adempimenti fiscali e contabili Inoltre, non deve compilare, per i relativi redditi, il modello 740 ed è di fatto esonerato dalla tassa sulla salute che grava su questi redditi

L'imposta a forfait non sostituisce invece l'Iva, che è applicata secondo le regole ordinarie Sempre secondo le regole ordinarie devono essere effettuate anche le ritenute previste dalla legge e i relativi adempimenti contabili e fiscali

Il regime sostitutivo non si può applicare nel caso in cui, nel corso del triennio, il contribuente

- ha realizzato un volume d'affari annuo ai fini Iva *superiore al miliardo*,
- ha acquistato o preso in leasing beni strumentali di costo superiore a trecento milioni di lire (cinquecento milioni per le attivita che riguardano l'efficienza energetica, l'agricoltura naturale, i prodotti di qualità ecologica, la raccolta o il riciclaggio dei rifiuti)

Il superamento di detti limiti comporta la perdita del diritto ad utilizzare il regime fiscale sostitutivo dallo stesso giorno in cui si e verificato il superamento e, dal medesimo giorno, l'obbligo di osservare tutti gli adempimenti previsti per gli altri imprenditori o lavoratori autonomi

I contribuenti che intendono avvalersi del regime fiscale sostitutivo devono esercitare l'opzione barrando un'apposita casella nella dichiarazione di inizio di attività che deve essere presentata agli uffici Iva

L'opzione può essere esercitata una sola volta ed e revocabile La revoca ha efficacia dall'anno in cui viene comunicata

Riduzione del reddito dei terreni

- **Mancata coltivazione**

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'Irpef

In tal caso indicare nella colonna 3 il codice **2** e nella colonna 4 il 30 per cento del reddito dominicale, *indicato in colonna 1 rapportato alla percen*tuale ed al periodo di possesso Nessun importo deve essere indicato invece nella colonna 5

Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione

- **Perdita di prodotto**

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, *se la data non è esattamente determinabile, almeno* 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'Irpef In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 4 e 5 e nella colonna 3 va indicato il codice **3**

- **Terreni in affitto**

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone, è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1

In tal caso nella colonna 3 indicare il codice **1** e nella colonna 4 l'ammontare del canone annuo rapportato alla percentuale di possesso Se l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto non risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale nella colonna 4 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale indicato in colonna 1

Sanzioni

L'omessa, l'incompleta o l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte le imposte dovute per omissione o incompletezza, con un minimo di L 300 000 se non sono dovute imposte, e da una a due volte per infedeltà Le sanzioni per omessa dichiarazione sono ridotte ad un quarto se la *dichiarazione è presentata con un ritardo non* superiore ad un mese dal termine di scadenza

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al Mod 740 approvato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L 300 000 a L 3 000 000

L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento entro il termine del 31 maggio delle imposte (Irpef ed Ilor) e del Cssn dovuti comporta il *pagamento degli interessi nella misura del 6 per* cento annuo sulle somme non versate (con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata) e della soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate

Non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50 per cento se il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione e quello della soprattassa e eseguito entro il 20 giugno In tal caso l'importo della soprattassa va sommata a quello dell'imposta

*Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni suc*cessivi al 20 giugno, la soprattassa è ridotta al 3 per cento

L'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L 200 000 a L 4 000 000 La stessa pena si applica a carico del soggetto che indica il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indica il codice fiscale rilasciato in data meno recente, nel caso gli siano pervenute più comunicazioni

*Nel caso di esposizione nella dichiarazione di inde*bite deduzioni si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art 4 della L 24 aprile 1980, n 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati In particolare, sono previste le ipo-

tesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito e di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerati tali.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse (con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia) devono contenere o avere allegato, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro 60 giorni al competente ufficio delle imposte.
Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni di imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della soprattassa del 40 per cento si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta o del minor rimborso liquidati ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Se l'omissione o l'incompletezza riguardano l'allegazione dei documenti prescritti dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione (ad esempio copia del bilancio con il conto profitti e perdite per gli imprenditori ecc.), si applica la pena pecuniaria da lire 600.000 a lire 6.000.000.
Ferme restando le sanzioni di cui sopra, si ricorda che l'omessa dichiarazione costituisce reato quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire.
Costituisce reato anche l'infedele dichiarazione quando sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni di lire.
I reati sopra indicati sono puniti con l'arresto o l'ammenda.
Inoltre è sanzionato penalmente il contribuente che per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia indica falsamente nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge. Le stesse pene si applicano nei casi di falsità delle attestazioni del titolare e dei collaboratori dell'impresa familiare in merito al lavoro prestato da questi ultimi nell'impresa, e in caso di falsità dell'attestazione dell'imprenditore in ordine alla sussistenza di requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

Spese mediche

• Spese mediche per le quali la detrazione spetta per l'intero importo

Spetta la detrazione sull'intero importo per le spese derivanti da:
- esami di laboratorio;
- elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi;
- tac;
- laser;
- ecografia;
- chiroterapia;
- ginnastica correttiva e per la riabilitazione;
- dialisi;
- cobaltoterapia;
- iodioterapia;
- neuropsichiatria;
- psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo;
- altri esami complessi e particolari terapie;
- protesi dentarie e apparecchi ortodontici;
- lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate con metalli preziosi);
- apparecchi auditivi;
- apparecchi ortopedici;
- arti artificiali;
- protesi fonetiche;
- stimolatori (pace maker) e altre protesi cardiache e vascolari;
- poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- automobili adattate ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotte in serie, di cilindrata fino a 2000 cc., se con motore a benzina, e fino a 2500 cc., se con motore diesel. La detrazione spetta per il costo di acquisto delle predette autovetture e per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). La detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida.

Se le suddette spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale la detrazione spetta sull'importo del ticket pagato.

• Documentazione

Per tutte le spese indicate nei righi P1, P2 e P17 deve essere allegata anche in fotocopia la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare:
- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale, rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre allegare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia da lui rilasciata direttamente, l'esercente l'arte ausiliaria attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

• Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere allegata la documentazione debitamente quietanzata.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate, va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;

b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;

c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

• Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• Belgio - Francia - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il

contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia

• **Australia**

Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia

• **Canada**

Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi 10 000 dollari canadesi o 12 000 000 di lire
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva

• **Svizzera**

Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in Svizzera se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera Sono tassate, invece solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera
Le pensioni private sono tassate solo in Italia
Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta

3. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L 30 novembre 1989, n 398)
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi Ad esempio con la Francia la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti e previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese e tassabile soltanto in Italia se invece la borsa di studio e pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno quest'ultimo puo tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l imposta pagata all estero

■ Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d estimo piu alta in vigore nella provincia dove e situato il terreno

■ Tributo straordinario

Il tributo straordinario istituito per l anno 1994 dall'art 11 del D L 19 dicembre 1994, n 691 è dovuto dai contribuenti in possesso di un reddito complessivo lordo ai fini dell IRPEF superiore a lire 100 milioni (rigo N 1 della presente dichiarazione) Questi contribuenti devono versare comunque il tributo straordinario anche nel caso in cui sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Ad esempio, i contribuenti in possesso solo di redditi di lavoro dipendente o di pensione certificati con un unico modello 101 o 201, se l'importo indicato nel punto 1 di detti modelli e superiore a lire 100 milioni sono tenuti al pagamento del tributo, pur restando esonerati dalla presentazione della presente dichiarazione
Il tributo straordinario, che non e deducibile ai fini delle imposte sui redditi non deve essere corrisposto dai soggetti che hanno il domicilio la residenza la sede amministrativa o l oggetto principale dell'attività nel territorio dei comuni individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n 277 del 26 novembre 1994 e n 280 del 30 novembre 1994
Il tributo straordinario e dovuto nelle seguenti misure
a) lire 100 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 100 milioni e fino a lire 200 milioni,
b) lire 300 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 200 milioni e fino a lire 500 milioni,
c) lire 1 milione, per i redditi di ammontare superiore a lire 500 milioni
Il relativo versamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'IRPEF dovuto per l'anno 1994 e pertanto, i contribuenti che intendono effettuare il versamento al competente concessionario della riscossione devono utilizzare la distinta mod 8, modulario F, riscossione n 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod 11, modulario F, riscossione n 11 e il codice-tributo 4691 - tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
I contribuenti che, invece intendono effettuare il versamento mediante delega alle aziende di credito, devono utilizzare la delega di pagamento di cui al D M delle finanze 9 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 110 del 13 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca e grafica color nero, con il codice 53 denominato «tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»

■ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unita immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unita immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente Normalmente l abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo
In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se
- l'unità immobiliare nella quale e situata l'abitazione principale non e di proprietà ma è detenuta in locazione,
- l unità immobiliare a disposizione e posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà,
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta

L'aumento di un terzo non si applica oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a
- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e cio risulti dall iscrizione anagrafica,
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero,
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune,
- unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano,
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita autocertificazione da esibire a richiesta degli uffici

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare

■ Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro,
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un arte o una professione,
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione pero non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima),
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui)
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello 740 separato intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà Vedere in questa Appendice la voce "Dichiarazioni presentate da soggetti diversi dal dichiarante"

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui e suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare
La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito,
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale e stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia e presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di *denunciare le variazioni dei redditi dominicale* ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia puo essere presentata direttamente dall'affittuario

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 740

IRPEF – RIEPILOGO DEI REDDITI E RITENUTE		DICHIARANTE		CONIUGE	
	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE	REDDITI	RITENUTE
Dominicali	(Rigo A1 col. 1 oppure Quadro A, rigo A12 col. 4)	.000		.000	
Agrari	(Rigo A1 col. 2 oppure Quadro A, rigo A12 col. 5)	.000		.000	
Fabbricati	(Rigo B1 oppure Quadro B, rigo B14)	.000		.000	
Lavoro dipendente	(Quadro C - Sez. I, rigo C5, col. 2 e col. 3)	.000	.000	.000	.000
	(Quadro C - Sez. II, rigo C10, col. 1 e col. 2)	.000	.000	.000	.000
Lavoro autonomo	(Quadro E - Sez. I, rigo E17 e rigo E18)	.000	.000	.000	.000
	(Quadro E - Sez. II rigo E41 e rigo E42)	.000	.000	.000	.000
Impresa	(Quadro F, rigo F51 e rigo F54)	.000	.000	.000	.000
	(Quadro G, rigo G33 e rigo G36)	.000	.000	.000	.000
Partecipazione	(Quadro H, rigo H8, col. 12 e col. 14)	.000	.000	.000	.000
Capitale	(Quadro I - Sez. I, rigo I5, col. 1 e col. 3)	.000	.000	.000	.000
	(Quadro I - Sez. II, rigo I14, col. 1 e col. 2)	.000	.000	.000	.000
Diversi	(Quadro L, rigo L23 e rigo L24)	.000	.000	.000	.000
Allevamento	(Quadro A1, rigo A1 30 e rigo A1 31)	.000	.000	.000	.000
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)	(Quadro M, rigo M17, col. 1 e col. 3)	.000	.000	.000	.000
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare al rigo N1 e al rigo N17)		.000	.000	.000	.000

ILOR – RIEPILOGO DEI REDDITI E DEDUZIONI		DICHIARANTE		CONIUGE	
	TIPO DI REDDITO	REDDITI	DEDUZIONI	REDDITI	DEDUZIONI
Impresa	(Quadro F, rigo F74 e righi F75 e F76)	.000	.000	.000	.000
	(Quadro G, rigo G47 e righi G48 e G49)	.000	.000	.000	.000
Partecipazione	(Quadro H, rigo H8, col. 15 e col. 16 e 17)	.000	.000	.000	.000
Capitale	(Quadro I, rigo I17)	.000		.000	
Diversi	(Quadro L, rigo L31)	.000		.000	
Allevamento	(Quadro A1, rigo A1 36 e rigo A1 37)	.000	.000	.000	.000
Tassazione separata	(Quadro M, rigo M18, col. 1 e col. 2)	.000	.000	.000	.000
TOTALE REDDITI E DEDUZIONI (riportare al rigo O1 e al rigo O2)		.000	.000	.000	.000

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 740

CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
SCHEMA DI CALCOLO DELL'IMPONIBILE E DEL CONTRIBUTO DOVUTO

		DICHIARANTE		CONIUGE	
1	REDDITO COMPLESSIVO (indicare l'importo di rigo N1)	.000		.000	
2	AMMONTARE IMPONIBILE GIÀ ASSOGGETTATO A CONTRIBUTO (riportare l'importo di colonna 1 del rigo C11) (1) (2)		.000		.000
3	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E DI PENSIONE (riportare l'importo di colonna 2 del rigo C5) (1)		.000		.000
4	REDDITI DA NON ASSOGGETTARE A CONTRIBUTO (Indicare la somma dei redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale, *se tale somma supera 4 milioni indicare 4 milioni*)		.000		.000
5	TOTALE REDDITI SOGGETTI AL CONTRIBUTO (importo rigo 1 + importo rigo 2 importo rigo 3 importo rigo 4, *se il risultato supera 150 milioni indicare 150 milioni*)	.000		.000	
6	REDDITO IMPONIBILE DA INDICARE AL RIGO V1 (sottrarre l'importo di rigo 2 dall'importo di rigo 5)	.000		.000	
7	REDDITO DA ASSOGGETTARE ALL'ALIQUOTA DEL 5,6% (se l'importo di rigo 2 supera 40 milioni indicare zero, altrimenti indicare il minore tra l'importo di rigo 6 e la differenza tra 40 milioni e l'importo di rigo 2)		.000		.000
8	REDDITO DA ASSOGGETTARE ALL'ALIQUOTA DEL 4,6% (sottrarre l'importo di rigo 7 dall'importo di rigo 6)		.000		.000
9	CONTRIBUTO CALCOLATO CON L'ALIQUOTA DEL 5,6% (5,6% dell'importo di rigo 7)	.000		.000	
10	CONTRIBUTO CALCOLATO CON L'ALIQUOTA DEL 4,6% (4,6% dell'importo di rigo 8)	.000		.000	
11	CONTRIBUTO DOVUTO DA INDICARE AL RIGO V2 (sommare gli importi di rigo 9 e 10)	.000		.000	

(1) Indicare qui anche i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente già assoggettati, anche se in forma forfetaria

(2) Riportare in questo rigo anche i compensi erogati da terzi non ancora assoggettati a contributo (colonna 2 del rigo C 11)

Nel **rigo 1** riportare l'importo del reddito complessivo indicato nel rigo N1 del quadro N

Nel **rigo 2** riportare l'ammontare imponibile ai fini del Cssn indicato nella colonna 1 del rigo C11 In questo rigo vanno anche indicati i redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione, già assoggettati al Cssn, anche se in misura forfetaria e i compensi erogati da terzi non ancora assoggettati a contributo (colonna 2 del rigo C 11)

Nel **rigo 3** riportare l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di pensione indicati alla colonna 2 del rigo C5 In questo rigo vanno anche indicati i redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione, già assoggettati al Cssn, anche se in misura forfetaria

Nel **rigo 4** indicare la somma dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale, se tale somma è superiore a 4 milioni indicare 4 milioni *Si ricorda che ai contribuenti non mutuati" non compete la franchigia di 4 milioni e pertanto questi contribuenti non devono compilare il presente rigo*

Nel **rigo 5** indicare il totale dei redditi soggetti al Cssn reddito complessivo ai fini Irpef (rigo 1), aumentato dell'ammontare imponibile ai fini del Cssn (rigo 2) e diminuito dei redditi di lavoro dipendente e di pensione (rigo 3) e dei redditi da non assoggettare al contributo (rigo 4) Se tale importo supera 150 milioni indicare 150 milioni

Nel **rigo 6** indicare l'imponibile da riportare al **rigo V1** del quadro V, pari al totale dei redditi soggetti al Cssn (rigo 5) ai quali vanno sottratti i redditi per i quali il contributo dovuto non è determinato in sede di dichiarazione dei redditi (rigo 2) *Il reddito imponibile non può essere negativo, se l'importo di rigo 6 risulta minore di zero indicare zero nel rigo 6 e nel rigo 11 e non proseguire nel calcolo*

Nel **rigo 7** indicare l'ammontare del reddito da assoggettare all'aliquota del 5,6% Se l'ammontare di rigo 2 è superiore a 40 milioni indicare zero Altrimenti va calcolata la quota di reddito soggetta al Cssn che non eccede i 40 milioni, in pratica va indicato il minore tra l'importo di rigo 6 e la differenza tra 40 milioni e l'importo di rigo 2

Nel **rigo 8** indicare l'importo residuo del l'imponibile, sottraendo l'importo di rigo 7 da quello di rigo 6

Nel **rigo 9** indicare il 5,6% dell'importo di rigo 7

Nel **rigo 10** indicare il 4,6% dell'importo di rigo 8

Nel **rigo 11** indicare la somma degli importi di rigo 9 e di rigo 10, riportare tale importo al **rigo V2** del quadro V

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 740

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Si ipotizza un contribuente, con due figli a carico (situazione invariata rispetto all'anno precedente) in possesso di:

- reddito di lavoro dipendente di L. 42.011.000 (ritenute L. 9.657.000);
- terreno posseduto al 100%, con reddito dominicale e agrario invariato rispetto all'anno precedente di L. 16.000 e L. 36.000;
- fabbricato, posseduto al 50% con il coniuge, adibito ad abitazione principale, con reddito di L. 2.100.000 (non variato rispetto all'anno precedente);
- fabbricato posseduto al 100%, con rendita catastale di L. 3.800.000, dato in locazione con canone annuo di L. 6.000.000 (diverso da quello indicato nella precedente dichiarazione);
- quota di rendita relativa all'abitazione del portiere di L. 30.000;
- spese mediche specialistiche per L. 422.000;
- interessi passivi per mutuo, cointestato con il coniuge, contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, di L. 2.500.000;
- assicurazione sulla vita di L. 500.000;
- saldo 1994 del Contributo al Servizio Sanitario N... ...ale L. 99.000

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/95

dichiarazione delle persone fisiche

REDDITI 1994

DICHIARANTE — CODICE FISCALE RSSMRA41D15H501F

COGNOME ROSSI — NOME MARIO

DATA DI NASCITA 15 2 1941 — COMUNE ROMA — RM

CONIUGE — CODICE FISCALE GRNNNA48E54H501P

1 VARIAZIONI ANAGRAFICHE E DEI FAMILIARI A CARICO

2 TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI — 22 — 48

3 QUADRO A VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

4 QUADRO B VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI — 3.800 — 6.000 — 5.400 — 3 — 5.100 — 2.100 — 7.500 — 500 — 6.700

5 QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI — 42011 — 9657 — 42011 — 9657 — 365 — 46157

6 QUADRO P ONERI — 422 — 500 — 1.250 — 2.172 — 99 — 99

7 QUADRO N IRPEF — 48.781 — 99 — 48.682 — 12.868 — 183 — 760 — 586 — 1.529 — 11.339 — 11.339 — 9.657 — 1.682 — 25059498430011 556 — 30119498430011 833 — 99059598430011 2.93

8 QUADRO O ILOR

9 QUADRO V CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE — 2.470 — 127 — 99059598430011 127

10 PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

11 TRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ZONE COLPITE DALL'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994

FIRMA DEL DICHIARANTE Mario Rossi — FIRMA DEL CONIUGE

VISTO DI CONFORMITÀ

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 740

ELENCO PAESI ESTERI

ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTÀ DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUAYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/95

REDDITI 1994

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, da utilizzare **esclusivamente** nei casi di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 4, della legge n. 413 del 1991 e nei casi di esonero dalla dichiarazione (per questi ultimi casi firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

DICHIARANTE

GIORNO | MESE | ANNO 1

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali assistenziali umanitari o culturali)

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un'ammontare complessivo di L 000, la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L 20 000

Firma

CONIUGE DICHIARANTE

GIORNO | MESE | ANNO 1

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali assistenziali umanitari o culturali)

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un'ammontare complessivo di L 000, la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L 20 000

Firma

31

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/95

dichiarazione delle persone fisiche REDDITI 1994

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio ____ oppure N. ____ Ufficio delle imposte ____

Presentata al Comune di ____ il ____ N. ____

DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME — SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

CONIUGE

CODICE FISCALE (obbligatorio) — Barrare la casella se viene presentata dichiarazione congiunta — EVENTI ECCEZIONALI (vedere istruzioni)

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)

1 VARIAZIONI ANAGRAFICHE E DEI FAMILIARI A CARICO

RESIDENZA ANAGRAFICA
Compilare se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1994 o se nel 1994 non è stata presentata la dichiarazione

COMUNE — PROVINCIA (sigla) — C.A.P.

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

DATA DELLA VARIAZIONE (Indicare il mese e l'anno di variazione, se nel 1994 non è stata presentata la dichiarazione indicare solo l'anno 1995) MESE ANNO 19

Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni 1

Barrare la casella se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo 2

STATO CIVILE
Compilare in caso di variazioni rispetto alla dichiarazione del 1994 (barrare la relativa casella)

CELIBE/NUBILE 1 — CONIUGATO/A 2 — VEDOVO/A 3 — SEPARATO/A 4 — DIVORZIATO/A 5 — DECEDUTO/A 6 — TUTELATO/A 7 — FIGLIO/A MINORE 8 — DATA DI VARIAZIONE MESE ANNO

RESIDENTI ALL'ESTERO
Barrare la casella. Compilare gli altri dati se variati rispetto alla dichiarazione del 1994

NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO — STATO ESTERO DI RESIDENZA — CODICE STATO (Vedere istruzioni) — NAZIONALITÀ ESTERA (Vedere istruzioni)

LOCALITÀ DI RESIDENZA — INDIRIZZO

FAMILIARI A CARICO Compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1994; in tal caso indicare i dati di tutti i familiari rimasti a carico, compresi quelli per i quali non si sono verificate variazioni

	RELAZIONE DI PARENTELA (barrare la casella C per il coniuge, F per i figli e assimilati, A per gli altri familiari)	CODICE FISCALE	N. MESI A CARICO		RELAZIONE DI PARENTELA (barrare la casella F per i figli e assimilati, A per gli altri familiari)	CODICE FISCALE	N. MESI A CARICO
1	C			5	F A		
2	F A			6	F A		
3	F A			7	F A		
4	F A			8	F A		

2 TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI Esclusi i terreni e i fabbricati all'estero da includere nel Quadro L

		1 TOTALE REDDITO DOMINICALE	2 TOTALE REDDITO AGRARIO
A1	Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1994 e non si possiedono terreni affittati in regime vincolistico, riportare nelle colonne del rigo A1 gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel Quadro A del Mod. 740 (o nel Mod. 730-3) del precedente anno, maggiorati rispettivamente del 37% e del 32%. Negli altri casi compilare il successivo Quadro A seguendo le relative istruzioni.	.000	.000

		TOTALE IMPONIBILE DEI FABBRICATI
B1	Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1994 e non si richiede nel Quadro P la deduzione per il piano energetico nazionale, riportare nel rigo B1, il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicato nel Quadro B del Mod. 740 (o nel Mod. 730-3) del precedente anno. Negli altri casi compilare il successivo Quadro B seguendo le relative istruzioni.	.000

Sommare gli importi dei righi A1 e B1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1

3 QUADRO A VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

(compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1994 o se nel 1994 non è stata presentata la dichiarazione. In tal caso indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni)

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 REDDITO AGRARIO	3 CASI PARTIC.	4 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE	5 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO	N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 REDDITO AGRARIO	3 CASI PARTIC.	4 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE	5 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO
A2	.000	.000		.000	.000	A7	.000	.000		.000	.000
A3	.000	.000		.000	.000	A8	.000	.000		.000	.000
A4	.000	.000		.000	.000	A9	.000	.000		.000	.000
A5	.000	.000		.000	.000	A10	.000	.000		.000	.000
A6	.000	.000		.000	.000	A11	.000	.000		.000	.000

			4	5
A12	Sommare gli importi di col. 4 dei righi da A2 ad A11 e riportare il totale nella col. 4; sommare gli importi di col. 5 dei righi da A2 ad A11 e riportare il totale nella col. 5; sommare gli importi di col. 4 e col. 5 del rigo A12 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1	TOTALI	.000	.000

4 QUADRO B VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI

(compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1994 o se nel 1994 non è stata presentata la dichiarazione. In tal caso indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni)

N. ORD	1 RENDITA	POSSESSO 2 GIORNI	3 %	4 CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	5 UTIL	6 CASI PARTIC	7 IMPONIBILE	N. ORD	1 RENDITA	POSSESSO 2 GIORNI	3 %	4 CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	5 UTIL	6 CASI PARTIC	7 IMPONIBILE
B2	.000			.000			.000	B7	.000			.000			.000
B3	.000			.000			.000	B8	.000			.000			.000
B4	.000			.000			.000	B9	.000			.000			.000
B5	.000			.000			.000	B10	.000			.000			.000
B6	.000			.000			.000	B11	.000			.000			.000

B12	**Sommare gli importi di col. 7 dei righi da B2 a B11**	**TOTALE**	.000
B13	**DEDUZIONE RELATIVA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E ALLE SUE PERTINENZE (VEDERE ISTRUZIONI)**		.000
B14	**Sottrarre l'importo di rigo B13 da quello di rigo B12; sommare l'importo del rigo B14 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1**	**TOTALE IMPONIBILE**	.000

5 QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZ. I - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

N. ORD.	1 Barrare la casella in caso di pensione	2 REDDITI	3 RITENUTE	N. ORD.	1 Barrare la casella in caso di pensione	2 REDDITI	3 RITENUTE
C1	☐	.000	.000	C3	☐	.000	.000
C2	☐	.000	.000	C4	☐	.000	.000

C5	**Sommare gli importi di col. 2 dei righi da C1 a C4 e riportare il totale nella col. 2; sommare gli importi di col. 3 dei righi da C1 a C4 e riportare il totale nella col. 3; sommare l'importo di col. 2 del rigo C5 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 3 del rigo C5 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17**	**TOTALE**	.000	.000
C6	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)			

SEZ. II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

N. ORD	1 REDDITI	2 RITENUTE	N. ORD	1 REDDITI	2 RITENUTE	N. ORD.	1 REDDITI	2 RITENUTE
C7	.000	.000	C8	.000	.000	C9	.000	.000

C10	**Sommare gli importi di col. 1 dei righi da C7 a C9 e riportare il totale nella col. 1; sommare gli importi di col. 2 dei righi da C7 a C9 e riportare il totale nella col. 2; sommare l'importo di col. 1 del rigo C10 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 del rigo C10 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17**	**TOTALE**	.000	.000

SEZ. III - DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

		1 IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL C S S N	2 REDDITI NON ASSOGGETTATI AL C S S N
C11	**Riportare a colonna 1 il totale degli importi indicati al punto 33 dei modelli 101 e/o 201, indicare a colonna 2 il totale degli importi indicati al punto 34 dei modelli 101.**	.000	.000

6 QUADRO P ONERI

SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 27%

N. ORD.		IMPORTO	N. ORD.		IMPORTO
P1	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE SPETTA SULL' INTERO IMPORTO	.000	P6	ASSICURAZIONI SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI VOLONTARI	.000
P2	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE SPETTA SULL' IMPORTO CHE ECCEDE L. 500.000	.000	P7	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	.000
			P8	SPESE FUNEBRI	.000
P3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	.000	P9	SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA	.000
P4	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL RIGO P3	.000	P10	ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE	.000
P5	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI	.000	P11	**TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE** (sommare gli importi da rigo P1 a rigo P10)	.000

SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

P12	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	.000	P16	CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	.000
P13	CONTRIBUTI ALLE COMUNITÀ EBRAICHE	.000	P17	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP PER LA PARTE CHE ECCEDE L. 500.000	.000
P14	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	.000	P18	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	.000
P15	DEDUZIONE PER IL PIANO ENERGETICO NAZIONALE	.000	P19	**TOTALE ONERI DEDUCIBILI** (sommare gli importi da rigo P12 a rigo P18)	.000

7 QUADRO N IRPEF

Rigo	Descrizione		Importo	Importo
N1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi IRPEF)	N1		.000
N2	Crediti d'imposta sui dividendi (totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri F, G, H, I, M)	N2	.000	
N3	Eccedenza di perdite di impresa a contabilità ordinaria degli anni precedenti	N3	.000	
N4	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo P19)	N4		.000
N5	REDDITO IMPONIBILE (N1-N2-N3-N4 indicando zero se il risultato è negativo)	N5		.000
N6	IMPOSTA LORDA	N6		.000
N7	Detrazione per il coniuge a carico	N7	.000	
N8	Detrazione per i figli a carico	N8	.000	
N9	Detrazione per altri familiari a carico	N9	.000	
N10	Detrazioni per lavoro dipendente	N10	.000	
N11	Detrazione per lavoro autonomo e impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)	N11	.000	
N12	Detrazione per gli oneri di cui alla sez. I del quadro P (27% dell'importo di rigo P11)	N12	.000	
N13	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (N7+N8+N9+N10+N11+N12)	N13		.000
N14	IMPOSTA NETTA (N6–N13, indicando zero se il risultato è negativo)	N14		.000
N15	IMPOSTA NETTA TOTALE (riportare la somma degli importi di rigo N14 del dichiarante e del coniuge dichiarante)	N15		.000
N16	CREDITI D'IMPOSTA TOTALI (indicare la somma dei crediti d'imposta per i registratori di cassa, per le imposte pagate all'estero e dei crediti d'imposta sui dividendi del dichiarante e del coniuge dichiarante) (vedere istruzioni)	N16	.000	
N17	RITENUTE TOTALI (indicare la somma delle ritenute subite dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)	N17		.000
N18	DIFFERENZA (N15–N16–N17; se tale importo è negativo vedere istruzioni)	N18		.000
N19	CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI (vedere istruzioni)	N19	.000	
N20	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)	N20		.000

Rigo	Descrizione		DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
N21	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA (dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)	N21			.000
N22	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA (dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)	N22			.000
N23	SALDO VERSATO (in assenza di compensazione con l'ILOR N18–N19–N20–N21–N22; l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)	N23			.000
N24	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALLE IMPOSTE DOVUTI PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)	N24			.000
N25	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (in assenza di compensazione con l'ILOR N19+N20+N21+N22–N18–N24; l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)	N25			.000

SE SI POSSIEDONO REDDITI SOGGETTI AD ILOR E SI INTENDE EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE TRA LE IMPOSTE A DEBITO E LE IMPOSTE A CREDITO PRIMA DI PROCEDERE AL CALCOLO DELL'IRPEF VEDERE LE ISTRUZIONI.

8 QUADRO O ILOR (per i redditi d'impresa, di capitale e diversi)

Rigo	Descrizione		Importo	Importo
O1	TOTALE REDDITI (sommare i redditi ILOR)	O1		.000
O2	TOTALE DEDUZIONI (sommare le deduzioni ILOR)	O2	.000	
O3	REDDITO IMPONIBILE (O1–O2)	O3		.000
O4	IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 16,2% dell'importo di rigo O3)	O4		.000
O5	CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI (vedere istruzioni)	O5	.000	
O6	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)	O6		.000

Rigo	Descrizione		DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
O7	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA	O7			.000
O8	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA	O8			.000
O9	SALDO VERSATO (in assenza di compensazione con l'IRPEF O4–O5–O6–O7–O8; l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)	O9			.000
O10	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALLE IMPOSTE DOVUTI PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (*) (vedere istruzioni)	O10			.000
O11	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (in assenza di compensazione con l'IRPEF O5+O6+O7+O8–O4–O10; l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)	O11			.000

SE SI INTENDE EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE TRA LE IMPOSTE A DEBITO E LE IMPOSTE A CREDITO PRIMA DI PROCEDERE AL CALCOLO DELL'ILOR VEDERE LE ISTRUZIONI.

(*) In caso di dichiarazione congiunta il credito non può essere portato in diminuzione dall'IRPEF

9 QUADRO V CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

V1	REDDITO IMPONIBILE			V1	.000
V2	CONTRIBUTO DOVUTO			V2	.000
V3	ECCEDENZA DEL CONTRIBUTO RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			V3	.000
		DATA DEL VERSAMENTO	CODICE		IMPORTO
V4	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA	V4			.000
V5	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA	V5			.000
V6	SALDO VERSATO (V2 — V3 — V4 — V5: il contributo non è dovuto se non supera L. 20.000)	V6			.000
V7	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)			V7	.000
V8	CONTRIBUTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (V3 + V4 + V5 — V2 — V7; il contributo non è rimborsabile se non supera L. 20.000)			V8	.000

ALTRO SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
(da indicare se il contribuente è a carico previdenziale di altro soggetto) CODICE FISCALE

10 PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

1 Eccedenza relativa al 1990	2 Eccedenza relativa al 1991	3 Eccedenza relativa al 1992	4 Eccedenza relativa al 1993	5 Eccedenza relativa al 1994
.000	.000	.000	.000	.000

11 TRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ZONE COLPITE DALL'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994

	DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
RIPORTARE GLI ESTREMI DEL VERSAMENTO EFFETTUATO			.000

Annotazioni

Il dichiarante attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri e moduli (barrare le caselle che interessano; le caselle relative al quadro A e al quadro B vanno barrate anche se sono stati compilati rispettivamente il rigo A1 e il rigo B1):

A A1 B C E F G H I K L M N O P T U V W

Allegati N.

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

VISTO DI CONFORMITÀ (riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

C.A.A.F. CODICE FISCALE (obbligatorio)

DENOMINAZIONE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO

COMUNE DI DOMICILIO FISCALE PROV. (sigla) FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO C.A.P.

DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O PROFESSIONISTA CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni antecedenti al D.L. 27 dicembre 1994, n. 719.

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4 comma 7 del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ....

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

....

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/95

REDDITI 1994

coniuge dichiarante

DA ALLEGARE AL MODELLO DEL DICHIARANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Contiene anche l'apposito quadro da compilarsi da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui (eredi, rappresentanti legali, curatori fallimentari, ecc.)

CONIUGE DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME — SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATA DI NASCITA: GIORNO | MESE | ANNO 1 — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

DICHIARANTE CODICE FISCALE (obbligatorio) — EVENTI ECCEZIONALI (vedere istruzioni)

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)

1 VARIAZIONI ANAGRAFICHE

RESIDENZA ANAGRAFICA (Compilare se diversa da quella del dichiarante)

COMUNE — PROVINCIA (sigla) — C.A.P.

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO | NUMERO

Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni [1]

Barrare la casella se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo [2]

RESIDENTI ALL'ESTERO Barrare la casella. Compilare gli altri dati se variati rispetto alla dichiarazione del 1994

NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO — STATO ESTERO DI RESIDENZA — CODICE STATO (Vedere istruzioni) — NAZIONALITÀ ESTERA (Vedere istruzioni)

LOCALITÀ DI RESIDENZA — INDIRIZZO

AVVERTENZA: Il coniuge dichiarante deve proseguire la compilazione della dichiarazione dal riquadro TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI. Il quadro seguente è riservato ai soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui (eredi, rappresentanti legali, curatori fallimentari, ecc.)

EREDE O RAPPRESENTANTE LEGALE CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITÀ

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME — SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATA DI NASCITA: GIORNO | MESE | ANNO 1 — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA

COMUNE — PROVINCIA (sigla) — C.A.P.

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO | NUMERO

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RAPPRESENTANTE LEGALE, CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITÀ

SITUAZIONE GIURIDICA [1] FALLIMENTO [2] EREDITÀ GIACENTE [3] ALTRE SITUAZIONI

PERIODO DELLA PROCEDURA DATA DI INIZIO: GIORNO | MESE | ANNO 1 — DATA DI FINE: GIORNO | MESE | ANNO 1 — PROCEDURA NON ANCORA TERMINATA

Attenzione: I soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui (eredi, rappresentanti legali, curatori fallimentari, ecc.):
- devono indicare, nell'apposito spazio, il codice fiscale del dichiarante;
- devono compilare e sottoscrivere il presente riquadro;
- devono allegare il presente modello alla dichiarazione del deceduto, tutelato, ecc.;
- non possono dichiarare i propri redditi in questa dichiarazione.

FIRMA DELL'EREDE O RAPPRESENTANTE LEGALE O CURATORE, ECC.

2 TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI Esclusi i terreni e i fabbricati all'estero da includere nel Quadro L

		1 TOTALE REDDITO DOMINICALE	2 TOTALE REDDITO AGRARIO
A1	Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1994 e non si possiedono terreni affittati in regime vincolistico, riportare nelle colonne del rigo A1 gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel Quadro A del Mod. 740 (o nel Mod. 730-3) del precedente anno, maggiorati rispettivamente del 37% e del 32%. Negli altri casi compilare il successivo Quadro A seguendo le relative istruzioni.	.000	.000

		TOTALE IMPONIBILE DEI FABBRICATI
B1	Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1994 e non si richiede nel Quadro P la deduzione per il piano energetico nazionale, riportare nel rigo B1, il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicato nel Quadro B del Mod. 740 (o nel Mod. 730-3) del precedente anno. Negli altri casi compilare il successivo Quadro B seguendo le relative istruzioni.	.000

Sommare gli importi dei righi A1 e B1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1

3 QUADRO A VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

(compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1994 o se nel 1994 non è stata presentata la dichiarazione. In tal caso indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni)

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 REDDITO AGRARIO	3 CASI PARTIC.	4 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE	5 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO	N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 REDDITO AGRARIO	3 CASI PARTIC.	4 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE	5 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO
A2	.000	.000		.000	.000	A7	.000	.000		.000	.000
A3	.000	.000		.000	.000	A8	.000	.000		.000	.000
A4	.000	.000		.000	.000	A9	.000	.000		.000	.000
A5	.000	.000		.000	.000	A10	.000	.000		.000	.000
A6	.000	.000		.000	.000	A11	.000	.000		.000	.000

A12	**Sommare gli importi di col. 4 dei righi da A2 ad A11 e riportare il totale nella col. 4; sommare gli importi di col. 5 dei righi da A2 ad A11 e riportare il totale nella col. 5; sommare gli importi di col. 4 e col. 5 del rigo A12 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1**	**TOTALI**	.000	.000

4 QUADRO B VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI

(compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1994 o se nel 1994 non è stata presentata la dichiarazione. In tal caso indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni)

N. ORD.	1 RENDITA	POSSESSO 2 GIORNI	POSSESSO 3 %	4 CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	5 UTIL.	6 CASI PARTIC.	7 IMPONIBILE	N. ORD.	1 RENDITA	POSSESSO 2 GIORNI	POSSESSO 3 %	4 CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	5 UTIL.	6 CASI PARTIC.	7 IMPONIBILE
B2	.000			.000			.000	B7	.000			.000			.000
B3	.000			.000			.000	B8	.000			.000			.000
B4	.000			.000			.000	B9	.000			.000			.000
B5	.000			.000			.000	B10	.000			.000			.000
B6	.000			.000			.000	B11	.000			.000			.000

B12	Sommare gli importi di col. 7 dei righi da B2 a B11	TOTALE	.000
B13	DEDUZIONE RELATIVA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E ALLE SUE PERTINENZE (VEDERE ISTRUZIONI)		.000
B14	Sottrarre l'importo di rigo B13 da quello di rigo B12; sommare l'importo del rigo B14 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1	TOTALE IMPONIBILE	.000

5 QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZ. I - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

N. ORD.	1 Barrare la casella in caso di pensione	2 REDDITI	3 RITENUTE	N. ORD.	1 Barrare la casella in caso di pensione	2 REDDITI	3 RITENUTE
C1	☐	.000	.000	C3	☐	.000	.000
C2	☐	.000	.000	C4	☐	.000	.000

C5	Sommare gli importi di col. 2 dei righi da C1 a C4 e riportare il totale nella col. 2; sommare gli importi di col. 3 dei righi da C1 a C4 e riportare il totale nella col. 3; sommare l'importo di col. 2 del rigo C5 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 3 del rigo C5 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17	TOTALE	.000	.000
C6	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)			

SEZ. II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

N. ORD.	1 REDDITI	2 RITENUTE	N. ORD.	1 REDDITI	2 RITENUTE	N. ORD.	1 REDDITI	2 RITENUTE
C7	.000	.000	C8	.000	.000	C9	.000	.000

C10	Sommare gli importi di col. 1 dei righi da C7 a C9 e riportare il totale nella col. 1; sommare gli importi di col. 2 dei righi da C7 a C9 e riportare il totale nella col. 2; sommare l'importo di col. 1 del rigo C10 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 del rigo C10 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17	TOTALE	.000	.000

SEZ. III - DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

		1 IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL C.S.S.N.	2 REDDITI NON ASSOGGETTATI AL C.S.S.N.
C11	Riportare a colonna 1 il totale degli importi indicati al punto 33 dei modelli 101 ... indicare a colonna 2 il totale degli importi indicati al punto 34 dei modelli 101.	.000	.000

6 QUADRO P ONERI

SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 27%

N. ORD.		IMPORTO	N. ORD.		IMPORTO
P1	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE SPETTA SULL'INTERO IMPORTO	.000	P6	ASSICURAZIONI SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI VOLONTARI	.000
P2	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE SPETTA SULL'IMPORTO CHE ECCEDE L. 500.000	.000	P7	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	.000
			P8	SPESE FUNEBRI	.000
P3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	.000	P9	SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA	.000
P4	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL RIGO P3	.000	P10	ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE	.000
P5	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI	.000	P11	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (sommare gli importi da rigo P1 a rigo P10)	.000

SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

N. ORD.		IMPORTO	N. ORD.		IMPORTO
P12	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	.000	P16	CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	.000
P13	CONTRIBUTI ALLE COMUNITÀ [illegible]	.000	P17	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP PER LA PARTE CHE ECCEDE L. 500.000	.000
P14	EROGAZIONI LIBERALI a FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	.000	P18	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	.000
P15	DEDUZIONE PER IL PIANO ENERGETICO NAZIONALE	.000	P19	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo P12 a rigo P18)	.000

7 QUADRO N IRPEF

N1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi IRPEF)			N1	.000
N2	Crediti d'imposta sui dividendi (totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri F, G, H, I, M)	N2	.000		
N3	Eccedenza di perdite di impresa a contabilità ordinaria degli anni precedenti	N3	.000		
N4	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo P19)			N4	.000
N5	REDDITO IMPONIBILE (N1+N2-N3-N4, indicando zero se il risultato è negativo)			N5	.000
N6	IMPOSTA LORDA			N6	.000
N7	*Detrazione per il coniuge a carico*	N7	.000		
N8	Detrazione per i figli a carico	N8	.000		
N9	Detrazione per altri familiari a carico	N9	.000		
N10	Detrazioni per lavoro dipendente	N10	.000		
N11	Detrazione per lavoro autonomo e impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)	N11	.000		
N12	Detrazione per gli oneri di cui alla sez. I del quadro P (27% dell'importo di rigo P11)	N12	.000		
N13	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (N7+N8+N9+N10+N11+N12)			N13	.000
N14	IMPOSTA NETTA (N6-N13, indicando zero se il risultato è negativo)			N14	.000

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO N DEVE PROSEGUIRE
NELLA SCHEDA BASE DEL DICHIARANTE

8 QUADRO O ILOR (per i redditi d'impresa, di capitale e diversi)

O1	TOTALE REDDITI (sommare i redditi ILOR)			O1	.000
O2	TOTALE DEDUZIONI (sommare le deduzioni ILOR)	O2	.000		
O3	REDDITO IMPONIBILE (O1-O2)			O3	.000
O4	IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 16,2% dell'importo di rigo O3)			O4	.000
O5	CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI (vedere istruzioni)	O5	.000		
O6	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)			O6	.000

			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
O7	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA	O7			.000
O8	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA	O8			.000
O9	SALDO VERSATO (in assenza di compensazione con l'IRPEF O4-O5-O6-O7-O8, altrimenti vedere istruzioni; l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)	O9			.000

O10	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'ILOR DOVUTA PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)	O10	.000
O11	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (O5+O6+O7+O8-O4-O10; l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)	O11	.000

9 QUADRO V CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

V1	REDDITO IMPONIBILE	V1		.000
V2	CONTRIBUTO DOVUTO	V2		.000
V3	ECCEDENZA DEL CONTRIBUTO RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	V3		.000

			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
V4	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA	V4			.000
V5	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA	V5			.000
V6	SALDO VERSATO (V2 — V3 — V4 — V5; il contributo non è dovuto se non supera L. 20.000)	V6			.000

V7	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)	V7		.000
V8	CONTRIBUTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (V3 + V4 + V5 — V2 — V7, il contributo non è rimborsabile se non supera L. 20.000)	V8		.000

ALTRO SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO (da indicare se il contribuente è a carico previdenziale di altro soggetto) CODICE FISCALE

10 PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

Eccedenza relativa al 1990	Eccedenza relativa al 1991	Eccedenza relativa al 1992	Eccedenza relativa al 1993	Eccedenza relativa al 1994
.000	.000	.000	.000	.000

11 TRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ZONE COLPITE DALL'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994

	DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
RIPORTARE GLI ESTREMI DEL VERSAMENTO EFFETTUATO			.000

Annotazioni

Il dichiarante attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri e moduli (barrare le caselle che interessano; le caselle relative al quadro A e al quadro B vanno barrate anche se sono stati compilati rispettivamente il rigo A1 e il rigo B1):

A A1 B C E F G H I K L M N O P T U V W

FIRMA DEL DICHIARANTE	FIRMA DEL CONIUGE (se dichiarante)

Allegati N. ....

VISTO DI CONFORMITÀ (riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

C.A.A.F. CODICE FISCALE (obbligatorio)

DENOMINAZIONE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO

COMUNE DI DOMICILIO FISCALE PROV. (sigla) FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO C.A.P.

DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O PROFESSIONISTA CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni antecedenti al D.L. 27 dicembre 1994, n. 719.

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4 comma 7 del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992 FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	**FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA** ....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

1 CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

■ ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI 740/E, 740/F E 740/G

1. Generalità

Si fa presente che, per effetto del comma 6 dell'art. 62-ter del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, a decorrere dal periodo d'imposta 1994, il contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, non costituisce più un parametro di determinazione del reddito minimo da dichiarare da parte degli esercenti attività d'impresa o di arte e professione.
Tuttavia, ai sensi dei commi 1 e 3 dello stesso art. 62-ter, per il 1994, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito derivante dalle predette attività sulla base del solo contributo diretto lavorativo e a tal fine possono applicare anche la procedura di accertamento parziale prevista dall'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In caso di accertamento parziale basato sul contributo diretto lavorativo l'Amministrazione finanziaria procede alla iscrizione provvisoria a ruolo delle imposte dovute in misura pari al 50 per cento.
Il predetto accertamento induttivo è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, il reddito dichiarato è inferiore al contributo diretto lavorativo.
I motivi non addotti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento.
Si fa presente, altresì, che il contributo diretto lavorativo, determinato in base al D.P.C.M. 18 dicembre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 297 del 18 dicembre 1992, rileva anche ai fini della determinazione dei ricavi o compensi da effettuare in base ai coefficienti presuntivi di cui al D.P.C.M. 23 dicembre 1992.
I dati rilevanti ai fini del contributo diretto lavorativo e dei predetti ricavi o compensi presunti vanno indicati nell'apposito prospetto contenuto nei quadri 740/E, 740/F e 740/G.

2. L'accertamento induttivo basato sul contributo diretto lavorativo previsto dall'art. 62-ter, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993.

2.1 Soggetti interessati

L'accertamento induttivo, previsto dall'art. 62-ter, commi 1 e 3, del D.L. 331 del 1993, basato sul contributo diretto lavorativo, si applica, indipendentemente dal regime contabile adottato, nei riguardi:

1) delle persone fisiche esercenti attività commerciali i cui ricavi non superano i limiti indicati nell'articolo 18, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, pari a 360 milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o a 1 miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività;
2) delle persone fisiche esercenti arti e professioni i cui compensi non superano il limite previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 600 del 1973, pari a 360 milioni di lire.

In caso di contemporaneo svolgimento di attività di impresa aventi per oggetto prestazioni di servizi e di altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativo all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalla prestazione dei servizi.
Per la individuazione del limite di ricavi previsto dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 8 del medesimo articolo 18 in virtù delle quali, nei confronti dei rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e dei distributori di carburante, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Ai fini della verifica del superamento dei limiti sopra menzionati va fatto riferimento ai ricavi di competenza di cui all'art. 53 del TUIR e ai compensi percepiti di cui all'art. 50, comma 1, del TUIR conseguiti nello stesso periodo di imposta **per il quale trova applicazione l'accertamento induttivo basato sul contributo diretto lavorativo**. Risulta, pertanto, del tutto irrilevante il regime contabile adottato nel periodo di imposta interessato.

2.2 Soggetti esclusi

L'accertamento induttivo di cui all'art. 62-ter, commi 1 e 3, del D.L. 331 del 1993, non si applica in tutti i casi in cui, per effetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 18 dicembre 1992, non si applicava la disciplina del contributo diretto lavorativo.
Si ricorda che tale disciplina non si applicava:

a) nel periodo d'imposta d'inizio dell'attività, per le attività di cui alla seconda e alla quinta categoria della tabella A, allegata al D.P.C.M. 18 dicembre 1992, contenente in Appendice alla voce "Contributo diretto lavorativo" nei primi due periodi d'imposta di attività, compreso quello d'inizio, per le imprese di cui alla prima categoria della stessa tabella e nei primi tre periodi di imposta di attività, compreso quello d'inizio, per gli artisti e professionisti di cui alla terza e quarta categoria della stessa tabella e, in ogni caso, nel periodo d'imposta in cui è cessata l'attività;
b) nei riguardi dei contribuenti di età inferiore ai 21 anni ovvero superiore a 75 anni;
c) nei riguardi dei contribuenti sottoposti a procedura concorsuale;
d) in caso di liquidazione ordinaria dell'impresa a condizione che la stessa non si protragga per più di tre esercizi compreso quello in cui ha avuto inizio;
f) nei riguardi di coloro che svolgono attività di formazione presso studi professionali, o comunque nei riguardi di coloro che, se richiesto per l'esercizio della professione, non abbiano ancora ottenuto l'iscrizione nell'albo;
g) nei riguardi delle imprese esercenti esclusivamente attività di gestione immobiliare e delle società che hanno concesso in affitto o in usufrutto l'unica azienda posseduta;
h) nei casi in cui il reddito d'impresa è determinato mediante criteri forfettari, come nel caso dell'attività di allevamento di animali eccedente il limite indicato dall'art. 29, comma 2, lett. *b)* e dell'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, a condizione che i relativi redditi siano determinati sulla base delle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 78 del TUIR e nell'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
i) nei riguardi di coloro che svolgono attività consistenti esclusivamente nella detenzione di partecipazioni sociali non destinate alla rivendita, a condizione che nel corso del periodo d'imposta siano stati conseguiti soltanto frutti civili;
l) nei riguardi dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato quali quelli derivanti dalle attività di:
- distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
- distribuzione di carburanti e lubrificanti;
- rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari;
- affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art. 6, commi 9 e 13, della legge n. 217 del 1983, e successive modificazioni.

Per tali attività l'obiettiva determinabilità si ritiene provata qualora i ricavi di cui all'art. 53 del TUIR derivanti dalle attività stesse siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti. A tale fine si ricorda che i ricavi relativi all'attività di rivendita di generi di monopolio, valori bollati o postali, marche assicurative e valori similari (da confrontare con l'importo complessivo dei ricavi conseguiti), vanno assunti nel loro importo "lordo", in modo da costituire un termine di raffronto omogeneo rispetto ai ricavi derivanti dall'esercizio di altre attività.

2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E

■ GENERALITÀ

Il quadro E deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo la cui disciplina è contenuta negli artt. 49 e 50 del Tuir.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove attività di lavoro autonomo per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale so-

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

I sostitutivo di cui all'art 1 del D L 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla L 8 agosto 1994, n 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e pertanto non devono essere dichiarati nel presente quadro

Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile

Il quadro è composto da due sezioni Nella **sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 del citato art 49, mentre nella **sezione II** vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 del medesimo articolo (vedere in **Appendice** le voci "Esercizio di arti e professioni" e "Altri redditi di lavoro autonomo")

In caso di esercizio abituale di piu attività artistiche e/o professionali va compilato un unico quadro E, sezione I, con la indicazione dei dati complessivi

La sezione I è suddivisa in riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati identificativi, la determinazione del reddito, il prospetto dei dati rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di compensi e per il calcolo del contributo diretto lavorativo

ATTENZIONE
Non vanno allegate le attestazioni rilasciate dai sostituti di imposta, esse vanno conservate per tutto il periodo di tempo in cui è possibile l'accertamento ed esibite in originale a richiesta dell'ufficio finanziario

■ RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Nel riquadro in alto a destra del quadro E va indicato il codice fiscale del possessore dei redditi di lavoro autonomo, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante

■ SEZIONE I

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

1. Dati relativi all'attività

Questo riquadro va compilato se il contribuente non ha presentato per l'anno 1993 il quadro E, sez 1, ovvero se i dati sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente In tale ultima ipotesi possono essere indicati i soli dati variati

Nel **rigo E1** va indicato

- nel **campo 1** la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD MM 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, contenuti in apposito fascicolo reperibile presso gli uffici finanziari,
- nel **campo 2** il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche,
- nel **campo 3** il codice di attività secondo la codifica in vigore fino al 1990,
- nel **campo 4** l'eventuale sub codice relativo al codice di attività indicato nel campo 3,
- nel **campo 5** il titolo di studio posseduto indicando "1" se trattasi di laurea o il "2" se trattasi di diploma rilasciato da istituto di scuola media superiore

Si precisa che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o piu sub-codici, il contribuente deve indicare il sub-codice piu idoneo ad individuare la propria attività I codici di attività da riportare nella colonna 3 e l'eventuale sub-codice da riportare nella colonna 4 sono desumibili dalle apposite tabelle contenute nelle istruzioni ai quadri 740/F e 740/G Tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, approvati col il D P C M del 23 dicembre 1992

In caso di esercizio di piu attivita i codici vanno indicati con riferimento alla attività prevalente, cioè a quella da cui deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti

Nel **rigo E2** va indicato il luogo di esercizio della attività con il relativo indirizzo In caso di esercizio di attività in più luoghi, va indicato quello in cui sono stati conseguiti i maggiori compensi

Nel **campo 5** va indicato il numero complessivo dei luoghi in cui è svolta l'attività

Nel **campo 6** deve essere indicato il luogo ove sono conservate le scritture contabili Se le scritture contabili sono presso terzi devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi

Nel **rigo E3**, che va sempre compilato qualora ne ricorrano le condizioni, va indicato l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero nel 1994

Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero spettante ai sensi dell'art 15 del Tuir, si rinvia all'apposita voce in **Appendice** del modello 740 base

2. Determinazione del reddito

Nel **rigo E4** va dichiarato l'ammontare lordo complessivo

- dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (es compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti) I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde, degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento,
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata)

Nel **rigo E5** vanno dichiarati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni

• Ravvedimento operoso ai fini penali
(Art 1, 4° comma, del DL 10 luglio 1982 n 429, convertito dalla L 7 agosto 1982, n 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili, ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione dei redditi (utilizzando il presente rigo) e sia versata l'imposta globalmente dovuta
Tuttavia nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilita, che i compensi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta
Occorre inoltre che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche

• Ravvedimento operoso ai fini amministrativi
(Art 55, 4° comma, del D P R 29 settembre 1973, n 600)

Tale norma prevede che se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, e sempreché, le violazioni previste dall'art 51 dello stesso decreto non siano gia state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito, ai sensi dell'art 4, comma 1, lettera d), della L n 413 del 1991, il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili
Gli estremi di tale versamento vanno indicati nel rigo E28

- **Adeguamento al contributo diretto lavorativo**

(Art. 62-ter, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427)

Il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i compensi dichiarati nel rigo E4 per adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo di cui al D.P.C.M. 18 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dall'art. 62-ter, commi 1 e 3, del D.L. n. 331 del 1993. A tal fine deve essere utilizzato il presente rigo E5 indicando l'ammontare dei predetti compensi anche nell'apposito spazio all'interno del rigo.

- **Adeguamento ai coefficienti presuntivi**

(Art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla L. 27 aprile 1989, n. 154)

Il contribuente, utilizzando il rigo E5, può, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, senza applicazione di sanzioni, incrementare i compensi per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al D.P.C.M. 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dall'art. 12 del D.L. n. 69 del 1989.

Nel **rigo E6** va riportata la somma dei compensi e proventi dei **righi E4 ed E5**.

Nel **rigo E7** vanno indicate:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. del 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. del 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che il contribuente stesso non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito non oltre il 14 giugno 1990 (vedere in **Appendice** la voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni";
- il 50 per cento della quota di ammortamento del costo di motocicli con motore di cilindrata non superiore a 350 cc. e delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo.

> **ATTENZIONE**
> Per gli aeromobili da turismo, per le navi o imbarcazioni da diporto, per i motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc. e per le autovetture e autoveicoli di cilindrata superiore a 2.000 cc, o a 2.500 cc, se con motore diesel acquistati a partire dal 1° gennaio 1985 è stabilita la indeducibilità delle quote di ammortamento.

Nel **rigo E8** vanno indicati:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali;
- l'ammontare delle indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente corrisposte nell'anno per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta e quelle relative a collaboratori che prestano la propria attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
- l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per servizi resi al dichiarante in relazione all'esercizio della attività artistica o professionale.

Nel **rigo E9** vanno indicati:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. del 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. del 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria o il 50 per cento dei canoni di noleggio per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1994 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione ed all'uso personale o familiare del contribuente ed utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria, o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per i motocicli con motore di cilindrata non superiore a 350 cc. e le autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc., o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo.

> **ATTENZIONE**
> Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria degli aeromobili da turismo e delle navi o imbarcazioni da diporto. Non sono, altresì, deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi a contratti stipulati a partire dal 15 giugno 1990 degli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione.

Nel **rigo E10** va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo di imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo E11** va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo E6**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo E12** va indicato l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo E6**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione dei beni destinati ad essere ceduti gratuitamente.
Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo E13** va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni,

congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionali, ivi comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione

Nel **rigo E14** vanno indicate

il 50 per cento delle spese d'impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n 131 della tariffa annessa al D P R 26 ottobre 1972 n 641,
il 50 per cento delle spese d'impiego e manutenzione di motocicli con motore non superiore a 350 cc e delle autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2 000 cc o, se con motore diesel, non superiore a 2 500 cc, limitatamente ad un solo automezzo,
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente ed utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio,
le spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione,
- il 50 per cento delle spese per servizi e manutenzione ordinaria dell'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria,
- l'ammontare delle altre spese, ivi inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, tenendo presente che se trattasi di spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo, esse sono deducibili nella misura del 50 per cento

Nel **rigo E15** va riportato il totale delle spese, sommando gli importi **da rigo E7 a rigo E 14**

Nel **rigo E16** va riportata la differenza tra l'importo di **rigo E6** e quello di **rigo E15**

Nel **rigo E17** va riportato l'importo **del rigo E16**. Qualora tale importo risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, il contribuente può evitare l'accertamento induttivo ai sensi dell'art 62 ter, commi 1 e 3, del D L n 331 del 1993 se indica in tale rigo un importo pari all'ammontare del detto contributo diretto lavorativo

Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo incrementando i compensi, di indicare tale incremento nel **rigo E5**

Nel **rigo E18** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica, nonché sui compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione

3. Prospetto dei dati rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di compensi

Nei **righi da E19 a E23**, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, nonché per l'applicazione dei coefficienti, approvati con D P C M del 23 dicembre 1992, pubblicato nella G U, serie generale, n 2 del 4 gennaio 1993
In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da 1 a 12 milioni di lire

Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D P C M del 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito

Nel **rigo E19, colonna 1**, in relazione ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'arte o professione va indicato l'ammontare complessivo della spesa sostenuta facendo riferimento
- al costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art 50, commi 2 3 e 3-bis del Tuir al lordo degli ammortamenti,
- all'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi a beni acquistati in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al valore normale, al momento della immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria
Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili, va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento, il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo di imposta

Nel **rigo E19, colonna 2,** va indicato l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive anche di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc)

Nel **rigo E20, colonne 1, 2 e 3**, va indicato, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente
- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno,
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1994,
- la spesa sostenuta nel periodo d'imposta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario

Nel **rigo E20, colonna 4**, deve essere indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica
Nel **rigo E21, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base ai contratti di formazione-lavoro), gli stessi dati richiesti per i lavoratori a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite
Al riguardo si precisa che il numero delle giornate di lavoro retribuite ai lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello O1M relativo all'anno 1994

Nel **rigo E21, colonna 4**, va indicata la spesa sostenuta nel periodo di imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli

Si ricorda che le spese indicate nel rigo E19, colonna 2, e nella colonna 4 dei righi E20 ed E21, vanno assunte al lordo dell'Iva non detraibile

Nel **rigo E22, colonne 1 e 2**, va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività, nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi corrisposti nel periodo di imposta

Nel **rigo E22, colonne 3 e 4**, va indicato relativamente a tutti gli addetti, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa sostenuta comprensiva dei contributi

Nel **rigo E23, colonna 1**, va indicato l'ammontare di tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D P C M del 23 dicembre 1992, nella **colonna 2** va indicato il numero dei giorni di esercizio dell'attività se iniziata o cessata nell'anno

I **righi E24 e E25** devono essere utilizzati dall'esercente l'arte e professione al fine di indicare i dati relativi all'attività svolta rilevanti per il calcolo del contributo diretto lavorativo
Possono non essere compilati se i dati da indicare sono identici a quelli riportati nell'analogo prospetto compilato per il precedente periodo d'imposta o se il contribuente abbia percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire
Qualora il contribuente eserciti più attività artistiche o professionali (con annotazione distinta dei compensi derivanti da ciascuna attività) per ciascuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi ulteriori quadri E, dei quali saranno compilati solo i suindicati righi

Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto alle annotazioni distinte dei compensi riferibili alle diverse attività esercitate, devono essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella Tabella A contenuta in **Appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo"

Ai fini della compilazione del **rigo E24** si precisa quanto segue.

Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza, rilevabile dalla citata tabella A.

Nella **colonna 2** deve essere indicato l'anno di inizio d'attività.

Nella **colonna 3** deve essere indicata la causa di esclusione prevista dal D.P.C.M. del 18 dicembre 1992 riportando i seguenti codici relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G e contraddistinti dalle lettere di seguito riportate:

1 - per i casi di cui alla lettera a);
2 - per i casi di cui alla lettera b);
3 - per i casi di cui alla lettera f).

I contribuenti per i quali trovano applicazione le predette cause di esclusione, dopo aver indicato il relativo codice nella colonna 3 possono non compilare le restanti colonne.

Nella **colonna 4** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività rilevabile dalla tabella B contenuta in **Appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo".

Si ricorda che anche per il 1994 le aree di particolare rilievo non sono state individuate, essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo diretto lavorativo applicati per il 1992 e per il 1993.

Nella **colonna 5** deve essere barrata la casella in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento, rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella **colonna 6** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta da artisti e professionisti nella specifica area territoriale in cui opera il contribuente.

Nella **colonna 7** deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività indicando 312 in caso di attività svolta per l'intero anno.

Le **colonne 8, 9 e 10** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente. In particolare, nella **colonna 8** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di **colonna 9** se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno o la casella di **colonna 10** in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella **colonna 11** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario.

Nella **colonna 12** deve essere indicato il numero di giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 8 a 11 e nella **colonna 13** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

Nella **colonna 14** deve essere indicato l'ammontare di compensi relativi all'attività indicata a colonna 1.

Nella **colonna 15** va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 1.

Nel **rigo E25**, va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente. Per la determinazione del contributo diretto lavorativo si rinvia all'apposito "Schema di calcolo" contenuto nell'**Appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo".
I contribuenti che hanno presentato domanda di esonero dalla disciplina del contributo diretto lavorativo per l'anno 1992 o per l'anno 1993, potevano nella dichiarazione dei redditi presentata per tali anni non adeguarsi a detto contributo. In tal caso, se la domanda di esonero, per l'anno 1992, è stata respinta con decisione della Commissione provinciale (notificata nel periodo compreso tra il 1° giugno 1994 e il 31 maggio 1995), ovvero, per l'anno 1993, è stata respinta con decisione della stessa Commissione provinciale (notificata entro il 31 maggio 1995), il contribuente deve versare la maggiore imposta dovuta, congiuntamente agli interessi, nella misura annua del 12 per cento, entro la predetta data del 31 maggio 1995.
Gli estremi di detto versamento devono essere indicati nel **rigo E26**, per l'anno 1992, e/o nel **rigo E27**, per l'anno 1993.

Nel **rigo E28**, vanno indicati gli estremi del versamento del 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili effettuato presso il concessionario della riscossione ai fini del ravvedimento operoso amministrativo.

■ SEZIONE II

ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Altri redditi di lavoro autonomo").

Nel **rigo E29**, dopo la descrizione dell'attività esercitata, va indicato l'ammontare complessivo degli altri redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero.

Nel **rigo E30**, vanno indicati i compensi lordi, in denaro o natura, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, percepiti nell'anno anche sotto forma di partecipazione agli utili (con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni fuori dal Comune di residenza) per:
- cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri Enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- partecipazioni a collegi e a commissioni, se non rientranti tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir;
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza vincolo di subordinazione e che non comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto principale della propria professione.

Nel **rigo E31** vanno indicate le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla loro percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese.

Nel **rigo E32** vanno indicati i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, ecc.), vale a dire i diritti di autore e le redevances in genere conseguiti nell'esercizio di attività di lavoro autonomo, anche se in via occasionale; se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, i proventi stessi vanno dichiarati non in questo quadro ma nel **Quadro L**.

Nel **rigo E33** va indicato l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili) il cui apporto consista esclusivamente in prestazione di lavoro.

Nel **rigo E34** vanno indicati, nella loro intera misura, gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Nel **rigo E35** vanno indicati i compensi lordi derivanti dalla attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo E36** va riportato il totale dei compensi, proventi e redditi, sommando gli importi **da rigo E30 a rigo E35**.

Nel **rigo E37** va indicata la deduzione forfetaria nella misura del 5 per cento dei compensi di **rigo E30**.

Nel **rigo E38** va indicata la deduzione forfetaria, nella misura del 25 per cento dei proventi di **rigo E32**.

Nel **rigo E39** va indicata la deduzione forfetaria, nella misura del 15 per cento dei compensi di **rigo E35**.

Nel **rigo E40** va indicato il totale delle deduzioni sommando gli importi da **rigo E37 a rigo E39**

Nel **rigo E41** va indicata la differenza tra l'importo di **rigo E36** e quello di **rigo E40**

Sommare l'importo di **rigo E41** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo N1** del **Quadro N**

Nel **rigo E42** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo N17** del **Quadro N**

ATTENZIONE
Non vanno allegate le attestazioni rilasciate dai sostituti d'imposta, esse vanno conservate per tutto il periodo in cui è possibile l'accertamento ed esibite in originale a richiesta dall'ufficio finanziario

ISTRUZIONI COMUNI AL QUADRO 740/F E AL QUADRO 740/G

■ GENERALITÀ

I quadri 740/F e 740/G devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art 51 del Tuir
Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel **Quadro F** o nel **Quadro G** a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria ovvero della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art 79 del Tuir)
Si fa presente che qualora la dichiarazione sia presentata congiuntamente da coniugi entrambi titolari di redditi derivanti dalla gestione di distinte imprese deve essere compilato un **Quadro F** e/o un **Quadro G** per ciascuno di essi Se uno stesso soggetto è titolare di più imprese deve essere compilato
- un distinto quadro per ciascuna di esse, se gestite con contabilità separata e con la redazione di bilanci separati,
- un quadro unico in caso contrario

LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina del reddito d'impresa ha subito importanti modifiche conseguenti all'entrata in vigore, nel corso del 1994, di numerosi provvedimenti normativi, i più significativi dei quali sono
- il decreto-legge 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489 (riguardante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente),
- il decreto-legge 29 giugno 1994, n 416, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 503 (riguardante l'adeguamento della disciplina del reddito d'impresa ai nuovi principi di redazione dei bilanci introdotti dai decreti legislativi n 127/91 e n 87/92),
- legge 23 dicembre 1994, n 724 (riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
- il decreto-legge 27 dicembre 1994, n 719 (riguardante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria)

1. AMMORTAMENTO ANTICIPATO (art. 67, comma 3)

In considerazione dell'eliminazione delle voci 24 e 25 dello schema di conto economico, previsto dall'art 2425 del cod civ , l'apposita riserva, nella quale va accantonato l'ammortamento anticipato - qualora lo stesso non sia imputato all'ammortamento dei beni - può essere costituito senza la sua indicazione nel conto economico

2. CONTRIBUTI O LIBERALITÀ (art. 55, comma 3, lett. *b)*)

In dipendenza delle modifiche recate all'art 55, comma 3, lettera b), del TUIR dalla legge 8 agosto 1994, n 503, di conversione del decreto-legge 29 giugno 1994, n 416, i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, anche in natura, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il nono, tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio nel corso del quale i proventi sono stati percepiti o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
Tenuto conto che le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il nuovo criterio di imputazione al reddito riguarda i proventi incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 20 agosto 1994
La nuova disposizione prevede la possibilità, relativamente alla parte del contributo o della liberalità non accantonata, di scegliere tra la tassazione per intero nell'esercizio in cui tali proventi sono incassati e la ripartizione in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il nono
Nel caso in cui il diritto al conseguimento dei proventi già incassati sia sottoposto a condizione sospensiva, i proventi stessi rilevano fiscalmente soltanto al verificarsi della condizione, costituendo per il percipiente, fino al momento di perfezionamento del diritto, dei meri debiti
Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta (come ad esempio nei casi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n 317) lo stesso si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte
Con l'introduzione del criterio di cassa i proventi di cui trattasi non assumono alcuna rilevanza fiscale nell'esercizio del loro conseguimento e, pertanto, l'accantonamento, necessario per beneficiare della sospensione, può essere attuato nell'esercizio in cui avviene l'incasso del contributo o della liberalità che determina la insorgenza del presupposto impositivo Ne consegue che l'apposita riserva può essere costituita sia a carico dell'utile relativo all'esercizio di incasso dei proventi di cui trattasi sia di utili realizzati in precedenti esercizi

3. DETASSAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA REINVESTITO (ART. 3 DEL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357, CONVERTITO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1994, N. 489)

3.1. Generalità

L'art 3 del D L 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla L 8 agosto 1994, n 489, stabilisce che è escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso (12 giugno 1994) ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data
L'esclusione si applica per il periodo di imposta in corso al 12 giugno 1994 e per il successivo L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta

3.2. Soggetti interessati

L'agevolazione riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal criterio di determinazione del reddito seguito
I soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari (ad es esercenti attività agrituristiche, imprese di allevamento di cui all'art 78 del Tuir) possono fruire dell'agevolazione in esame soltanto se sono in grado di documentare i costi sostenuti per gli investimenti

3.3. Contenuto dell'agevolazione

Considerato che l'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa di un importo determinato in funzione degli investimenti e che detto importo non si configura come provento, bensì quale componente negativo, il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione degli artt 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e 5-bis del Tuir Tali norme stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della perdita fiscalmente rilevante e dell'ammontare deducibile degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali
L'importo escluso concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui si tratti di una perdita, eventualmente da portare in diminuzione del reddito degli esercizi successivi
L'agevolazione spetta ai fini sia dell'imposta personale che dell'ILOR

3.4. Nozione di investimento

Per investimento si intende:

- la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti;
- il completamento di opere sospese;
- l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti;
- l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

L'agevolazione trova applicazione nei riguardi degli investimenti effettuati nei settori industriale, commerciale e dei servizi.
L'espressione impianti comprende nel suo complesso:
- le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie;
- i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, le attrezzature, etc.

L'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di «impianti esistenti» si realizzano:
a) attraverso interventi intesi ad aumentare la potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;
b) attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati;
c) attraverso interventi straordinari volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto ai fini dell'economicità produttiva dell'impresa.
Anche gli impianti da ampliare, riattivare, ammodernare o completare devono essere situati nel territorio dello Stato.
L'agevolazione spetta anche nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti che non risultano di proprietà dell'impresa, come, ad esempio, quelli acquisiti in locazione.
Si ha ampliamento dell'impianto anche in caso di aumento della superficie utilizzabile mediante, ad esempio, la creazione di un piano intermedio all'interno del fabbricato.
Tra le spese di ammodernamento, ovvero di acquisto di beni strumentali nuovi rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici (anche al fine di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge), di riscaldamento, di condizionamento d'aria, etc.
Il regime agevolativo riguarda non soltanto le opere iniziate nei periodi di imposta agevolati, bensì anche quelle iniziate anteriormente a detti periodi, pur se siano rimaste in precedenza sospese.
Il beneficio compete, altresì, qualora gli investimenti, anche in beni strumentali, vengano completati in periodi di imposta successivi a quelli agevolati.
Per «acquisto di beni strumentali nuovi» si intende l'acquisto ovvero la realizzazione in economia di beni soggetti ad ammortamento, con esclusione, quindi, di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Anche i beni strumentali nuovi, acquistati o realizzati in economia devono appartenere a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero. Risulta invece irrilevante la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere.
Il bene strumentale acquistato si considera nuovo quando non è stato utilizzato in precedenza da altri soggetti, anche mediante locazione, comodato, ecc..
Rimangono esclusi dall'agevolazione gli investimenti relativi a beni immobili diversi da quelli cosiddetti «strumentali per natura».
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir, per immobili strumentali per natura si intendono quelli non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (trattasi di quelli classificati o classificabili nei gruppi B, C, D, E, nonché nella categoria A/10), anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato.
Le imprese, che hanno per oggetto esclusivo o principale (in base all'attività effettivamente esercitata) la costruzione di immobili per la successiva rivendita non possono fruire dell'agevolazione con riferimento agli immobili costruiti.
L'agevolazione compete anche in caso di acquisto di un immobile strumentale per natura non ancora ultimato dall'impresa costruttrice e completato in economia dall'acquirente, con riferimento al costo complessivamente sostenuto.
Tenuto conto che la nozione di bene strumentale comprende anche i beni immateriali, si precisa che gli investimenti agevolati riguardano anche l'acquisto di beni immateriali che si sostanzino in veri e propri diritti, quali quelli di brevetto industriale, di concessione, di utilizzazione di opere dell'ingegno, Know How, marchi di fabbrica, ecc., mentre sono esclusi quelli che costituiscono dei meri costi (come, ad esempio, l'avviamento, i costi di pubblicità, quelli di ricerca e sviluppo, ecc.).
L'agevolazione compete a condizione che l'esistenza di detti beni comporti una loro effettiva utilizzazione anche secondo precisi piani controllabili da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Non si può fruire dell'agevolazione di cui trattasi per l'investimento in «beni di lusso» il cui costo non è ammortizzabile,dal punto di vista fiscale, tranne che gli stessi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Rientra nell'ambito della norma agevolativa, invece, l'investimento in beni strumentali di costo non superiore a un milione di lire, anche nel caso di deduzione di tale costo per intero nell'esercizio in cui è stato sostenuto.
Per quanto riguarda l'investimento in beni strumentali nuovi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, l'agevolazione compete nello stessa misura prevista per la deducibilità delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria e cioè nella misura del 50 per cento.

3.5. Requisito della novità

In tutte le ipotesi precedentemente indicate, l'investimento deve sempre riguardare beni nuovi (ancorché non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione), restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti, anche non residenti.
L'utilizzo, nella realizzazione dell'impianto o nella fabbricazione del bene acquistato, anche di beni usati fa venir meno il diritto a fruire dell'agevolazione con riferimento all'intero costo dell'impianto realizzato o del bene acquistato soltanto se il costo dell'insieme dei beni usati impiegati sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.
Il requisito della novità dei beni utilizzati o acquisiti deve risultare dalla documentazione proveniente dal cedente o dal prestatore del servizio in caso di appalto.
Per gli immobili strumentali per natura, ad esempio, la condizione di novità si realizza, di regola, in presenza di fabbricati costruiti in economia ovvero acquistati dalle imprese costruttrici per le quali gli stessi costituiscono beni-merce. Si può, tuttavia, considerare nuovo anche l'immobile strumentale per natura acquistato da un soggetto diverso dall'impresa costruttrice, a condizione che sia dimostrato, anche mediante il contratto di acquisto, che il bene è effettivamente nuovo in quanto mai utilizzato dal cedente né da altri soggetti, neanche mediante locazione, comodato, ecc.; tali soggetti, peraltro, non possono fruire dell'agevolazione, non avendo mai fatto entrare in funzione il bene, il quale, pertanto, non ha mai assunto la qualità di bene ammortizzabile.
La condizione della novità non si realizza nel caso in cui l'immobile sia stato oggetto di profonda ristrutturazione. Ciò in quanto di regola, anche ai fini catastali, la ristrutturazione, ancorché profonda, di un fabbricato, con eventuale cambiamento di categoria, non determina la «nascita» di un nuovo immobile bensì una semplice variazione dei dati catastali di quello già esistente.
Ne consegue che anche nel caso in cui un impresa acquisti un immobile per ristrutturarlo e poi rivenderlo, non può riconoscersi, per il soggetto che acquista l'immobile ristrutturato, il requisito della novità dell'investimento.
Tale requisito non viene meno nel caso in cui sono conservati soltanto alcuni componenti strutturali dell'edificio preesistente (ad esempio, le facciate) in dipendenza di vincoli storico-artistici o derivanti da strumenti urbanistici.
Per i beni immateriali il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dei beni stessi dall'autore o inventore. In particolare, il diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno deve essere attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione; il requisito della novità non sussiste, pertanto, qualora l'autore o l'inventore abbia in precedenza provveduto direttamente allo sfruttamento in Italia dell'opera dell'ingegno.
L'eventuale precedente utilizzo dell'opera dell'ingegno al di fuori del territorio italiano non assume invece alcuna rilevanza.

3.6. Investimenti in «Leasing»

Gli investimenti possono essere effettuati anche mediante locazione finanziaria. L'agevolazione in tal caso spetta al conduttore (e non al locatore, per il quale sono irrilevanti gli acquisti di beni concessi in locazione finanziaria) con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il bene è consegnato al conduttore stesso.
Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei beni stessi da parte del conce-

dente, al netto dell'IVA A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto

3.7. Periodi di imposta da considerare ai fini dell'agevolazione

I periodi di imposta agevolati sono il 1994 e il 1995, con riferimento agli investimenti effettuati in ciascuno di essi
Ai fini del computo dell'agevolazione occorre tener conto dell'incremento degli investimenti realizzati in ciascuno dei detti anni rispetto alla media di quelli degli anni dal 1989 al 1993
L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 12 giugno 1994, *pur se con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni* Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui attività è cessata anteriormente alla predetta data o è iniziata successivamente alla stessa
Poiche la disposizione agevolativa contenuta nel comma 1 bis dell'art 3 fa riferimento ai soggetti con «un'attività di impresa inferiore ai cinque anni», la stessa trova applicazione nei riguardi delle imprese la cui attività sia iniziata dopo il 12 giugno 1989
Per tali imprese la media degli investimenti va computata con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello agevolato, e non con riferimento ai periodi precedenti al 1994
Pertanto, per le imprese che abbiano iniziato l'attività prima del 13 giugno 1989, l'eccedenza degli investimenti realizzati sia nel 1994 che nel 1995 va determinata con riferimento alla media degli investimenti realizzati negli anni dal 1989 al 1993, mentre per le imprese che abbiano iniziato l'attività dopo il 12 giugno 1989 l'eccedenza degli investimenti realizzati nel 1994 va determinata con riferimento alla media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti al 1994, mentre per quelli relativi al 1995 il confronto va operato con la media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti al 1995 (comprendendo quindi nel calcolo della media anche il 1994)
L'applicazione del beneficio presuppone l'esistenza di almeno un periodo di imposta precedente a quello di riferimento

3.8. Determinazione del volume degli investimenti

Ai fini del computo dell'agevolazione, il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere diminuito dei corrispettivi conseguiti per le cessioni dei beni strumentali effettuate nei periodi medesimi, nonché del valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ancorché gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati usati
Al riguardo si precisa che
- il costo dei beni e dei servizi acquisiti va determinato secondo i criteri previsti dall'articolo 76, comma 1, lettere a) e b), del Tuir e, pertanto, al lordo degli eventuali contributi, quali, ad esempio, quelli erogati in base alla legge 28 novembre 1965, n 1329 (cosiddetta legge Sabatini),
- per i beni strumentali, materiali e immateriali, e per i servizi si assumono i costi sostenuti per la loro acquisizione, secondo i criteri stabiliti per l'individuazione dell'esercizio di competenza dall'articolo 75 del Tuir, in caso di acquisto di beni strumentali nuovi, ai fini della individuazione del periodo d'imposta nel corso del quale l'investimento si considera effettuato, occorre far riferimento all'esercizio di entrata in funzione del bene a partire dal quale il bene stesso è ammortizzabile ai fini fiscali,
- per gli investimenti realizzati mediante opere o forniture di durata ultrannuale, assume rilevanza l'ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento dei lavori,
- le spese di *manutenzione riparazione*, ammodernamento e trasformazione, imputate o meno ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione soltanto se sono inquadrabili in uno dei tipi di investimento previsti e cioè se sono sostenute per ampliare, riattivare o ammodernare impianti ovvero se si sostanziano nella costruzione di un bene strumentale nuovo,
- per le opere e i servizi di durata infrannuale l'investimento si intende realizzato alla data di ultimazione della prestazione,
- in caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione, o, in mancanza, il loro valore normale,
- in caso di beni strumentali realizzati da un consorzio per conto delle imprese consorziate, tra le quali sono ripartiti i costi sostenuti dal consorzio stesso in base a stati di avanzamento dei lavori, l'investimento si considera effettuato dai singoli consorziati i quali, per ciascun periodo d'imposta, devono far riferimento ai costi determinati in base ai menzionati stati di avanzamento dei lavori

- *Cessioni di beni strumentali*

I conferimenti «ordinari» in società di qualsiasi tipo (anche non quotate), vanno considerati, a tutti gli effetti, come cessioni, con la conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione, *il valore normale dei beni strumentali* conferiti in ciascun periodo agevolato o nei cinque periodi di imposta di riferimento da assumere ai fini della media, deve essere scomputato dal volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo
In caso di permuta occorre far riferimento al valore normale del bene strumentale ceduto nonché all'eventuale conguaglio in denaro pattuito, detto valore non dovrà, invece, essere considerato nell'ipotesi in cui il bene ricevuto configuri un investimento in beni nuovi
In caso di «datio in solutum» (nella quale il creditore consente al debitore di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta), si dovrà, di regola, fare riferimento al corrispettivo originariamente pattuito
Ai fini del computo dell'ammontare delle cessioni di beni strumentali effettuate nei periodi agevolati e nel quinquennio precedente si deve tener conto anche delle indennità con seguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita di beni

Qualora la cessione riguardi un contratto di leasing, occorre far riferimento al valore normale del bene che forma oggetto del contratto stesso

- *Investimenti effettuati nel quinquennio precedente*

I criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto
Se in un periodo di imposta l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati l'ammontare da prendere a base per il calcolo della media va considerato pari a zero

3.9. Modalità di rilevazione dei costi sostenuti per gli impianti

Non è necessario che l'investimento risulti completato nel corso dei periodi di imposta agevolati, ma occorre che per ciascun periodo d'imposta *siano assunti i costi dei beni* e dei servizi specificamente acquisiti per la realizzazione di impianti (che dovranno risultare da apposite schede), avendo riguardo ai criteri stabiliti dalll'articolo 75 del Tuir
In analogia a quanto stabilito per la tenuta della contabilità di magazzino, nelle schede devono, ad esempio, risultare
- i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell'impianto,
- la mano d'opera diretta,
- gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione dell'impianto,
- i costi industriali imputabili all'impianto (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, etc)

Non è agevolabile l'investimento consistente nell'acquisto di aree fabbricabili, qualora sulle medesime non sia almeno iniziata la realizzazione di impianti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale si chiede l'agevolazione
Ad esempio, il costo di un'area fabbricabile acquistata prima del 1994 e sulla quale è iniziata la realizzazione di impianti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 1994 o il 1995 non va quindi considerato nel valore degli investimenti effettuati negli anni per i quali si chiede l'agevolazione (in quanto l'area è stata acquistata prima del 1994) ma deve essere tenuto in considerazione nel calcolo della media degli investimenti relativi al quinquennio precedente Di tale costo non si deve invece, tener conto neanche nella predetta media se la realizzazione degli impianti non è stata effettuata, neppure in parte, entro il predetto termine
Inoltre, in caso di acquisto dell'area nel corso del 1994 e di realizzazione dell'impianto iniziata nel mese di marzo 1995 il costo dell'area può essere considerato nel valore degli investimenti dell'anno 1994 mentre quello relativo alla realizzazione dell'impianto va computato tra gli investimenti dell'anno 1995

3.10. Cumulabilità con altre agevolazioni

L'agevolazione in esame è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione. Se in relazione agli stessi beni si è fruito di altre agevolazioni per le quali è previsto il divieto di cumulabilità (come ad esempio nella legge 5 ottobre 1991, n. 317) queste ultime diverranno inapplicabili qualora venga richiesto di fruire anche dell'agevolazione in argomento.

Nel computo degli investimenti relativi al quinquennio precedente si deve tener conto anche degli investimenti che hanno fruito di agevolazioni di questo tipo.

In caso di cumulo di più agevolazioni relative allo stesso bene l'ammontare complessivo del reddito agevolato non può comunque essere superiore al costo dell'investimento.

In particolare si chiarisce che l'agevolazione in esame può essere cumulata, ricorrendone le condizioni, con quella prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge n. 359 dello stesso anno, concernente investimenti innovativi.

Così, nel caso, ad esempio, di un investimento innovativo di ammontare pari a 200, ove la media degli investimenti del quinquennio precedente sia 120, l'agevolazione ex art. 3 della norma agevolativa riguarderà la parte dell'investimento «eccedente» (pari a 80 = 200 - 120) e comporterà l'esclusione dall'imposizione di un importo pari a 40 (cioè il 50 per cento di 80).

Ipotizzando che nel periodo di imposta di riferimento il reddito di impresa prodotto sia pari a 1050, che gli ammortamenti deducibili siano pari a 30 e che il reddito del periodo di imposta precedente sia stato pari a 900, risultano realizzate le condizioni previste dal predetto art. 12 del decreto-legge n. 333 del 1992, in quanto il reddito del periodo di riferimento, da considerare al netto della agevolazione prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 357 del 1994, eccede per più del 15 per cento quello del periodo precedente e gli investimenti innovativi (200) sono di importo superiore alla somma del maggior reddito (150 = 1050 - 900) e degli ammortamenti del periodo considerato (30).

Conseguentemente, il reddito di impresa agevolato ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 333 del 1992 è 75 (pari al 50 per cento della differenza tra 1050 e 900).

Complessivamente l'ammontare dell'agevolazione sarà pari a 115 (40, ex art. 3 del decreto-legge n. 357 del 1994, e 75, ex art. 12 del decreto-legge n. 333 del 1992).

3.11. Inapplicabilità dell'agevolazione per gli investimenti indiretti

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti indiretti, effettuati, cioè, tramite la sottoscrizione del capitale sociale di una società anche di nuova costituzione, in quanto il provvedimento intende favorire gli investimenti verso le attività direttamente produttive.

4. INTERESSI PASSIVI E COSTI INDIRETTI (art. 76, comma 1, lett. *b*)

La legge n. 503 del 1994, ha modificato i criteri di imputazione degli interessi passivi al costo dei beni, nonché dei costi diversi da quelli direttamente imputabili al bene prodotto, di cui all'art. 76, comma 1, lett. *b*).

In base alle nuove disposizioni, per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché quelli sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Con i medesimi criteri previsti per gli interessi passivi possono essere aggiunti al costo di fabbricazione anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti sia per la loro costruzione che per la loro ristrutturazione, a condizione che siano stati imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso.

5. RETTIFICHE OPERATE DALL'UFFICIO (art. 76, comma 6)

La legge n. 503 del 1994, ha sostituito il previgente testo del comma 6 dell'art. 76 con la seguente disposizione: "la rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi".

Con la nuova previsione si è inteso ripristinare il principio di continuità dei valori che risultava dall'assetto normativo previgente al testo unico del 1986.

Tale disposizione spiega efficacia dal 20 agosto 1994 (giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale) e, quindi, per le rettifiche operate dagli uffici tramite accertamenti notificati a decorrere dalla stessa data.

6. SCARTO DI EMISSIONE (art. 56, comma 3)

L'art. 8, comma 1, del DL 27 dicembre 1994, n. 719 ha previsto che tra gli interessi di cui all'art. 56, comma 3, del Tuir deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari. Pertanto, lo scarto di emissione concorre a formare il reddito d'impresa per l'ammontare maturato nell'esercizio, secondo il principio di competenza.

7. VALORE NORMALE DEI TITOLI (art. 9, comma 4, lett. *a*)

La legge n. 503 del 1994 ha stabilito che il valore normale è determinato "per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi relativi all'ultimo mese".

Per "mercati regolamentati", si devono intendere quelli la cui regolamentazione è disciplinata da apposite disposizioni normative.

8. VALORE NORMALE IN CASO DI CONFERIMENTO (art. 9, comma 2)

La legge n. 503 del 1994 ha stabilito che in caso di conferimenti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, senza nulla precisare per le ipotesi in cui a seguito del conferimento siano ricevuti azioni e titoli non negoziati ovvero quote. In tali ultimi casi il valore normale va determinato secondo la disposizione contenuta nel comma 4, lett. *b*) dello stesso art. 9 e cioè in proporzione al valore del patrimonio netto delle società o enti, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti.

■ IMPRESA FAMILIARE

L'art. 230-bis del codice civile disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del Tuir.

Da quest'ultima disposizione si evince che:

- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (parenti entro il 3° grado) o di affinità (affini entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti. Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Ai familiari che cessano la loro attività nell'impresa va attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato ed i requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività;
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di par-

tecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta,
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente

Si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'art 3, comma 14, del D L 19 dicembre 1984, n 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n 17, che prevede l'applicazione, in caso di falsità delle attestazioni prescritte dalle norme concernenti la disciplina fiscale dell'impresa familiare delle medesime pene stabilite nell'art 4 del D L 10 luglio 1982, n 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n 516 e successive modificazioni e cioè la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni a dieci milioni di lire

Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei seguenti quadri **740/A1, 740/F, 740/G,** a seconda del regime tributario applicabile

Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte

Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine

a) compilare l'apposito prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare, collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune e la data di nascita nonché le quote di reddito ai fini dell'IRPEF e delle ritenute d'acconto, il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma in calce ai quadri **740/F, 740/G** e **740/A1**, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 1994,

b) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati l'ammontare del reddito d'impresa ai fini dell'IRPEF, le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta esclusi quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare spettanti a ciascuno dei collaboratori, il codice di attività, secondo la nuova classificazione delle attività economiche, l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art 79 del Tuir, al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art 13, comma 4, del Tuir

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi solo agli effetti dell'IRPEF e non anche agli effetti dell'ILOR e devono, a tal fine, essere indicate nel **Quadro 740/H** Nello stesso quadro devono essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare

Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poichè i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa

Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il **Quadro A1** o **F** o **G** deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il **Quadro 740/H** per la sua quota (50 per cento)

L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto *b)* dell'elencazione che precede)

■ PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati

Nella colonna 1 o 7 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che la prevede apponendo il codice individuato nella tabella d)

Il contribuente che ha più attività agevolate deve indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni

Nella colonna 2 o 8 va indicato lo stato della richiesta utilizzando il codice individuato nella tabella c) (a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata gia richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione)

Nella colonna 3 o 9 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione

Nella colonna 4 o 10 va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1995 relativa all'anno 1994 indicherà l'anno 1995

Nella colonna 5 o 11 va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente

Nella colonna 6 o 12 va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito

Le colonne 3, 4, 9 e 10 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A R , la documentazione di rito

Ai fini dell'applicazione del D P C M 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art 3, comma 1, del D P C M medesimo Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n 88/E del 14 giugno 1994

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO F

■ GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali obbligati al la tenuta della contabilità ordinaria e da quel li che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art 1 del D L 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla L 8 agosto 1994, n 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e pertanto, non devono essere dichiarati Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile

Il **quadro F** si compone
- del riquadro identificativo,
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»,
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi»,
- dei seguenti prospetti
  1) prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive,
  2) prospetto delle esenzioni territoriali,
  3) prospetto dei dati di bilancio,
  4) prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare,
  5) prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi e dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo,
  6) prospetto per la determinazione del reddito reinvestito (art 3 del D L n 357 del 1994),
  7) prospetto dei conferimenti agevolati

Si ricorda che gli esercenti imprese commerciali obbligati alla compilazione del presente quadro devono allegare alla dichiarazione un apposito prospetto da cui risultino l'ammontare complessivo del valore nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nonché quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art 66 del Tuir Tale prospetto, è contenuto nell'ultima pagina delle istruzioni

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Nel riquadro in alto a destra del quadro F va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Nei righi **F1** e **F2** vanno indicati i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se per l'anno 1993 non è stato presentato il quadro F tali righi vanno integralmente compilati.

Nel **rigo F1** va indicato:
- **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata in conformità alla classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari. I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;
- **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche;
- **campo 3**, il codice di attività secondo la preesistente codifica in vigore fino al periodo di imposta 1990;
- **campo 4**, l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nel campo 3. Si precisa al riguardo che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività; tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi approvati con il D.P.C.M. 23 dicembre 1992.
  In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
  Il codice di attività e l'eventuale subcodice sono desumibili rispettivamente dalle tabelle a) e b) contenute nelle istruzioni ai quadri 740/F e 740/G.

Nel **rigo F2** va indicato:
- **campi** da **1** a **4**, il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo.
  Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi;
- **campo 5**, il numero dei luoghi in cui viene esercitata l'attività;
- **campo 6**, il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Nel **rigo F3**, va indicato, barrando l'apposita casella:
- **campo 1**, se trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;
- **campo 2**, se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo F4** va indicato l'ammontare dei redditi d'impresa prodotti all'estero nel 1994.
Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si rinvia all'**Appendice** delle istruzioni del modello 740 base.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Il reddito d'impresa e determinato, ai sensi dell'art. 52 del Tuir, apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo F5** (o **F6**), le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del medesimo testo unico.

Con riferimento al **rigo F7**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive".
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo F31**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo F77** del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo F7**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo F78** del prospetto stesso.

Nello stesso **rigo F7** va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo F8**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 53 dello stesso Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive". L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva, che si intende rateizzare, evidenziato nel **rigo F79** del predetto prospetto, va indicato nel **rigo F32** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo F80** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo F8** unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nel precedente esercizio.

Nel caso di partecipazione dell'impresa in società di persone, o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputato all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo F9** (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in diminuzione), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) contabilizzati va indicato nel **rigo F33** (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in aumento).

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-*bis*, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.
Pertanto nei **righi F11** e **F35** vanno indicati rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo F10** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate. Al riguardo si fa presente che, per l'anno 1994, ai sensi dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente del 37 e 32 per cento.

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), del Tuir devono indicare:
- nel **rigo F10** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo F11** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo F35** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione conservazione raccolta di prodotti agricoli svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
- 0845 Torrefazione del caffè
- 0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

- 1000 Carbone lignite agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio e gas naturali
- 1110 Prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di materiali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento ceramica, marmi gres vetro ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- 1700 Produzione e distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

- 2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
- 2100 Macchine per ufficio strumenti di precisione di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
- 2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
- 2210 Registrazione edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica fustame bulloneria e molle stoviglie e vasellame armi da fuoco e loro munizioni
- 2350 Macchine apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici di base
- 2725 Prodotti medicinali
- 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
- 2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche cinematografiche radiografiche ecc.)
- 2740 Detersivi
- 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino della iuta e simili
- 2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2945 Industria della maglia e della calza
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario arredamento tessile e affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa poligrafia editoria e simili
- 3110 Stabilimenti e laboratori fotografici cinematografic e affini
- 3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201 3202 3203)
- 3201 Confezione e riparazione pellicce
- 3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
- 3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
- 3210 Calzature
- 3300 Legno sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento in legno
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni edilizie residenziali
- 3503 Costruzioni edilizie non residenziali
- 3505 Costruzioni opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero
- 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici carrozzieri, idraulici elettricisti odontotecnici ortopedici calzolai ecc.)
- 3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi: pollame conigli selvaggina ed altri volatili)

Segue **a) COMMERCIO ALL'INGROSSO**

- 4006 Pelli greggie
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine suine equine ovine e caprine
- 4010 Carni congelate bovine, suine equine ecc
- 4011 Pollame conigli, cacciagione selvaggina e altri volatili (vivi o morti) uova
- 4012 Prodotti della pesca freschi
- 4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati secchi e conservati
- 4014 Salumi conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce) alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine lieviti pane paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
- 4016 Latte burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche acque minerali, alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero caffè surrogati del caffè droghe spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari non altrove classificati
- 4023 Combustibili solidi
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria oli e grassi industriali
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo legno plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli, accessori e ricambi
- 4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli, coltelleria e posateria
- 4043 Elettrodomestici apparecchi radio e televisivi
- 4044 Vetrerie cristallerie ceramiche cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno sughero vimini e simili
- 4046 Saponi detersivi prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti articoli sanitari ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
- 4061 Dischi nastri strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli
- 4063 Libri giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi cordami sacchi tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari non altrove classificabili
- 4068 Materiali vari da recupero (stracci materiale plastico carta da macero ossa e grassi di animali ecc.) esclusi i rottami metallici
- 4069 Rottami metallici
- 4070 Articoli sportivi attrezzature per lo sport, campeggi e simili
- 4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame conigli, selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie pizzicherie salsamenterie e affini rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno) paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione) negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi legumi freschi funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini liquori bevande acque minerali e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- 4218 Confezioni per uomo donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria maglieria articoli di abbigliamento cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie e articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
- 4229 Oggetti e mobili in vimini canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte artigianato artistico e case di vendita all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi vetrerie cristallerie e ceramiche
- 4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari, apparecchi e materiali per impianti idraulici riscaldamento e condizionamento
- 4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)

Segue **b) COMMERCIO AL MINUTO**

- 4238 Articoli da regalo bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento, mobili apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari articoli medicali, ortopedici e chirurgici erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici smalti, colori, terre coloranti pennelli e simili saponi, detersivi prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport campeggio e simili
- 4253 Gioielleria, oreficeria argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo di casermaggio di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
- 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
- 4520 Agenzie di viaggio e turismo
- 4600 Alberghi
- 4605 Pensioni
- 4606 Locande e affittacamere
- 4607 Esercizi extralberghieri (campeggi rifugi alpini centri di vacanza, ecc.)
- 4610 Ristoranti
- 4615 Bar e pubblici esercizi
- 4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti macchinari ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
- 4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 Trasporti marittimi fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
- 5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
- 6110 Imprese di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni

SERVIZI

- 6300 Servizi tecnici commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100 9300)
- 6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200 8300)
- 6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni ecc.)
- 6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri parrucchieri istituti di bellezza ecc.)
- 6422 Servizi per la lavatura tintura e servizi affini ed ausiliari
- 6500 Servizi di insegnamento formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
- 6600 Servizi ricreativi culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610 8000 8100 9000)
- 6610 Spettacoli giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli)
- 6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
- 6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale sindacale politico e simili
- 6810 Servizi di pompe funebri
- 6820 Servizi di vigilanza
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
- 7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri di previdenza e assistenza sociale)
- 7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni province regioni)
- 7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri di previdenza e assistenza sociale)
- 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
- 7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
- 7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
- 8100 Artisti (registi attori, musicisti pittori scultori e assimilati)
- 8200 Medici
- 8300 Ostetriche infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati procuratori e patrocinatori legali
- 8410 Notai
- 8500 Commercialisti e fiscalisti
- 8510 Consulenti del lavoro amministratori e assimilati
- 8600 Ingegneri e architetti
- 8700 Matematici statistici, economisti fisici chimici biologi e assimilati
- 8900 Geometri periti industriali disegnatori e assimilati
- 9000 Atleti, allenatori e assimilati
- 9100 Agenti di borsa e assimilati
- 9300 Agronomi, veterinari periti agrari e assimilati
- 9400 Altre attività professionali

Codice attività	SUBCODICI
0140	Aziende agricole associate Trasformazione [1] - Conservazione [2] - Raccolta [3]
0210	Acque dolci Pesca [1] - Allevamento [2]
0220	Acque marine e lagunari Pesca [1] - Allevamento [2]
0500	Carni fresche [1] - Carni conservate [2] - Altri prodotti della macellazione [3]
0800	Prodotti della molitura [1] - Prodotti della pastificazione [2]
0850	Produzione di pane e pasticceria [1] - Altri prodotti alimentari [2]
1100	Estrazione, trasformazione e distribuzione di petrolio greggio [1] - Gas naturali [2]
1400	Prodotti di prima trasformazione Minerali ferrosi [1] - Minerali non ferrosi [2]
1520	Prodotti della lavorazione Minerali non metalliferi [1] - Materiali di cava [2]
2100	Macchine per ufficio [1] - Strumenti di precisione [2] - Strumenti ottici [3]
2310	Carpenteria metallica [1] - Mobili e arredi metallici [2] - Forni caldaie ed apparecchi termici [3]
2320	Macchine motrici [1] - Variatori di velocità [2] - Apparecchi di sollevamento o di trasporto [3]
2330	Macchine utensili [1] - Utensileria per macchine [2]
2340	Minuteria metallica, fustame, bulloni e molle [1] - Stoviglie e vasellame [2] - Armi da fuoco [3]
2400	Materiali e forniture elettriche [1] - Elettrodomestici [2]
2960	Prodotti per l'abbigliamento di vestiario [1] - Arredamento tessile e affine [2]
3100	Stampa, poligrafia e simili [1] - Editoria [2]
3810	Officine Meccanici [1] - Carrozzieri [2] - Idraulici [3] - Elettricisti [4] - Calzolai [5] - Altri [6]
4004	Fibre tessili, animali e vegetali [1] - Fibre chimiche [2]
4008	Carni fresche Bovine [1] - Suine [2] - Equine [3] - Ovine e caprine [4]
4013	Prodotti della pesca congelati, surgelati [1] - Secchi e conservati [2]
4014	Salumi [1] - Conserve alimentari e prodotti affini [2] - Alimenti surgelati vegetali [3]
4016	Latte [1] - Burro e formaggi [2]
4018	Bevande alcoliche [1] - Bevande analcoliche [2]
4020	Zucchero [1] - Caffè [2] - Droghe e spezie in genere [3]
4025	Minerali metalliferi [1] - Minerali non metalliferi [2]
4026	Metalli ferrosi semilavorati [1] - Metalli non ferrosi semilavorati [2]
4027	Prodotti chimici per l'industria [1] - Olii e grassi industriali [2]
4031	Materiale da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] - Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4039	Veicoli [1] - Accessori e ricambi [2]
4040	Macchine per scrivere e calcolatrici [1] - Attrezzature per l'ufficio [2]
4042	Articoli in ferro ed altri metalli [1] - Coltelleria e posateria [2]
4043	Elettrodomestici [1] - Apparecchi radio e televisivi [2]
4044	Vetrerie e cristallerie [1] - Ceramiche [2] - Cornici e affini [3]
4054	Articoli da viaggio [1] - Pelletteria e marocchineria [2]
4056	Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici, materiali da medicazione (escluse le forniture dentali) [1] - Forniture dentali [2]
4061	Dischi, nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4063	Libri [1] - Giornali e riviste [2]
4201	Carni fresche [1] - Carni congelate [2]
4203	Salumerie, pizzicherie ed affini [1] - Rosticcerie e friggitorie [2]
4208	Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione) [1] - Negozi di confetteria [2]
4210	Drogheria [1] - Torrefazione senza mescita e somministrazione al pubblico [2]
4215	Generi alimentari vari [1] - Pasta fresca con annesso laboratorio [2]
4228	Mobili (esclusi quelli per ufficio) [1] - Materassi [2]
4230	Oggetti d'arte [1] - Artigianato artistico [2] - Case di vendita all'asta [3]
4235	Elettrodom. e radio-TV [1] - Macchine per cucire e maglieria [2] - Elettricità [3] - Termoidraulica [4]
4238	Dischi, nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4241	Motoveicoli e biciclette [1] - Natanti e accessori [2] - Ricambi e accessori per veicoli [3]
4244	Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici [1] - Erboristerie [2]
4246	Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli [1] - Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura [2]
4248	Cartolerie [1] - Negozi di francobolli per collezione [2]
4251	Apparecchi ottici, fotografici [1] - Macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie) [2]
4253	Argenteria [1] - Gioielleria, oreficeria [2] - Orologeria [3]
4258	Materiali da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] - Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4264	Forniture di bordo [1] - Forniture di casermaggio, di case di prevenzione e pena [2]
4265	Mobili usati [1] - Indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato) [2]
4500	Intermediari [1] - Rappresentanti di commercio [2]
4600	Alberghi con ristorante [1] - Alberghi senza ristorante [2]
4607	Campeggi [1] - Rifugi alpini [2] - Centri di vacanza [3] - Agriturismo [4] - Stabilimenti balneari [5]
4610	Ristorazione con servizio al tavoli [1] - Ristorazione rapida, self service, fast food [2]
4615	Bar e torrefazioni con mescita con produzione di gelati e/o dolci [1] - Bar, torrefazioni con mescita senza produzione di gelati e/o dolci [2] - Gelaterie [3] - Bottiglierie ed enoteche con somministrazione [4]
6421	Igiene ed estetica della persona: Barbieri [1] - Parrucchieri [2] - Istituti di bellezza [3]
6600	Servizi ricreativi [1] - Servizi culturali [2] - Servizi dello spettacolo [3]
6610	Locali notturni e discoteche [1] - Sale da gioco [2]
8000	Autori Scrittori [1] - Giornalisti [2] - Pubblicisti e assimilati [3]
8100	Artisti Registi [1] - Attori [2] - Musicisti [3] - Pittori [4] - Scultori [5]
8300	Ostetriche [1] - Infermieri [2]
8400	Avvocati [1] - Procuratori [2] - Patrocinatori legali [3]
8500	Dottori commercialisti [1] - Ragionieri liberi professionisti [2] - Altri professionisti [3] - Non iscritti ad albi professionali [4]
8510	Consulenti del lavoro [1] - Amministratori [2]
8600	Ingegneri [1] - Architetti [2]
8700	Matematici [1] - Statistici [2] - Economisti [3] - Fisici [4] - Chimici [5] - Biologi [6]
8800	Geometri [1] - Periti industriali [2] - Disegnatori [3]
9000	Atleti [1] - Allenatori ed assimilati [2]
9100	Agenti di borsa [1] - Assimilati [2]
9300	Veterinari [1] - Agronomi [2] - Periti agrari [3] - Assimilati [4]

Stato della esenzione

Tabella c)

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tipo di esenzione

Tabella d)

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1 marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337; D.L. 9 dicembre 1994, n. 675)
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Province di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
	Altri territori (art. 1, 9° comma, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, conv. in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.LGS. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, commi 1 e 2, legge 2 maggio 1990, n. 102; D.P.C.M. 29 luglio 1993).
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
62	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti
63	Esenzione IRPEF 50% utili reinvestiti
	Utili reinvestiti in settori agevolati:
72	Esenzione utili reinvestiti (art. 8, comma 6, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 conv. legge 24 marzo 1993, n. 75)

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti
a) tra le variazioni in aumento
- nel **rigo F10**, il reddito agrario,
- nel **rigo F28** il reddito determinato ai sensi dell'art 78 (desunto dal quadro A1),
- nel **rigo F11** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento,

b) tra le variazioni in diminuzione
- nel **rigo F35**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti
a) tra le variazioni in aumento
- nel **rigo F10** il reddito agrario,
- nel **rigo F11** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti,

b) tra le variazioni in diminuzione
- nel **rigo F35** i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art 5, comma 1, della legge n 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività devono indicare
- nel **rigo F11** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo,
- nel **rigo F40** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività,
- nel **rigo F10** il 25 per cento dei predetti ricavi

Nel **rigo F12** vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni

•"Ravvedimento operoso" ai fini penali
(art 1, 4° comma, del DL 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n 516)
Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche
Si rileva che ai sensi dell'art 1, 4° comma, lett. c), del DL n 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte

•"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi
(art 55, 4° comma, del D P R 29 settembre 1973, n 600)

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art 51 del D P R n 600 del 1973 non siano gia state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili In tale caso va utilizzato il rigo F12, mentre gli estremi del versamento vanno indicati nell'apposito rigo F105

•"Adeguamento al contributo diretto lavorativo"
(art 62-ter, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427)

Il contribuente, senza applicazione di sanzioni, puo incrementare i ricavi di rigo F12 per adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo di cui al D P C M 18 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dall'art 62-ter, commi 1 e 3, del DL n 331 del 1993

•"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai coefficienti presuntivi"
(art 12 del DL 2 marzo 1989, n 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n 154)

Il contribuente, utilizzando il rigo F12, può, ai sensi dell'art 9, comma 9, del DL 23 gennaio 1993, n 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n 75, senza l'applicazione di sanzioni, incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui D P C M 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dall'art 12 del DL n 69 del 1989

Nei **righi F13**, **F14** e **F15** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt 59, 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza)

Nel **rigo F16** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi")

Nel **rigo F17** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art 64, comma 1, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili")

Nel **rigo F18** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle deducibili ai sensi della lett c-quater) del comma 2 dell'art 65 del Tuir e di quelle previste dall'art 14-bis, comma 1, del D L 24 novembre 1994, n 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n 22 a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti, individuati con decreti dei prefetti delle province interessate, al fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994

Nel **rigo F19** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art 66 del Tuir o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti

Nel **rigo F20** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni (vedere in **Appendice** le voci, "Beni di lusso relativi all'impresa", e "Immobili strumentali relativi all'impresa")

Nel **rigo F21** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art 74 del Tuir

Nel **rigo F22** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art 67, comma 7, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione")

Nel **rigo F25** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art 72 del Tuir o per altre finalità di cui all'art 73 del Tuir, non deducibili in tutto o in parte

Nel **rigo F27** deve essere indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir

Nei **righi F28** e **F29** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate Si ricomprendono in tali righi, fra l'altro

- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art 53, comma 2, del Tuir),
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quelle determinate in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza,
- le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie

di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 65, comma 1, del Tuir.
Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124).

Nel **rigo F36** vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali componenti positivi e che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di impresa (vedere in **Appendice** la voce Proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa").
Qualora in detto rigo siano evidenziati anche proventi per i quali il contribuente intende fruire della tassazione separata, detti proventi vanno indicati nelle annotazioni poste nella terza facciata del modello al fine di far risultare la richiesta per l'applicazione del predetto regime.

Nel **rigo F37** vanno indicate le quote di utili, relativi all'esercizio di competenza, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione).

Nel **rigo F38** va indicato l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato al conto economico, dato che il credito stesso, in base all'art. 14 del Tuir, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo N2 ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF.
Nel stesso rigo **F38** va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi").
Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta, unitamente agli altri crediti d'imposta, nel rigo N16 del riepilogo dell'IRPEF.

Nel **rigo F39** le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi, in contabilità ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfettaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e successive modificazioni.

Nel **rigo F41** se si intende fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, va indicato il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti. Gli investimenti di ciascun periodo vanno assunti al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo (vedere **"Le novità della disciplina del reddito di impresa"** contenute nelle istruzioni comuni ai quadri 740/F e 740/G). Ai fini del calcolo dell'agevolazione si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella terza facciata del presente quadro.

Nel **rigo F42** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente sopra elencate.
Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, del Tuir, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili).

Nel **rigo F45** va indicata la somma algebrica dell'importo dell'utile netto o perdita risultante dal conto economico (righi F5 o F6) e quello della differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione (rigo F44).
Qualora detta somma algebrica risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, il contribuente può, ai sensi dell'art. 62-ter, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, senza applicazione di sanzioni, adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo di cui al D.P.C.M. 18 dicembre 1992 ai fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dai commi 1 e 3 dello stesso art. 62-ter del DL n. 331 del 1993.
In caso di associazioni in partecipazione in cui gli associati non apportano esclusivamente capitale, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello che risulta dalla citata somma algebrica aumentata degli utili spettanti ai suindicati associati. Se il predetto reddito, così aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, ai fini dell'adeguamento, nel rigo F45 va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo, diminuito degli utili spettanti ai suindicati associati. Se invece non risulta inferiore, nel rigo F45 va riportata la somma algebrica sopra indicata.
Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo, di incrementare i ricavi, utilizzando l'apposito **rigo F12**.

Nel **rigo F46** va indicato l'importo deducibile delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir; tra tali erogazioni non vanno comprese quelle previste dalla lett. *c-quater)* del predetto comma e di quelle previste dall'art. 14-bis, comma 1, del D.L. n. 646 del 1994, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
L'ammontare deducibile va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di rigo F45, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

Nel **rigo F47** va indicato il reddito d'impresa, costituito dalla differenza tra il reddito (o le perdita) di rigo F45 e le erogazioni liberali di rigo F46.

I soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, devono compilare il **rigo F48,** indicando il reddito di **rigo F47** al netto del 50 per cento del reddito agevolato.
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di **rigo F47** e il reddito d'impresa dichiarato ai fini dell'imposta personale per il periodo d'imposta precedente.

Nel caso in cui nel **rigo F47** sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo F49** deve essere indicata la perdita di rigo F47, al netto dei proventi esenti per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli art. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo F50** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo F51** deve essere indicato il reddito d'impresa (o la perdita) di spettanza dell'imprenditore.
Tale importo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi eventualmente posseduti, nel rigo N1 del riepilogo dell'IRPEF.

Nel **rigo F52** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando siano assunte nell'esercizio dell'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nel rigo N2 del Quadro N (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta sui dividendi").
Nel rigo medesimo è previsto un apposito spazio nel quale va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibili agli utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella CEE, ai quali si applica il regime dell'art. 96-*bis* del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

Nel **rigo F53** va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta per i registratori di cassa").
Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nel rigo N16 del quadro 740/N.
Tra detti crediti sono compresi:
- il credito per le imposte pagate all'estero;

– il credito d'imposta previsto dagli artt 4, *comma 5, della legge n 408 del 1990* e 26, comma 5, della legge n 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite

Nel **rigo F54** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1994, per la quota spettante all'imprenditore
Si fa presente che, ai sensi dell'art 1, comma 2, del D L 30 dicembre 1993, n 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n 133, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma *dell'articolo 26 del decreto del Presidente* della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, nonché quelle sui proventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n 512, convertito, dalla legge 25 novembre 1983, n 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del Tuir

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Si fa presente che l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrano le ipotesi di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett *e-bis)* del comma 2 dell'art 115 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'ILOR")
Agli effetti dell'imposta locale il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo I del Tuir relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF
Pertanto, assumendo a base il reddito (o la perdita) di **rigo F45**, che va riportato nel **rigo F55**, occorre considerare quegli elementi reddituali che differenziano il reddito ai fini ILOR, rispetto a quello determinato ai fini IRPEF, aumentandolo ovvero diminuendolo

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito solo ai fini ILOR o solo ai fini IRPEF deve essere ricalcolato l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono *indistintamente* ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'ILOR La differenza tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibili ai fini IRPEF e quello deducibile ai fini ILOR va indicata nel **rigo F58** se positiva o nel **rigo F65** se negativa

Tra le variazioni in diminuzione dell'importo di rigo F55 vanno indicati, nel **rigo F60**, i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art 17, comma 4, del D Lgs 30 dicembre 1992, n 504, *tali redditi sono esclusi dall'ILOR (vedere in* **Appendice** la voce "Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili")

Nel **rigo F64** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa e stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione L'ammontare di reddito esente ai fini ILOR deve risultare dal prospetto delle esenzioni territoriali posto nella seconda pagina del presente quadro

Nel **rigo F68** va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo
Al riguardo, si precisa che l'art 62, comma 13, del DL 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti di cui all'art 62-ter del DL n 331 del 1993 sono esclusi dall'ILOR fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al D P C M 18 dicembre 1992
Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo,il reddito stesso è escluso dall'ILOR solo per la parte corrispondente al menzionato contributo
Si ricorda che in presenza di imprese familiari, l'esclusione dall'ILOR opera limitatamente alla parte di contributo diretto lavorativo generato dal titolare

Nel **rigo F70** *va indicato l'importo deducibile* delle erogazioni liberali di cui all'art 65, comma 2, del Tuir, tra tali erogazioni non vanno comprese quelle previste dalla lettera *c-quater)* del predetto comma e dall'art 14-bis del DL 24 novembre 1994, n 646, convertito dalla L 21 gennaio 1995, n 22
L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tale norma al reddito di **rigo F69**, assunto però al netto delle erogazioni stesse

I soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art 12 del DL 11 luglio 1992, n 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n 359, devono compilare il **rigo F72**, indicandovi il *reddito di* **rigo F71** *al netto del 50 per cento del* reddito agevolato
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito d'impresa dichiarato nel **rigo F71** e il reddito d'impresa dichiarato ai fini ILOR per il periodo d'imposta precedente

Nel **rigo F73** vanno indicate le quote di reddito imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare o imputate, ai fini ILOR, al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria
Si ricorda che le quote dei collaboratori sono escluse dall'ILOR in base all'art 115, comma 2, lett c), del Tuir

Nel **rigo F74** va indicato il reddito d'impresa del titolare L'importo di questo rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi ILOR, nel **rigo O1** del *quadro*

Nei **righi F75** e **F76** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art 120, commi 1 e 2, del Tuir
Si ricorda che i soggetti che beneficiano della deduzione dall'ILOR del contributo diretto lavorativo non possono fruire delle deduzioni previste dall'art 120 del Tuir

■ PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da F83 a F86, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue

Nei **righi F83 e F84** va indicato il valore iscritto *in bilancio, al lordo delle quote di ammor*tamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio

Nel **rigo F85** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art 55, comma 3, lett b), del Tuir

Nel **rigo F86** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui all'art 53 comma 1, lett a) e b) del Tuir

■ PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonché per l'applicazione dei coefficienti approvati con D P C M 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* – serie generale – n 2 del 4 gennaio 1993
In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire
Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D P C M 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in *sede di determinazione del reddito*
Il metodo di accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi non si applica nei confronti dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato quali quelli derivanti dalle attività di
a) distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici,
b) distribuzione di carburanti e lubrificanti,
c) rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari,
d) affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art 6, commi 9 e 13, della legge n 217 del 1983, e successive modificazioni
La non applicabilità dei coefficienti opera nel caso in cui i ricavi di cui all'art 53 del Tuir de-

rivanti dalle suddette attività siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti.
In tal caso i suddetti contribuenti non devono compilare il presente prospetto.

Nel **rigo F91, colonna 1** va indicato in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività, l'importo complessivo ottenuto sommando:
1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non e superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare del titolare vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta.

Nella **colonna 2**, va indicato il costo del venduto per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero, il costo delle *materie impiegate* per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del Tuir – esclusi quelli di cui al comma 1, lett. *c)* dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 – a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.

Nella colonna 3, va indicato il costo del venduto per addetto, determinato rapportando il costo del venduto di cui a colonna 2 al numero delle unità di lavoro, calcolato tenendo conto del titolare dell'impresa, dei collaboratori dell'impresa familiare, degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nell'impresa e del coniuge in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, nonchè del "numero normalizzato delle unità di lavoro", calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite desumibili dai successivi **righi F93, F94** e **F95**.
Nel **rigo F92, colonna 1**, *va indicato l'ammontare degli "altri costi"*; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di *altri titoli in serie o di massa, nonchè le esistenze* iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del TUIR.
Si ricorda che le voci si considerano specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 23 dicembre 1992 anche quando in corrispondenza del codice di attività relativo al contribuente non compare alcun coefficiente.
Nel caso in cui nelle suddette tabelle compaia la voce "costo del venduto" gli altri costi vanno diminuiti del valore delle esistenze iniziali e degli acquisti.
Le quote di ammortamento, diverse da quelle per ammortamento anticipato e da quella per ammortamento del valore di avviamento vanno comprese nel calcolo dell'ammontare degli altri costi anche se si riferiscono a beni tenuti in considerazione nella determinazione del valore dei beni strumentali indicato al **rigo F91**.

Nella **colonna 2**, va indicato l'indice di rotazione del magazzino riferibile al contribuente. Tale valore si ottiene dal rapporto tra il costo del venduto e la "consistenza media di magazzino" costituita dalla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del "costo del venduto".

Nella **colonna 3** il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nel **rigo F93**, colonne 1, 2 e 3, va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente:
- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1994;
- la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno – con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa – nonchè le partecipazioni agli utili.

Nei **righi F94** e **F95**, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione-lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno e gia illustrati nel rigo F93, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite.
Al riguardo si precisa che:
- il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello O1M relativo al 1994;
- il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal modello DM10 relativo al 1994.

Nella colonna 4 dei **righi F93, F94** e **F95** vanno indicati, rispettivamente:
- nel **rigo F93**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio ecc.) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività;
- nel **rigo F94**, la quota parte della spesa già indicata nel rigo F93 sostenuta per l'energia elettrica;
- nel **rigo F95**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, di imbarcazioni, ecc.

Gli importi da indicare nella colonna 4 dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di competenza e devono comprendere anche l'IVA *afferente i consumi che non sia detraibile.*

Nel **rigo F96**, va indicato:
- nelle **colonne 1 e 2**, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo d'imposta.
- nelle **colonne 3 e 4**, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi.

■ Dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo

I **righi** da **F97** a **F102** devono essere utilizzati dal titolare dell'impresa che abbia conseguito nell'anno 1994 ricavi di ammontare non superiore ai limiti indicati nel primo comma, dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 al fine di indicare per se stesso e per ogni altro soggetto che svolge i attività nell'impresa (coniuge dell'azienda *coniugale non gestita in forma societaria,* collaboratori dell'impresa familiare, associati in partecipazione che non apportino esclusivamente capitale) i dati relativi all'attività svolta.

Detti righi non vanno compilati se i dati da indicare per l'anno 1994 sono identici a quelli riportati nell'analogo prospetto compilato per l'anno 1993 o per l'anno 1992 qualora i dati per l'anno 1993 fossero identici a quelli riportati per il 1992.
Qualora il contribuente eserciti più attività d'impresa, con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ogni attività, per ciascuna delle quali e previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun soggetto. Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività esercitate, in tali righi devono essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella tabella A contenuta nell'**Appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo".

Ai fini della compilazione dei **righi** da **F97** a **F102** *del prospetto si precisa quanto segue*

nella **colonna 1**, relativa all'individuazione del soggetto cui si riferiscono i dati indicati in ciascun rigo, va indicato uno dei seguenti codici
1 – per il titolare dell'impresa,
2 – per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria,
3 – per il collaboratore dell'impresa familiare,
4 – per l'associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale,

nella **colonna 2** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella A contenuta nell'**Appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo"

nella **colonna 3** deve essere indicato, per ciascun soggetto, *l'anno di inizio dell'attività esercitata*,

nella **colonna 4** deve essere indicata la causa di esclusione prevista dal D P C M 18 dicembre 1992, riportando i seguenti codici relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai quadri E, F e G (contraddistinte dalle lettere di seguito riportate)
1 – per i casi di cui alla lettera *a)*,
2 – per i casi di cui alla lettera *b)*,
3 – per i casi di cui alla lettera *c)*,
4 – per i casi di cui alla lettera *d)*,
5 – per i casi di cui alla lettera *g)*,
6 – per i casi di cui alla lettera *h)*,
7 – per i casi di cui alla lettera *i)*,
8 – per i casi di cui alla lettera *l)*,
9 – per gli altri casi
I contribuenti per i quali trovano applicazione le cause di esclusione di cui alla colonna 4 possono non compilare la restante parte del prospetto,

nella **colonna 5** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella B contenuta nell'**Appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo"
Si ricorda che anche per il 1994 le aree di particolare rilievo urbane ed extra urbane non sono state individuate, essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo diretto lavorativo applicati per il 1992 e per il 1993
Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante l'attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini,

nella **colonna 6** deve essere barrata la casella in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta,

nella **colonna 7** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno,
Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta dagli operatori economici della specifica area territoriale in cui opera il contribuente,

nella **colonna 8** deve essere indicato il numero *dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività*, indicando 312 se si tratta di attività che riguarda l'intero anno,

le **colonne 9, 10** e **11** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente In particolare, nella **colonna 9** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di **colonna 10** se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, o la casella di **colonna 11** in caso di attività svolta a tempo parziale,

nella **colonna 12** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario,

nella **colonna 13** deve essere indicato il numero *dei giorni di contemporaneo svolgimento di* altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 9 a 12 e nella **colonna 14** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività,

nella **colonna 15** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 2,

nella **colonna 16** deve essere indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 2

Nel **rigo F102** del prospetto deve altresì essere indicato l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente Per la determinazione del contributo diretto lavorativo si rinvia all'apposito "Schema di calcolo" contenuto nell'**Appendice** alla voce **"Contributo diretto lavorativo"**
I contribuenti che hanno presentato domanda di esonero dalla disciplina del contributo diretto lavorativo per l'anno 1992 o per l'anno 1993, potevano nella dichiarazione dei redditi presentata per tali anni non adeguarsi a detto contributo In tal caso, se la domanda di esonero, per l'anno 1992, è stata respinta con decisione della Commissione provinciale (notificata nel periodo compreso tra il 1° giugno 1994 e 31 maggio 1995), ovvero, per l'anno 1993, è stata respinta con decisione della stessa Commissione provinciale (notificata entro il 31 maggio 1995), il contribuente deve versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi, nella misura annua del 12 per cento, entro la predetta data del 31 maggio 1995
Gli estremi di detto versamento devono essere indicati nel **rigo F103**, per l'anno 1992, e/o nel **rigo F104**, per l'anno 1993

■ PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3 DEL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357)

Il presente prospetto deve essere utilizzato dai soggetti destinatari delle disposizioni contenute nell'art 3 del D L 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, che hanno realizzato, nel 1994, investimenti per i quali chiedono di fruire dell'agevolazione illustrata nelle istruzioni comuni, ai quadri 740/F e 740/G, relativo alle novità della disciplina del reddito d'impresa
Ai fini della compilazione dei righi da **F106** a **F112** si precisa quanto segue

Nel rigo **F106** deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati, realizzati nell'anno 1994, al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta (il cui ammontare va indicato nell'apposito spazio)

Nei righi da **F107** a **F111** devono essere indicati gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso (il cui ammontare va indicato negli appositi spazi) In proposito, si fa presente che se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali *supera il costo degli investimenti realizzati*, l'importo, da indicare nel relativo rigo, è pari a zero e nel calcolo della media deve comunque essere considerato anche tale periodo

Nel rigo **F112** deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo F106 e la media degli importi indicati nei righi da F107 a F111 L'importo risultante costituisce l'ammontare del reddito agevolato da indicare nel rigo F41 Nello stesso rigo F112 deve essere indicato anche il numero dei periodi d'imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti

■ PROSPETTO DEI CREDITI

La compilazione del prospetto dei crediti consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali
La necessità di tale compilazione è determinata dal fatto che l'art 71, anche dopo la riformulazione operata dal D L 29 giugno 1994, n 416, ripropone un meccanismo di determinazione degli oneri connessi alla valutazione dei crediti analogo a quello dell'art 71 nel testo previgente Infatti il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile

Nel **rigo 1**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti al termine del periodo d'imposta precedente (somma dei righi 8 e 9 del prospetto dei crediti allegato al Mod 740/94) e, in **colonna 2** la parte di tale ammontare costituito da svalutazioni e accantonamenti fiscalmente dedotti

Nel **rigo 2**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio, e, in **colonna 2**, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66 del TUIR, che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo 3**, va indicata la differenza degli importi dei righi 1 e 2.

Nel **rigo 4**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti, effettuate in sede di bilancio, e, in **colonna 2**, quello dedotto fiscalmente. A tal fine, l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi.

Si fa presente che l'importo di colonna 2 del rigo 4 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo 6 della medesima colonna.

Nel **rigo 5**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti all'apposito fondo di copertura dei rischi su crediti risultante in bilancio, e, in **colonna 2**, la parte fiscalmente dedotta.

Nel **rigo 6**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti che è stato indicato in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti. Tale valore è assunto:
- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66 del TUIR.

I medesimi criteri per raccordare i dati fiscali a quelli di bilancio, utilizzando le colonne 3 e 4, valgono anche per i crediti per interessi di mora.

5 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO G

■ GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dalle imprese individuali che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir poiché nell'anno 1993 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
- a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
Tale quadro deve essere altresì compilato dalle imprese individuali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1994 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata.
Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nell'anno 1993 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 1994 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare per la determinazione del reddito relativo all'anno 1994 i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e, pertanto, non devono essere dichiarati. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.

Il **quadro G** si compone:
- del riquadro identificativo;
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»;
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi»;
- dei seguenti prospetti:
 1) Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive;
 2) Prospetto delle esenzioni territoriali;
 3) Prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare;
 4) Prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi e del calcolo del contributo diretto lavorativo;
 5) Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito (art.3 del D.L. n. 357 del 1994).

■ RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Nel riquadro in alto a destra del quadro G va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Nei **righi G1** e **G2** vanno indicati i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se per l'anno 1993 non è stato presentato il presente quadro tali righi vanno integralmente compilati.

Nel **rigo G1** va indicato:
- **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;
- **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta *classificazione delle attività economiche;*
- **campo 3**, il codice di attività secondo la precedente codifica in vigore fino al 1990;
- **campo 4**, l'eventuale subcodice relativo al codice attività indicato nel campo 3.
  Si precisa al riguardo che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività; tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, approvati con il D.P.C.M. 23 dicembre 1992.
  In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Il codice di attività e l'eventuale subcodice sono desumibili dall'apposita tabella contenuta nelle "istruzioni" ai quadri 740/F e 740/G.

Nel **rigo G2,** va indicato:
- **campi** da **1** a **4**, il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo.
  Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato, quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi;
- **campo 5**, il numero dei luoghi in cui viene esercitata l'attività;
- **campo 6**, il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, vanno indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Nel **rigo G3** va indicato, barrando l'apposita casella:
- **campo 1**, se trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;
- **campo 2**, se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo G4** va indicato l'ammontare complessivo dei redditi d'impresa prodotti all'estero nel 1994.
Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si rinvia all'apposita voce dell'**Appendice** delle istruzioni del modello 740 base.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Nei **righi** da **G5** a **G12** sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel **rigo G5** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalla lett. c) del comma 1 dello stesso articolo (dei quali si deve tener conto per la determinazione dell'utile netto o della perdita netta indicati rispettivamente nei righi G6 o G19).

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

Ai fini della compilazione dell'apposito spazio del rigo G5, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla citata legge n 730 del 1985, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n 730/1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art 2135 del codice civile, singoli od associati, e dai loro familiari di cui all'art 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare, nel **rigo G24**, esclusivamente, il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti

Nel **rigo G6** va indicato l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi

Nel **rigo G7** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali**
(art 1, 4° comma, del D L 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, e sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta
Occorre peraltro che le annotazioni siano state state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche
Si rileva che ai sensi dell'art 1, 4° comma, lett c), del D L n 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte

- **"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi**
(art 55, 4° comma, del D P R 29 settembre 1973, n 600)

Tale norma prevede che, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili In tale caso va utilizzato il rigo G7, mentre gli estremi del versamento vanno indicati nell'apposito **rigo G74**

- **Adeguamento al contributo diretto lavorativo**
(art 62-ter, comma 4, del D L 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427)

Il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, puo incrementare i ricavi di **rigo G7** *per adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo di cui al D P.C M 18 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dall'art 62-ter, commi 1 e 3, del D L n 331 del 1993*

- **Adeguamento ai ricavi determinati in base ai coefficienti presuntivi**
(art 12 del D L 2 marzo 1989, n 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n 154)

Il contribuente, utilizzando il rigo G7, può, ai sensi dell'art 9, comma 9, del D L 23 gennaio 1993, n 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n 75, senza l'applicazione di sanzioni, incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al D P C M 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dall'art 12 del D L n 69 del 1989

Nel **rigo G8** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi
Ai sensi dell'art 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali")
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive"

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel **rigo G51** relativa a quelle, da indicare nel **rigo G50**, che si intendono rateizzare

Va inoltre indicata nello stesso rigo G8 la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1994 di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta

Nel **rigo G9** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo G8)

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il nono

La scelta per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 1994 da evidenziare nel rigo **G52**, la scelta va effettuata indicando nel rigo **G53** la quota costante

Nel rigo **G9**, va altresì indicata la quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nel precedente periodo d'imposta

Nel **rigo G10** vanno indicati i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art 56 del Tuir Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel **rigo G34**

Nel **rigo G11** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art 59, comma 1, del Tuir),
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art 59, comma 5, del Tuir),
3) opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art 60 del Tuir)

Si ricorda che le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli artt 34 e 38 della legge 30 dicembre 1991, n 413, e che, a norma dell'art 33, comma 10, della stessa legge, hanno apportato, nella dichiarazione relativa ai redditi 1991, variazioni in aumento alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli artt 62 del D P R n 597 del 1973 e 59 del Tuir, devono far concorre-

re alla formazione del reddito d'impresa, nella presente dichiarazione, l'importo della quarta quota costante dell'ammontare di reddito derivante dalle suddette variazioni o, comunque, la parte residua, nel caso sia cessata l'attività nel presente periodo d'imposta. La predetta quota deve essere indicata nell'apposito spazio del presente rigo G11.

Al riguardo va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio di cui al punto 3), l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2000, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo G12** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1993, a titolo di contributo o di liberalità che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammortari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1993 nell'ipotesi in cui gli ammortari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo G13** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da G5 a G12.

Nei **righi** da **G14** a **G25** sono elencati i componenti negativi di reddito.

Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 413 del 1991, non devono indicare nei righi da G14 a G23 i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di **rigo G24**.

Nel **rigo G14** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1994 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci, prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione, servizi non di durata ultrannuale, nonché quelle relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo G15** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci.

Nel **rigo G16** va indicato il costo per l'acquisizione di servizi, comprese le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir.
In questo rigo vanno altresì indicati i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Si ricorda che non sono deducibili le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni indicati nel comma 8-bis dell'art 67 del Tuir, se non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa (vedere in **Appendice** la voce "Beni di lusso relativi all'impresa").

Nel **rigo G17** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

- le spese per prestazioni di lavoro dipendente, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili;
- le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) comprensive dei compensi e delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo di imposta.

Per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Si ricorda che non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del Tuir.

Nel **rigo G18** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che non apportano esclusivamente capitale (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

Nel **rigo G19** va indicata la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali.

Nel **rigo G20** vanno indicati gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir.

Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi").

Nel **rigo G21** vanno indicate le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir.

Nel **rigo G22** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, nonché le spese per acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in **Appendice** la voce "Immobili strumentali relativi all'impresa").

Negli appositi spazi va indicata la quota relativa all'ammortamento anticipato ed al valore di avviamento.

Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che anche l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili (vedere in **Appendice** la voce "Beni di lusso relativi all'impresa").

Nel **rigo G23** vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio.

Nel **rigo G24** vanno indicate:

- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili");

- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi
Si ricorda che ai sensi dell'art 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, quelle di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi Inoltre, le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei due successivi, mentre le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio
Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato
  - l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda,
  la quota pari a 1/9 delle spese di rappresentanza,
  - la quota imputabile all'esercizio delle spese relative a più esercizi
  Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti,
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art 1 del D M 13 ottobre 1979 Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire, 1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 milioni di lire, 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire,
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi,
- gli altri componenti negativi deducibili quali
  - le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art 75 del Tuir,
  - le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c quater) del comma 2 dell'art 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate
  - erogazioni liberali di cui all'art 14-bis del D L 24 novembre 1994, n 646, convertito dalla L 21 gennaio 1995, n 22

Nel **rigo G25** va indicato, se si intende fruire dell'agevolazione prevista dall'art 3 del D L 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti Gli investimenti di ciascun periodo vanno assunti al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo (vedere **"Le novità della disciplina del reddito di impresa"** contenute nelle istruzioni ai quadri 740/F e 740/G) Ai fini del calcolo della predetta agevolazione si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella seconda facciata del presente quadro

Nel **rigo G26** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da G14 a G25

Nel **rigo G27** va effettuata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo G13, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo G26

Nel **rigo G28** va riportato l'importo di rigo G27 Qualora tale importo risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, il contribuente può, ai sensi dell'art 62-ter, comma 4, del D L 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla L 29 ottobre 1993, n 427, senza l'applicazione di sanzioni, adeguare il reddito alle risultanze del contributo diretto lavorativo di cui al D P C M 18 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dai commi 1 e 3 dello stesso art 62-ter del D L n 331 del 1993
In caso di associazioni in partecipazione in cui gli associati non apportano esclusivamente capitale, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello di rigo G27, aumentato degli utili spettanti a detti associati
Se il reddito di rigo G27, così aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo,nel rigo G28 va indicato, ai fini dell'adeguamento, il menzionato contributo diminuito degli utili spettanti ai suindicati associati, se, invece, risulta non inferiore, nel rigo G28 va riportato l'importo di G27
Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo di incrementare i ricavi, utilizzando l'apposito rigo G7

Nel **rigo G29** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater) e quelle previste dall'art 14-bis del D L 24 novembre 1994, n 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n 22)

Nel **rigo G30** va indicata la differenza tra gli importi dei righi G28 e G29

Nel **rigo G31** va indicato l'importo di rigo G30, al netto del 50 per cento del reddito agevolato, nel caso in cui l'imprenditore ha effettuato investimenti innovativi ed ha fruito della agevolazione prevista dall'art 12 del D L 11 luglio 1992, n 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n 359
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo G30 e il reddito d'impresa dichiarato per l'anno 1993

Nel **rigo G32** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nella seconda facciata del presente quadro, tenendo presente che, ai sensi dell'art 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento

Nel **rigo G33** va indicato il reddito d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righi G31 e G32
L'importo di detto rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi IRPEF, nel rigo N1 del quadro N

Nel **rigo G34** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa L'importo di detto rigo deve essere riportato nel rigo N2 del quadro N
Nello stesso rigo G34 è previsto un apposito spazio nel quale va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibili agli utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella CEE, cui si applica il regime dell'art 96-bis del Tuir, questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio della società residente che ha distribuito gli utili

Nel **rigo G35** va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta per i registratori di cassa")

Nel **rigo G36** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1994, per la quota spettante all'imprenditore Si fa presente che ai sensi dell'art 1, comma 2, del DL 30 dicembre 1993, n 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n 133, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, nonché quelle sui proventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del Tuir

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

L'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrono le ipotesi di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett e-bis) del comma 2 dell'art 115 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'ILOR")

Nel **rigo G37** va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali evidenziato nel rigo G28

Nel **rigo G38** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEF, riportato nel rigo G37 tra i quali
- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organiz-

zazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'ILOR;
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'ILOR;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini ILOR.

Nel **rigo G39** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEF, riportato nel rigo G37, tra i quali:

- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG, per i quali spetta il credito d'imposta che, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, del Tuir, sono esclusi dall'ILOR;
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, tali redditi sono esclusi dall'ILOR. In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, il reddito effettivo come determinati in base alle regole stabilite per i redditi fondiari (vedere in **Appendice** la voce "Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili relativi all'impresa");
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini ILOR.

Nel **rigo G40** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR.
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione.

Nel **rigo G41** va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo.
Al riguardo, si precisa che l'art. 62, comma 13, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti di cui all'art. 62-ter del D.L. 331 del 1993 sono esclusi dall'ILOR fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. 18 dicembre 1992.
Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo lo stesso è escluso dall'ILOR solo per la parte di esso corrispondente al menzionato contributo.
Si ricorda che in presenza di imprese familiari, l'esclusione dall'ILOR opera limitatamente alla parte di contributo diretto lavorativo generato dal titolare.

Nel **rigo G42** va indicato l'ammontare del reddito di rigo G37, aumentato dell'importo di rigo G38 e diminuito degli importi dei righi G39, G40 e G41. Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.

Nel **rigo G43** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater) e quelle previste dall'art. 14-bis del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22.

Nel **rigo G44** va indicato il totale del reddito d'impresa risultante dalla differenza tra l'importo di rigo G42 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo G43.

Nel rigo **G45** va indicato l'importo di rigo G44, al netto del 50 per cento del reddito agevolato, nel caso in cui l'imprenditore ha effettuato investimenti innovativi ed ha fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo G44 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini ILOR nel 1993.

Nel **rigo G46** vanno indicate le quote di reddito imputate ai collaboratori d'impresa familiare o al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Le quote dei collaboratori sono escluse dall'ILOR in base all'art. 115, comma 2, lett. c) del Tuir.

Nel **rigo G47** va indicato il reddito d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righi G45 e G46.
L'importo di questo rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi ILOR, nel rigo O1 del quadro O.

Nei **righi G48** e **G49** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.
Si ricorda che i soggetti che beneficiano della deduzione dall'ILOR del contributo diretto lavorativo non possono fruire delle deduzioni previste dall'art. 120 del Tuir. Possono, invece, continuare a fruire di dette deduzioni i contribuenti esclusi dall'applicazione del contributo diretto lavorativo.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonchè per l'applicazione dei coefficienti approvati con D.P.C.M. 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 1993.
In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire.
Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D.P.C.M. 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.
Il metodo di accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi non si applica nei confronti dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato quali quelli derivanti dalle attività di:
a) distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori, di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
b) distribuzione di carburanti e lubrificanti;
c) rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similiari;
d) affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art. 6, commi 9 e 13, della legge n. 217 del 1983, e successive modificazioni.
La non applicabilità dei coefficienti opera nel caso in cui i ricavi di cui all'art. 53 del Tuir derivanti dalle suddette attività siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti.
In tal caso i suddetti contribuenti non devono compilare il presente prospetto.

Nel **rigo G60, colonna 1** va indicato in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività, l'importo complessivo ottenuto sommando:
1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta.

Nella **colonna 2**, va indicato il costo del venduto per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero, il costo delle materie impiegate per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del Tuir - esclusi quelli di cui al comma 1, lett. *c)* dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 - a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.

Nella **colonna 3**, va indicato il costo del venduto per addetto, determinato rapportando il costo del venduto di cui a colonna 2 al numero delle unità di lavoro, calcolato tenendo conto del titolare dell'impresa, dei collaboratori dell'impresa familiare, degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nell'impresa e del coniuge in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, nonchè del 'numero normalizzato delle unità di lavoro", calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite desumibili dai successivi righi G62, G63 e G64, colonna 2

Nel **rigo G61**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare degli "altri costi", tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D P C M 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonchè le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art 79, comma 7, del Tuir
Si ricorda che le voci si considerano specificate nelle tabelle allegate al D P C M 23 dicembre 1992 anche quando in corrispondenza del codice di attività relativo al contribuente non compare alcun coefficiente
Nel caso in cui nelle suddette tabelle compaia la voce "costo del venduto" gli altri costi vanno diminuiti del valore delle esistenze iniziali e degli acquisti
Le quote di ammortamento, diverse da quelle per ammortamento anticipato e da quelle per ammortamento del valore di avviamento vanno comprese nel calcolo dell'ammontare degli altri costi anche se si riferiscono a beni tenuti in considerazione nella determinazione del valore dei beni strumentali indicato nel rigo G60

Nella **colonna 2**, va indicato l'indice di rotazione del magazzino riferibile al contribuente Tale valore si ottiene dal rapporto tra il costo del venduto e la "consistenza media di magazzino costituita dalla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del "costo del venduto"

Nella **colonna 3** va indicata la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcun utilizzo di materiali e impiegando materiali forniti dai committenti

Nella **colonna 4** il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell anno

Nel **rigo G62**, **colonne 1, 2** e **3**, va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente
- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno,
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1994,
- la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonchè le partecipazioni agli utili

Nei **righi G63** e **G64**, **colonne 1, 2** e **3**, vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione-lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite
Al riguardo si precisa che
- il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello 01M relativo al 1994,
- il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal modello DM 10 relativo al 1994

Nella **colonna 4** dei **righi G62**, **G63** e **G64** vanno indicati, rispettivamente
- nel **rigo G62**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio ecc) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività,
- nel **rigo G63**, la quota parte della spesa già indicata nel rigo G62 sostenuta per l'energia elettrica,
- nel **rigo G64** la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, di imbarcazioni, ecc
Gli importi da indicare nella **colonna 4** dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di competenza e devono comprendere anche l'IVA afferente i consumi che non sia detraibile

Nel **rigo G65**, va indicato
- nelle **colonne 1** e **2**, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo d imposta,
- nelle **colonne 3** e **4**, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi

■ Dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo

I **righi da G66** a **G71** devono essere utilizzati dal titolare dell'impresa che abbia conseguito nell'anno 1994 ricavi di ammontare non superiore ai limiti indicati nell'art 18, primo comma, del D P R n 600 del 1973, al fine di indicare per se stesso e per ogni altro soggetto che svolge l'attività nell'impresa (coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, collaboratori dell'impresa familiare, associati in partecipazione che non apportino esclusivamente capitale) i dati relativi all'attività svolta
I predetti righi non vanno compilati se i dati da indicare per l'anno 1994 sono identici a quelli riportati nell'analogo prospetto compilato per l'anno 1993 o per l'anno 1992 qualora i dati per l'anno 1993 fossero identici a quelli riportati per il 1992
Qualora il contribuente eserciti più attività d'impresa, con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività, per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun soggetto Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività esercitate, in tali righi devono essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella tabella A, contenuta nell'**Appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo"
Ai fini della compilazione dei **righi** da **G66** a **G70** del prospetto si precisa quanto segue

Nella **colonna 1**, relativa all'individuazione del soggetto cui si riferiscono i dati indicati in ciascun rigo va indicato uno dei seguenti codici
1 - per il titolare dell'impresa,
2 - per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria,
3 - per il collaboratore dell'impresa familiare,
4 - per l'associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale

Nella **colonna 2** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella A contenute nell'**Appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo"

Nella **colonna 3** deve essere indicato, per ciascun soggetto, l anno di inizio dell'attività esercitata

Nella **colonna 4** deve essere indicata la causa di esclusione prevista dal D P C M 18 dicembre 1992, riportando i seguenti codici relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai quadri E, F e G (contraddistinte dalle lettere di seguito riportate)
1 - per i casi di cui alla lettera *a)*,
2 - per i casi di cui alla lettera *b)*,
3 - per i casi di cui alla lettera *c)*,
4 - per i casi di cui alla lettera *d)*,
5 - per i casi di cui alla lettera *g)*,
6 - per i casi di cui alla lettera *h)*,
7 - per i casi di cui alla lettera *i)*,
8 per i casi di cui alla lettera *l)*,
9 - per gli altri casi

I contribuenti per i quali trovano applicazioni le cause di esclusione di cui alla colonna 4 possono non compilare la restante parte del prospetto

Nella **colonna 5** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella B, contenute nell'**Appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo"

Si ricorda che anche per il 1994 le aree di particolare rilievo urbane ed extra urbane non sono state individuate essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo diretto lavorativo applicati per il 1992 e per il 1993.
Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante l'attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini.

Nella **colonna 6** deve essere barrata la casella in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella **colonna 7** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.
Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta dagli operatori economici della specifica area territoriale in cui opera il contribuente.

Nella **colonna 8** deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Le **colonne 9, 10** e **11** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente. In particolare, nella colonna 9 deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di colonna 10 se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, o la casella di colonna 11 in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella **colonna 12** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario.

Nella **colonna 13** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 9 a 12 e nella **colonna 14** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

Nella **colonna 15** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 2.

Nella **colonna 16** deve essere indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 2.

Nel **rigo G71** del prospetto deve altresì essere indicato l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente. Per la determinazione del contributo diretto lavorativo si rinvia all'apposito "schema di calcolo" contenuto nell'**Appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo"

I contribuenti che hanno presentato domanda di esonero dalla disciplina del contributo diretto lavorativo per l'anno 1992 o per l'anno 1993, potevano nella dichiarazione dei redditi presentata per tali anni non adeguarsi a detto contributo. In tal caso, se la domanda di esonero, per l'anno 1992, è stata respinta con decisione della Commissione provinciale (notificata nel periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995) ovvero, per l'anno 1993, è stata respinta con decisione della stessa Commissione provinciale (notificata entro il 31 maggio 1995), il contribuente deve versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi, nella misura annua del 12 per cento, entro la predetta data del 31maggio 1995.
Gli estremi di detto versamento devono essere indicati nel **rigo G72**, per l'anno 1992, e/o nel **rigo G73**, per l'anno 1993.

■ PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3 DEL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357)

Il presente prospetto deve essere utilizzato dai soggetti destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n.357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, che hanno realizzato, nel 1994, investimenti per i quali chiedono di fruire dell'agevolazione illustrate nelle istruzioni comuni al quadro 740/F e 740/G, paragrafo 1, relativo alle novità della disciplina del reddito d'impresa..
Ai fini della compilazione dei righi da G75 a G81 si precisa quanto segue.

Nel **rigo G75** deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nell'anno 1994 al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta (il cui ammontare va indicato nell'apposito spazio).

Nei righi da **G76** a **G80** devono essere indicati gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso (il cui ammontare va indicato negli appositi spazi). In proposito, si fa presente che *se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare* delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare nel relativo rigo, è pari a zero e nel calcolo della media deve comunque essere considerato anche tale periodo.

Nel **rigo G81** deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo G75 e la media degli importi indicati nei righi da G76 a G80. L'importo risultante costituisce l'ammontare del reddito agevolato da indicare nel rigo G25. Nello stesso rigo G81 deve essere indicato anche il numero dei periodi d'imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.

6 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO H

■ GENERALITA

Il **quadro H** deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito prodotto in forma associata nell'anno 1994 e spettanti:
- ai soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, di armamento e di società civili (costituite secondo l'abrogato codice civile del 1885), che abbiano la sede legale, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato;
- agli associati di associazioni, senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata, di arti e professioni;
- ai collaboratori di imprese familiari;
- ai coniugi che gestiscono in comunione aziende coniugali non costituite in forma societaria;
- ai membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E.) con residenza o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Si precisa che qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi siano anche redditi soggetti *a tassazione separata, ai sensi dell'art.* 16, comma 1, lettere da g) a n-bis), del Tuir, questi ultimi debbono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel **quadro M**.
Per i soci di società di persone che esercitano attività commerciali, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, il regime di tassazione separata si applica con riferimento alle sole ipotesi di cui al comma 1, lettera l), del citato art. 16.

Il presente quadro va utilizzato, anche, per dichiarare l'ammontare dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto attribuite ai sopraindicati soggetti.
Le quote di crediti per imposte pagate all'estero vanno, invece, indicate nel **quadro N**.
Si ricorda che:

1. I redditi o le perdite delle **società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto e di armamento** sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Per le associazioni tra artisti e professionisti l'atto o la scrittura possono essere redatti fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione.
Se tale valore non risulta determinato, le quote si presumono eguali. Qualora la partecipazione alla società sia stata assunta dal socio non a titolo personale ma quale imprenditore, essendo indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del codice civile, la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri 740/F o 740/G;

2. I collaboratori dell'**impresa familiare** devono compilare il presente quadro nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito e non anche in caso di perdita; ciò in quanto i familiari collaboratori, sia agli effetti civili, che a quelli fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa.
Il reddito è imputabile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare, a ciascuno dei collaboratori dell'impresa che abbia prestato in

modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili Ciascun familiare deve attestare, con la sottoscrizione nel presente quadro, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente

3 I redditi o le perdite dell'**azienda coniugale** gestita in comunione da entrambi i coniugi, sono imputati a ciascun coniuge secondo le regole illustrate al punto 1, se l'azienda è gestita in forma societaria, o, al punto 2, se non e gestita in forma societaria
Si ricorda che in quest'ultimo caso il reddito da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare

4 I reddito o le perdite, sono imputate a ciascuno dei membri del **Gruppo Europeo di Interesse Economico** (G E I E) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali

I dati da indicare nel quadro vanno desunti dal prospetto rilasciato dalla società, dal GEIE, dal titolare della impresa familiare e dal coniuge titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria

RIQUADRO IDENTIFICATIVO DELLA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE, IMPRESA FAMILIARE, AZIENDA CONIUGALE O G.E.I.E.

Nei **righi da H1 a H7** del primo riquadro vanno riportati i seguenti dati relativi alla societa, associazione, G E I E , impresa familiare e *azienda coniugale alla quale partecipa il dichiarante*
- nel **campo 1,** il codice fiscale,
- nel **campo 2,** la denominazione sociale ovvero il cognome del titolare, se trattasi di impresa familiare,
- nel **campo 3,** il nome del titolare, se trattasi di impresa familiare,
- nel **campo 4,** va barrata la casella, se trattasi di impresa familiare ovvero di società di persone o assimilate in contabilità ordinarie,
- nel **campo 5,** va barrata la casella,se trattasi di società di persone, di impresa familiare o di azienda coniugale che svolge attività di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo,
- nel **campo 6,** il codice di attività secondo la nuova classificazione delle attività economiche,
- nei **campi 7, 8, 9, 10,** rispettivamente, il comune *la provincia, la frazione, la via ed il* numero civico, nonché il codice di avviamento postale della società, associazione, G E I E , impresa familiare e azienda coniugale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF E ILOR

Nei **righi da H1 ad H7** del secondo riquadro va indicato
- nella **colonna 11** il reddito totale, ovvero la perdita (preceduta dal segno "meno"), della società, dell'associazione (compresa l'azienda coniugale gestita in forma societaria) e del G E I E così come risultante dalla rispettiva dichiarazione dei redditi (mod 750), o il reddito dell'impresa familiare, o dell'*azienda coniugale gestita in forma non societaria,* così come indicato nel quadro 740/A1 o 740/F o 740/G, presentato dal titolare
- nella **colonna 12,** la quota di reddito, ovvero di perdita (preceduta dal segno "meno"), attribuita al dichiarante,
- nella **colonna 13,** la quota del credito d'imposta sui dividendi attribuita al dichiarante,
- nella **colonna 14,** la quota delle ritenute di acconto imputata al dichiarante,
- nella **colonna 15,** la quota di reddito attribuita, ai fini dell'ILOR, al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria o al membro del G E I E ,
- nella **colonna 16,** la quota di deduzione ILOR di cui al comma 1 dell'art 120 del Tuir attribuita al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria,
- nella **colonna 17,** la quota di deduzione *ILOR di cui al comma 2* dell'art 120 del Tuir attribuita al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria

Nel **rigo H8** va indicato
- a **colonna 12,** il totale delle quote dei redditi o delle perdite attribuite al dichiarante ai fini dell'I R PE F , da indicare, unitamente agli altri redditi dichiarati, al **rigo N1** del **quadro N,**
- a **colonna 13,** il totale delle quote del credito d'imposta sui dividendi, da indicare, unitamente agli altri analoghi crediti d'imposta, al **rigo N2** del **quadro N,**
- a **colonna 14,** l'ammontare delle quote delle ritenute di acconto, da indicare, unitamente alle altre ritenute di acconto, al **rigo N17** del **quadro N,**
- a **colonna 15,** il totale delle quote di reddito attribuite ai fini dell'I LO R , da indicare, unitamente agli altri redditi imponibili ai fini dell'ILOR, al **rigo O1** del **quadro O,**
- a **colonna 16,** l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti ai fini dell'I LO R di cui al comma 1 dell'art 120 del Tuir, da indicare, al **rigo O2** del **quadro O,**
- a **colonna 17,** l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti ai fini dell'ILOR di cui al comma 2 dell'art 120 del TUIR, da indicare, al **rigo O2** del **quadro O**

Nel **rigo H9** *va riportato l'ammontare complessivo* delle perdite di società di persone in contabilità ordinaria eventualmente indicate nella **colonna 12,** righi da H1 a H7 Tale ammontare assumerà rilevanza per il dichiarante, ai fini dell'eventuale riporto nei periodi di imposta successivi, limitatamente alla differenza tra tali perdite e i redditi prodotti nel 1994

Il socio, il coniuge o il collaboratore familiare, percettori di redditi di partecipazione da impresa minore di cui all'art 79 del Tuir o da lavoro autonomo di cui all'art 50, commi da 1 a 6, per un importo non superiore a lire 8 200 000, devono indicare nel **rigo H 10** l'importo di tale reddito, al fine di calcolare correttamente la detrazione di cui all'art 13, comma 4, del Tuir

Nel **rigo H11** va indicata la quota del credito d'imposta per l'acquisto dei registratori di cassa Si ricorda che l'art 14 della legge 24 dicembre 1993, n 537, limita il riconoscimento di tale credito d'imposta ai soli soggetti che, in base all'art 12, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n 413, hanno l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori a partire dal 1° gennaio 1993

Nel **rigo H12** va indicato il numerò degli apprendisti *occupati nel periodo di imposta ai* fini della ulteriore deduzione ILOR di cui al comma 2 dell'art 120 del Tuir

Nel **rigo H13** va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale del **rigo H8,** colonna 13, riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art 96-bis del Tuir

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO I

GENERALITÀ

Il *quadro I deve essere utilizzato per la* dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina e contenuta sia nel Tuir sia in altre disposizioni

Il quadro è composto da due sezioni

- nella sezione I vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo,
- nella sezione II vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale

I redditi da indicare in entrambe le anzidette sezioni sono quelli percepiti nel 1994 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli

ATTENZIONE
Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa
Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva e gli utili distribuiti da società quotate nella borsa in Italia o negli altri mercati regolamentati italiani per i quali il contribuente ha optato per l'applicazione della ritenuta di imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art 4 del D L 10 giugno 1994, n 357, convertito, con modificazioni, dalla L 8 agosto 1994, n 489

I redditi prodotti all'estero, relativamente ai quali non è prevista una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, devono essere indicati in una apposita distinta da allegare al quadro N Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art 15 del Tuir, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del quadro N

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

1. Sezione I

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti,

distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo, ivi inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).

Costituiscono altresì utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir. Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili da indicare nel rigo I1, proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle costituite con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, anche se tali riserve sono state imputate a capitale.

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

a) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti nel caso in cui la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, nonché nel caso in cui trattasi di partecipazioni in enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, quando la delibera è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;

b) il credito compete nella misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;

c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili riscossi, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 22 dicembre 1990, n.408;

d) il credito d'imposta non compete:

- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti nonché per le altre somme o proventi che il contribuente è tenuto a dichiarare, in relazione a detti utili, secondo le precisazioni già fornite;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

nel **rigo I1** gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi. Pertanto, a colonna 1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a colonna 2 l'ammontare del credito d'imposta; a colonna 3 l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;

nel **rigo I2** gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di un terzo. Pertanto, a colonna 1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a colonna 2 l'ammontare del credito d'imposta; a colonna 3 l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;

nel **rigo I3** gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento. Pertanto, a colonna 1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a colonna 2 l'ammontare del credito d'imposta ed a colonna 3 l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;

nel **rigo I4** gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta. Pertanto, a colonna 1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a colonna 3 l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;

nel **rigo I5** vanno riportati nelle rispettive colonne i totali degli importi indicati nei righi **da I1 a I4**;

nel **rigo I6** va indicata la quota parte del credito d'imposta di cui al **rigo I1** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili.

2. Sezione II

In questa sezione al **rigo I7**, colonna 1, vanno indicati gli interessi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti). Al riguardo si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è stata determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale. Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo I8**, colonna 1, vanno indicate le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), nonché le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.). Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute subite.

Nel **rigo I9**, colonna 1, vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi. Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo I10**, colonna 1, vanno indicati:

- gli utili, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito Quadro E, Sez. II, del Mod. 740). Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di reddito di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testé considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito complessivo del partecipante;
- gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

ATTENZIONE
I redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti dei titoli di cui al rigo I10 non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nei mod. 740/M, quando il periodo di durata del rapporto è superiore a 5 anni.

Nella colonna 2, dei precedenti righi vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo I11**, colonna 1, vanno dichiarati gli altri interessi diversi da quelli sopra esaminati, esclusi quelli aventi natura compensativa, ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale percepito nel 1994 In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono *redditi della stessa categoria di quelli da cui* derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati In caso contrario tali redditi, devono essere dichiarati nei singoli quadri del Mod 740 nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio Nel caso, *però, in cui detti proventi non siano* imponibili, per qualsiasi causa, gli interessi della specie devono essere dichiarati in questo rigo in quanto imponibili come redditi di capitale In questo rigo va altresì dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, ivi inclusi i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento in valori mobiliari Per operazioni di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche, compreso quello di riporto, nonché le operazioni pronti contro termine" aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari Si ricorda che per le operazioni di prestito titoli" l'art 8 del D L 7 gennaio 1995, n 1, ha introdotto una nuova disciplina, entrata in vigore a partire dall'8 gennaio 1995

Nel **rigo I12**, colonna 1, vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi

Nel **rigo I13**, colonna 1, va indicata la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta come sopra precisato Nella colonna 2 dei precedenti righi vanno indicate le ritenute d'acconto *subite*

Nel **rigo I14** vanno riportati, nelle rispettive colonne, i totali degli importi indicati nei righi **da I7 a I13**

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia, ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazione in società, enti, associazioni ed altre organizzazioni ad eccezione di quelli indicati al **rigo I13** per i quali non spetta il credito di imposta Pertanto per la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad Ilor indicare
nel rigo I15 l'importo indicato nel **rigo I14** colonna 1,
nel rigo I16 l'importo dei i redditi prodotti all'estero (e cioè, i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia)

Nel **rigo I17**, indicare la differenza tra l'importo di rigo **I15** e quello di **rigo I16** L'importo, *indicato al rigo I17 sommato agli* altri redditi assoggettabili ad Ilor deve essere riportato al rigo O1 del Quadro O

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO T

■ GENERALITÀ

Questo quadro deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, a decorrere dal 28 gennaio 1991, di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine

Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato, tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti, realizzate dalle persone fisiche non residenti senza stabile organizzazione o base fissa in Italia

In questo modello non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art 3 del D L 28 gennaio 1991, n 27, *convertito dalla L* 25 marzo 1991, n 102 relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma, comprese quindi, le cessioni a titolo oneroso di obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione

Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta, è valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta e non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art 81 del Tuir, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 10 per cento del capitale della società a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, anche se nei confronti di soggetti diversi

Comportando tale ipotesi l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfettaria, ai sensi del citato art 3, sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, *costituisce credito di imposta* (da indicare al **rigo T7**) ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art 2 del provvedimento stesso

L'imposta sostitutiva in questione non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani, fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale

Per la compilazione del modello e la determinazione dell'imposta sostitutiva si forniscono i seguenti chiarimenti

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta, per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc , con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o *del valore normale dei beni ricevuti a titolo di* ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art 44, comma 1, del Tuir

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere *adeguato in base a un coefficiente pari al* tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati *nell'anno in cui è avvenuto* l'acquisto, sempreché, fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di 12 mesi I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con D M 9 febbraio 1995, pubblicato nella G U n 37 del 14 febbraio 1995
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D L 28 gennaio 1991, n 27, convertito dalla L 25 marzo 1991, n 102, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati, per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.

Ciò premesso, per la redazione del Quadro T si forniscono le seguenti istruzioni, tenendo comunque presente che il contribuente è tenuto a compilare un apposito prospetto indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato, ed il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dev'essere conservato dal contribuente e da questi esibito ovvero trasmesso all'ufficio tributario competente nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

■ CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Nel **rigo T1** va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1994, per l'importo effettivamente percepito, ivi incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale, secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.

Nel **rigo T2** va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato o decrementato come sopra indicato, dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo.
Va precisato che se il contribuente, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore (alla data del 28 gennaio 1991) risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere dalla detta data del 28 gennaio 1991.
Va inoltre sottolineato che nel caso di cessione di quote di società di persone il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'articolo 82, comma 1-bis, del Tuir e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).
In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Qualora il contribuente non abbia percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo dovrà essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra indicato, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai predetti righi si precisa che in essi dovranno essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, ivi comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

Nel **rigo T3** indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo T1** e quello del **rigo T2**.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. In tale caso indicare zero nel **rigo T3** e riportare, nel "Prospetto delle minusvalenze non compensate nell'anno", nel campo 4 del **rigo T10**, la differenza tra l'importo di **rigo T2** e quello di **rigo T1**.

Se il risultato è positivo, e nella dichiarazione dell'anno precedente sono state indicate minusvalenze, nel **rigo T4** indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo T3)

Nel **rigo T5** indicare la differenza tra l'importo di **rigo T3** e quello di **rigo T4**.
Se il risultato è negativo indicare zero nel **rigo T5** e riportare, nel "Prospetto delle minusvalenze non compensate nell'anno", nel **rigo T10** per ciascun periodo d'imposta, la parte residua della minusvalenza.

Nel **rigo T6** indicare l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di **rigo T5**.

Nel **rigo T7** indicare il credito d'imposta, pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo T8** indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva da versare che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito di imposta di cui al rigo T7, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo T6** e l'importo di **rigo T7**.

Nel **rigo T9** indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, che si determina quando **l'importo del rigo T7 è superiore a quello del rigo T6**.

■ PROSPETTO DELLE MINUSVALENZE

In questo prospetto sono evidenziati quattro distinti campi nei quali vanno separatamente indicate le eventuali minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1991, 1992, 1993 e dalla presente dichiarazione, calcolate secondo quanto osservato in precedenza.

Al riguardo si fa presente che nel caso in cui il contribuente abbia utilizzato, in tutto o in parte, le minusvalenze in questione per compensare eventuali plusvalenze, in ciascuno dei campi suddetti dovrà essere riportata **soltanto la quota parte residua** delle minusvalenze non compensate.

9

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO U

Generalità

Il quadro U è composto di quattro sezioni. Le prime tre sezioni vanno utilizzate per l'indicazione dei dati relativi ai crediti di imposte concessi:

- alle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi;
- alle piccole e medie imprese;
- ai datori di lavoro per l'incremento delle basi occupazionali;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici;
- alle imprese distributrici di carburante;
- alle imprese operanti nei bacini minerari.

Le imprese che fruiscono dei crediti sopra indicati devono tenere presenti le seguenti regole di carattere generale:

- il credito d'imposta non dà mai diritto a rimborso (neanche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante, o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni ordinariamente previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 (la soprattassa del 40 per cento ovvero la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento);
- il credito d'imposta non spetta ai collaboratori dell'impresa familiare e ai soci della società di persone in capo alla quale il credito è maturato.

Nella IV Sezione è contenuto il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

SEZIONE I

■ Prospetto relativo del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi

Il prospetto contenuto nella Sezione I del quadro U deve essere utilizzato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo degli auto-

trasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n 298, per la determinazione e l'indicazione dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art 13, comma 1, del DL 27 aprile 1990, n 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n 165, e successive integrazioni
Si ricorda che con il DL 22 novembre 1994, n 642, reiterato, da ultimo, dal DL 21 gennaio 1995, n 21, è stato stanziato il limite di spesa per l'anno 1994 e che, conseguentemente, con il DM 28 novembre 1994 sono stati determinati i criteri per la concessione del credito d'imposta per tale anno
Il suindicato credito vale ai fini del pagamento dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA e non concorre alla formazione del reddito imponibile, tale credito può essere fatto valere anche ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo
Il prospetto in esame è composto da 3 riquadri
- il primo riquadro "A" deve essere compilato per la determinazione analitica del credito d'imposta per l'anno 1994,
- il secondo riquadro "B" deve essere compilato ai fini della determinazione per masse del credito d'imposta per l'anno 1994,
- il terzo riquadro "C" deve essere compilato ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta residuo del 1993 e quello spettante per il 1994 fino al momento della presentazione presente dichiarazione

Riquadro "A" Determinazione analitica del credito d'imposta

I soggetti interessati devono indicare, nel presente riquadro, per ciascun autoveicolo posseduto, la targa, la massa complessiva (per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili va indicato la massa rimorchiabile), la categoria di appartenenza, nonché il periodo di possesso espresso in giorni se inferiore all'anno
Per la compilazione della **colonna 3** il predetto DM 28 novembre 1994 individua le seguenti quattro categorie di autoveicoli per ciascuna delle quali è attribuibile, relativamente al 1994, il seguente credito di imposta massimo
- L 295 000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 000 chilogrammi (categoria 1),
- L 625 000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 000 chilogrammi ma non superiore a 11 500 chilogrammi (categoria 2),
- L 1 790 000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11 500 chilogrammi ma non superiore a 24 000 chilogrammi (categoria 3),
- L 3 045 000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 24 000 chilogrammi (categoria 4)

In particolare, in tale colonna vanno indicati i codici 1, 2, 3 e 4 a seconda della categoria individuata
Le **colonne 5** e **6** devono essere utilizzate ai fini della determinazione del credito di imposta spettante
A tal fine, nella **colonna 5**, si dovrà indicare l'ammontare delle spese attribuibili a ciascun autoveicolo effettivamente sostenute nel 1993 per il consumo di gasolio e lubrificanti, al netto dell'IVA, nella **colonna 6** dovrà indicato l'ammontare del credito spettante, pari al minore importo tra il 10,43 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito spettante per ciascun autoveicolo come sopra indicato
Se la spesa per gasolio e lubrificanti sostenuta per ogni autoveicolo di ciascuna categoria è superiore a lire 2 850 000, 6 000 000, 17 150 000 e 29 200 000, nella colonna 6 dovrà essere indicato l'importo massimo del credito di imposta come sopra evidenziato
Va precisato che se il periodo di possesso dell'autoveicolo è inferiore all'anno, la misura massima del credito di imposta va ragguagliata alla durata del possesso medesimo
Si ricorda, infine, che nel caso di imprese abilitate all'autotrasporto di merci sia per conto di terzi sia per conto proprio, ai fini della determinazione del credito di imposta spettante, l'ammontare della spesa per gasolio e lubrificanti va preliminarmente diminuito della soglia teorica prevista per ciascun autoveicolo con riferimento alla categoria di appartenenza adibito al trasporto per conto proprio
Al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n 13 del 10 maggio 1990, n 23 del 14 novembre 1990, n 8 del 3 aprile 1991, n 22 del 20 maggio 1991, n 1 del 22 maggio 1993

Riquadro "B" - Determinazione per masse del credito d'imposta

I soggetti che hanno più veicoli, anche se di massa diversa, i quali non possono dimostrare le spese di gasolio e lubrificanti imputabili a ciascun veicolo, dovranno utilizzare il riquadro "B", previa compilazione delle colonne da 1 a 4 del precedente riquadro "A", secondo le indicazioni sopra fornite
Al **rigo U7** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta massimo spettante per il numero complessivo degli autoveicoli sulla base degli elementi desumibili dal riquadro "A"
Al **rigo U8** deve essere indicata la spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti sostenuta nel 1993
Al **rigo U9**, se il contribuente ha posseduto veicoli di massa non superiore a 3 500 chilogrammi, deve essere indicato il numero dei suddetti veicoli nonché l'importo ottenuto moltiplicando l'ammontare forfetario di lire 2 850 000 per il numero dei predetti autoveicoli
Al **rigo U10** deve essere effettuata la differenza tra l'importo indicato al rigo U8 e quello indicato al rigo U9
Al **rigo U11** va calcolato il 10,43 per cento dell'importo indicato al rigo U10
Al **rigo U12** va indicato il credito d'imposta spettante che è dato dal minore importo tra l'ammontare indicato al rigo U7 e quello indicato al rigo U11

Riquadro "C" - Utilizzo del credito d'imposta

In detto riquadro va indicato
- al **rigo U13** l'ammontare di credito d'imposta residuo emergente dalla precedente dichiarazione,
- al **rigo U14** il credito d'imposta spettante per l'anno 1994 evidenziato nel rigo U6 ovvero U12,
- al **rigo U15** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1994,
- al **rigo U16** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'acconto IRPEF dovuto nel 1994,
- al **rigo U17** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'acconto ILOR dovuta nel 1994,
- al **rigo U18** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate nel 1994 a decorrere dalla data di versamento delle imposte della precedente dichiarazione,
- al **rigo U19** l'ammontare del credito d'imposta residuo del 1994, ottenuto dalla differenza tra l'importo della sommatoria dei righi U13 e U14 e l'importo della sommazione dei righi da U15 a U18,
- al **rigo U20** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U19 utilizzato a compensazione dei versamenti IVA effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino al termine di presentazione della presente dichiarazione,
- al **rigo U21** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U19 utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta a saldo nel 1995,
- al **rigo U22** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U19 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta a saldo nel 1995,
- al **rigo U23** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U19 utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino al termine di presentazione della presente dichiarazione,
- al **rigo U24**, l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra il rigo U19 e la sommatoria dei righi da U20 a U23

Si rammenta che a norma dell'art 2 del DM 28 novembre 1994, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui trattasi devono conservare, ai fini della successiva presentazione, per ogni veicolo autorizzato
1) fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desuma la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo autorizzato,
2) fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso del medesimo veicolo Detta documentazione, agli effetti fiscali, deve essere conservata fino a quando non siano definiti agli accertamenti relativi al corrispondente periodo d imposta così come stabilisce l'art 22 del D P R n 600 del 1973

SEZIONE II

■ Prospetto relativo al credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi della legge n. 317 del 1991

Il presente prospetto deve essere compilato dalle piccole e medie imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli da 5 a 9 della legge n 317 del 1991
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEF e dell'ILOR,

fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente, in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Nel prospetto vanno indicati:
- nel **rigo U25**, **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U26**, **colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalle precedenti dichiarazioni;
- nel **rigo U27**, **colonne 1, 2 e 3** gli ammontari del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa all'anno 1994;
- nel **rigo U28**, **colonne 1, 2 e 3** gli ammontari del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa all'anno 1994;
- nel **rigo U29**, **colonne 1, 2 e 3** gli ammontari del credito d'imposta utilizzato a compensazione dei versamenti effettuati ai fini dell'IVA successivamente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 1993 ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U30**, **colonne 1, 2 e 3** la differenza tra la somma degli importi dei righi U25 e U26 e la somma degli importi dei righi da U27 a U29; tale differenza costituisce il credito d'imposta da utilizzare per i versamenti delle imposte dovute nei successivi periodi.

SEZIONE III

PROSPETTO RELATIVO ALL'INDICAZIONE E ALL'UTILIZZO DI ALTRI CREDITI DI IMPOSTA.

■ Indicazione e utilizzo del credito d'imposta spettante ai sensi del DL n. 357 del 1994 (premio di assunzione)

Generalità

L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato premio di assunzione, in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994 assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso dei particolari requisiti successivamente indicati.
Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per gli anni 1994, 1995 e 1996 e può essere utilizzato, a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso, in sede di versamento dell'Iva, dell'Irpef, dell'Irpeg, dell'Ilor e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito. Il credito formatosi nel corso del 1994 può essere quindi utilizzato a partire dal 1° gennaio 1995.

1 – CONDIZIONI PER FRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA

1.1 – Requisiti dei neo-assunti

Il premio di assunzione è attribuito ai sostituti di imposta di cui all'articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che incrementano la base occupazionale assumendo lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
a) lavoratori al primo impiego;
b) lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale e che non possiedono i requisiti per fruire delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità;
c) disoccupati iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che non risultino iscritti negli ultimi tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;
d) lavoratori iscritti nella lista di mobilità prevista dall'articolo 6 della legge n. 223 del 1991;
e) portatori di handicap che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.

Sono da considerare lavoratori al primo impiego solo quelli che non hanno precedentemente intrattenuto alcun altro rapporto di lavoro. Sono, pertanto, esclusi dal novero dei soggetti che possono determinare incremento di base occupazionale sia coloro che hanno precedentemente instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato (anche se risolti per mancato superamento del periodo di prova) sia quei soggetti che, in precedenza, hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato o in base a contratti di formazione-lavoro o di apprendistato.
Si precisa, però, che in caso di trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto a tempo determinato o di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato, la verifica dell'esistenza dei requisiti indicati alle precedenti lettere deve essere effettuata con riferimento al momento della prima assunzione.
Il possesso da parte dei neo-assunti dei requisiti previsti dalla norma deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dagli stessi al datore di lavoro.

1.2 – Incremento della base occupazionale

Per la determinazione della consistenza della base occupazionale in essere alla data del 12 giugno 1994, con la quale vanno confrontate le basi occupazionali esistenti alla scadenza dei successivi periodi di paga, si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori indicati nei commi 1 ed 1-bis del citato articolo 2 e cioè:
a) ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche se lavoranti a domicilio (comma 1);
b) ai lavoratori collocati in cassa integrazione che ancora fruiscono del relativo trattamento (comma 1-bis);
c) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 che risultano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro (comma 1-bis);
d) agli apprendisti (comma 1-bis);
e) ai lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro (comma 1-bis).
Per l'individuazione dei dipendenti in questione occorre far riferimento alla definizione che di tali soggetti è data dalla legislazione del lavoro italiano. Non assume, pertanto, alcun rilievo, ai fini della determinazione della consistenza della base occupazionale, come anche per l'individuazione dei lavoratori al primo impiego, lo svolgimento di attività lavorativa disciplinata da disposizioni contenute in ordinamenti diversi da quello italiano.
Per verificare se esistono gli incrementi di base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla predetta data del 12 giugno 1994 con quella esistente al termine di ciascuno dei successivi periodi di paga.
Ai fini della determinazione della consistenza di quest'ultima base occupazionale si deve far riferimento ai dipendenti indicati nel comma 1 (ossia a coloro che risultano assunti in base a contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato prima o dopo il 12 giugno 1994) nonché, fino a che permangono in azienda a tale titolo, agli apprendisti e ai dipendenti assunti con contratto di formazione-lavoro presenti nella base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994. I lavoratori collocati in mobilità presenti nella base occupazionale in essere al 12 giugno 1994 vanno considerati nella base occupazionale esistente alla scadenza dei successivi periodi di paga fino a che rimangono iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.
In particolare, si precisa che:
a) l'assunzione di un apprendista o di un dipendente con contratto di formazione-lavoro successivamente al 12 giugno 1994 non determina incremento di base occupazionale;
b) la trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato influenza in aumento la base occupazionale se la regolarizzazione avviene dopo il 12 giugno 1994 ed il lavoratore (in possesso dei requisiti soggettivi indicati al punto 1.1) non rientra tra quelli presenti in azienda alla stessa data con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato. Se tali lavoratori erano, invece, presenti in azienda alla data del 12 giugno 1994, in qualità di apprendisti o in base a contratti di formazione-lavoro, la regolarizzazione della loro posizione non determina, di fatto, alcun incremento della base occupazionale;
c) la trasformazione, senza soluzione di continuità, dopo la data del 12 giugno 1994 di un rapporto di lavoro a tempo determinato (costituitosi anche anteriormente al 12 giugno 1994) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato influenza in aumento la determinazione della consistenza della base occupazionale se il lavoratore era in possesso dei requisiti soggettivi richiesti al momento della assunzione a tempo determinato.

1 3 – Decremento di base occupazionale in società controllate

L'incremento della base occupazionale del contribuente per il quale si procede alla determinazione del credito deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in società facenti capo, anche per interposta persona (fisica o giuridica) allo stesso soggetto (persona fisica, società, ecc) Tale ultima situazione può verificarsi, ad esempio, in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea

2 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

La verifica della esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata ad ogni periodo di paga (mese, quindicina o settimana) al momento di scadenza dello stesso
Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta maturato in precedenza Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale
Il premio di assunzione è determinato alla data di chiusura del periodo di imposta sommando il credito spettante in riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascuno dei periodi di paga in cui è stato riscontrato un incremento di base occupazionale
Al riguardo si precisa che nella determinazione del premio di assunzione spettante per il 1994 (utilizzabile a partire dal 1° gennaio 1995) si può tener conto degli incrementi di base occupazionale verificatisi a dicembre solo se il periodo di paga che comprende tale mese termina entro il 31 dicembre 1994 e *se entro tale data siano state pure corrisposte le relative retribuzioni* Nel caso in cui anche uno solo di tali eventi si verifichi nel 1995 il credito di imposta relativo all'incremento occupazionale verificatosi nell'ultimo mese del 1994 influenzerà, invece, la determinazione del credito relativo al 1995 e sarà, quindi, utilizzabile solo a partire dal 1996
Il credito d'imposta è pari al 25 per cento del reddito di lavoro dipendente assoggettabile a ritenuta corrisposto ai lavoratori considerati in incremento di base occupazionale ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma
Se il numero dei dipendenti che risulta in incremento di base occupazionale è inferiore a quello dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 12 giugno 1994 ed in possesso dei requisiti per l'attribuzione del premio di assunzione, il contribuente può liberamente scegliere quale delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti in possesso dei predetti requisiti prendere a base per il calcolo del credito di imposta
Le retribuzioni da prendere a base per il calcolo del premio di assunzione non possono risultare di importo superiore a 30 milioni di lire, ragguagliati al periodo di lavoro nell'anno (espresso in giorni) per il quale il lavoratore è stato prescelto quale dipendente, in possesso dei requisiti previsti dalla norma, su cui calcolare il premio di assunzione Tale limite risulta applicabile anche nei confronti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time
Ad esempio, in presenza di un neo-assunto con contratto a tempo indeterminato che nel corso del 1994 abbia prestato la propria attività lavorativa nell'impresa per 180 giorni e che per l'intero periodo abbia generato premio di assunzione, l'importo su cui commisurare il credito di imposta non può risultare superiore a 14 794 520 lire

Tale limite va considerato con riferimento all'intero periodo in cui il lavoratore ha generato credito di imposta e non deve essere ulteriormente suddiviso in relazione ai diversi periodi di paga Ad esempio, un lavoratore assunto il 20 settembre che genera credito di imposta nei mesi di settembre (11 giorni), ottobre (31 giorni), e novembre (30 giorni) avrà un limite pari a lire 5 917 808 (30 milioni diviso 365 moltiplicato per 72) e non tre distinti limiti per ciascuno dei periodi di paga nei quali risulta in incremento di base occupazionale
Il reddito di lavoro dipendente su cui va commisurato il credito di imposta (ossia la base su cui calcolare il 25 per cento) è costituito dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta e corrisposto in riferimento al periodo di paga in cui il lavoratore è stato considerato ai fini del calcolo del premio di assunzione
Unica deroga a tale principio e costituita dalla previsione legislativa che nella determinazione del credito si deve tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, a condizione che gli stessi siano stati corrisposti a lavoratori fiscalmente residenti in Italia
Si deve tener conto, altresì, dei ratei di mensilità aggiuntive corrisposte nel 1994 e riferibili ai giorni compresi nei periodi di paga in cui si è verificato l'incremento della base occupazionale Pertanto in presenza di un lavoratore che ha generato credito di imposta per il solo mese di ottobre la quota parte di mensilità aggiuntiva corrisposta, ad esempio, nel mese di dicembre 1994 da tenere in considerazione è pari alla mensilità aggiuntiva stessa divisa per 365 e moltiplicata per 31
Non si può tener conto, invece, delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti che risultino di importo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro
Il credito di imposta non spetta, inoltre, per le assunzioni dei soggetti che sono stati posti dal precedente datore di lavoro in cassa integrazione o in mobilità al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del premio

3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA PER IL CALCOLO DEL PREMIO DI ASSUNZIONE

Ai fini della determinazione del premio di assunzione si può utilizzare lo schema di calcolo "A" di seguito riportato, per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni
Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi
Deve essere compilato un rigo del prospetto per ciascun lavoratore preso in considerazione ai fini della attribuzione del premio di assunzione
Nella **colonna 1** va riportata la somma dei giorni corrispondenti ai periodi di paga, compresi nel periodo tra il 12 giugno ed il 31 dicembre 1994, presi in considerazione per l'attribuzione del premio di assunzione
Nella **colonna 2**, relativa al reddito di lavoro corrisposto, va riportata la somma delle retribuzioni prese a base per il calcolo del premio di assunzione comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive
Nella **colonna 3**, relativa al limite massimo spettante, va riportato l'importo che si ottiene moltiplicando il numero dei giorni indicato nella colonna 1 per 82 191,7 (importo corrispondente a 30 000 000 ragguagliati al giorno)
Nella **colonna 4** va riportato l'importo minore risultante dal confronto tra il reddito corrisposto ed il limite massimo spettante
Nel **rigo 11** va indicata la somma delle retribuzioni base
Nel **rigo 12** va indicato il credito d'imposta spettante pari al 25 per cento dell'importo di rigo 11 Tale credito va riportato nel quadro U al rigo U32

Esempio di calcolo

Si vuole calcolare il premio di assunzione spettante per il 1994 in presenza della seguente situazione occupazionale
Al 12 giugno la base occupazionale è composta di 3 unità
Al 31 luglio la base occupazionale risulta composta da 6 unità per l'assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dal 1° luglio, di 3 lavoratori con retribuzione mensile rispettivamente di lire 1 000 000 (lavoratore A), 1 200 000 (lavoratore B), 3 000 000 (lavoratore C) Tali retribuzioni, per semplicità di esposizione, si devono ritenere comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive
Al 31 agosto la base occupazionale è costituita da 5 unità, a seguito del licenziamento di uno dei dipendenti in forza al 12 giugno
La medesima situazione si presenta al 30 settembre ed al 31 ottobre
Al 30 novembre la base occupazionale risulta invece costituita da 4 unità, a seguito del licenziamento di un altro dei dipendenti in forza al 12 giugno
Pertanto alla scadenza dei diversi periodi di paga, l'incremento di base occupazionale risulta pari a
- 3 unità nel mese di luglio,
- 2 unità nei mesi di agosto, settembre ed ottobre,
- 1 unità nel mese di novembre

Per ciascun periodo di paga, vengono pertanto presi in considerazione i seguenti lavoratori

luglio
lavoratore A con retribuzione di 1 000 000
lavoratore B con retribuzione di 1 200 000
lavoratore C con retribuzione di 3 000 000

agosto
lavoratore B con retribuzione di 1 200 000
lavoratore C con retribuzione di 3 000 000

settembre ed ottobre
lavoratore B con retribuzione di 1 200 000
lavoratore C con retribuzione di 3 000 000

novembre:
lavoratore C con retribuzione di 3.000.000

Hanno, pertanto, generato credito di imposta:
- il lavoratore A per il mese di luglio (31 giorni);
- il lavoratore B per i mesi da luglio a ottobre (123 giorni);
- il lavoratore C per i mesi da luglio a novembre (153 giorni).

Per ciascuno di tali lavoratori il limite massimo di reddito su cui determinare il credito di importo è pari a:
- 2.548.000 (82.191, 7 x 31 giorni) per il lavoratore A che ha percepito 1.000.000 di lire;
- 10.110.000 (82.191, 7 x 123 giorni) per il lavoratore B che ha percepito complessivamente un reddito di 4.800.000 lire;
- 12.575.000 (82.191,7 x 153 giorni) per il lavoratore C che ha percepito complessivamente un reddito di 15.000.000 di lire.

Nella situazione illustrata lo schema di calcolo dovrà essere compilato come nello schema B, nel quale la situazione del lavoratore A è rappresentata al rigo 1, quella del lavoratore B al rigo 2 e quella del lavoratore C al rigo 3.

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COLONNA 1 RELATIVA ALL'INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA.

Nel prospetto contenuto nella **colonna 2** vanno indicati:
- nel **rigo U32** l'ammontare del credito d'imposta spettante per il periodo d'imposta 1994 determinato sulla base delle istruzioni fornite nei paragrafi precedenti;
- nel **rigo U37** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U32, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA effettuati dal 1° gennaio 1995 e fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U38** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U32 utilizzato a compensazione del versamento di saldo dell'IRPEF dovuta per il 1994;
- nel **rigo U39** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U32 utilizzato a compensazione del versamento di saldo dell'ILOR dovuta per il 1994;
- nel **rigo U40** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U32 utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualunque tipo effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U41** l'ammontare del credito d'imposta residuo dato dalla differenza tra l'importo di rigo U32 e la somma degli importi dei righi da U37 a U40.

■ Credito d'imposta concesso a favore dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi

Il prospetto contenuto nella **colonna 2** della Sezione III deve essere compilato dai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente i quali ai sensi dell'art. 20 del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei punti 13 e 14 della tabella A allegata al predetto decreto legge nonché del D.M. 29 marzo 1994 devono indicare, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nel presente quadro U il credito d'imposta concesso per l'anno 1994.
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi.

Nel prospetto vanno indicati:
- nel **rigo U32** l'ammontare del credito d'imposta spettante il cui importo è stato determinato dalla circoscrizione o doganale alla quale il titolare di licenza e autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo U33** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dei versamenti mensili o trimestrali o dell'acconto dell'IVA effettuati nel 1994;
- nel **rigo U34** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione ai fini del versamento dell'acconto IRPEF per l'anno 1994;
- nel **rigo U35** l'ammontare del reddito d'imposta utilizzato ai fini del versamento dell'acconto ILOR per l'anno 1994;

SCHEMA PER IL CALCOLO DEL PREMIO DI ASSUNZIONE

Unità in incremento	Numero giorni in incremento (1)	Reddito corrisposto (2)	Limite massimo spettante (3)	Retribuzione base (4)
1		.000	.000	.000
2		.000	.000	.000
3		.000	.000	.000
4		.000	.000	.000
5		.000	.000	.000
6		.000	.000	.000
7		.000	.000	.000
8		.000	.000	.000
9		.000	.000	.000
10		.000	.000	.000
11	Totale retribuzione base			.000
12	Credito d'imposta spettante (25% del rigo 11)			.000

Schema "A"

- nel **rigo U36** l'ammontare del credito d'imposta residuo che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle suddette imposte a partire dal 1995 che è ottenuto dalla differenza tra l'importo di rigo U 32 e la somma degli importi dei righi da U 33 a U 35;
- nel **rigo U37** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U 36 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1995 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U38** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U 36 utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta a saldo per l'anno 1994;
- nel **rigo U39** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U 36 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta a saldo per l'anno 1994;
- nel **rigo U41** l'ammontare del credito d'imposta residuo, ottenuto dalla differenza tra l'importo di rigo U 36 e la somma degli importi dei righi da U 37 a U 39, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'IVA successivi a quelli sopra menzionati.

Unità in incremento	Numero giorni in incremento (1)	Reddito corrisposto (2)	Limite massimo spettante (3)	Retribuzione base (4)
1	31	1.000.000	2.548.000	1.000.000
2	123	4.800.000	10.110.000	4.800.000
3	153	15.000.000	12.575.000	12.575.000
4		.000	.000	.000
5		.000	.000	.000
6		.000	.000	.000
7		.000	.000	.000
8		.000	.000	.000
9		.000	.000	.000
10		.000	.000	.000
11			Totale retribuzione base	18.375.000
12			Credito d'imposta spettante (25% del rigo 11)	4.594.000

Schema "B"

imposte relative alla precedente dichiarazione e fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U34** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U31 utilizzato a compensazione del versamento effettuato ai fini dell'acconto IRPEF relativo all'anno 1994;
- nel **rigo U35** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U31 utilizzato a compensazione del versamento effettuato ai fini dell'acconto ILOR relativo all'anno 1994;
- nel **rigo U36** l'ammontare del credito d'imposta residuo che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle suddette imposte a partire dal 1995 e che è ottenuto dalla differenza tra l'importo di rigo U31 e la somma degli importi dei righi da U33 a U35;
- nel **rigo U37** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U36 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1995 fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U38** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U36 utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta a saldo per l'anno 1994;
- nel **rigo U39** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U36 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta a saldo per l'anno 1994;
- nel **rigo U41** l'ammontare del credito d'imposta residuo, ottenuto dalla differenza tra l'importo di rigo U36 e la somma degli importi dei righi da U37 a U39, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'IVA successivi a quelli sopramenzionati.

In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli spettanti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

■ Credito d'imposta per le imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici

Il prospetto contenuto nella **colonna 3** della Sezione III del presente quadro U deve essere compilato dalle imprese che hanno detenuto per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993, presso magazzini o esercizi di vendita, prodotti audiovisivi e cinefotoottici, per l'indicazione dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse già concesse nell'anno 1993, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e non completamente utilizzato.
Si fa presente che con D.M. 2 febbraio 1994 sono state stabilite le modalità di applicazione di tale credito d'imposta.
Il credito doveva essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche in caso di mancato utilizzo - nella dichiarazione dei redditi relativa ai redditi 1993.
Esso spetta ai soggetti che hanno presentato entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, apposita istanza, anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti all'imposta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici effettuati nell'anno 1992.
Ai fini della compilazione del presente prospetto si fa presente che il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA, effettuati a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.
Tale credito d'imposta concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto in esame deve essere indicato:
- nel **rigo U31** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- nel **rigo U33** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U31 utilizzato a compensazione dei versamenti IVA effettuati a decorrere dalla data di versamento delle

■ Credito d'imposta per le imprese distributrici di carburante

Il presente prospetto contenuto nella **colonna 4** della Sezione III del presente quadro U deve essere compilato dalle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse spettante, ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, del D.L. 23 gennaio 1993, n.16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Tale credito, da valere ai fini del pagamento dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA, per gli anni 1992 e 1993, non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Si ricorda che la determinazione del credito d'imposta spettante per l'anno 1993 è stata effettuata sulla base del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze 31 marzo 1993, pubblicato nella G.U. n. 102 del [illegible] maggio 1993.
Il presente prospetto potrà essere utilizzato per l'evidenziazione dello scomputo del credito dai versamenti delle imposte sui redditi e dell'IVA effettuati fino al 31 dicembre 1994, come previsto dal comma 3 del D.L. n. 16 del 1993, modificato dalla legge di conversione n. 75 del 1993.

Pertanto, nel prospetto vanno indicati:
- nel **rigo U31** il credito d'imposta non utilizzato a compensazione dell'IRPEF e dell'ILOR relative all'anno 1993 e dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale anno;
- nel **rigo U33** il credito d'imposta di cui al rigo U31 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1994;
- nel **rigo U34** il credito d'imposta di cui al rigo U31 utilizzato ai fini dell'acconto IRPEF relativo all'anno 1994;
- nel **rigo U35** il credito d'imposta di cui al rigo U31 utilizzato ai fini dell'acconto ILOR relativo all'anno 1994;
- nel **rigo U36** il credito di imposta residuo del 1994 pari alla differenza tra l'importo di rigo U31 e la somma degli importi dei righi da U33 a U35.

■ Credito d'imposta per le imprese operanti nei bacini minerari

Il prospetto contenuto nella **colonna 5** della sezione III del presente quadro U è riservato alle

imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Tale norma prevede, in alternativa all'esenzione degli utili reinvestiti, il riconoscimento, per i periodi d'imposta 1992-1996, di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione dell'attività mineraria e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o di comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze.
Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEF e dell'ILOR, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti.
I soggetti in argomento possono optare per la scelta del beneficio del credito d'imposta in alternativa all'esenzione dal pagamento dell'IRPEF e dell'ILOR sugli utili reinvestiti compilando l'apposito prospetto.

Nel **rigo U31** va indicato l'ammontare del credito d'imposta non utilizzato a compensazione dell'IRPEF e dell'ILOR relativa all'anno 1993.

Nel **rigo U32** va indicato il credito d'imposta spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso del 1994.

Nei **righi U34** e **U35** va indicato, rispettivamente, il credito d'imposta utilizzato ai fini del pagamento dell'acconto dell'IRPEF e quello utilizzato ai fini del pagamento dell'acconto dell'ILOR, relativi al 1994.

Nel **rigo U36** va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle suddette imposte a partire dal 1995, ottenuto dalla differenza tra la somma dei righi U31 e U32 e la somma degi righi U34 e U35.

Nei **righi U38** e **U39** va indicato, rispettivamente, il credito d'imposta utilizzato ai fini del pagamento del saldo dell'IRPEF e quello utilizzato ai fini del pagamento del saldo dell'ILOR relativo al 1994.

Nel **rigo U41** va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo, ottenuto dalla differenza tra l'ammontare di rigo U36 e la somma degli importi dei righi U38 e U39, che potrà essere utilizzato ai fini del versamento delle imposte sui redditi da effettuare successivamente alla presentazione della presente.

SEZIONE IV

■ Richiesta di sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso EFIM

La presente sezione va utilizzata dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/c 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del DL 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992 la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta nonché delle somme iscritte a ruolo. (Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994). A seguito del DL 31 gennaio 1995, n. 26 il termine di cui agli artt. 1 e 3 del DL n. 532 e prorogato al 31 dicembre 1995.
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Pertanto i soggetti interessati devono indicare:
- nel **rigo U42** l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM al netto degli importi indicati, per fruire della sospensione dei versamenti ai fini dell'Ilor, dell'Irpef, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1993;
- nel **rigo U43** l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo U44** *l'importo dell'IVA dovuta fino alla* data di presentazione della dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo U45** l'importo dell'IRPEF dovuta per l'anno cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;
- *nel* **rigo U46** *l'importo dell'ILOR dovuta per* l'anno cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo U47** l'importo dei versamenti delle ritenute alla fonte operate come sostituto d'imposta dovute per il periodo d'imposta cui si riferisce *la presente dichiarazione per la quale* si fruisce della sospensione;
- nel **rigo U48** l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per l'anno cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;
- *nel* **rigo U49** l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo, per le quali si fruisce della sospensione.

10

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO W

■ GENERALITA

Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n.227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Tale disciplina prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, sempreché l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioè anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero, nè attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Il cennato meccanismo di rilevazione non concerne le sole operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori, sia in lire che in valuta, indipendentemente dalla causale delle stesse, come emerge dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 167, e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo; vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo. Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera, il contribuente dovrà indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato nel D.M. 13 febbraio 1995, *pubblicato nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 1995.*
Lo stesso D.L. n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le *consistenze* degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno, prescindendo, quindi, dal fatto che *relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni* o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.), e sia *i flussi*, cioè le singole *operazioni* di trasferimento suddette.
L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.

Pertanto il presente modulo deve essere presentato dalle persone fisiche residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti dianzi precisati.

Nel caso in cui sussiste anche l'obbligo di presentazione del modello 740 il presente modulo dev'essere allegato a detto modello.
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, come pure nel caso di presentazione del modello 730, il presente modulo deve essere autonomamente presentato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Qualora venga presentato il modello 101 ovvero il modello 201 ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, il presente modulo può essere unito ai detti modelli

Qualora il presente modulo non sia inoltrato unitamente ai modelli suddetti, lo stesso può essere presentato direttamente all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione gli interessati hanno il domicilio fiscale ovvero spedito a mezzo di raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio delle Imposte nella cui circoscrizione il contribuente risiede

In Appendice al modello 740 base, alla voce "Centri di servizio" sono elencati i Centri di servizio finora istituiti

Ciò premesso, in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D L n 167 concernenti la soggetta materia, che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari — sia istituzionali che professionali — residenti, sono tenute ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi semprechè l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell anno per cause diverse da quelle riguardanti i cennati investimenti ed attività finanziarie abbia superato l'importo di 20 milioni di lire,

b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi semprechè l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria, questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono, per espressa previsione legislativa, *per gli investimenti all'estero e per le attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale o di redditi diversi di cui all'art 81, comma 1, lettera c-ter) del Tuir* (plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti), semprechè tali redditi

1 *siano esenti dalle imposte sui redditi* Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero fino al 9 settembre 1992,

2 *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento,* ai sensi della disposizione di cui all'art 26 terzo comma, del D P R n 600 del 1973 e successive modificazioni Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art 23 del D P R n 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso cessione dei predetti titoli con l'intervento, a qualsiasi titolo, di tali sostituti d imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art 31 del D P R n 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art 26 del D P R n 600 del 1973,

3 *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art 27, ultimo comma, del D P R n 600 del 1973 Trattasi degli utili su titoli partecipativi esteri, semprechè percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, come chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Quadro I,

4 *siano stati assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'art 4 del DL 10 giugno 1994, n 357 convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489*
Si tratta degli utili distribuiti da società non residenti le cui azioni sono negoziate sui mercati regolamentati italiani e relativamente ai quali il contribuente ha optato per la ritenuta a titolo d'imposta,

5 *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art 8 del D L 30 settembre 1983, n 512, convertito, con modificazioni, dalla L 25 novembre 1983, n 649 Trattasi dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc dd "titoli atipici"), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati,

6 *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento,* a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art 2 del D L 17 settembre 1992, n 378, convertito, con modificazioni, dalla L 14 novembre 1992, n 437 e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2,

7 *siano stati assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta* da parte dei soggetti indicati nel primo comma dell'art 23 del D P R n 600 del 1973, che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine di obbligazioni e titoli similari nei confronti di soggetti non residenti Trattasi dei proventi di cui all'art 41, comma 1, lett b-bis) del Tuir

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero

già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D L 28 giugno 1990 n 167, convertito con modificazioni dalla L 4 agosto 1990, n 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all art 11 bis del D L n 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art 10-ter della L 23 marzo 1983, n 77, e successive modificazioni,
situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art 10-bis della citata L n 77 del 1983, diversi da quelli di cui al precedente punto, i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50 per cento , che deve essere operata, ai sensi dell'art 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (art 10-ter comma 4, L n 77 del 1983),
diversi da quelli di cui ai precedenti punti, semprechè i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50 per cento di cui al comma 6 dell'art 10 ter della predetta legge n 77 del 1983

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono, infine, per le operazioni di compravendita di valute estere quando le plusvalenze, soggette alla ritenuta d'imposta del 12,50 per cento, derivano dalla cessione a termine delle predette valute estere ovvero sono conseguite attraverso altri contratti a termine che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistano le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella **Sezione VI del modello 740/M,** secondo le istruzioni ivi fornite

Per espressa previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri, comprese le valute estere e le attività estere di natura finanziaria, i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art 1 del D L n 167 del 1990 Vanno altresì comprese le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art 31 del citato D P R n 601 del 1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992
Si richiama altresì l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art 6 del D L appena citato, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati, sia attraverso i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

Sezione I

La Sezione I si compone di undici campi: in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

nei **campi 1 e 2** le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;

nel **campo 3** il paese estero di residenza del soggetto non residente;

nel **campo 4** la tipologia dell'operazione, indicando il codice **1** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il codice **2** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;

nei **campi 5 e 6**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e il relativo codice, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo,

nei **campi 7 e 8** il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice **1, 2 o 3**, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;

nel **campo 9** il codice della causale dell'operazione, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo;

nel **campo 10** la data dell'operazione;

nel **campo 11** l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1994, come da apposito decreto ministeriale.

Sezione II

La Sezione II si compone di cinque campi. In essi gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare si dovrà indicare:

nei **campi 1 e 2**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e il corrispondente codice, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;

nei **campi 3 e 4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;

nel **campo 5** l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

Sezione III

La Sezione III si compone di sette campi in cui gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero, i dati qui di seguito elencati:

nei **campi 1 e 2** rispettivamente, la descrizione dello stato estero e il relativo codice, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;

nel **campo 3** la tipologia dell'operazione indicando:

il **codice 1** per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
il **codice 2** per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;

il **codice 3** per i trasferimenti dall'estero sull'estero;

nel **campo 4** il codice dell'operazione, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato al presente modulo. La casella ivi riportata va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;

nel **campo 5** la data in cui è intervenuta l'operazione;
nel **campo 6** dovranno essere indicati gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato.

nel **campo 7** l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati ivi richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero su estero di danaro, titoli o valori mobiliari mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 7 e la tipologia nel campo 4. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del D.L. n.167, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 5 caselle poste in fondo al presente modulo per segnalare la modalità di presentazione dello stesso.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

11 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO K

Generalità

Il quadro K va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal DL 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
Si ricorda che l'art. 11 del DL 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, ha esteso l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese fino alla riforma del sistema fiscale e, comunque, non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1995.
Detto quadro deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi, nel quale va, pertanto, inserito.

Il quadro si compone di tre Sezioni.

Sezione I

La sezione I va compilata dalle persone fisiche, nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, che esercitano imprese commerciali, come definite

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

A	**ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA**	A001
B	**VENDITE**	
	• vendita di merce "allo stato estero"	B001
	• *vendita di merce che non viene esportata*	*B002*
	• vendita diretta a turisti non residenti	B003
C	**IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO**	C001
D	**IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA**	
	• "a fermo"	D001
	• "in conto commissione"	D002
	• "in conto deposito"	D003
	• annullamento di contratto	D004
	• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	D005
	• donazione eredità, legati	D006
	• investimento con apporto di merce	D007
	• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008
	• prestiti d'uso	D009
	• *restituzione o sostituzione*	*D010*
E	**LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI**	E001
F	**LEASING**	F001
G	**IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**	
	• esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
	• manifestazione pubblicitaria/propaganda.	G002
	• *partecipazione a mostre gare fiere*	*G003*
H	**IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**	
	• "traffico internazionale" in genere	H001
	• noleggio	H002
	• per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

I	**ASSICURAZIONI**	
	• premi lordi su assicurazioni vita	6671
	• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6672
	• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6674
	• risarcimenti su assicurazioni vita.	6673
	• indennizzi SACE	6675
J	**COMUNICAZIONI**	
	• *servizi di telecomunicazioni*	*6676*
	• servizi postali	6677
	• servizi vari di comunicazioni	6678
K	**INTERESSI ED UTILI**	
	• interessi su operazioni correnti mercantili	0513
	• interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
	• redditi su valori mobiliari	0515
	• redditi su partecipazioni	0516
	• *altri redditi*	*0517*
	• interessi su prestiti	0512
L	**LAVORI**	
	• grandi lavori ed impianti	0108
	• lavori di costruzione e riparazione	0107
	• altri lavori	0109
M	**REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI**	
	• margini su futures di merci	6800
	• margini su futures di titoli	6801
	• margini su futures di indici azionari	6802
	• margini su altri futures	6803
	• margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano	0750
	• *margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri.*	0751
	• premi per opzioni su titoli (investimenti)	6805
	• premi per opzioni su valuta (investimenti)	6806
	• premi per opzioni su altri (investimenti)	6807
	• premi per opzioni su titoli (disinvestimenti)	6820
	• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti)	6821
	• premi per opzioni su altri (disinvestimenti)	6822
	• premi su altre operazioni finanziarie	6808
	• *liquidazione differenza su opzioni*	*6809*
	• liquidazione differenza su futures	6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

	• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
	• altre liquidazioni per differenza	6812
	• altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804
N	***SERVIZI AZIENDALI***	
	• ricerche di mercato	6679
	• servizi di consulenza fiscali e contabili	6680
	• servizi legali	6681
	• servizi pubblicitari	6682
	• servizi ricerca e sviluppo	6683
	• spese per rappresentanza	6684
	• altri servizi aziendali	6685
O	***SERVIZI CULTURALI***	
	• opere letterarie (diritti d autore)	1202
	• opere musicali (diritti d autore)	1201
	• altri diritti d'autore	1203
	• sfruttamento cinematografico	1300
	• *sfruttamento televisivo*	*1301*
	• spese di produzione cinematografica.	1303
	• spese di produzione televisiva	1304
	• diritti d'immagine	1305
	• altri servizi culturali	1306
P	**SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE**	
	• compensi di mediazione	6632
	• compensi per contratti agenzia	6633
	• *compensi per contratti di commissione*	*6634*
	• compensi vari	6631
Q	**SERVIZI INFORMATICI**	
	• manutenzione e riparazione computers	4113
	• servizi di data processing e data base	1114
	• servizi vari informatici	1115
R	**SERVIZI VARI**	
	• assegni effetti altri valori cambiari non onorati	6686
	• *canoni o fitti*	*5630*
	• *contributi previdenziali.*	6605
	• depositi cauzionali	6660
	• escussione fidejussioni operazioni correnti mercantili	6666
	• escussione fidejussioni operazioni correnti non mercantili	6667
	• escussione fidejussioni operazioni finanziarie	6668
	• espatrio o reimpatrio definitivo	6624
	• imposte o tasse	6636
	• *indennizzi, penali risarcimento danni*	*6638*
	• ingaggio e premi a sportivi	6661
	• operazioni di transito	6612
	• parcelle professionali	6687
	• pensioni	6601
	• perdite di esercizio	6690
	• recupero crediti	6688
	• ricerche petrolifere	6629
	• *rimborso spese*	6606
	• rimesse emigrati/immigrati	6689
	• salari e stipendi	6602
	• saldi operazioni di compensazione	6647
	• scioglimento di contratto pagamenti indebiti	6691
	• storni operazioni correnti mercantili	0801
	• storni operazioni correnti non mercantili	0802
	• storni operazioni finanziarie	0803
	• successioni e donazioni	6693
	• sussidi e regalie	6635
	• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
	• servizi non classificati	6650
S	**TECNOLOGIA**	
	• brevetti	1100
	• disegni	1105
	• invenzioni	1106
	• know-how	1102
	• licenze su brevetti	1101
	• licenze su know-how	1103
	• marchi di fabbrica	1104
	• software	1107
	• *assistenza tecnica connessa*	*1108*
	• *formazione del personale*	*1110*

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

	• invio di tecnici ed esperti	1109
	• studi tecnici ed engineering	1111
	• altri regolamenti tecnologia	1112
T	***TRANSAZIONI GOVERNATIVE***	
	• contributi ad organismi internazionali	6620
	• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P V S	6617
	• spese per consolati ambasciate etc	6618
	• altre transazioni governative	6619
U	***TRASPORTI***	
	• biglietti aerei	0204
	• biglietti marittimi	0202
	• biglietti terrestri	0212
	• bunkeraggi e provviste di bordo	0218
	• noli e noleggi aerei	0203
	• noli e noleggi marittimi	0201
	• noli e noleggi terrestri	0205
	• noli e noleggi vari	0207
	• servizi di assistenza e spese varie	0219
	• trasporti aerei	0213
	• trasporti altri	0214
	• trasporti ferroviari	0215
	• *trasporti marittimi*	*0216*
	• trasporti stradali	0217
V	**VIAGGI ALL'ESTERO**	
	• buoni benzina turistici	0318
	• trasferimenti di banconote italiane	0302
	• regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
	• viaggi per affari.	0304
	• viaggi per cura.	0305
	• viaggi per studio	*0306*
	• viaggi per turismo	0303
	• storno viaggi affari	0314
	• storno viaggi per cura.	0315
	• storno viaggi per studio	0316
	• *storno viaggi per turismo*	0313
	• altri servizi turistici	0312
	• storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

W	**INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI**	
	• investimenti in azioni	0721
	• *investimenti in altri valori mobiliari*	*0722*
	• partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
	• beni e diritti immobiliari	0724
	• altri investimenti	0725
	• disinvestimenti di azioni	0727
	• disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
	• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
	• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
	• altri disinvestimenti	0731
	• redditi su valori mobiliari	0515
	• redditi su partecipazioni	0516
	• altri redditi	0517
X	**PRESTITI**	
	• *erogazione di prestiti*	*0726*
	• ammortamento di prestiti	0732
	• interessi su *prestiti*	*0512*
Y	**CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI**	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI *NON MERCANTILI* E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Z	**ALTRE OPERAZIONI**	
	• Altre operazioni correnti mercantili	Z001
	• *Altre operazioni correnti non mercantili*	*Z002*
	• *Altre operazioni finanziarie*	*Z003*

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTÁ DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERÙ	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

ai fini delle imposte sui redditi, dall'art 51 del Tuir tenute, non per effetto di opzione, al regime di contabilità ordinaria, per le quali l'imposta, ai sensi dell'art 1, comma 2, del citato DL n 394 del 1992, deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio

Si ricorda che, nell'ipotesi in cui l'impresa individuale sia cessata nel corso dell'anno, l'imposta patrimoniale non è applicabile per inesistenza della base imponibile alla data del periodo d'imposta, tenuto conto che l'imposta si applica con riferimento al patrimonio netto, ovvero agli elementi indicati nell'art 2, comma 1 del citato DL n 394, esistenti alla data di chiusura del periodo d imposta

Ai fini della determinazione del patrimonio netto vanno considerate le voci comprese da **K1** a **K4**

Relativamente al **rigo K3**, al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla loro natura, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo

Il **rigo K6** va compilato dai soggetti che, alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, e cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso

Per i suddetti soggetti, il comma 4 dell'art 1 del citato D L n 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente

Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di **rigo K5** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente, ovvero indirettamente tramite soggetto non residente - risultante dall'ultimo bilancio

Nel **rigo K8** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille dell'importo di **rigo K5** ovvero **K7**, nel caso di possesso di partecipazioni come sopra specificato

Nel caso di possesso di partecipazioni, come sopra specificato, l'imposta dovuta, per effetto dell'art 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato al **rigo K5** senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute

Nei casi in cui manca un bilancio (ad esempio liquidazione), il patrimonio netto deve essere determinato sulla base dei relativi elementi desumibili dalle scritture contabili

■ Sezione II

La sezione II va compilata dalle persone fisiche, nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, che esercitano attività di impresa ai fini delle imposte sui redditi, ammessi al regime di contabilità semplificata, ovvero, al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, per le quali, sulla base di quanto stabilito dall'art 2 del DL n 394, l'aliquota del 7,5 per mille, si applica sulla somma

a) del valore delle rimanenze finali di cui agli artt 59 e 60 del Tuir - da indicare nel **rigo K9** determinato ai sensi delle norme medesime,
b) del costo complessivo dei beni ammortizzabili (materiali e immateriali), determinato con i criteri di cui all'art 76 dello stesso Tuir, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti effettuati ai sensi degli artt 67 e 68 del Tuir, che va riportato nel **rigo K10**

Per effetto dell'art 5, comma 4, del decreto di attuazione (D M 7 gennaio 1993), per i soggetti esercenti l'attività di distribuzione di carburanti, l'ammontare delle rimanenze finali e determinato al netto dell'imposta di fabbricazione

I soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile il patrimonio netto, a condizione che ne sia data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro posto nell'ultima facciata del mod 740/F In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente modello

In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall'art 2, comma 4, del D L n 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di **rigo K8** o di **rigo K12** non supera l'importo di lire centomila

■ Sezione III

Nella sezione III vanno indicati gli estremi del versamento dell'imposta

L'imposta dovuta, secondo quanto previsto dall'art 3, comma 6, del D L n 394, deve essere versata con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la riscossione delle imposte sui redditi, tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale

Pertanto, le persone fisiche, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, devono effettuare il versamento conferendo delega alle aziende di credito o all'Amministrazione postale o mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione

Per i versamenti agli istituti di credito, occorre compilare la delega approvata con decreto ministeriale 9 maggio 1991, avendo cura di completare la delega con tutti gli elementi dalla stessa richiesti, utilizzando il seguente codice di pagamento

codice 32 imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali Persone fisiche

Per i versamenti all'Amministrazione postale, occorre compilare un apposito bollettino di conto corrente a tre tagliandi, approvato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, predisposto dall'Amministrazione P T per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale In particolare, per i versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale, va utilizzato il bollettino di conto corrente n 5041

Per chi effettua i pagamenti al concessionario della riscossione, occorre compilare la distinta Mod 8, ferma restando la possibilità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale Mod 11 In entrambi i casi occorre fare riferimento al seguente codice-tributo e gruppo

codice 4217 - Gruppo 65 Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - Persone fisiche

E opportuno segnalare che, ove i coniugi siano entrambi titolari di imprese individuali, anche se presentano la dichiarazione dei redditi in forma congiunta essi devono effettuare separati pagamenti dell'imposta, ciascuno secondo il patrimonio netto della propria impresa, riportando sul modello di versamento i soli dati anagrafici del versante

Il periodo di riferimento da riportare nella distinta (Mod 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (Mod 11) nella forma AA AA e nel modello di delega è l'anno per il quale si versa l'imposta

L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento dell'imposta entro il termine del 31 maggio, comporta il pagamento degli interessi nella misura del 6 per cento annuo sulle somme non versate (con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata) e della soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate

Per effetto dell'art 6, comma 3, del DL 31 maggio 1994, n 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n 473, non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50 per cento se il versamento è eseguito entro il 20 giugno Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, la soprattassa è ridotta al 3 per cento

Si fa, altresì, presente che, agli effetti sanzionatori, l'art 3, comma 5, del citato D L 394, per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt 46 e seguenti del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600

Ai sensi dell'art 11, comma 2, del decreto di attuazione la dichiarazione si considera omessa se non e stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata

Altri redditi di lavoro autonomo

Il comma 2 dell'art.49 del Tuir elenca nelle lettere da a) a f), gli *altri* redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione.

Essi sono:

a) redditi derivanti:
- dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- dalla collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili;
- dalla partecipazione a collegi e commissioni, se non classificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Rientrano tra questi ultimi i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività:
- non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente;
- di natura intrinsecamente artistica o professionale;
- svolti senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto;
- svolti nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
- svolti senza impiego di mezzi organizzati;
- con retribuzione periodica e prestabilita.

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra citati non consente la classificazione del reddito tra quelli di collaborazione coordinata e continuativa bensì, a seconda dei casi, tra i redditi derivanti dall'esercizio di un'arte o professione (da indicare nel Quadro E, sezione I) o tra i redditi di lavoro autonomo occasionale (da indicare nel Quadro L);

b) redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;

c) redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;

f) redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile.

Specificamente:
- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall'anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985 ai fini del computo del periodo di ammortamento si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative ove sostenute e se debitamente documentate.

Beni di lusso relativi all'impresa

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 67 del Tuir, non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n.393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei predetti beni la disposizione citata si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.

Si precisa che per beni strumentali all'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc., gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Contributo diretto lavorativo

Istruzioni per la compilazione dello schema a calcolo

Ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo, si può utilizzare l'allegato schema di calcolo per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni, nelle quali è fatto riferimento agli articoli del DPCM 18 dicembre 1992.

Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi. In caso di imprese familiari, di associazioni in partecipazione e di aziende coniugali non gestite in forma societaria, nella colonna relativa al "titolare" vanno indicati i dati concernenti il titolare della ditta individuale, mentre nelle restanti colonne vanno indicati i dati concernenti ciascun collaboratore familiare o associato che non apporta esclusivamente capitale ovvero il coniuge.

Al **rigo 1** deve essere riportato l'importo base del contributo diretto lavorativo, rilevabile dalla tabella A, riferito all'attività svolta. Per i collaboratori familiari, il coniuge e gli associati in partecipazione che non apportano esclusivamente capitale deve essere indicato la metà di tale importo. Nel caso in cui il contribuente svolga più attività con distinta annotazione dei ricavi o compensi derivanti da ciascuna attività per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare deve compilare uno schema per ciascuna attività, indicando, al **rigo 28**, la percentuale dei ricavi o compensi della attività cui si riferisce lo schema rispetto ai ricavi e/o compensi relativi a tutte le attività soggette al contributo diretto lavorativo. Qualora siano esercitate più attività di impresa ovvero più arti e professioni il contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte e professione è pari alla somma degli importi indicati al **rigo 29** di ciascuno schema di calcolo. Qualora, invece, siano esercitate una o più attività di impresa e una o più attività artistiche e professionali, nel quadro della dichiarazione dei redditi relativa al reddito di impresa deve essere indicato il contributo risultante dal **rigo 29** degli schemi di calcolo concernenti le attività d'impresa, mentre nel quadro relativo al reddito di lavoro autonomo va indicato il contributo diretto lavorativo risultante dalla somma degli importi indicati nel **rigo 29** degli schemi di calcolo concernenti le attività artistiche e professionali.

Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto alla distinta annotazione dei compensi o ricavi delle diverse attività esercitate, il contributo diretto lavorativo va calcolato con esclusivo riferimento all'attività per la quale nella tabella A è previsto l'importo più elevato.

Si ricorda che le professioni e le attività per le quali e richiesto una particolare specializzazione e/o attrezzatura sono state individuate con D.M. 18 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. del 24 febbraio 1993, n. 45.

Al **rigo 2** deve essere indicato, il coefficiente correttivo relativo al luogo di svolgimento dell'attività (art. 3, comma 1), rilevabile dalla Tabella B. Si precisa che va indicato lo stesso valore percentuale in tutte le colonne utilizzate:

Si ricorda che anche per il 1994 le aree di particolare rilievo urbane ed extraurbane non sono state individuate essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo diretto lavorativo applicati per il 1993 e il 1992.

Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante le attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini.

Al **rigo 3** deve essere indicato l'eventuale coefficiente correttivo relativo alle caratteristiche individuali del contribuente (art. 3, comma 2) rilevabile dalla tabella D.

Ai fini della individuazione del coefficiente applicabile in relazione ai primi periodi di imposta di esercizio dell'attività, si fornisce il seguente schema relativo agli anni per i quali è esclusa l'applicazione del contributo diretto lavorativo ed a quelli per i quali sono previste le riduzioni di cui all'art. 3, comma 2:

a) Attività relative alla Categoria I:
- esclusione per i primi 2 periodi d'imposta compreso quello di inizio;
- riduzione pari alla 0,70 per il 3° e 4° periodo d'imposta;
- riduzione pari alla 0,80 per il 5° e 6° periodo d'imposta.

b) Attività relative alla Categoria II:
- esclusione del periodo d'imposta di inizio dell'attività;
- nessuna riduzione.

c) Attività relative alle Categorie III e IV:
- esclusione per i primi 3 periodi d'imposta compreso quello di inizio;
- riduzione pari alla 0,70 per il 4° e 5° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente;
- riduzione pari alla 0,80 per il 6°, 7°, 8° e 9° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente.

d) Attività relative alla Categoria V:
- esclusione del periodo d'imposta di inizio dell'attività;
- riduzione pari alla 0,70 per il 2° e 3° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente;
- riduzione pari alla 0,80 per il 4°, 5°, 6° e 7° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente.

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 740

Al **rigo 4** deve essere indicato il contributo diretto lavorativo "corretto" ottenuto moltiplicando l'importo di **rigo 1** per i coefficienti riportati al **rigo 2** ed al **rigo 3**

Al **rigo 5** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno

Al **rigo 6** deve essere indicato il numero delle giornate complessivamente lavorate dai lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte e professione Al riguardo si precisa che

- il numero delle giornate di lavoro riferibile ai lavoratori dipendenti e quello risultante dai modelli DM10 relativi al 1994,
  il numero di giornate di lavoro riferibile ai lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello O1M relativo al 1994,
- il numero di giornate di lavoro riferibile agli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dai modelli DM10 relativi al 1994

Si ricorda inoltre che le giornate lavorative del dipendente a tempo parziale ovvero con contratto di formazione-lavoro e degli apprendisti vanno considerate per la metà

Al **rigo 7** deve essere indicata la maggiorazione del contributo diretto lavorativo pari al 5 per cento per ogni lavoratore dipendente oltre il primo, calcolata, sulla base delle giornate di lavoro indicate al precedente **rigo 6** (art 3, comma 3) In pratica occorre effettuare il seguente calcolo

rigo 7 = [rigo 1 x rigo 2 x (rigo 6 – rigo 5) rigo 5] x 0,05

Si precisa che, qualora la differenza tra **rigo 6** e **rigo 5** sia inferiore a zero la maggiorazione del contributo va considerata pari a zero

Al **rigo 8** deve essere indicato (in giorni) il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, in quanto nell'ipotesi di attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività il contributo diretto lavorativo va ridotto in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'attività stessa (art 1, comma 3) Si ricorda che l'eventuale svolgimento dell'attività per un periodo di tempo limitato rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività deve essere provato in modo obiettivo La relativa documentazione nonché eventualmente attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente dovranno essere conservate ed esibite in caso di richiesta dell'amministrazione finanziaria

Se il contribuente fruisce di tale riduzione allo stesso non spettano le riduzioni relative al contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo di cui ai **righi** da **10** a **19**

Al **rigo 9** deve essere indicato l'importo del contributo diretto lavorativo risultante dalla somma degli importi dei **righi 4** e **7**, rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività indicato al **rigo 8** In pratica si deve effettuare il seguente calcolo

rigo 9 = [(rigo 4 + rigo 7) rigo 5] x rigo 8

Ai **righi 10, 12** e **14** deve essere indicato rispettivamente il numero di giorni nei quali è stata svolta, contemporaneamente all'attività soggetta a contributo diretto lavorativo una attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati a tempo pieno (**rigo 10**) ovvero a tempo parziale (**rigo 12**), oppure una attività produttiva di reddito agrario (**rigo 14**)

Ai **righi 11, 13** e **15** deve essere indicata la riduzione spettante in relazione al contemporaneo svolgimento dell'attività soggetta a contributo diretto lavorativo e di

a) attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati svolta a tempo pieno (**rigo 11**),

b) attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati svolta a tempo parziale (**rigo 13**),

c) attività produttiva di reddito agrario (**rigo 15**)

Tali riduzioni sono pari al 50 per cento (ovvero al 30 per cento per l'attività di lavoro dipendente svolta a tempo parziale) del contributo diretto lavorativo indicato al **rigo 9** rapportato al numero delle giornate di contemporaneo svolgimento dell'attività In pratica occorre effettuare i seguenti calcoli

rigo 11 = (rigo 9 rigo 8) x rigo 10 x 0 50,

rigo 13 = (rigo 9 rigo 8) x rigo 12 x 0,30,

rigo 15 = (rigo 9 rigo 8) x rigo 14 x 0,50

Al **rigo 16** deve essere indicato il numero di giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo, diverse da quelle già considerate nei precedenti righi

Al **rigo 17** deve essere indicato l'ammontare dei redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al rigo precedente

Al **rigo 18** deve essere indicata la riduzione massima spettante relativa al periodo di contemporaneo svolgimento delle attività di cui al **rigo 16**, tale importo è pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo riferibile al periodo in cui sono state svolte tali attività In pratica si deve effettuare il seguente calcolo

rigo 18 = (rigo 9 rigo 8) x rigo 16 x 0 50

Al **rigo 19** deve essere riportato il minore importo tra quello indicato al rigo 18 e quello determinato ragguagliando l'ammontare dei redditi relativi alle altre attività all'eventuale periodo limitato di contemporaneo svolgimento delle attività stesse secondo il seguente calcolo

rigo 19 = (rigo 17 rigo 5) x rigo 16

Al **rigo 20** deve essere riportata la somma delle riduzioni calcolate ai precedenti **righi 11, 13, 15** e **19**

Al **rigo 21** deve essere indicata la riduzione massima spettante pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo indicato al **rigo 9**

Al **rigo 22** deve essere riportata la riduzione effettivamente spettante pari al minore fra gli importi indicati al **rigo 20** e al **rigo 21**

Al **rigo 23** deve essere indicato il contributo diretto lavorativo al netto delle riduzioni pari alla differenza tra l'importo di **rigo 9** e quello di **rigo 22** ovvero all'importo di rigo 9 qualora il contributo stesso sia stato determinato tenendo conto della riduzione spettante in caso di attività limitata rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività

Al **rigo 24** qualora l'imprenditore ovvero il coniuge o l'associato in partecipazione o l'esercente l'arte e professione partecipi ad una o più società o associazioni di cui all'art 5 del TUIR deve essere indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferibile alla sola attività per la quale si sta calcolando il contributo diretto lavorativo Tale percentuale può essere determinata a scelta del contribuente, con le seguenti modalità

a) proporzionalmente al numero delle attività esercitate,

b) in relazione alla diversa quota di assorbimento di energie lavorative determinata dal contribuente Nella determinazione di tale quota va tenuto presente che il 100 per cento delle energie lavorative a disposizione deve essere integralmente ripartito

Ai **righi 25** e **26** deve essere indicato, rispettivamente il contributo diretto lavorativo riferibile al titolare ovvero ai collaboratori dell'impresa familiare, al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o all'associato in partecipazione

Al **rigo 27** deve essere indicato il contributo diretto lavorativo complessivo pari alla somma del contributo diretto lavorativo indicato nella prima colonna del **rigo 25** e dei contributi diretti lavorativi indicati al **rigo 26** nelle colonne seconda, terza quarta e quinta

Al **rigo 28** in caso di contemporaneo esercizio di più attività soggette a contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, deve essere indicata la percentuale di ricavi o compensi riferibili all'attività rispetto all'ammontare totale di ricavi o compensi imputabili a tutte le attività soggette a contributo diretto lavorativo svolte dal contribuente

Al **rigo 29** deve essere indicato il contributo diretto lavorativo ottenuto moltiplicando l'importo di **rigo 27** per la percentuale indicata al **rigo 28**

TABELLA A CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

ATTIVITA		IMPORTO
CATEGORIA I IMPRESE SENZA DIPENDENTI		
11	agricoltura (1)	21 000 000
12	produzione di beni	24 500 000
13	produzione di servizi (2)	21 000 000
14	commercio	24 000 000
15	trasporti	27 500 000
16	altre attività	23 500 000
CATEGORIA II IMPRESE CON DIPENDENTI		
21	agricoltura (1)	25 500 000
22	produzione di beni	30 000 000
23	produzione di servizi (2)	26 000 000
24	commercio	29 000 000
25	trasporti	31 000 000
26	altre attività	28 500 000
CATEGORIA III		
31	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesto il diploma anche se è previsto l'esame di abilitazione ed altre che non ri chiedono titolo di studio	32 000 000
CATEGORIA IV		
41	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta la laurea anche se è previsto l'esame di abilitazione	40 000 000
CATEGORIA V		
51	Professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura (3)	50 000 000

NOTE

(1) Tale categoria si riferisce per quanto concerne le attività agricole a quelle produttive di reddito di impresa di cui all'art 51 del Testo unico delle imposte sui redditi

(2) La categoria "produzione di servizi" si riferisce alle imprese aventi per oggetto prestazione di servizi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 17 gennaio 1992

(3) Le professioni e le attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzature sono state individuate con decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio 1993

TABELLA B - COEFFICIENTI CORRETTIVI IN RELAZIONE AL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ (*)

CODICE		COEFFICIENTE
B1	Per attività svolte in comuni con popolazione inferiore a 5 000 abitanti (situate in qualunque regione)	0 60
B2	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5 000 e 20 000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella C ed attività di commercio ambulante svolta nelle predette regioni	0 70
B3	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 20 001 e 100 000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella C	0 80
B4	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5 000 e 20 000 abitanti e situati in regioni diverse da quelle indicate in Tabella C e attività di commercio ambulante nelle predette regioni	0 80
B5	Per attività svolte in comuni con popolazione superiore a 100 000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella C	0 90
B6	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 20 001 e 100 000 abitanti situati in regioni diverse da quelle indicate nella Tabella C	0 90

(*) In presenza di attività svolte in più comuni e/o regioni in relazione ai quali risultano applicabili 2 o più coefficienti va applicato il coefficiente più elevato

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 740

2. SCHEMA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

N. ORD.		TITOLARE	CONIUGE ovvero COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO	COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO	COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO	COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO	COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO
1	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (vedere tabella A)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
2	Coefficiente correttivo relativo alla localizzazione geografica dell'attività (vedere tabella B)						
3	Coefficiente relativo alle caratteristiche soggettive del contribuente (vedere tabella D)						
4	Contributo Diretto Lavorativo dell'attività "corretto"	.000	.000	.000	.000	.000	.000
5	Periodo di normale svolgimento dell'attività						
6	Giornate di lavoro riferibili a tutti i lavoratori dipendenti						
7	Maggiorazione relativa all'apporto recato dai dipendenti	.000					
8	Periodo di effettivo svolgimento dell'attività soggetta a Contributo Diretto Lavorativo						
9	*CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO al lordo delle riduzioni spettanti*	.000	.000	.000	.000	.000	.000
10	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati svolta a tempo pieno						
11	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 10	.000	.000	.000	.000	.000	.000
12	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati, svolta a tempo parziale						
13	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 12	.000	.000	.000	.000	.000	.000
14	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi agrari						
15	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 14	.000	.000	.000	.000	.000	.000
16	Periodo di contemporaneo svolgimento di altre attività produttive di reddito non soggette a Contributo Diretto Lavorativo						
17	Redditi percepiti nel periodo di cui al rigo 16	.000	.000	.000	.000	.000	.000
18	Riduzione massima spettante per le altre attività	.000	.000	.000	.000	.000	.000
19	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 16	.000	.000	.000	.000	.000	.000
20	Totale delle riduzioni	.000	.000	.000	.000	.000	.000
21	Riduzione massima del Contributo Direttu Lavorativo	.000	.000	.000	.000	.000	.000
22	Riduzione spettante del Contributo Diretto Lavorativo	.000	.000	.000	.000	.000	.000
23	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO al netto della riduzione spettante	.000	.000	.000	.000	.000	.000
24	Percentuale impiego energia lavorativa relativa all'attività	%	%	%	%	%	%
25	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEL TITOLARE	.000					
26	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEL CONIUGE O COLLABORATORE O ASSOCIATO		.000	.000	.000	.000	.000
27	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO COMPLESSIVO	.000					
28	Percentuale dei ricavi o compensi dell'attività rispetto ai ricavi e/o compensi di tutte le attività soggette a contrivuto diretto lavorativo	%					
29	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DELL'ATTIVITÀ	.000					

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 740

TABELLA C TABELLA DELLE REGIONI
- ABRUZZO
- BASILICATA
- CALABRIA
- CAMPANIA
- MOLISE
- PUGLIA
- SARDEGNA
- SICILIA
- UMBRIA

TABELLA D Coefficienti relativi alle caratteristiche soggettive dei contribuenti per le attivita relative alla I categoria e per le attività relative alla III, IV e V categoria della tabella A se esercitate con non piu di un dipendente (*)

CODICE		COEFFICIENTE
D1	Contribuente con piu di 65 anni o meno di 30 anni (elevati a 35 nel caso in cui svolga una attivita professionale per la quale e prevista la laurea) (**)	0 80
D2	Contribuente con piu di 70 anni (**)	0 50
D3	Contribuente affetto da invalidita rilevante ai fini della attivita svolta che comporti una riduzione della capacita lavorativa superiore al 40%	0 50
D4	Attivita relative alla categoria I iniziate da almeno due anni e da meno di cinque	0 70
D5	Attivita relative alla categoria I iniziate da almeno cinque anni e da meno di sette	0,80
D6	Attivita relative alla categoria III e IV iniziate da almeno tre anni e da meno di sei	0,70
D7	Attivita relative alla categoria III e IV iniziate da almeno sei anni e da meno di dieci	0 80
D8	Attivita relative alla categoria V iniziate da almeno un anno e da meno di quattro	0 70
D9	Attivita relative alla categoria V iniziate da almeno quattro anni e da meno di otto	0 80

(*) Nel caso in cui siano applicati due o piu coefficienti va utilizzato il coefficiente meno elevato cioè quello piu favorevole al contribuente

(**) Il requisito della eta si intende posseduto anche nel caso in cui la stessa sia compiuta nel corso periodo di imposta

■ Credito d'imposta per i registratori di cassa (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18)

Si ricorda che l'art 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli seggetti per i quali, in base all'art 12 della legge 30 dicembre 1991, n 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale Il credito d imposta non spetta, invece, per i soggetti gia obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n 18 del 1983, i detti soggetti non possono altresi avvalersi, per i tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art 3, ultimo comma, della stessa legge n 18, concernenti la disciplina degli ammortamenti

■ Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto della legge 16 dicembre 1977, n 904 e delle modifiche recate dall'art 2 della legge 25 novembre 1983, n 649, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle società di capitali spetta

- nella misura dei 9/16 di detti utili, se la relativa delibera di distribuzione e stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983,
- nella misura di 1/3 ovvero, per le societa di capitali e per gli enti finanziari nella misura del 42,85 per cento se la delibera di distribuzione e stata adottata entro la predetta data

Detto credito spetta nella misura dei 9/16 degli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett b) del comma 1 dell art 87, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988

Il credito d imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art 8, comma 1 della legge 29 dicembre 1990 n 408

Per effetto dei commi 6-bis e 7 bis dell art 14 del Tuir il credito di imposta sui dividendi non spetta

- limitatamente agli utili la cui distribuzione e stata deliberata anteriormente alla data di acquisto ai soggetti che acquistano, dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983 n 77 e successive modificazioni o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 84 azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) deli art 87 del Tuir,
- per gli utili percepiti dall usufruttuario allorche la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione

■ Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art 11 comma 4, della legge 14 agosto 1993, n 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purche la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, e riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi

■ Deducibilità degli interessi passivi (reddito d'impresa)

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stesso data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art 63, comma 3 del Tuir - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dal la partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso

Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 del lo stesso art 63 del Tuir, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione

Nel caso in cui l imprenditore sia socio di società di persone occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle societa di persone se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati gia portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata

■ Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili relativi all'impresa

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, istitutivo dell imposta comunale sugli immobili all art 17 comma 4, stabilisce che sono esclusi dall imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali dei le aree fabbricabili e dei terreni agricoli nonche i redditi agrari di cui all art 29 del Tuir

Per effetto del comma 5 dello stesso articolo le disposizioni che prevedono l esclusione dall ILOR hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo d imposta in corso al 1° gennaio 1993

Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà enfiteusi usufrutto o altro diritto reale relativi all impresa (strumentali, benimerce ed altri) e non locati l importo del reddito d impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile

Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in leasing, nonché per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI)

Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente il reddito, applicando il divisore pari a 50, che e il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D

Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che pur censiti sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere considerata la rendita attribuita a fabbricati similari

Qualora il fabbricato risulti gia accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale In tal modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto, e ciò non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa

Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell art 129, comma 1, del Tuir

Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo è escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale

Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari

a) alla rendita catastale o se superiore al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano)
b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella citta di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unita immobiliari date in locazione in regime legale di determinzione del canone

Si fa presente, altresì, che per i terreni, la rendita catastale deve essere assunta senza considerare la rivalutazione prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

■ Esercizio di arti e professioni

L'art.49, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.

Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.

L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.

Tale differenza è fondamentale per comprendere la distinzione tra i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro E, sezione I, e i redditi di lavoro autonomo occasionali che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro L.

■ Immobili strumentali relativi all'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir:
- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cc.dd. strumentali per destinazione);
- gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cc.dd. strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria

Si precisa che, ai sensi del comma 1 dell'art. 77 del Tuir, gli immobili strumentali si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del cod. civ. o, per i soggetti indicati nell'art. 79 del Tuir, nel registro dei beni ammortizzabili.
La citata disposizione si applica, per gli immobili strumentali per destinazione, solo con riferimento a quelli acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992.
Relativamente agli immobili strumentali per destinazione acquisiti precedentemente al 1° gennaio 1992, per i quali non sia stata esercitata l'opzione per la loro esclusione dal patrimonio dell'impresa, ai sensi dell'art. 58 della legge n.413 del 1991, continua ad operare la presunzione assoluta di appartenenza all'impresa a prescindere dall'iscrizione degli stessi nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili. Detta presunzione opera anche nel caso in cui, pur essendo stata esercitata l'opzione, sia stato omesso il versamento dell'imposta sostitutiva.
Relativamente agli immobili strumentali per natura, si precisa che le relative quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974 n. 689. Se l'immobile è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.
Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore, è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al richiamato D.P.R. n. 689 del 1974, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile; in tal caso le quote di ammortamento sono deducibili a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.
Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale erano utilizzati alla data del 31 dicembre 1988, il valore ad essi attribuibile, anche ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, va commisurato al valore normale dei beni medesimi a tale data.
Se i predetti beni non sono stati indicati nell'inventario relativo all'anno 1988, nel periodo di imposta in cui ne verrà effettuata l'iscrizione assumerà rilevanza fiscale il valore normale determinato con riferimento alla suindicata data.

■ Imposte indeducibili (reddito d'impresa)

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del Tuir, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Sono altresì indeducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

■ Operazioni in valuta (art. 76)

In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio, è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato alla data di chiusura dell'esercizio.
In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio è insussistente, in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come ad esempio i contratti swap.
Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale *la valutazione del credito o del debito in coerenza* con la valutazione del contratto di copertura.
Per le società che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

■ Plusvalenze patrimoniali (art. 54)

L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, già prevista dalla previgente normativa, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Si precisa che i beni già detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si è costituita.
Si ricorda che concorrono a formare il reddito le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, restando pertanto irrilevante la eventuale menzione del maggiore valore nella nota integrativa.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; e le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.
Per il periodo di imposta in corso al 30 dicembre 1993 e per i due successivi la facoltà di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni è riconosciuta ai soggetti che, in applicazione della normativa vigente anteriormente al 30 dicembre 1993, avrebbero da detta cessione conseguito plusvalenze. Resta in ogni caso ferma la condizione relativa al possesso per almeno tre anni. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate - valutate in base al metodo del patrimonio netto - non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sono comunque realizzati (ad esempio, per cessione della partecipazione o incasso di utili).

■ Proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa

Rientrano tra tali componenti: i proventi dei depositi che fruiscono di esenzione da imposta; i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche (queste indennità, se il contribuente non intende fruire del regime di tassazione separata - nel qual caso le stesse vanno evidenziate nel Quadro M - devono confluire, previa indicazione nel quadro stesso nel reddito complessivo da indicare nel rigo [illegible]); le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi di cui alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo (in tal caso l'indicazione di detti proventi nel rigo [illegible] costituisce richiesta di avvalersi del regime di tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Tuir).

■ Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:
- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e qualora questo sia costituito da denaro o altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;
- se, il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'art.5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito d'impresa dell'associante deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni

■ Redditi d'impresa esclusi dall'ILOR

Per effetto della disposizione contenuta nella lett e-bis) del comma 2 dell'art 115 del Tuir sono esclusi dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art 87 del Tuir, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare non sia superiore a tre
Si ricorda, al riguardo che per la verifica del rispetto del predetto limite dei tre addetti occorre adottare il criterio della media nel corso dell'anno La predetta media va determinata sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti gli addetti, nel periodo di imposta di riferimento, e dividendo il risultato per 312 Per l'individuazione del numero delle giornate dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle giornate retribuite risultante dai modelli DM 10 o, per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, dai modelli O1M
Per il titolare dell'impresa e per i soci che non apportano esclusivamente capitale si presumono lavorate 312 giornate, da ragguagliare al periodo di effettivo esercizio delle attività se questa è iniziata o cessata nel corso dell'anno Qualora il socio partecipi a più società e/o eserciti direttamente l'attività il numero delle giornate lavorate si presume pari a quello che si ottiene dividendo 312 per il numero delle attività esercitate in forma individuale e collettiva
Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività
Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne

■ Spese di manutenzione e riparazione (reddito d'impresa)

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc, diverse dai predetti compensi periodici, vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili) senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi

PROSPETTO DEI CREDITI

N ORD		CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
		1 VALORE DI BILANCIO	2 VALORE FISCALE	3 VALORE DI BILANCIO	4 VALORE FISCALE
01	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente	000	000	000	000
02	Perdita dell'esercizio	000	000	000	000
03	Differenza	000	000	000	000
04	Svalutazioni dirette e accantonamenti al fondo dell esercizio	000	000	000	000
05	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti in bilancio a fine esercizio	000	000	000	000
06	Valore dei crediti risultanti in bilancio	000	000	000	000

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ E

REDDITI 1994

lavoro autonomo

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (art. 50 del T.U.I.R.)

SEZIONE I — REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

N. ORD.			
E1	DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ	1 descrizione; 2 codice attività; 3 codice attività secondo la precedente codifica; 4 subcodice; 5 titolo di studio	
E2	(indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1994 non è stato presentato questo quadro)	Luogo di esercizio: 1 comune; 2 prov.; 3 frazione, via, numero civico, scala o interno; 4 cap; 5 numero luoghi	
		Luogo in cui sono conservate le scritture contabili	
E3	Redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero	E3	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

E4	Compensi e proventi lordi	E4	.000		
E5	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili di cui per adeguamento al contributo diretto lavorativo .000)	E5	.000		
E6	**Totale compensi** (sommare gli importi di rigo E4 e rigo E5)			E6	.000
E7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	E7	.000		
E8	Spese per prestazioni di lavoro	E8	.000		
E9	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	E9	.000		
E10	Interessi passivi	E10	.000		
E11	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo E6)	E11	.000		
E12	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo E6)	E12	.000		
E13	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	E13	.000		
E14	Altre spese documentate	E14	.000		
E15	**Totale spese** (sommare gli importi da rigo E7 a rigo E14)			E15	.000
E16	**Differenza tra compensi e spese** (differenza tra l'importo di rigo E6 e quello di rigo E15)			E16	.000
E17	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (riportare l'importo di rigo E16 eventualmente aumentato per adeguamento al contributo diretto lavorativo; sommare l'importo di rigo E17 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)			E17	.000
E18	**Ritenute d'acconto subite** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)			E18	.000

PROSPETTO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI COMPENSI

E19	BENI STRUMENTALI	ammontare del costo dei beni utilizzati, al netto degli oneri finanziari per beni in leasing			1 .000	CONSUMI	spese telefoniche	2 .000
E20	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	numero dipendenti a tempo pieno	1	numero giornate 2	spese 3 .000		energia elettrica	4 .000
E21		numero dipendenti a tempo parziale		numero giornate	spese .000		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000
E22		collaboratori coordinati e continuativi	1 numero	2 compensi .000		lavoro straordinario	3 numero ore	4 spese .000
E23	ALTRI COSTI	1 .000	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni	2				

DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

N. ORD.	1 ATTIVITÀ	2 ANNO INIZIO	3 ESCLUS. (*)	CORRETTIVI (*) 4 Territoriale	5 Invalidità	PERIODO ATTIVITÀ 6 Normale	7 Effettivo	LAVORO DIPENDENTE 8 Giorni	9 Tempo pieno	10 Tempo parziale	11 GIORNI DI ATTIVITÀ AGRARIA	ALTRI REDDITI 12 Giorni	13 Importo	14 COMPENSI	15 Energia lavorativa (*)
E24					☐				☐	☐			.000	.000	

E25	Contributo diretto lavorativo			.000
		DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
E26	**Versamento in caso di mancato accoglimento della domanda di esonero dal contributo diretto lavorativo per il 1992**			.000
E27	**Versamento in caso di mancato accoglimento della domanda di esonero dal contributo diretto lavorativo per il 1993**			.000
E28	**Versamento del 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili (art. 4, comma 1, lett. d), L. n. 413 del 1991)**			.000

(*) Vedere istruzioni

SEZIONE II — ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

N. ORD	Attività esercitata	descrizione

N. ORD	Descrizione	Rigo	Importo	Totale
E29	Redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero	E29		.000
	DETERMINAZIONE DEL REDDITO			
E30	Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione	E30	.000	
E31	Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	E31	.000	
E32	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	E32	.000	
E33	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'art. 2554 c.c., se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro	E33	.000	
E34	Utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	E34	.000	
E35	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	E35	.000	
E36	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo E30 a rigo E35)	E36		.000
E37	Deduzione forfetaria (5%) delle spese di produzione dei compensi di cui al rigo E30	E37	.000	
E38	Deduzione forfetaria (25%) delle spese di produzione dei proventi di cui al rigo E32	E38	.000	
E39	Deduzione forfetaria (15%) delle spese di produzione dei compensi di cui al rigo E35	E39	.000	
E40	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo E37 a rigo E39)	E40		.000
E41	**Altri redditi netti di lavoro autonomo** (sottrarre l'importo di rigo E40 da quello di rigo E36; sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)	E41		.000
E42	**Ritenute d'acconto subite** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	E42		.000

Annotazioni

Allegati N. ......

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ F

REDDITI 1994

impresa in regime ordinario

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐

CODICE FISCALE

QUADRO F REDDITI DI IMPRESA

N. ORD.			
F1	DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ (Indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1994 non è stato presentato questo quadro)		
F2		Luogo di esercizio	
		Luogo in cui sono conservate le scritture contabili	
F3	artigiani ☐	barrare la casella se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria ☐	
F4	Redditi di impresa prodotti all'estero	F4	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

F5	*Utile netto risultante dal conto economico*	F5	.000
F6	Perdita risultante dal conto economico	F6	.000

Variazioni in aumento

F7	Quota costante delle plusvalenze patrimoniali imputabile all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2, del T.U.I.R.)	F7	.000
F8	Quota costante dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabile all'esercizio	F8	.000
F9	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 5 del T.U.I.R., determinati a norma dello stesso articolo	F9	.000
F10	Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi)	F10	.000
F11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo F10 e costi derivanti dall'attività di agriturismo	F11	.000
F12	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento al contributo diretto lavorativo .000)	F12	.000

Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.

F13	a) relative a merci, prodotti finiti, materie prime, sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	F13	.000
F14	b) relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 T.U.I.R.)	F14	.000
F15	*c) relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1* dell'art. 87 del T.U.I.R., obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art. 61 del T.U.I.R.)	F15	.000
F16	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del T.U.I.R.	F16	.000
F17	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1, del T.U.I.R.)	F17	.000
F18	Erogazioni liberali	F18	.000
F19	Minusvalenze patrimoniali, *sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66 del T.U.I.R.*	F19	.000

Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte

F20	Relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 67, 68 e 69 del T.U.I.R.)	F20	.000
F21	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74 del T.U.I.R.)	F21	.000
F22	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7, del T.U.I.R.)	F22	.000

Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte

F23	a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70 del T.U.I.R.) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 del T.U.I.R.	F23	.000
F24	b) per rischi su crediti (art. 71 del T.U.I.R.)	F24	.000
F25	c) per rischi di cambio e per altre finalità (artt. 72 e 73 del T.U.I.R.)	F25	.000
F26	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4, del T.U.I.R.)	F26	.000
F27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis, del T.U.I.R.	F27	.000

Altre variazioni in aumento

F28		F28	.000
F29		F29	.000
F30	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo F7 a rigo F29)	F30	.000

Variazioni in diminuzione

F31	Plusvalenze patrimoniali da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2, del T.U.I.R.)	F31	.000
F32	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono conseguite e nei successivi (art. 55 comma 3, lett. b) del T.U.I.R.)	F32	.000
F33	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo F9 se imputati al conto economico	F33	.000
F34	Perdite fiscali derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo F9	F34	.000
F35	Proventi degli immobili di cui al rigo F10	F35	.000
F36	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 58 del T.U.I.R.)	F36	.000
F37	Quota di utili spettante ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62 comma 4, del T.U.I.R.)	F37	.000
F38	Ammontare del credito di imposta, se imputato al conto economico	F38	.000
F39	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi	F39	.000

Rigo	*Altre variazioni in diminuzione*		1		2
F40	Ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	F40	.000		
F41	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357	F41	.000		
F42		F42	.000		
F43	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo F31 a rigo F42)			F43	.000
F44	**Differenza tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione** (differenza tra l'importo di rigo F30 e quello di rigo F43)			F44	.000
F45	**Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali (o perdita)** (somma algebrica di rigo F5 o F6 e di rigo F44 eventualmente aumentato per adeguamento al contributo diretto lavorativo)			F45	.000
F46	*(meno)* Erogazioni liberali			F46	.000
F47	**Reddito d'impresa (o perdita)**			F47	.000
F48	**Reddito d'impresa al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333**			F48	.000
F49	**Perdita al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5bis del T.U.I.R.**			F49	.000
F50	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto pagina successiva) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			F50	.000
F51	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)			F51	.000
F52	**Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa** (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2) (di cui riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del T.U.I.R. .000)			F52	.000
F53	**Credito d'imposta per i registratori di cassa** (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N16)			F53	.000
F54	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)			F54	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI — Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R. ☐

Rigo	Descrizione				
F55	Reddito d'impresa (o perdita) di cui al rigo F45			F55	.000
	Variazioni in aumento dell'importo di rigo F55				
F56	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2 del T.U.I.R.)	F56	.000		
F57	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, come indicate nel rigo F34 (art. 115, comma 2, lett. b) del T.U.I.R.)	F57	.000		
F58	Altre variazioni in aumento	F58	.000		
F59	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo F56 a rigo F58)			F59	.000
	Variazioni in diminuzione dell'importo di rigo F55				
F60	Redditi dei terreni e dei fabbricati	F60	.000		
F61	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2 del T.U.I.R.)	F61	.000		
F62	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici in nome collettivo e in accomandita semplice come indicati nel rigo F9 (art. 115, comma 2, lett. b) del T.U.I.R.)	F62	.000		
F63	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. a) del T.U.I.R.)	F63	.000		
F64	Reddito esente ai fini ILOR	F64	.000		
F65	Altre variazioni in diminuzione	F65	.000		
F66	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo F60 a rigo F65)			F66	.000
F67	**Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali e del contributo diretto lavorativo** (F55 + F59 - F66 indicando zero se l'importo è negativo)			F67	.000
F68	*(meno)* Contributo diretto lavorativo			F68	.000
F69	**Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali**			F69	.000
F70	*(meno)* Erogazioni liberali			F70	.000
F71	**Reddito d'impresa**			F71	.000
F72	**Reddito d'impresa al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333**			F72	.000
F73	*(meno)* Quote imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare o imputate al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			F73	.000
F74	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore** (indicando zero se l'importo è negativo; sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)			F74	.000
F75	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.** (sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)			F75	.000
F76	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 2, del T.U.I.R.** (sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)			F76	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Rigo	Descrizione		
F77	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2, del T.U.I.R.	F77	.000
F78	Quota costante dell'importo di cui al rigo F77	F78	.000
F79	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b) del T.U.I.R.	F79	.000
F80	Quota costante dell'importo di cui al rigo F79	F80	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.	1 TIPO DI ESENZIONE	2 STATO DELLA ESENZIONE	3 ANNO DI DECORRENZA	4 ANNO DI RICHIESTA	5 PROV. (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 TIPO DI ESENZIONE	8 STATO DELLA ESENZIONE	9 ANNO DI DECORRENZA	10 ANNO DI RICHIESTA	11 PROV. (sigla)	12 REDDITO ESENTE
F81			19	19		.000			19	19		.000
F82			19	19		.000			19	19		.000

DATI DI BILANCIO

Rigo	Descrizione	Importo	Rigo	Descrizione	Importo
F83	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	.000	F85	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000
F84	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	.000	F86	Ricavi d'esercizio	.000

PROSPETTO DI IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

	Dati anagrafici	8 QUOTA DEL REDDITO DI IMPRESA	9 QUOTA DELLE RITENUTE DI ACCONTO	10 QUOTA DEL CREDITO DI IMPOSTA
F87	1 codice fiscale / 2 cognome / 3 sesso / 4 nome / 5 comune di nascita / 6 prov. / 7 data di nascita	.000	.000	.000
F88	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	.000	.000	.000
F89	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	.000	.000	.000
F90	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	.000	.000	.000
	Totali	.000	.000	.000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI RICAVI

F91	BENI STRUMENTALI ammontare del costo dei beni utilizzati, al netto degli oneri finanziari per beni in leasing	1 .000	Costo del venduto ovvero delle materie impiegate	2 .000	Costo del venduto per addetto	3 .000
F92	Altri costi	1 .000	Indice di rotazione del magazzino	2	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni	3

F93	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	numero dipendenti a tempo pieno 1	numero giornate 2	spese 3 .000	CONSUMI	energia	4 .000
F94		numero dipendenti a tempo parziale	numero giornate	spese .000		per energia elettrica	.000
F95		numero apprendisti	numero giornate	spese .000		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000
F96		collaboratori coordinati e continuativi	1 numero	2 compensi .000	lavoro straordinario	3 numero ore	4 spese .000

DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

N. ORD.	1 SOGG.	2 ATTIVITÀ	3 ANNO INIZIO	4 ESCLUS (*)	CORRETTIVI (*) 5 Territoriale	6 Invalidità	PERIODO ATTIVITÀ 7 Normale	8 Effettivo	LAVORO DIPENDENTE 9 Giorni	10 Tempo pieno	11 Tempo parziale	12 GIORNI DI ATTIVITÀ AGRARIA	ALTRI REDDITI 13 Giorni	14 Importo	15 RICAVI	16 Esercizio (*)
F97						☐				☐	☐			.000	.000	
F98						☐				☐	☐			.000	.000	
F99						☐				☐	☐			.000	.000	
F100						☐				☐	☐			.000	.000	
F101						☐				☐	☐			.000	.000	

F102	Contributo diretto lavorativo			.000
		DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
F103	**Versamento in caso di mancato accoglimento della domanda di esonero dal contributo diretto lavorativo per il 1992**			.000
F104	**Versamento in caso di mancato accoglimento della domanda di esonero dal contributo diretto lavorativo per il 1993**			.000
F105	**Versamento del 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili (art. 4, comma 1, lett. d), L. n. 413 del 1991)**			.000

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (Art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, N. 357)

F106	Investimenti effettuati nel periodo d'imposta 1994 (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	F106	.000
F107	Investimenti effettuati nel 1° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	F107	.000
F108	Investimenti effettuati nel 2° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	F108	.000
F109	Investimenti effettuati nel 3° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	F109	.000
F110	Investimenti effettuati nel 4° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	F110	.000
F111	Investimenti effettuati nel 5° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	F111	.000
F112	**Reddito reinvestito** (numero dei periodi d'imposta preso a base per il calcolo del reddito reinvestito)	F112	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

N. ORD.	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	3 Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	4 Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	5 Realizzo della partecipazione nell'esercizio
F113	1 denominazione 2 codice fiscale	.000	.000	.000

Annotazioni

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR
Si attesta con la firma apposta in fondo al modello che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nei righi F75 e F76.

ATTESTAZIONE PER L'IMPUTAZIONE DEL REDDITO AI COLLABORATORI DELL'IMPRESA FAMILIARE
Si attesta ai sensi dell'art. 5 comma 4 del T.U.I.R. con la firma apposta in fondo al modello, che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 1992, N. 394, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, N. 461
Si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (barrare la casella) ☐

(*) Vedere istruzioni

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Allegati N. ....

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ G

REDDITI 1994

impresa in contabilità semplificata

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO G REDDITI DI IMPRESA (Art. 79 del T.U.I.R.)

N. ORD.			
G1	DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ	1 descrizione; 2 codice attività; 3 codice attività secondo la preesistente codifica; 4 subcodice	
G2	(indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1994 non è stato presentato questo quadro) Luogo di esercizio	1 comune; 2 prov.; 3 frazione, via, numero civico, scala e interno; 4 cap; 5 numero luoghi	
		6 Luogo in cui sono conservate le scritture contabili	
G3	1 artigiani ☐	2 barrare la casella se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria ☐	
G4	Redditi di impresa prodotti all'estero	G4	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

		1	2
	Componenti positivi		
G5	Ricavi derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi ed altri proventi considerati ricavi (di cui per agriturismo .000)	G5 .000	
G6	Utile netto derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti ed altri titoli	G6 .000	
G7	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento al contributo diretto lavorativo .000)	G7 .000	
G8	Plusvalenze patrimoniali	G8 .000	
G9	Sopravvenienze attive	G9 .000	
G10	Dividendi ed interessi attivi	G10 .000	
G11	Rimanenze finali (di cui per quarta quota relativa ai valori determinati ai sensi dell'art. 33, comma 10, L. n. 413/91 .000)	G11 .000	
G12	Altri componenti positivi	G12 .000	
G13	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo G5 a rigo G12)		G13 .000
	Componenti negativi		
G14	Esistenze iniziali	G14 .000	
G15	Costo per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	G15 .000	
G16	Costo per l'acquisizione di servizi	G16 .000	
G17	Spese per prestazioni di lavoro	G17 .000	
G18	Utili spettanti agli associati in partecipazione (di cui agli associati che non apportano esclusivamente capitale .000)	G18 .000	
G19	Perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti ed altri titoli	G19 .000	
G20	Interessi passivi	G20 .000	
G21	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite	G21 .000	
G22	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento anticipato .000, per ammortamento del valore di avviamento .000)	G22 .000	
G23	Canoni di locazione, anche finanziaria e/o di noleggio	G23 .000	
G24	Altri componenti negativi [di cui per attività di agriturismo (75% dei relativi ricavi) .000]	G24 .000	
G25	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357	G25 .000	
G26	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo G14 a rigo G25)		G26 .000
G27	**Differenza tra componenti positivi e negativi** (differenza tra l'importo di rigo G13 e quello di rigo G26)		G27 .000
G28	**Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali** (riportare l'importo di rigo G27 eventualmente aumentato per adeguamento al contributo diretto lavorativo)		G28 .000
G29	*(meno)* Erogazioni liberali		G29 .000
G30	**Reddito d'impresa**		G30 .000
G31	**Reddito d'impresa al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333**		G31 .000
G32	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria (come da prospetto nella pagina successiva)		G32 .000
G33	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)		G33 .000
G34	**Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa** (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2) (di cui riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del T.U.I.R. .000)		G34 .000
G35	**Credito d'imposta per i registratori di cassa** (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N16)		G35 .000
G36	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale a rigo N17)		G36 .000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI — Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis comma 2 dell'art. 115 del T.U.I.R. ☐

G37	Riportare l'importo di rigo G28	G37 .000	
G38	Variazioni in aumento dell'importo di rigo G37	G38 .000	
G39	Variazioni in diminuzione dell'importo di rigo G37	G39 .000	
G40	*(meno)* Reddito esente ai fini ILOR	G40 .000	
G41	*(meno)* Contributo diretto lavorativo	G41 .000	
G42	**Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali**		G42 .000
G43	*(meno)* Erogazioni liberali		G43 .000
G44	**Reddito d'impresa**		G44 .000
G45	**Reddito d'impresa al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333**		G45 .000
G46	*(meno)* Quote imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare o imputate al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria		G46 .000
G47	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)		G47 .000
G48	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.** (sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)		G48 .000
G49	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 2, del T.U.I.R.** (sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)		G49 .000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE

G50	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4 e 55, comma 2 del T.U.I.R.	G50	.000
G51	Quota costante dell'importo di cui al rigo G50	G51	.000
G52	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b) del T.U.I.R.	G52	.000
G53	Quota costante dell'importo di cui al rigo G52	G53	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.	1 TIPO DI ESENZIONE	2 STATO DELLA ESENZIONE	3 ANNO DI DECORRENZA	4 ANNO DI RICHIESTA	5 PROV (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 TIPO DI ESENZIONE	8 STATO DELLA ESENZIONE	9 ANNO DI DECORRENZA	10 ANNO DI RICHIESTA	11 PROV. (sigla)	12 REDDITO ESENTE
G54			19	19		.000			19	19		.000
G55			19	19		.000			19	19		.000

PROSPETTO DI IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

		QUOTA DEL REDDITO DI IMPRESA	QUOTA DELLE RITENUTE DI ACCONTO	QUOTA DEL CREDITO DI IMPOSTA
G56	1 codice fiscale · 2 cognome · 3 sesso · 4 nome · 5 comune di nascita · 6 prov. · 7 data di nascita	.000	.000	.000
G57	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	.000	.000	.000
G58	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	.000	.000	.000
G59	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	.000	.000	.000
	Totali	.000	.000	.000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI RICAVI

G60	BENI STRUMENTALI ammontare del costo dei beni utilizzati, al netto degli oneri finanziari per beni in leasing	1 .000	Costo del venduto ovvero delle materie impiegate	2 .000	Costo del venduto per addetto	3 .000		
G61	Altri costi	1 .000	Indice di rotazione del magazzino	2	Lavorazioni per conto di terzi (% dei ricavi)	3	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni	4
G62	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	numero dipendenti a tempo pieno 1	numero giornate 2	spese 3 .000	CONSUMI	energia	4 .000	
G63		numero dipendenti a tempo parziale	numero giornate	spese .000		di cui per energia elettrica	.000	
G64		numero apprendisti	numero giornate	spese .000		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000	
G65	collaboratori coordinati e continuativi	1 numero	2 compensi .000	lavoro straordinario	3 numero ore	4 spese .000		

DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

N. ORD.	1 SOGG.	2 ATTIVITÀ	3 ANNO INIZIO	4 ESCLUS. (*)	CORRETTIVI (*) 5 Territoriale	6 Invalidità	PERIODO ATTIVITÀ 7 Normale	8 Effettivo	LAVORO DIPENDENTE 9 Giorni	10 Tempo pieno	11 Tempo parziale	12 GIORNI DI ATTIVITÀ AGRARIA	ALTRI REDDITI 13 Giorni	14 Importo	15 RICAVI	16 Energia lavorativa (*)
G66						☐				☐	☐			.000	.000	
G67						☐				☐	☐			.000	.000	
G68						☐				☐	☐			.000	.000	
G69						☐				☐	☐			.000	.000	
G70						☐				☐	☐			.000	.000	
G71	Contributo diretto lavorativo														.000	

		DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
G72	Versamento in caso di mancato accoglimento della domanda di esonero del contributo diretto lavorativo per il 1992			.000
G73	Versamento in caso di mancato accoglimento della domanda di esonero del contributo diretto lavorativo per il 1993			.000
G74	Versamento del 3 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili (art. 4, comma 1, lett. d), L. n. 413 del 1991)			.000

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (Art. 3 del D.L. 10 giugno 1994. N. 357)

G75	Investimenti effettuati nel periodo d'imposta 1994 (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	G75	.000
G76	Investimenti effettuati nel 1° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	G76	.000
G77	Investimenti effettuati nel 2° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	G77	.000
G78	Investimenti effettuati nel 3° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	G78	.000
G79	Investimenti effettuati nel 4° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	G79	.000
G80	Investimenti effettuati nel 5° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	G80	.000
G81	**Reddito reinvestito** (numero di anni preso a base per il calcolo del reddito reinvestito)	G81	.000

Annotazioni ____________________

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta con la firma apposta in fondo al modello che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nei righi G48 e G49.

ATTESTAZIONE PER L'IMPUTAZIONE DEL REDDITO AI COLLABORATORI DELL'IMPRESA FAMILIARE

Si attesta ai sensi dell'art. 5 comma 4 del T.U.I.R. con la firma apposta in fondo al modello, che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

(*) Vedere istruzioni

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Allegati N. ......

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ H

REDDITI 1994

DICHIARANTE ☐	O CONIUGE DICHIARANTE ☐	Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE		

redditi di partecipazione

QUADRO H REDDITI DI PARTECIPAZIONE

IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE, IN ASSOCIAZIONI FRA ARTISTI E PROFESSIONISTI, IN IMPRESE FAMILIARI E IN AZIENDE CONIUGALI

N. ORD.	DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE, DELL'IMPRESA FAMILIARE O DELL'AZIENDA CONIUGALE, DEL GEIE				
H1	1 codice fiscale	2 cognome o denominazione	3 nome	4 contabilità ordinaria ☐	5 artigiani ☐
	6 codice attività / 7 comune di residenza	8 prov.	9 frazione, via e numero civico		10 cap
H2	1	2	3	4 ☐	5 ☐
	6 / 7	8	9		10
H3	1	2	3	4 ☐	5 ☐
	6 / 7	8	9		10
H4	1	2	3	4 ☐	5 ☐
	6 / 7	8	9		10
H5	1	2	3	4 ☐	5 ☐
	6 / 7	8	9		10
H6	1	2	3	4 ☐	5 ☐
	6 / 7	8	9		10
H7	1	2	3	4 ☐	5 ☐
	6 / 7	8	9		10

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente)

N. ORD.	11 REDDITO TOTALE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE, DELL'IMPRESA FAMILIARE O DELL'AZIENDA CONIUGALE, DEL GEIE	IRPEF – QUOTE IMPUTABILI AL SOCIO O ASSOCIATO, AL COLLABORATORE FAMILIARE O AL CONIUGE, AL SOGGETTO PARTECIPANTE AL GEIE			ILOR (SOLTANTO PER CONIUGE DI AZIENDA CONIUGALE NON GESTITA IN FORMA SOCIETARIA E PER I SOGGETTI PARTECIPANTI AL GEIE)	DEDUZIONI (*)	
		12 DEL REDDITO	13 DEL CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI	14 DELLE RITENUTE D'ACCONTO	15 QUOTE DI REDDITO	16 DI CUI ALL'ART. 120, COMMA 1, DEL T.U.I.R.	17 DI CUI ALL'ART. 120, COMMA 2, DEL T.U.I.R.
H1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H2	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H3	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H4	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H5	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H6	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H7	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H8	Totali	.000	.000	.000	.000	.000	.000

H9	Ammontare delle perdite di società di persone in contabilità ordinaria	.000	H10	Importo delle partecipazioni in associazioni fra artisti e professionisti, in società di persone, in imprese familiari o in aziende gestite in comunione da coniugi per le quali compete la detrazione d'imposta di cui all'art. 13, comma 4, del T.U.I.R.	.000
H11	Credito d'imposta per i registratori di cassa (solo per i soci di società di persone ed equiparate e per i coniugi di aziende coniugali gestite in forma societaria; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N16)	.000	H12	Numero apprendisti	
H13	Credito d'imposta di cui al rigo H8 col. 13, riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del T.U.I.R.				.000

Sommare l'importo di rigo H8 col. 12 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di rigo H8 col. 13 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2; sommare l'importo di rigo H8 col. 14 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17; sommare l'importo di rigo H8 col. 15 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1; sommare gli importi di rigo H8 col. 16 e 17 alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2.

DICHIARAZIONE DEL COLLABORATORE DELL'IMPRESA FAMILIARE (Art. 5, comma 4, del T.U.I.R.)

Si attesta con la firma apposta in fondo al modello di aver diritto all'imputazione della quota del reddito dell'impresa familiare dichiarata avendo prestato la propria attività di lavoro nell'impresa, in qualità di collaboratore, in modo continuativo e prevalente.

(*) Soltanto per coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Allegati N. ......

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ I-T
REDDITI 1994
redditi di capitale
plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO I REDDITI DI CAPITALE

(indicare i redditi percepiti nell'anno 1994 esclusi quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

SEZIONE I — Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

N. ORD.	TIPO DI DIVIDENDO		1 Reddito	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
I 1	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di nove sedicesimi	I 1	.000	.000	.000
I 2	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di un terzo	I 2	.000	.000	.000
I 3	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%	I 3	.000	.000	.000
I 4	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	I 4	.000		.000
I 5	**Totale** (sommare gli importi da rigo I 1 a rigo I4, sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1, sommare l'importo di col. 2 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2, sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	I 5	.000	.000	.000
I 6	Credito d'imposta di cui al rigo I1 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del T.U.I.R.			.000	

SEZIONE II — Altri redditi di capitale

N. ORD.	TIPO DI REDDITO		1 Redditi	2 Importo delle ritenute subite
I 7	Interessi ed altri proventi di capitali dati a mutuo ed altri contratti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo	I 7	.000	.000
I 8	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	I 8	.000	.000
I 9	Compensi percepiti per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	I 9	.000	.000
I 10	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	I 10	.000	.000
I 11	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale ed altri interessi non aventi natura compensativa	I 11	.000	.000
I 12	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	I 12	.000	.000
I 13	Utili corrisposti in caso di recesso, riduzione del capitale o di liquidazione di società ed enti	I 13	.000	.000
I 14	**Totale** (sommare gli importi da rigo I 7 a rigo I 13; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	I 14	.000	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

I 15	Ammontare dei redditi percepiti (riportare l'importo di rigo I 14 col. 1)	I 15	.000
I 16	Redditi di capitale prodotti all'estero	I 16	.000
I 17	**Reddito netto** (sottrarre l'importo di rigo I 16 da quello di rigo I 15; sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)	I 17	.000

QUADRO T PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

(D.L. 28-1-1991 N. 27 convertito dalla L. 25-3-1991 n. 102)

N. ORD.	CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA				
T 1	Totale dei corrispettivi delle operazioni	T 1	.000		
T 2	Totale dei prezzi o dei valori di acquisto	T 2	000		
T 3	Plusvalenze imponibili (sottrarre l'importo di rigo T2 da quello di rigo T1, indicando zero se il risultato è negativo)	T 3	.000		
T 4	Eccedenza delle minusvalenze relative agli anni precedenti	T 4	.000		
T 5	Differenze (sottrarre l'importo di rigo T4 da quello di rigo T3)	T 5	.000		
T 6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo T5)	T 6	.000		
T 7	Credito d'imposta			T 7	.000
T 8	Imposta sostitutiva versata	T 8	DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO .000
T 9	Imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso			T 9	.000

PROSPETTO DELLE MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO

	1 Eccedenza relativa al 1991	2 Eccedenza relativa al 1992	3 Eccedenza relativa al 1993	4 Eccedenza relativa al 1994
T 10	.000	.000	.000	.000

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Allegati N. ......

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ U

REDDITI 1994

crediti d'imposta

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐

CODICE FISCALE

Modulo N. ☐

QUADRO U - CREDITI D'IMPOSTA

SEZIONE I - CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

A - Determinazione analitica del credito d'imposta (anno 1994)

N. ORD.	1 Targa	2 Massa complessiva (*)	3 Categoria	4 Periodo di possesso (**)	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1993	6 Credito spettante
U1					.000	.000
U2					.000	.000
U3					.000	.000
U4					.000	.000
U5					.000	.000
U6				Totali	.000	.000

B - Determinazione per masse del credito d'imposta (anno 1994)

		1	2
U7	Ammontare del credito massimo spettante		.000
U8	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1993	.000	
U9	Abbattimento forfetario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1993 relativo a numero ...... autoveicoli di massa non superiore a 3.500 Kg	.000	
U10	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1993 al netto dell'abbattimento forfetario (sottrarre l'importo di rigo U9 dall'importo di rigo U8)	.000	
U11	10,43% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1993 al netto dell'abbattimento forfetario		.000
U12	Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo U11 e l'importo di rigo U7)		.000

C - Utilizzo del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi

N. ORD.	1994		N. ORD.	1995	
U13	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	U19	Credito d'imposta residuo del 1994	.000
U14	Credito d'imposta spettante per il 1994	.000	U20	Credito utilizzato ai fini dell'IVA nel 1995	.000
U15	Credito utilizzato ai fini dell'IVA nel 1994	.000	U21	Credito utilizzato ai fini del saldo IRPEF	.000
U16	Credito utilizzato ai fini dell'acconto IRPEF	.000	U22	Credito utilizzato ai fini del saldo ILOR	.000
U17	Credito utilizzato ai fini dell'acconto ILOR	.000	U23	Credito utilizzato per il versamento delle ritenute nel 1995	.000
U18	Credito utilizzato per il versamento delle ritenute nel 1994	.000	U24	Credito d'imposta residuo	.000

SEZIONE II - INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE N. 317/91

N. ORD.		1 1992	2 1993	3 1994
U25	Credito d'imposta concesso			.000
U26	Credito d'imposta residuo delle precedenti dichiarazioni	.000	.000	
U27	Credito utilizzato ai fini dell'IRPEF	.000	.000	.000
U28	Credito utilizzato ai fini dell'ILOR	.000	.000	.000
U29	Credito utilizzato ai fini dell'IVA	.000	.000	.000
U30	Credito d'imposta residuo	.000	.000	.000

SEZIONE III - INDICAZIONE E UTILIZZO DI ALTRI CREDITI D'IMPOSTA

N. ORD.		1 D.L. n. 357/94 Premio di assunzione	D.L. n. 331/93 2 Art. 20 Esercizio di servizio di taxi	D.L. n. 331/93 3 Art. 35 Rivendita di prodotti audiovisivi e cinefotoottici	D.L. n. 16/93 4 Art. 8 commi 1, 2 e 3 Imprese distributrici di carburante	D.L. n. 16/93 5 Art. 8 comma 6-bis Imprese operanti nei bacini minerari
U31	Credito d'imposta residuo delle precedenti dichiarazioni			.000	.000	.000
U32	Credito d'imposta relativo al 1994	.000	.000			.000
U33	Credito utilizzato ai fini dell'IVA nel 1994		.000	.000	.000	
U34	Credito utilizzato ai fini dell'acconto IRPEF		.000	.000	.000	.000
U35	Credito utilizzato ai fini dell'acconto ILOR		.000	.000	.000	.000
U36	Credito d'imposta residuo del 1994		.000	.000	.000	.000
U37	Credito utilizzato ai fini dell'IVA nel 1995	.000	.000	.000		
U38	Credito utilizzato ai fini del saldo IRPEF	.000	.000	.000		.000
U39	Credito utilizzato ai fini del saldo ILOR	.000	.000	.000		.000
U40	Credito utilizzato per il versamento delle ritenute nel 1995	.000				
U41	Credito d'imposta residuo	.000	.000	.000		.000

SEZIONE IV - RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI D'IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L'EFIM

U42	Credito vantato (vedere istruzioni)	.000	U46	Sospensione ai fini dell'acconto ILOR	.000
U43	Credito rimborsato	.000	U47	Sospensione ai fini delle ritenute	.000
U44	Sospensione ai fini dell'IVA	.000	U48	Sospensione ai fini dell'imposta patrimoniale	.000
U45	Sospensione ai fini dell'acconto IRPEF	.000	U49	Sospensione per iscrizioni a ruolo	.000

(*) Per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili, indicare la massa rimorchiabile.

(**) Indicare il numero dei giorni se il periodo di possesso è inferiore all'anno.

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Allegati N. ......

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ K

ANNO 1994

patrimonio netto

(D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

da inserire nel modello 740

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐	barrare la relativa casella
CODICE FISCALE	

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE

N. ORD.	SEZIONE I — IMPRESE IN REGIME ORDINARIO				
K 1	Capitale	K 1	.000		
K 2	Fondi di rivalutazione	K 2	.000		
K 3	Altre riserve e fondi	K 3	.000		
K 4	*(meno)* Perdita dell'esercizio	K 4	.000		
K 5	Totale patrimonio netto			K 5	.000
K 6	Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	K 6	.000		
K 7	Totale imponibile (sottrarre l'importo di rigo K6 da quello di rigo K5)			K 7	.000
K 8	Imposta dovuta			K 8	.000
	SEZIONE II — IMPRESE IN CONTABILITA SEMPLIFICATA OVVERO IN CONTABILITA ORDINARIA PER OPZIONE				
K 9	Rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del T.U.I.R	K 9	.000		
K10	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	K10	.000		
K11	Totale imponibile (sommare gli importi di rigo K9 e di rigo K10)			K11	.000
K12	Imposta dovuta			K12	.000

SEZ. III — IMPORTO VERSATO

			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
K13	Estremi del versamento	K13			.000

Annotazioni

Allegati N. . . . .

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio ____________
oppure N. ________
Ufficio delle imposte ____________

Presentato al Comune di ____________
il ____________ N. ________

DICHIARANTE ☐ **O CONIUGE DICHIARANTE** ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

da compilare in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME
SESSO (M o F) / DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
COMUNE DI DOMICILIO FISCALE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ W

REDDITI 1994

trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

(da allegare alla dichiarazione dei redditi ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

Modulo N. ☐

TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

SEZIONE I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N. ORD.	GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO 1 cognome o denominazione	2 nome	3 paese estero di residenza				4 TRASFERIMENTO DA O VERSO L'ESTERO (*)
	PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO 5 descrizione	6 codice (*)	MEZZO DI PAGAMENTO 7 descrizione	8 codice (*)	CAUSALE 9 codice (*)	10 DATA	11 IMPORTO
1							.000
2	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 .000
3	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 .000
4	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 .000
5	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 .000
6	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 .000
7	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 .000

SEZIONE II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/1994

N. ORD.	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELL'ATTIVITÀ ESTERA 1 descrizione	2 codice (*)	CAUSALE 3 descrizione	4 codice (*)	5 IMPORTO
8					.000
9	1	2	3	4	5 .000
10	1	2	3	4	5 .000
11	1	2	3	4	5 .000

SEZIONE III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1994

N. ORD.	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELL'ATTIVITÀ ESTERA 1 descrizione	2 codice (*)	3 Tipo Trasfer. (*)	4 CAUSALE (*) codice	5 DATA	6 ESTREMI DEL CONTO CORRENTE (*)	7 IMPORTO
12							.000
13	1	2	3	4	5	6	7 .000
14	1	2	3	4	5	6	7 .000
15	1	2	3	4	5	6	7 .000

(*) Vedere istruzioni.

Annotazioni ____________

Il dichiarante attesta di aver allegato il presente modulo: al Mod. 740 ☐

ovvero di aver presentato .... il Mod. 730 ☐ il Mod. 101 ☐ il Mod. 201 ☐

ovvero di essere tenuto alla presentazione del solo mod. 740/W ☐

FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL CONIUGE DICHIARANTE

ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE pag.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 740

1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO L

■ GENERALITÀ

In questo quadro vanno dichiarati i "redditi diversi", previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.
Nell'esposizione dei singoli dati ai fini dell'Irpef, *il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti*, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi ai detti corrispettivi (nei **righi da L1 a L12**), e successivamente (nei **righi da L14 a L21**) le spese relative agli stessi corrispettivi. Si precisa che i redditi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel periodo d'imposta 1994; *nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale* (per dilazioni di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi di imposta la dichiarazione dei restanti importi.
Ai fini dell'Ilor vanno dedotti dal reddito netto i redditi non soggetti a tale tributo.
Relativamente a ciascuno dei redditi indicati nei **righi L1, L2, L3, L7, L8, L9, L10 e L11**, il cui ammontare è determinato dalla differenza tra i corrispettivi percepiti ed i costi e le spese relativi, il contribuente è tenuto a compilare ed a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi stessi e, nell'ambito di ciascun reddito, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

ATTENZIONE: Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile. Per ulteriori informazioni circa il regime sostitutivo vedere l'apposita voce nell'**Appendice** del Mod. 740 base.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Nel **rigo L1** devono essere indicati i corrispettivi lordi percepiti, al netto dell'Invim, con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.
Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in **Appendice** la relativa voce.

Nel **rigo L2** vanno indicati i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Nel **rigo L3** vanno indicati i corrispettivi lordi percepiti nell'anno con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, poste in essere prima del 28 gennaio 1991. Per quelle poste in essere in data successiva va utilizzato il **Quadro T**.

Nel **rigo L4** vanno indicati, nell'intera misura percepita, senza alcuna deduzione di spese, i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo L5** vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando lo stesso ammontare netto per il quale risultano assoggettati ad imposta sul reddito nello Stato estero nel periodo di imposta o, in *caso di difformità dei periodi di imposizione*, nel periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano.
Se lo Stato estero non tassa gli immobili in base alle rendite catastali o criteri similari, ma li assoggetta ad imposta soltanto se producono un reddito effettivo (derivante, ad esempio, dalla locazione), il contribuente dovrà dichiarare il reddito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, solo se lo abbia *realmente percepito*.
Compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero secondo i criteri stabiliti nell'art.15 del Tuir, vedere l'apposita voce nell'**Appendice** del Mod. 740 base.

Nel **rigo L6** vanno indicati i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (es.: eredi e legatari dell'autore o inventore) ovvero da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso costituisce reddito l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento; va pertanto indicato nel presente rigo il 75 per cento dell'importo percepito.

Nel **rigo L7** vanno indicati i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo L8** vanno indicati i proventi derivanti *dall'affitto e dalla concessione in usufrutto* di aziende, nonché dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore. Nel medesimo rigo vanno indicati i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda affittata o concessa in usufrutto, che dà luogo a plusvalenza tassabile come reddito diverso.
Per la determinazione del valore della plusvalenza in discorso si applicano le disposizioni *dell'art. 54 del Tuir*.

Nel **rigo L9** vanno indicati i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo L10** vanno indicati i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attività svolte all'estero, che vanno indicati al rigo successivo. Nel medesimo rigo vanno indicati i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

Nel **rigo L11** vanno indicati gli analoghi corrispettivi di cui al rigo L10 per le attività esercitate all'estero.

Nel **rigo L12** vanno indicate le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80.

Nel **rigo L13**, colonna 2, deve essere effettuata la somma degli importi indicati nei righi **da L1 a L12**.

Nei **righi da L14 a L21**, come in precedenza precisato, vanno riportate le spese e gli *oneri sostenuti per conseguire i corrispettivi* indicati nei righi **L1, L2, L3, L7, L8, L9, L10 ed L11**. Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei righi da **L14 a L21** non possono in ogni caso superare i corrispettivi a ciascuno di essi corrispondenti e, nell'ambito di ogni corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sulle singole voci di spesa.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi **L14** (lottizzazione terreni, opere di edificabilità terreni, vendita terreni ed edifici) e **L15** (rivendita infraquinquennale di beni immobili) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o *di opere intese a renderli edificabili, se gli* stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Per quanto riguarda il **rigo L16** (cessioni di partecipazioni sociali) le spese sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Per quanto riguarda le spese da indicare ai righi **L17** (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), **L18** (affitto, usufrutto o cessione di aziende), **L19** (attività commerciali occasionali), **L20** (attività occasionali di lavoro autonomo esercitate in Italia) e **L21** (attività occasionali di lavoro autonomo esercitate all'estero) si rammenta che possono essere portate in deduzione solo quelle specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.

Nel **rigo L22**, colonna 2, va riportata la somma delle deduzioni di cui ai **righi da L14 a L21**.

Nel **rigo L23** va indicato l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei corrispettivi (rigo L13) e il totale delle deduzioni (rigo L22), importo che, sommato agli

altri redditi soggetti ad Irpef risultanti dagli altri quadri del modello 740, va riportato al **rigo N1 del Quadro N**

Nel **rigo L24** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite Tale ammontare va sommato all'importo delle altre ritenute subite ed il totale va riportato al **rigo N17 del Quadro N**

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi è necessario procedere come di seguito indicato

Nel **rigo L25** va riportato l'importo del **rigo L23.**

Nel **rigo L26** va riportato il reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e all'estero, pari alla differenza fra gli importi dei **righi L10 e L11** e gli importi dei **righi L20 e L21**

Nel **rigo L27** vanno riportati tutti i redditi di beni immobili situati all'estero (rigo L5) e gli altri eventuali redditi prodotti all'estero

Nel **rigo L28** va riportata la rendita catastale dei terreni dati in affitto per uso non agricolo (rigo L4), senza tener conto della rivalutazione dei redditi dei terreni prevista dall'art 31 della legge 23 dicembre 1994, n 724, nonché dei fabbricati facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto (rigo L8)

Nel **rigo L29** vanno indicate le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica (rigo L12)

Nel **rigo L30** va riportato la somma degli importi indicati ai righi **da L26 a L29.**

Nel **rigo L31** va indicato il reddito imponibile ai fini dell'Ilor, ottenuto sottraendo l'importo di **rigo L30** da quello di **rigo L25** Sommare tale importo agli altri redditi soggetti ad Ilor e riportare il totale al **rigo O1** del **quadro O**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

■ GENERALITA

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata In tale categoria rientrano sia i redditi indicati negli articoli 7, comma 3, 13-bis, comma 1, lettera f) e 16 del Tuir, sia alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art 8, comma 1, del D L 28 giugno 1990, n 167, convertito dalla L 4 agosto 1990, n 227

Il quadro è stato predisposto tenendo conto sia delle modifiche introdotte dal D L 31 maggio 1994, n 330, convertito dalla L 27 luglio 1994, n 473, con il quale e stata introdotta, tra l'altro, la disposizione di cui alla lettera n *bis*) dell'art 16 del Tuir, ai sensi della quale sono soggette al regime di tassazione separata le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in precedenti periodi di imposta, e sia delle modifiche introdotte dall'art 1, comma 1, lett a) del D L 30 dicembre 1993, n 557, convertito dalla L 26 febbraio 1994, n 133, in forza del quale gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento inerenti ai crediti sui quali sono maturati sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi accedono

Il quadro si articola in 7 sezioni, in funzione dei dati necessari per la tassazione dei redditi ivi considerati

■ SEZIONE I

Nella **Sezione I** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate

a) le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche,

b) le indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili,

c) le indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'art 4, comma 7, della legge 23 marzo 1981, n 91, se non rientranti fra le indennità indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art 16 del Tuir, compresi gli acconti e le anticipazioni sulle stesse, per cepiti nel 1994,

d) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu di cinque anni ed i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu di cinque anni,

e) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno e stato acquisito per successione o donazione ovvero e stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art 82, comma 2, del Tuir, al riguardo vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze",

f) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli contribuenti i quali hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta A tale proposito si rammenta che il prelievo alla fonte viene effettuato sulle somme erogate, a titolo di indennita di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, a decorrere dal 1° gennaio 1992, indipendentemente dalla data del provvedimento Ciò premesso, ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione si veda, in **Appendice**, la voce "Indennità di esproprio",

g) le indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare,

h) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu anni,

i) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci della società indicate nell'art 5 del Tuir nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni,

l) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art 41 del Tuir quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e superiore a cinque anni

Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze sopra elencate va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali

- **se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali,** le dette plusvalenze, indennità e redditi sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nel quadro relativo al reddito d'impresa della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa In tal caso, nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione, il contribuente deve dichiarare l'ammontare conseguito o imputato in questo quadro ai fini dell'assoggettamento a tassazione separata,
- **se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali** (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria) le plusvalenze, indennità e redditi sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria In tal caso deve essere barrata la casella "opzione per la tassazione ordinaria" posta nella Sezione interessata, facendo concorrere i relativi importi alla determinazione del reddito complessivo (vedere rigo M17)

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione il contribuente dovrà indicare

- nella **colonna 1** dei righi **da M1 a M6** il tipo di reddito, o, per abbreviazione, la lettera con la quale è contraddistinto nella elencazione sopra riportata,
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli,
- nella **colonna 3** l'ammontare del reddito o della indennità o della plusvalenza,
- nella **colonna 4** l'importo della ritenuta alla fonte subita,

– nella **colonna 5** le deduzioni eventualmente spettanti ai fini dell'Ilor.

I contribuenti che indendono optare per la tassazione ordinaria, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef, devono barrare la casella posta nella **colonna 6**.

■ SEZIONE II

Nella **Sezione II** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

■ SEZIONE III

Nella **Sezione III** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o detraibili rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente e non vanno pertanto indicate nel presente quadro, le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il reddito del contribuente, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.
Ciò premesso, nel **rigo M8** vanno indicate le somme di che trattasi riguardanti i rimborsi conseguiti per effetto di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo. Nel **rigo M9** vanno indicate, invece, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta.
Si precisa che qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria con riferimento al rimborso di un onere relativamente al quale ha fruito della detrazione d'imposta, il contribuente stesso dovrà far concorrere alla formazione del reddito complessivo l'importo dell'onere e non l'ammontare della detrazione.
In caso di opzione per la tassazione ordinarie deve essere barrata la casella posta nella **colonna 2**.

■ SEZIONE IV

Nella **Sezione IV** va dichiarato l'ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita, dedotti dal reddito complessivo o relativamente ai quali si è fruito della detrazione d'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3, comma 3, del D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito dalla L. 27 luglio 1994, n.473, e dell'art. 13-bis, comma 1, lettera f), del Tuir. Il **rigo M10** è riservato alla dichiarazione dei premi dedotti dal reddito complessivo, mentre il **rigo M11** è riservato alla dichiarazione dei premi relativamente ai quali si è fruito della detrazione.

Ciò posto, nella **colonna 1** va indicato l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto; nella **colonna 2** l'ammontare dei premi dedotti (rigo M10 per i premi dedotti fino al periodo d'imposta 1991) ovvero l'ammontare della detrazione operata relativamente ad essi (rigo M11 per i premi che hanno comportato la detrazione a partire dal periodo d'imposta 1992); nella **colonna 3** va indicato l'ammontare della ritenuta d'acconto subita, risultante dal certificato dell'impresa assicuratrice.

Nel caso in cui il contribuente sia tenuto a compilare entrambi i suddetti righi, la ritenuta subita va ripartita proporzionalmente all'ammontare dei premi che complessivamente formano oggetto di dichiarazione.

■ SEZIONE V

Nella **Sezione V** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 1994 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa, che dovevano essere imputati per competenza al defunto nell'anno in cui è sorto il diritto e dei redditi di cui all'art.16, comma 1, lettere a), b) e c) del Tuir, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte.

I redditi percepiti dagli eredi o legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.
I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del Tuir, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è nato, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità. In questa sezione vanno, altresì, dichiarati i ratei di stipendio o di pensione percepiti dagli eredi.

Nella **colonna 1**, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, va indicato l'anno di apertura della successione.

Nella **colonna 2** va indicato il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione.

Nella **colonna 4** va indicata la quota dell'imposta sulle successioni.

Nelle **colonne 3 e 5** vanno indicati, rispettivamente, il credito d'imposta sui dividendi e la ritenuta d'acconto relativi ai redditi dichiarati.

Per i redditi indicati in questa Sezione gli eredi ed i legatari, in luogo della tassazione separata, possono optare per la tassazione ordinaria facendo concorrere i redditi stessi alla determinazione del reddito complessivo (vedere **rigo M17**).

In caso di opzione per la tassazione ordinaria deve essere barrata la casella posta nella **colonna 6**.

■ SEZIONE VI

Nella **Sezione VI** vanno indicati i redditi di fonte estera, diversi dai dividendi che vanno dichiarati nel Mod. 740/I, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.

I redditi della specie possono essere assoggettati, a richiesta del contribuente, a tassazione ordinaria e, in tal caso, a quest'ultimo compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero secondo i criteri stabiliti nell'art. 15 del Tuir.
In merito all'individuazione dei redditi da indicare in questa sezione, vedere in **Appendice** la voce "Redditi di fonte estera".

Ciò premesso, si precisa quanto segue ai fini della compilazione della presente sezione:

Nella **colonna 1** va specificato il tipo di reddito; nella **colonna 2** il Paese estero in cui il reddito è stato prodotto; nella **colonna 3** l'aliquota applicabile; nella **colonna 4** l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto. Nel caso in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria, dovrà essere barrata la casella posta nella **colonna 5**, facendo concorrere il reddito di fonte estera alla formazione del reddito complessivo, secondo i chiarimenti forniti per il **rigo M17**. In tal caso il contribuente ha diritto a scomputare il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero, per le cui modalità di calcolo si rinvia all'apposita voce di **Appendice** delle istruzioni del modello 740 base.

■ SEZIONE VII

Nella **Sezione VII** vanno indicate altre tipologie di redditi soggetti a tassazione separata.

Nel **rigo M15** vanno indicate, le somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) e c) del Tuir.

Nel **rigo M16** vanno, invece, indicate le somme percepite a titolo di emolumenti arretrati di cui all'art.16, comma 1, lettera b) del Tuir).

Devono essere indicate in detti righi solo le somme erogate da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

Nel **rigo M17** il contribuente, qualora abbia optato per la tassazione ordinaria nelle sezioni interessate, deve indicare nella **colonna 1** il reddito o la somma dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione; nelle **colonne 2 e 3** vanno rispettivamente, indicati il totale dei crediti d'imposta sui dividendi e l'ammontare delle ritenute relative ai detti redditi.

Gli importi di ciascuna colonna vanno separatamente riportati nel Quadro N, secondo le indicazioni fornite in calce al Quadro M.

Per i redditi prodotti all'estero, relativamente ai quali il contribuente ha optato per la tassazione nei modi ordinari, dovrà essere allegato al quadro N un'apposita distinta ai fini della detrazione delle imposte pagate all'estero in via definitiva, secondo i chiarimenti forniti nell'**Appendice** delle istruzioni del modello 740 base sotto la voce "Credito per le imposte pagate all'estero".

Nel **rigo M18**, in **colonna 1**, va indicato l'ammontare dei redditi assoggettabili all'Ilor, *escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero nonché le quote dei redditi derivanti* da partecipazioni in società di persone
Per quanto riguarda i redditi di impresa esclusi dall'Ilor vedere in **Appendice** la voce "Redditi di impresa esclusi dall'Ilor"
Il totale dei redditi assoggettabili ad Ilor deve *essere sommato agli altri redditi soggetti ad* Ilor e riportato nel **rigo O1** del **Quadro O**

Nella **colonna 2** dello stesso rigo vanno indicate le deduzioni Ilor spettanti in relazione ai redditi indicati nel presente modello A tale riguardo si ricorda che
- *l'ammontare totale delle deduzioni Ilor* richieste nella dichiarazione non puo *superare il limite massimo consentito* (cfr l'art 120, commi 1 e 2, del Tuir),
- in presenza di redditi agrari e/o d'impresa a tassazione Irpef separata il calcolo delle deduzioni Ilor va effettuato innanzitutto nei quadri A1, F o G e *soltanto qualora in tali* quadri non venga superato il limite massimo consentito, il detto calcolo può essere effettuato nel quadro M fino al raggiungimento del citato limite

Nel **rigo M19** va indicata la quota parte del *credito d'imposta sui dividendi riferibile agli* utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, alle quali si applica il regime previsto dall'art 96-bis del Tuir, questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO A1

■ GENERALITÀ

Il quadro A1 va utilizzato per la dichiarazione *del reddito derivante dall'attività di allevamento* di animali eccedente il limite di cui alla lett *b)* del comma 2 dell'art 29, qualora detto reddi*to sia determinato ai sensi dell'art 78 del Tuir*

ATTENZIONE I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art 1 del D L 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla L 8 agosto 1994, n 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e pertanto non devono essere dichiarati nel presente quadro

In base a tale norma il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite *concorre a formare il reddito d'impresa nell'am*montare determinato attribuendo a ciascun capo il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

In attuazione a tale disposizione è stato emanato il **D.M. 14 febbraio 1995,** nel quale sono stabiliti
- *il valore medio del reddito agrario riferibile* ad ogni capo allevato in eccedenza,
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza va effettuato sulla base delle **tabelle 1**, **2** e **3** allegate al predetto decreto ministeriale e riportate nelle istruzioni relative al presente *quadro che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la* potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite *dell'art 29, sia dell'imponibile da attribuire a* ciascun capo eccedente il predetto limite
Per esigenze di semplificazione, nel presente quadro A1, è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali *di diversa specie, ciò attraverso un processo di* normalizzazione ad unità base di riferimento
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art 78 del Tuir si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* dell'art 87 del Tuir indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in *possesso dei seguenti requisiti*

che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto *reale a condotti in affitto*,
che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al **D.M. 14 febbraio 1995.**

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro F, ovvero quadro G

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscono beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nel *la Sezione I del quadro A1 ai fini della deter*minazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art 78 del Tuir non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando in tal caso il reddito nel quadro F oppure G, senza utilizzare il quadro A1
In ordine alla compilazione del presente quadro si precisa che le sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al più volte citato D M, il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo in presenza di allevamenti esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

• Sezione I
Nelle **colonne 1** e **2**, devono essere riportati i *redditi agrari (nell'ammontare, non arrotondato,* riportato in catasto) dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto, nella **colonna 3** va riportato il totale che, moltiplicato per il coefficiente di normalizzazione, dà il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità Si ricorda che, ai sensi dell'art 31 della legge 23 dicembre 1994, n 724, il reddito agrario va rivalutato del 32 per cento

• Sezione II
Nelle, **colonne 1** e **4**, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico cui sono tenuti coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art 29 del Tuir Nelle **colonne 3** e **6** è, invece, indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione

• Sezione III
Per determinare il reddito ai sensi dell'art 78 del TUIR, si deve sviluppare in tale Sezione il *seguente calcolo, compilando il* ***rigo A1 27***

a) nella **colonna 1**, si riporta il totale dei capi normalizzati allevati quale risulta dal totale B della Sezione II,

b) nella **colonna 2** si riporta il totale del reddito agrario risultante nella Sezione I (totale A) moltiplicato per il coefficiente 372,4, che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art 29 del Tuir per ogni 100 000 lire di reddito agrario, tale valore rapportato a 100 000 dà il numero di capi allevabile entro il predetto limite,

c) nella **colonna 3**, va indicato il numero dei capi eccedenti, espresso anch'esso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal totale della colonna 1 e quello dei capi allevabili *di cui alla colonna 2*,

d) nella **colonna 5**, va indicato il numero dei capi allevati in eccedenza moltiplicato per *87,99 Tale valore si ottiene moltiplicando il* reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (pari a 33,33) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal *D M 14 febbraio 1995, nonche per il coeffi*ciente di rivalutazione del reddito agrario (pari a 1,32) Il coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configura l'impresa familiare In tal caso in luogo di 87,99 si applica il parametro 33,33 x 1,32 = 43,9956

Nel **rigo A1 28** va indicato, se si intende frui*re dell'agevolazione prevista dall'art 3 del DL* 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, il 50 per cen*to della differenza tra l'ammontare degli inve*stimenti effettuati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti Ai fini del calcolo del predetto reddito reinvestito si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella seconda facciata del presente quadro Gli investi*menti di ciascun periodo vanno assunti al net*to delle cessioni di beni strumentali effettuati nel medesimo periodo Al riguardo si rinvia a **"Le novità della disciplina del reddito di impresa"** contenute nelle istruzioni comuni ai quadri 740/F e 740/G

Nel **rigo A1 29** vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria

Nel **rigo A1 30** deve essere indicato il reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo di rigo A1 27 e la somma degli importi dei righi A1 28 e A1 29

Nel **rigo A1 31** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore
Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art

78 del Tuir, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il Quadro A1 il cui risultato deve confluire nel Quadro F apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione.

Ai fini della determinazione dell'agevolazione per reddito reinvestito, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, occorre tenere presente la seguente precisazione:
Se il contribuente oltre al reddito derivante dall'attività di allevamento possiede altri redditi derivanti dall'esercizio di imprese (sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria) la determinazione della predetta agevolazione deve essere effettuata una sola volta nel Quadro 740/F o 740/G, utilizzando l'apposito prospetto predisposto nei predetti quadri.
L'importo del predetto reddito reinvestito dovrà essere indicato solo nel rigo F41 ovvero nel rigo G25.
Al contrario, se il contribuente non esercita altre attività d'impresa, dovrà determinare il reddito reinvestito nell'apposito prospetto contenuto nel Quadro 740/A1 e riportare detto reddito reinvestito nel **rigo A1 28**.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Per la determinazione del reddito ai fini Ilor del titolare dell'impresa di allevamento, nel **rigo A1 32**, va riportato il reddito di allevamento quale risulta dalla Sezione III, rigo A1 27 colonna 5, dal quale si deducono:
- i redditi esenti ai fini Ilor, per i quali deve essere compilato l'apposito prospetto delle esenzioni territoriali, secondo le istruzioni di seguito fornite;
- le quote spettanti, rispettivamente, ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda agricola non gestita in forma societaria.

Vanno infine indicati il reddito netto e la deduzione spettante ai sensi dell'art. 120 comma 1, del Tuir.
Per usufruire della deduzione di cui alla precitata norma, occorre che il contribuente attesti, con la firma apposta in fondo al presente modello, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge. L'importo della deduzione va riportato nel quadro O al rigo O2 del mod. 740.

Si precisa che in caso di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, il contribuente deve barrare l'apposita casella collocata accanto al titolo del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi" del presente quadro (vedere in **appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").

Prospetto delle esenzioni territoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative a redditi fondiari.

Nelle **colonne 1** o **7** i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella **tabella a)**.
Il contribuente che ha più attività agevolate deve indicare per ciascuna le disposizioni agevolative, anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle **colonne 2** o **8** deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla **tabella b)** da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle **colonne 3** o **9** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nelle **colonne 4** o **10** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1995 relativa all'anno 1994 deve indicare l'anno 1995.

Nelle **colonne 5** o **11** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nelle **colonne 6** o **12** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.

Le **colonne 3**, **4**, **9** e **10**, non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.
Se la richiesta di esenzione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali delle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella a) - **Stato della esenzione**

Codice	Stato della esenzione
A.	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tabella b) - **Tipo di esenzione**

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1 marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337; D.L. 8 febbraio 1995, n. 32)
01	Esenzione totale Ilor (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale Ilor (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1 dicembre 1986, n. 879)
20	Esenzione totale Ilor;
21	Esenzione parziale Ilor
	Province di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2 comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26)
30	Esenzione totale Ilor;
31	Esenzione parziale Ilor
	Altri territori (art. 1, comma 9°, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies D.L. 1 ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, commi 1, 2 e 3, legge 2 maggio 1990, n. 102; D.P.C.M. 29 luglio 1993).
50	Esenzione totale Ilor;
51	Esenzione parziale Ilor;
62	Esenzione Ilor 50% utili reinvestiti;
63	Esenzione Irpef 50% utili reinvestiti

■ PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3 DEL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357)

Il presente prospetto deve essere utilizzato dai soggetti destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, che hanno realizzato, nel 1994, investimenti per i quali chiedono di fruire dell'agevolazione illustrate nelle istruzioni comuni al quadro 740/F e 740/G, paragrafo 1, relativo alle novità della disciplina del reddito d'impresa.
Ai fini della compilazione dei righi da A1 47 a A1 53 si precisa quanto segue.

Nel **rigo A1 47** deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nell'anno 1994 al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta (il cui ammontare va indicato nell'apposito spazio).
Nei righi da **A1 48** a **A1 52** devono essere indicati gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso (il cui ammontare va indicato negli appositi spazi). In proposito, si fa presente che se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare nel relativo rigo, è pari a zero e nel calcolo della media deve comunque essere considerato anche tale periodo.

Nel **rigo A1 53** deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo A1 47 e la media degli importi indicati nei righi da A1 48 a A1 52. L'importo risultante costituisce l'ammontare del reddito agevolato da indicare nel rigo A1 28. Nello stesso rigo A1 53 deve essere indicato anche il numero dei periodi d'imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia
Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia
Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia
Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia
Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia
Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia
Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R A	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L 100 000 di R A $\frac{c}{a} \times 100\,000$	Numero capi tassabili ex art 29 del T U I R per L 100 000 di R A (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v tabella 1)	100 000	10 500	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
2ª (v tabella 1)	85 000	5 100	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
3ª (v tabella 1)	15 000	1 050	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
4ª (v tabella 1)	180 000	4 500	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
5ª (v tabella 1)	45 000	1 000	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
6ª (v tabella 1)	1 450 000	2 700	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) — Fasce di qualità						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A — Fasce di qualità						(C) CAPI TASSABILI EX ART 28 PER L. 100 000 DI R.A — Fasce di qualità						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			R A 100 000 1	R.A. 85 000 2	R A. 15 000 3	R A. 180.000 4	R A 45 000 5	R A 1 450.000 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione	–	3.500	3,00	1,46	0,30	1,28	0,28	0,77	3,00	1,72	2,00	0,71	0,62	0,05	12,00	6,88	8,00	2,84	2,49	0,20	58219,18
Vitelloni	–	2 100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	5,00	2,86	3,33	1,19	1,07	0,09	20,00	11,44	13,32	4,76	4,28	0,36	34979,42
Manze	–	1 200	8,75	4,25	0,87	3,75	0,83	2,25	8,75	5,00	5,80	2,08	1,84	0,16	35,00	20,00	23,20	8,32	7,36	0,64	20000,00
Vitelli	6 mesi	1 000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,78	1,48	8333,33
Suini da riproduzione		1 400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	7,50	4,28	5,00	1,78	1,58	0,13	30,00	17,12	20,00	7,12	6,32	0,52	23361,66
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	262,50	150,00	175,00	62,50	55,56	4,66	1050,00	600,00	700,00	250,00	222,24	18,64	666,67
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	17,50	10,00	11,67	4,17	3,71	0,31	70,00	40,00	46,68	16,68	14,84	1,24	10000,00
Polli e fagiani da riproduzione	–	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	177,97	101,69	118,67	42,37	37,67	3,16	711,88	406,76	474,68	169,48	150,68	12,64	983,34
Galline ovaiole	–	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	283,78	162,16	189,20	67,57	60,07	5,00	1135,12	648,64	756,80	270,28	240,28	20,12	616,66
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	1500,00	857,14	1000,00	357,14	317,47	26,60	6000,00	3428,56	4000,00	1428,56	1269,88	106,40	116,67
Polli da carne	3 mesi	19	2210,52	1073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	2210,52	1263,15	1473,67	526,32	467,84	39,20	8842,08	5052,60	5894,68	2105,28	1871,36	156,80	79,17
Galletto	2 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	5250,00	3000,00	3500,00	1250,00	1111,00	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,28	4444,44	372,40	33,33
Tacchini da riproduzione	–	96	109,37	53,12	10,94	46,87	10,42	28,12	109,37	62,49	73,93	26,04	23,16	1,94	437,48	249,96	291,72	104,16	92,64	7,76	1600,15
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	617,65	352,94	411,73	147,06	130,71	10,95	2470,60	1411,76	1646,92	588,24	522,84	43,80	283,33
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	60	350,00	170,00	35,00	150,00	33,33	90,00	350,00	200,00	233,33	83,33	74,07	6,21	1400,00	800,00	933,32	333,32	296,28	24,84	500,00
Anatre e oche da riproduzione	–	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,62	42,19	164,06	93,75	109,40	39,06	34,71	2,91	656,24	375,00	437,60	156,24	138,84	11,64	1066,63
Anatre oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	525,00	300,00	350,00	125,00	111,11	9,31	2100,00	1200,00	1400,00	500,00	444,44	37,24	333,33
Faraone da riproduzione	–	29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	362,07	206,89	241,40	86,21	76,62	6,42	1448,28	827,56	965,60	344,84	306,48	25,68	483,33
Faraone	4 mesi	18	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1750,00	1000,00	1166,67	416,67	370,36	31,08	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Starne pernici e coturnici da riproduzione	–	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,10	552,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Starne pernici e coturnici	6 mesi	12	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1750,00	1000,00	1166,67	416,67	370,36	31,08	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Piccioni e quaglie da riproduzione	–	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,10	552,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Piccioni quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	5250,00	3000,00	3500,00	1250,00	1111,11	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,00	4444,44	372,40	33,33
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	–	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,25	62,79	244,19	139,53	162,80	58,14	51,67	4,33	976,76	558,12	651,20	232,56	206,68	17,32	716,69
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1555,55	755,55	155,55	666,67	148,15	400,00	1555,55	888,88	1037,00	370,37	329,22	27,59	6222,20	3555,52	4148,00	1481,48	1316,88	110,36	112,50
Lepri visoni nutrie e cincillà	–	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	210,00	120,00	140,00	50,00	44,44	3,72	840,00	480,00	560,00	200,00	177,76	14,88	833,33
Volpi	–	230	45,65	22,17	4,56	19,56	4,35	11,74	45,65	26,08	30,40	10,87	9,67	0,81	182,60	104,32	121,60	43,48	38,68	3,24	3804,01
Ovini e caprini da riproduzione	–	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	22,83	13,05	15,20	5,43	4,82	0,40	91,32	52,20	60,80	21,72	19,28	1,60	7664,56
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,83	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	143,83	82,19	95,87	34,24	30,44	2,56	575,32	328,76	383,48	136,96	121,76	10,20	1216,72
Pesci crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)	–	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	16,41	9,38	10,93	3,91	3,47	0,29	65,64	37,52	43,72	15,64	13,88	1,16	10665,00
Pesci crostacei e molluschi da consumo q.li (*)	–	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Cinghiali e cervi	–	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,78	1,48	8333,33
Daini caprioli e mufloni	–	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	42,00	24,00	28,00	10,00	8,89	0,74	168,00	96,00	112,00	40,00	35,56	2,96	4166,67
Equini da riproduzione		2 600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	4,04	2,31	2,67	0,96	0,84	0,07	16,16	9,24	10,68	3,84	3,36	0,28	43367,35
Puledri	–	1 000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	10,50	6,00	7,30	2,50	2,22	0,19	42,00	24,00	28,00	10,00	8,88	0,76	16666,67
Alveari (famiglia)	–	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Lumache consum. q.li		400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nel anno
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I del quadro A1.

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere, prima, aumentato di tutti gli altri costi inerenti, poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, nonché dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'art. 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ex art. 17, 2° comma, della legge n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

Redditi di fonte estera

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef perché trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Per questa ragione i redditi della specie sono inclusi nella Sezione VI del mod. 740/M.

Poiché, la disposizione che ha stabilito detto trattamento (cioè, l'art. 8, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227) è stata dichiarata applicabile, in virtù di successive norme di legge, a fattispecie diverse da quelle originariamente previste, si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime di tassazione separata, salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario.

Frá i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

- gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
- le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
- i proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
- i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche, senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento.

Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor

Per effetto della disposizione contenuta nella lettera e-bis del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, a partire dal 1° gennaio 1991 sono esclusi dall'Ilor i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del Tuir, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, non sia superiore a tre.

Ai fini dell'esonero dall'Ilor si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ L
REDDITI 1994
diversi

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO L REDDITI DIVERSI

N. ORD.	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE				
L1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a), del T.U.I.R. (lottizzazione di terreni, ecc.)	L1	.000		
L2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b), del T.U.I.R. (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	L2	.000		
L3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c), del T.U.I.R. (cessioni di partecipazioni sociali)	L3	.000		
L4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decimi, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	L4	.000		
L5	Redditi di beni immobili situati all'estero	L5	.000		
L6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc., non conseguiti dall'autore o dall'inventore (vedere istruzioni)	L6	.000		
L7	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), del T.U.I.R., derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	L7	.000		
L8	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), del T.U.I.R., derivanti da affitto e concessione in usufrutto di aziende e corrispettivi della vendita dell'unica azienda affittata o concessa in usufrutto	L8	.000		
L9	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	L9	.000		
L10	Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (vedere istruzioni)	L10	.000		
L11	Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate all'estero e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (vedere istruzioni)	L11	.000		
L12	Indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica	L12	.000		
L13	**Ammontare lordo** (sommare gli importi da rigo L1 a rigo L12)			L13	.000
L14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L1	L14	.000		
L15	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L2	L15	.000		
L16	Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo L3	L16	.000		
L17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L7	L17	.000		
L18	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L8 e/o costo non ammortizzato dell'azienda ceduta	L18	.000		
L19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L9	L19	.000		
L20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L10	L20	.000		
L21	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L11	L21	.000		
L22	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo L14 a rigo L21)			L22	.000
L23	**Reddito netto** (sottrarre l'importo di rigo L22 da quello di rigo L13; sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)			L23	.000
L24	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)			L24	.000
	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI				
L25	**Reddito netto** (riportare l'importo del rigo L23)			L25	.000
L26	Reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo (sommare gli importi dei righi L10 e L11 e sottrarre gli importi dei righi L20 e L21)	L26	.000		
L27	Redditi di beni immobili situati all'estero e altri redditi prodotti all'estero	L27	.000		
L28	Rendita catastale dei fabbricati dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto e dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	L28	.000		
L29	Redditi di cui al rigo L12	L29	.000		
L30	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo L26 a rigo L29)			L30	.000
L31	**Reddito imponibile** (sottrarre l'importo di rigo L30 da quello di rigo L25; sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)			L31	.000

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Allegati N. ......

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ M REDDITI 1994 soggetti a tassazione separata

DICHIARANTE ☐	O CONIUGE DICHIARANTE ☐	Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE		

QUADRO M REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

SEZIONE I - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere da d) a l) ed alla lettera n), comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R.

N. ORD.	1 Tipo di reddito	2 Anno	3 Reddito o indennità	4 Ritenute d'acconto	5 Deduzioni ILOR di cui all'art. 120 del T.U.I.R.	6 Opzione per la tassazione ordinaria
M1			.000	.000	.000	☐
M2			.000	.000	.000	☐
M3			.000	.000	.000	☐
M4			.000	.000	.000	☐
M5			.000	.000	.000	☐
M6			.000	.000	.000	☐

SEZIONE II - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione

N. ORD.	1 Anno	2 Reddito	3 Ritenuta d'acconto	4 Credito d'imposta sui dividendi	5 Opzione per la tassazione ordinaria
M7		.000	.000	.000	☐

SEZIONE III - Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis) dell'art. 16 del T.U.I.R.

N. ORD.	Descrizione	1 Somme percepite	2 Opzione per la tassazione ordinaria
M8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo	.000	☐
M9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta	.000	☐

SEZIONE IV - Ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione d'imposta (art. 3, comma 3, del D.L. n. 330 del 1994, convertito dalla legge n. 473 del 1994) da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquiennio

N. ORD.	Descrizione	1 Anno	2 Reddito	3 Ritenuta d'acconto
M10	Premi dedotti dal reddito complessivo		.000	.000
M11	Premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta		.000	.000

SEZIONE V - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario ai sensi dell'art. 7, comma 3 del T.U.I.R.

N. ORD.	1 Anno	2 Reddito	3 Credito di imposta sui dividendi	4 Quota dell'imposta sulle successioni	5 Ritenuta d'acconto	6 Opzione per la tassazione ordinaria
M12		.000	.000	.000	.000	
M13		.000	.000	.000	.000	☐

SEZIONE VI - Redditi di fonte estera

N. ORD.	1 Tipo reddito	2 Stato estero	3 Aliquota %	4 Reddito	5 Opzione per la tassazione ordinaria
M14				.000	☐

SEZIONE VII - Redditi di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

N. ORD.	Descrizione	1 Anno	2 Reddito
M15	Trattamenti di fine rapporto non erogati da sostituto d'imposta		.000
M16	Emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti non erogati da sostituto d'imposta		.000

		1 Redditi	2 Crediti d'imposta sui dividendi	3 Ritenute
M17	Totale dei redditi per i quali è richiesta la tassazione ordinaria e dei relativi crediti d'imposta e ritenute	.000	.000	.000

		1 Redditi	2 Deduzioni
M18	Sommare i redditi assoggettati all'ILOR delle Sezioni I e V escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero; sommare le deduzioni ILOR della Sezione I	.000	.000
M19	Credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del T.U.I.R.		.000

Sommare l'importo di col. 1 del rigo M17 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 del rigo M17 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2; sommare l'importo di colonna 3 del rigo M17 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17; sommare l'importo di col. 1 di rigo M18 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1; sommare l'importo di col. 2 di rigo M18 alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2.

Allegati N. ......

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ A1

REDDITI 1994

allevamento di animali

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO A1 REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI (per la parte eccedente la potenzialità del terreno)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

SEZIONE I — Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

N. ORD.	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito agrario (**) 1 Dichiarante	2 Coniuge	3 Totali (col. 1 + col. 2)	4 Coefficiente di normalizzazione	5 Reddito agrario normalizzato
A1 1	I				x 56,389	
A1 2	II				x 32,222	
A1 3	III				x 37,593	
A1 4	IV				x 13,426	
A1 5	V				x 11,934	
A1 6	VI				x 1,000	
	Totale			Totale A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo A1 1 a rigo A1 6)		

SEZIONE II — Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

N. ORD.	Specie animale	1 Numero capi allevati	2 Coefficiente di normalizzazione	3 Numero capi normalizzati	Specie animale	4 Numero capi allevati	5 Coefficiente di normalizzazione	6 Numero capi normalizzati
A1 7	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000					
A1 8	Vitelloni		1.050,000				riporto	
A1 9	Manze		600,000		Starne, pernici, coturnici da riprod.		9,500	
A1 10	Vitelli		250,000		Starne, pernici, coturnici		3,000	
A1 11	Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
A1 12	Suinetti		20,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
A1 13	Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
A1 14	Suini pesanti da macello		300,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
A1 15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
A1 16	Galline ovaiole		18,500		Volpi		115,000	
A1 17	Polli da allevamento e fagiani		3,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
A1 18	Polli da carne		2,375		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
A1 19	Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da riprod. q.li (***)		320,000	
A1 20	Tacchini da riproduzione		48,000		Pesci, crostacei e molluschi da cons. q.li (***)		200,000	
A1 21	Tacchini da carne leggeri		8,500		Cinghiali e cervi		250,000	
A1 22	Tacchini da carne pesanti		15,000		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
A1 23	Anatre e oche da riproduzione		32,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
A1 24	Anatre, oche, capponi		10,000		Puledri		500,000	
A1 25	Faraone da riproduzione		14,500		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
A1 26	Faraone		3,000		Lumache consum. q.li (***)		200,000	
	Totale parziale (riportare a col. 6, rigo A1 8)				Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo A1 27 col. 1)			

SEZIONE III — Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R.

N. ORD.	1 Totale B	2 Numero di capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del T.U.I.R. Totale A x 372,4 / 100.000	3 Numero dei capi eccedenti (col. 1 — col. 2)	4 Coefficiente moltiplicatore (33,33 x 2) x 1,32		5 Reddito di allevamento eccedente
A1 27				x 87,99	A1 27	.000
A1 28	(meno) Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357				A1 28	.000
A1 29	(meno) Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto in ultima pagina) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria				A1 29	.000
A1 30	Reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del dichiarante (sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)				A1 30	.000
A1 31	Ritenute d'acconto subite, di spettanza dell'imprenditore (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)				A1 31	.000

(*) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati.
(**) Vanno riportati in queste colonne i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.
(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R. ☐

A1 32	Reddito di allevamento (riportare l'importo del rigo A1 27 col. 5)	A1 32	.000
A1 33	Reddito esente ai fini ILOR (vedere istruzioni)	A1 33	.000
A1 34	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre l'importo di rigo A1 33 da quello di rigo A1 32)	A1 34	.000
A1 35	(meno) Quote imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare o imputate al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	A1 35	.000
A1 36	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore (sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)	A1 36	.000
A1 37	Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R. (sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)	A1 37	.000

PROSPETTO DI IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

	1 codice fiscale / 2 cognome / 3 sesso / 4 nome / 5 comune di nascita / 6 prov / 7 data di nascita	8 QUOTA DEL REDDITO DI IMPRESA	9 QUOTA DELLE RITENUTE DI ACCONTO
A1 38		.000	.000
A1 39		.000	.000
A1 40		.000	.000
A1 41		.000	.000
A1 42		.000	.000
A1 43		.000	.000
	Totali	.000	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.	1 TIPO DI ESENZIONE	2 STATO DELLA ESENZIONE	3 ANNO DI DECORRENZA	4 ANNO DI RICHIESTA	5 PROV. (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 TIPO DI ESENZIONE	8 STATO DELLA ESENZIONE	9 ANNO DI DECORRENZA	10 ANNO DI RICHIESTA	11 PROV (sigla)	12 REDDITO ESENTE
A1 44			19	19		.000			19	19		.000
A1 45			19	19		.000			19	19		.000
A1 46			19	19		.000			19	19		.000

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (Art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, N. 357)

A1 47	Investimenti effettuati nel periodo d'imposta 1994 (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	A1 47	.000
A1 48	Investimenti effettuati nel 1° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	A1 48	.000
A1 49	Investimenti effettuati nel 2° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	A1 49	.000
A1 50	Investimenti effettuati nel 3° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	A1 50	.000
A1 51	Investimenti effettuati nel 4° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	A1 51	.000
A1 52	Investimenti effettuati nel 5° periodo d'imposta (al netto di L. .000 per cessioni di beni strumentali)	A1 52	.000
A1 53	**Reddito reinvestito** (numero dei periodi d'imposta preso a base per il calcolo del reddito reinvestito)	A1 53	.000

Annotazioni

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta con la firma apposta in fondo al modello che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire della deduzione prevista ai fini dell'imposta locale sui redditi richiesta nel rigo A1 37.

ATTESTAZIONE PER L'IMPUTAZIONE DEL REDDITO AI COLLABORATORI DELL'IMPRESA FAMILIARE

Si attesta ai sensi dell'art. 5 comma 4 del T.U.I.R. con la firma apposta in fondo al modello, che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Allegati N. ......

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ A

REDDITI 1994

terreni

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

Quadro N. ☐

QUADRO A VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

(compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1994 o se nel 1994 non è stata presentata la dichiarazione. In tal caso indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni)

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 REDDITO AGRARIO	3 [illegible]	4 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE	5 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO	N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 REDDITO AGRARIO	3 [illegible]	4 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE	5 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO
A13	.000	.000		.000	.000	A35	.000	.000		.000	.000
A14	.000	.000		.000	.000	A36	.000	.000		.000	.000
A15	.000	.000		.000	.000	A37	.000	.000		.000	.000
A16	.000	.000		.000	.000	A38	.000	.000		.000	.000
A17	.000	.000		.000	.000	A39	.000	.000		.000	.000
A18	.000	.000		.000	.000	A40	.000	.000		.000	.000
A19	.000	.000		.000	.000	A41	.000	.000		.000	.000
A20	.000	.000		.000	.000	A42	.000	.000		.000	.000
A21	.000	.000		.000	.000	A43	.000	.000		.000	.000
A22	.000	.000		.000	.000	A44	.000	.000		.000	.000
A23	.000	.000		.000	.000	A45	.000	.000		.000	.000
A24	.000	.000		.000	.000	A46	.000	.000		.000	.000
A25	.000	.000		.000	.000	A47	.000	.000		.000	.000
A26	.000	.000		.000	.000	A48	.000	.000		.000	.000
A27	.000	.000		.000	.000	A49	.000	.000		.000	.000
A28	.000	.000		.000	.000	A50	.000	.000		.000	.000
A29	.000	.000		.000	.000	A51	.000	.000		.000	.000
A30	.000	.000		.000	.000	A52	.000	.000		.000	.000
A31	.000	.000		.000	.000	A53	.000	.000		.000	.000
A32	.000	.000		.000	.000	A54	.000	.000		.000	.000
A33	.000	.000		.000	.000	A55	.000	.000		.000	.000
A34	.000	.000		.000	.000	A56	.000	.000		.000	.000
A57	Sommare gli importi di col. 4 dei righi da A13 ad A56 e riportare il totale nella col. 4; sommare gli importi di col. 5 dei righi da A13 ad A56 e riportare il totale nella col. 5; riportare gli importi di col. 4 e col. 5 del rigo A57 rispettivamente alle col. 4 e col. 5 del rigo A12 del Quadro A del modello base unitamente ai redditi del medesimo quadro								TOTALI	.000	.000

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ B

REDDITI 1994

fabbricati

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐	Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE	

Quadro N. ☐

QUADRO B VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI (compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1994 o se nel 1994 non è stata presentata la dichiarazione. In tal caso indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni)

N. ORD.	1 RENDITA	POSSESSO 2 GIORNI	POSSESSO 3 %	4 CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	5 UTIL.	6 CASI PARTIC.	7 IMPONIBILE	N. ORD.	1 RENDITA	POSSESSO 2 GIORNI	POSSESSO 3 %	4 CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	5 UTIL.	6 CASI PARTIC.	7 IMPONIBILE
B15	.000			.000			.000	B37	.000			.000			.000
B16	.000			.000			.000	B38	.000			.000			.000
B17	.000			.000			.000	B39	.000			.000			.000
B18	.000			.000			.000	B40	.000			.000			.000
B19	.000			.000			.000	B41	.000			.000			.000
B20	.000			.000			.000	B42	.000			.000			.000
B21	.000			.000			.000	B43	.000			.000			.000
B22	.000			.000			.000	B44	.000			.000			.000
B23	.000			.000			.000	B45	.000			.000			.000
B24	.000			.000			.000	B46	.000			.000			.000
B25	.000			.000			.000	B47	.000			.000			.000
B26	.000			.000			.000	B48	.000			.000			.000
B27	.000			.000			.000	B49	.000			.000			.000
B28	.000			.000			.000	B50	.000			.000			.000
B29	.000			.000			.000	B51	.000			.000			.000
B30	.000			.000			.000	B52	.000			.000			.000
B31	.000			.000			.000	B53	.000			.000			.000
B32	.000			.000			.000	B54	.000			.000			.000
B33	.000			.000			.000	B55	.000			.000			.000
B34	.000			.000			.000	B56	.000			.000			.000
B35	.000			.000			.000	B57	.000			.000			.000
B36	.000			.000			.000	B58	.000			.000			.000

B59	**Sommare gli importi di col. 7 dei righi da B15 a B58; riportare l'importo del rigo B59 al rigo B12 del Quadro B del modello base unitamente ai redditi del medesimo quadro**	**TOTALE**	.000

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

RACCOMANDATA

DICHIARANTE ________________
CODICE FISCALE

____
COGNOME E NOME

DOMICILIO FISCALE ________ VIA/PIAZZA ________ N CIVICO

________ C.A.P ________ COMUNE ________ PROV

- **SE LA DICHIARAZIONE È CONGIUNTA BARRARE LA CASELLA** ☐
- **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI QUADRI E MODULI COMPILATI DAL DICHIARANTE E DAL CONIUGE** A A1 B C E F G H I K L M N O P T U V W
- **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA** ☐

MINISTERO DELLE FINANZE
Dichiarazione delle persone fisiche
MODELLO 740

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ________________
(Indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

________ CAP ________ CITTÀ

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella
ovvero
all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

95A0880

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651332) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A.S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMER-CIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . .	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . .	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . .	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . .	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . .	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . .	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . .	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . .	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . .	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . .	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . .	L. 336.000
Abbonamento semestrale . . .	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . .	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189